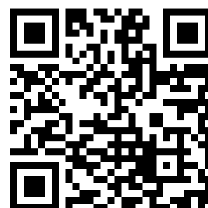
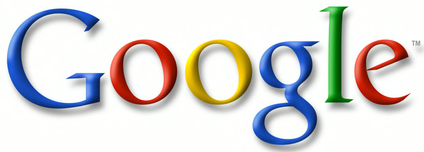
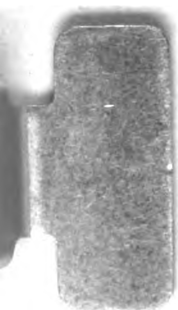





BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA



ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCIE PARMENSI

PUBBLICATO

DALLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA



NUOVA SERIE

VOLUME VIII — ANNO 1908



PARMA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1908.

Parma 1908 — Stab. Tip. A. Zerbini

ALBO DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE PARMENSI

1º Novembre 1908.

Presidenza

MARIOTTI dott. comm. Giovanni, Sen. del Regno, *Presidente.*
BOSELLI nob. comm. Antonio Italo, *Segretario.*
PASSERINI dott. cav. Giorgio, *Tesoriere.*
BENASSI dott. prof. Umberto } *Consiglieri di Direzione.*
TOMMASINI avv. prof. Gustavo }
MICHELI dott. Giuseppe, Dep. al Parlamento, *Consigliere di Amministrazione.*

Sede di Parma

MEMBRI EMERITI

COSTA dott. prof. cav. Emilio.
MARIOTTI dott. comm. Giovanni, *predetto.*
PERREAU sac. cav. uff. Pietro.
PIGORINI prof. comm. Luigi.
POGGI comm. Vittorio.
RÓNDANI nob. prof. Alberto.
TOMMASINI avv. prof. Gustavo, *predetto.*

MEMBRI ATTIVI

ALVISI cav. Edoardo.
BENASSI dott. prof. Umberto, *predetto.*
BOSELLI nob. comm. Antonio Italo, *predetto.*
BOSELLI conte dott. prof. Antonio Maria.
BRANDILEONE dott. prof. cav. Francesco.
CAPASSO dott. prof. cav. Gaetano.
CAPPELLI dott. prof. cav. Adriano.

Caputo dott. prof. cav. Michele.
Del Prato dott. prof. Alberto.
Micheli dott. Giuseppe, *predetto.*
Passerini dott. cav. Giorgio, *predetto.*
Sanvitale conte dott. Luigi.

Sottosezione di Piacenza

Tononi arcip. dott. Gaetano, *Vicepresidente.*

MEMBRI EMERITI

Nasalli-Rocca conte Giuseppe.

MEMBRI ATTIVI

Cerri Leopoldo.
Guidotti prof. cav. Camillo.
Marazzani-Visconti-Terzi conte cav. Lodovico.
Piacenza arcip. mons. Pietro.
Tononi arcip. dott. Gaetano, *predetto.*

Sottosezione di Pontremoli

N. N., *Vicepresidente.*

MEMBRI ATTIVI

Cimati comm. Camillo, Dep. al Parlamento.
Dosi march. Andrea.
Restori dott. prof. Antonio.
Sforza nob. cav. uff. Giovanni.

SOCI CORRISPONDENTI

Barilli dott. prof. Arnaldo. — Parma.
Bologna nob. avv. cav. Pietro. — Firenze.
Bonazzi cav. dott. Giuliano. — Torino.
Cairo avv. Giovanni. — Codogno.
Capasso dott. prof. Carlo. — Sondrio.
Cerretti nob. sac. cav. Felice. — Mirandola.
Coggiola dott. Giulio. — Venezia.
Clerici dott. prof. Graziano Paolo. — Parma.
D'Ancona prof. comm. Alessandro. — Pisa.
Da Ponte avv. cav. Pietro. — Brescia.
Della Giovanna dott. prof. cav. Ildebrando. — Roma.
Delisle prof. Leopoldo. — Parigi.
De Paoli avv. comm. Enrico. — Roma.
Ercole dott. Franco. — Parma.
Faccioli prof. ing. cav. Raffaele. — Bologna.
Faelli Emilio, Dep. al Parlamento. — Roma.
Fea comm. Pietro. — Roma.
Fermi dott. prof. Stefano. — Piacenza.
Ferrari prof. Giulio. — Roma.
Gribaudi dott. prof. Pietro. — Torino.
Guerrini magg. cav. Domenico. — Torino.
Holder-Egger prof. Osvaldo. — Berlino.
Jung dott. prof. Giulio. — Praga.
Lombardi Glauco. — Colorno.
Longhena dott. prof. Mario. — Bologna.
Lottici Stefano. — Parma.
Malchiodi sac. dott. Gaetano. — Gubbio.
Malgarini prof.ª Angela. — Piacenza.
Martini avv. comm. Antonio. — Roma.
Martini can. dott. Martino. — Parma.
Massignan dott. prof. Raffaello. — Rovigo.
Mazzini dott. Ubaldo. — Spezia.
Melchiorri dott. prof. Maria. — Rimini.
Montagna prof.ª Leny. — Rovigo.
Munerati sac. dott. Dante. — Roma.

Neri prof. cav. Achille. — Genova.
Ottolenghi Emilio. — Fiorenzuola d'Arda.
Pariset dott. prof. Camillo. — Fano.
Pariset dott. Ambrogio. — Parma.
Pellegrini dott. prof. Flaminio. — Roma.
Penna dott. prof. Andrea — Piacenza.
Pettorelli arch. Arturo. — Piacenza.
Pflugk-Harttung dott. Giulio. — Tubinga.
Picco prof. Francesco. — Piacenza.
Pigorini Beri Caterina. — Camerino.
Podestà mons. Luigi. — Sarzana.
Professione dott. prof. Alfonso. — Modena.
Ricci dott. comm. Corrado. — Roma.
Ridolfi prof. comm. Enrico. — Firenze.
Saccani arcip. Giovanni. — Reggio Emilia.
Salza dott. prof. Abd-el-Kader. — Parma.
Schiaparelli dott. prof. Luigi. — Firenze.
Scotti cav. Luigi. — Piacenza.
Segrè dott. prof. Gino. — Parma.
Seletti avv. cav. Emilio. — Milano.
Sitti Giuseppe. — Parma.
Solmi dott. prof. Arrigo. — Parma.
Soncini can. prof. Vigenio — Parma.
Spinelli cav. Alessandro Giuseppe. — Modena.
Staffetti nob. dott. prof. Luigi. — Genova.
Stryienski dott. prof. Casimiro. — Parigi.
Tassoni dott. Celso. — Rovigo.
Testi prof. Laudedeo. — Parma.

DEFUNTI

dal 1.° Novembre 1907 al 1.° Novembre 1908.

Magani mons. Francesco. — Parma.

SUNTO DELLE TORNATE

DELLA

R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie Parmensi

Anno accademico 1907-1908

I. TORNATA — 9 gennaio 1908.

Viene letta la nota di venti libri ed opuscoli avuti in *omaggio* dopo la tornata precedente. Saranno collocati nella Biblioteca della Deputazione ed annunziati nel catalogo annesso all'« Archivio Storico » del corrente anno.

Sono pervenute le seguenti memorie offerte per l'*inserzione nell'Archivio Storico:*

Dott. Franco Ercole — La dote romana negli Statuti di Parma,
Sac. Dante Munerati — Il card. Alessandro Farnese juniore,
Sig. Leopoldo Cerri — Dell'istituzione del Podestà nel Comune di Piacenza,
idem — La Cattedrale di Piacenza,
Prof. Alberto Del Prato — Il testamento di Maria di Portogallo.

Queste cinque memorie vengono passate al Consiglio Direttivo a termine dell'art. 27 dello Statuto Sociale.

Si annunzia che venne ultimata la stampa del *Vol. VII* dell'« Archivio Storico » della Deputazione.

La « Delegazione per l'adozione d'una *lingua ausiliaria internazionale* » residente a Parigi ha mandato un invito d'adesione. La Deputazione si astiene dal pronunciarsi, trattandosi di materia estranea al proprio mandato.

II. TORNATA — 3 marzo 1908.

Dallo scrutinio delle schede per la votazione sulle proposte pei nuovi *Soci Corrispondenti* risultarono eletti:

Solmi dott. prof. Arrigo
Segrè dott. prof. Gino,
Martini can. dott. Martino,
Soncini can. dott. Vigenio,

LONGHENA dott. prof. MARIO,
GRIBAUDI dott. prof. PIETRO,
PENNA dott. prof. ANDREA,
MONTAGNA prof.a LENY,
ERCOLE dott. FRANCO,

Sono presentati all'adunanza sei libri inviati in *omaggio* per la biblioteca. Saranno annunziati nell'« Archivio Storico » in corso.

La Società Romana di Storia Patria chiede adesioni e notizie nell'intento di « provocare delle disposizioni legislative atte a disciplinare l'incessante *mutamento di nomi alle strade ed ai paesi* ». L'adunanza plaudendo l'iniziativa della Società Romana, decide di mandarle i dati riguardanti il Comune e la Provincia di Parma.

Seguono deliberazioni di ordine interno e di amministrazione.

III. TORNATA — 6 giugno 1908.

Per la *rinnovazione triennale degli Uffizi*, prescritta dall'art. 20 dello Statuto sociale, si procede allo scrutinio delle schede presentate o mandate dai Membri Attivi col seguente risultato:

MARIOTTI dott. sen. GIOVANNI — confermato Presidente,

BOSELLI nob. comm. ANTONIO — confermato Segretario,

PASSERINI dott. cav. GIORGIO — confermato Tesoriere,

TOMMASINI avv. prof. GUSTAVO }
BENASSI dott. prof. UMBERTO } confermati Consiglieri di Direzione

MICHELI dott. dep. GIUSEPPE — confermato Consigliere d'Amministrazione,

TONONI arc. dott. GAETANO — confermato Vice Presidente della Sottosezione di Piacenza.

Con questa votazione viene pure eletto *Socio Corrispondente* il dott. AMBROGIO PARISET.

Essendo pervenuti altri dodici libri in *omaggio* alla Deputazione, si mandano alla Biblioteca e si decide di darne annunzio nell'apposito catalogo dell'« Archivio Storico ».

Il Ministero dell'Istruzione pubblica avverte che la Presidenza della Camera dei Deputati ha deliberato di pubblicare « gli *Atti dei piccoli Parlamenti* che precedettero l'unità nazionale » e quindi prega di fornire i dati e documenti che potranno esser chiesti dalla segreteria della Camera. La Deputazione sarà lieta di poter aderire a tale richiesta.

La Società internazionale di *Dialettologia romana* che si è costituita presso l'università di Halle, si propone lo studio dei dialetti romani su basi moderne e fa invito agli studiosi ed agli Istituti scientifici di aderire e collaborare. Si prende atto con plauso della proposta.

Il socio Lombardi presenta una memoria sul *Teatro Farnesiano* che viene consegnata al Consiglio Direttivo a termine del citato art. 27 dello Statuto.

Seguono deliberazioni amministrative.

IV. TORNATA — 25 novembre 1908.

Dall'ultima tornata ad oggi sono pervenuti otto libri in *omaggio*. Verranno collocati nella Biblioteca ed annunziati nel catalogo dell'« Archivio Storico » in corso di stampa.

Il Ministero dell'Istruzione pubblica ha annunziata la *conferma delle elezioni* fatte nella tornata precedente.

Si decide di chiudere la stampa del *Vol. VIII dell'Archivio Storico* colla memoria del Socio Munerati, rimandando al Vol. IX le altre memorie presentate o promesse da altri Soci.

La Deputazione delega il proprio Presidente a rappresentarla nell'adunanza che avrà luogo dimani (26 corr.) nell'aula magna dell'Università per solennizzare il 50.° anniversario dell'inizio della carriera archeologica del prof. LUIGI PIGORINI che la nostra Deputazione si onora di annoverare fra i Membri Emeriti.

Per ultimo vengono prese delle decisioni d'ordine interno ed amministrativo.



Ritratto del Conte POMPONIO TORELLI, giovane
attribuito a Scipione Pulzoni da Gaeta. (R. Galleria di Napoli).



Ritratto del Conte POMPONIO TORELLI, vecchio
di Cesare Aretusi. (R. Galleria di Parma).

“ IL PERDUTO „ RITROVATO

(DUE RITRATTI DEL CONTE POMPONIO TORELLI)

Nell'*inventario de' quadri esistenti nel Palazzo del Giardino in Parma,* compilato nel 1680 circa, e pubblicato dal Campori (1), è compreso “ *un quadro alto br. 1, on. 8, largo br. 1, on. 3,* il quale è così descritto: *Ritratto d'un uomo vestito di nero all'antica con frappa al collo, tiene nella destra un libro coperto di verde, e con la sinistra tiene la spada, sopra la quale è scritto* — **del Perduto** — *del Cav. Malossi.*

Nell'inventario della quadreria di Colorno, portante la data del 1731, è detto che nella Camera chiamata dei Ritratti esistevano 13 quadri di diverse dimensioni ritraenti personaggi della Casa Farnese “ *a riserva di due, uno de' quali è del Cardinal Medici e l'altro non si sa di chi sia, e questi tiene nella destra un libro in scritto sopra li cartoni* „ — **del Perduto** —

Chi era mai questo “ *Perduto?* „ Quei due inventari accennano a due ritratti distinti o descrivono in modo diverso una medesima tela? Dato che si tratti d'un solo quadro, dove trovasi attualmente? Deve proprio ritenersi opera del Malosso?

Il primo di questi quesiti è presto risolto.

Uno dei personaggi più ragguardevoli dell'Accademia degl'Innominati, fondata in Parma nel 1574, fu Pomponio Torelli, conte di Montechiarugolo. Questo nobilissimo cavaliere, ricco e potente feudatario del duca di Parma, occupò

(1) Giuseppe Campori — *Raccolta di Cataloghi ed Inventarii inediti.* — Modena 1870.

il personaggio ritratto tiene un libro nella mano destra; però l'iscrizione non è più sulla spada, ma sul libro stesso. Nel terzo poi abbiamo il conte Pomponio dipinto " dal mezzo in su „ e anche qui vestito di nero e con un libro verde in mano.

Mi pare che, confrontando le tre descrizioni, si possa dire che hanno per oggetto uno stesso ritratto, e che, se ciascuna di esse contiene qualche particolare trascurato dalle altre due, essi, piuttosto che escludersi, si completano a vicenda; onde la descrizione che ne risulta appare meno sommaria e indeterminata. Un inventario ci fornisce le dimensioni del quadro e ci fa sapere che il personaggio dipinto ha la frappa al collo; l'altro corregge l'errore pel quale il pseudonimo sarebbe stato inciso sulla spada invece d'essere scritto sul libro, come se " *il Perduto* „ fosse stato un guerriero anzichè un poeta membro d'una delle tante Accademie che sul finire del' 500 pullulavano in Italia (1): il terzo finalmente ci dice chiaro e tondo che si tratta del conte Pomponio Torelli, il quale è raffigurato " dal mezzo in su „.

Esiste tuttora un dipinto che corrisponda perfettamente a questa descrizione trina ed una?

Sì: esso si trova nella R. Galleria di Napoli, (2) ove io lo vidi, lo riconobbi e ne feci fare la fotografia dal gentilissimo Sig. Glauco Lombardi, che m'aveva fornita l'interessante informazione da cui poi è nato questo breve studio. Il quadro è ancora ben conservato, benchè un po' annerito dal tempo, e collima in tutto, come il lettore può vedere da sè nella qui unita incisione, con le descrizioni dei tre inventari: c'è il libro verde nella mano destra, c'è il nome acca-

(1) L'errore è evidente, se si pensa che l'inscrizione doveva essere sulla lama nuda, e che non s'è mai visto in un ritratto un cavaliere che brandisca la spada sguainata con la mano sinistra. Il pseudonimo della persona ritrattata aveva un posto assai più comodo da occupare: il libro, il quale è l'attributo chiaro e naturale d'un letterato e non già d'un guerriero.

(2) Fu trasportato fin là insieme con molti altri quadri e sculture di gran pregio nel 1734, quando Don Carlo Borbone cambiò la corona ducale di Parma con la reale di Napoli.

demico, c'è la sinistra sulla spada, c'è il farsetto nero e c'è la frappa bianca. A tutto questo s'aggiunga che il ritratto è una mezza figura e che le sue dimensioni s'accordano con quelle fissate dal citato inventario del Campori e l'identificazione del quadro napoletano sarà compiuta e sicura.

L'età dimostrata dal nobile poeta in questo ritratto può variare dai 35 ai 40 anni; la barba è bionda e tagliata a punta, i baffi hanno lo stesso colore della barba e sono un po' arricciati, la fronte e le guance sono lisce, i capelli abbondanti e ricciuti, onde è assolutamente da escludersi che si tratti della tela dipinta nel 1602 dall'Aretusi, perchè in quell'anno Pomponio contava sessantatre primavere. Quanto al secondo ritratto citato nell'inventario di Francesco Torelli, non è possibile scambiarlo con quello della Galleria di Napoli perchè l'uno ha un vestito nero, mentre l'altro ha un " *vestito di colore* ".

Ora non mi resta che di trovare il nome del pittore; il quale, a mio avviso, non può essere il Malosso, quantunque ciò sia affermato (come s'è visto) nella Raccolta di Cataloghi pubblicati dal Campori. Non può essere il Malosso, perchè questo valente artista cremonese venne a Parma a studiare solo verso il 1584, quando cioè il ritratto in questione doveva avere almeno cinque anni d'età; inoltre non sembra verosimile che un cavaliere raffinato e alla moda desse la commissione del proprio ritratto ad un giovanotto quasi ignoto, al quale soltanto l'alba del secolo XVII doveva portare onori, ricchezze e la gloria d'essere il rivale di Annibale Carracci. Si noti poi che il Malosso non ebbe mai vera fama di grande ritrattista, neppure nel periodo di sua maggior fortuna.

Invece chi poteva a buon dritto, durante l'ottavo lustro della vita del *Perduto,* arrogarsi il titolo di principe de' ritrattisti, era Scipione Pulzoni da Gaeta. La voga di questo pittore, cui la sorte fece assaporare tutte le dolcezze della vita per troppo breve tempo, era tale che gli era lecito elevare in modo straordinario il prezzo delle proprie opere, e di vedere nel tempo stesso dame, cavalieri, principi, cardinali e papi gareggiare di generosità per esser raffigurati

dal suo miracoloso pennello. Il Titi, il Baglioni, l'Orlandi, il Lanzi, tutti quelli che parlarono di quel celebre uomo, che fu detto il Van Dyck della scuola romana e del quale oggi appena si pispiglia, s'accordarono nel rilevare la straordinaria abilità ed accuratezza con cui Scipione Gaetano dipingeva i ritratti: i visi erano così belli e somiglianti " *che parevano spirar vita e moto* " (1) sapeva sfilare i capelli in tal guisa " *che si sarieno contati tutti.... e i drappi parevano del loro originale più veri* " (2). Ebbene, il ritratto del nobile poeta parmigiano è appunto eseguito con mirabile diligenza: l'elsa della spada, finissimo lavoro di esperto cesellatore, è riprodotta perfettamente; i capelli sono sfilati, e finalmente il velluto nero del farsetto è dipinto in modo tale, che, come succede guardando certi velluti *operati,* se lo guardiamo di fronte, ci sembra d'un nero compatto e uguale, se lo guardiamo di sbieco, ci appare tutto rabescato di disegni regolari e finissimi.

Il ritratto del Torelli è dunque di Scipione da Gaeta? Non oserei affermarlo, se non avessi altri e più validi argomenti che confortassero tale attribuzione.

Nel già citato inventario allegato al ricorso del Conte Francesco Torelli contro la confisca dei beni del fratello Pio, insieme coi due ritratti di cui s'è discorso testè, sono descritte tre tele del Pulzoni, cioè: *Un quadro grande, intero, del naturale, di Papa Pio Quinto, di mano di Scipione da Gaietta* (3). *Un retratto del Car.le Aless.no*

(1) F. Titi — *Ammaestramento utile e curioso di Pitture ecc.* — Roma 1686.

(2) G. Baglioni — *Le vite de' Pittori, Scultori, Architetti ed Intagliatori.* — Napoli 1733.

(3) È noto che Scipione ritrasse Gregorio XIII e Sisto V, ma riesce affatto nuova la notizia ch'egli abbia fatto il ritratto anche a Pio V. La cosa sarebbe anzi poco credibile, data l'età assai giovanile del pittore (poteva avere 24 o 25 anni al massimo) se non le desse un grande valore l'affermazione di Francesco Torelli, il quale, essendo pronipote di quel Pontefice, doveva aver sentito cento volte nominare dalla madre l'autore di quel quadro, compiacente testimonio della grandezza del casato, delizioso stimolo della vanità del giovine

dell'istessa grandezza e dell'istessa mano. — Un retratto della Contessa Isabella moglie del Sig. Conte Pomponio, grande dal naturale, dal mezzo in su, con una veste di velluto nera e mostre d'armellino, dell'istessa mano.

Questo è il filo conduttore, seguendo il quale si potrà arrivare a concludere che il Pulzoni ritrasse le sembianze del Conte di Montechiarugolo.

Intanto resta assodato che nella loro quadreria i Torelli possedevano delle opere di quel pittore, del quale perciò dovevano avere una conoscenza un po' meno superficiale di quella che avrebbero potuto avere, se la fama soltanto avesse portato il suono del suo nome alle loro orecchie; poi non bisogna dimenticare che Isabella Bonelli era nipote di Pio V e sorella del Card. Michele Bonelli, detto il Cardinale Alessandrino (1) i ritratti dei quali, con ogni probabilità, le furono regalati allorchè, essendosi maritata, trasferì la sua dimora da Roma a Parma.

La bellezza di quelle due tele e l'ambizione di possedere il proprio ritratto e quello della sua sposa dipinti da un sì celebre pennello indussero forse il Conte Pomponio ad invitare il Pulzoni a venir a passare qualche settimana nel ca-

conte. Questo ritratto è così descritto in un inventario fatto per conto di Ranuccio I: « *Un quadro con s.ª il retrato di Papa Pio quinto sentato sopra una quadrega con un Crucifisso s.ª un tavolino in tella... alto br. duoi e largo uno. e mezo* ».

Non mi pare che debba esser molto difficile il rintracciarlo; forse esso pure è a Napoli.

(1) Nella *Raccolta di Cataloghi* del Campori, fra i quadri esistenti nel Palazzo del giardino in Parma, si cita a pag. 276 *un « quadro alto br. 2 on. 6, largo br. 1 on. 11. Ritratto di un « Cardinale che sta a sedere sopra carega con berretta rossa in « capo et vestito dell'abito di S. Domenico, tiene nella destra una « carta piegata. del Gaetano.* »

Sapendo che Michele Bonelli nel 1559 vestì le divise di S. Domenico e che nel 1566 il Papa lo creò Cardinale « *dell'ordine dei preti, a condizione però che non lasciasse le insegne domenicane* » (Moroni — *Dizionario di eruditz. stor. eccles.* — Vol. V) non è lecito dubitare che quel ritratto esistente ancora in Parma verso il 1680, non fosse quello del Card. Alessandrino, già appartenente alla quadreria dei conti Torelli.

stello di Montechiarugolo, dove la squisita eleganza dell'artista e le sue maniere signorili, ricordate da tutti i suoi biografi, avranno reso anche più gradito il soggiorno dell'ospite illustre.

Scipione adunque dimorò per qualche tempo nel Ducato di Parma; e, sebbene quest'asserzione non sia confermata da nessuna storia della Pittura, e neppure dal carteggio Torelliano conservato nel nostro R. Archivio di Stato, tuttavia è confortata dal fatto che il Campori, nell'inventario de' quadri esistenti nel palazzo del Giardino in Parma, cita ben undici ritratti di mano del Pulzoni. A chi sappia che la quadreria del palazzo del Giardino s'era formata in seguito alla confisca dei beni de' congiurati del 1612, non parrà strano il supporre che quel pittore (dai Parmigiani conosciuto anche per aver eseguito il ritratto del Card. Farnese) (1) sia venuto fra noi ed abbia lavorato nelle principali case della città.

D'altronde chi volesse negare che Scipione sia stato a Parma, dovrebbe dimostrare che il conte Pomponio fu a Roma tra il 1574 escluso, e il 1579 (nel quinquennio cioè in cui, data l'età dimostrata dal *Perduto*, il quadro deve esser stato fatto): il che è contradetto dall'esame del carteggio Torelliano.

In che anno fu eseguito il ritratto in questione?

Certamente dopo il 1575 e prima del 1590. Dopo il 1575, perchè soltanto nell'ottobre o nel novembre di quest'anno fu stampata la prima opera del nostro poeta, e nel quadro scipionico è messo in mostra, non senza una certa ostentazione significativa, un libro *del Perduto*. Prima del 1590, perchè questo fu l'ultimo anno di vita di Sisto V, sotto il cui pontificato si sa che il discepolo di Iacopino del Conte passò " dalla terrestre alla celeste gloria " (2).

(1) Una lettera di Giulio Rangoni al Card. Farnese (Roccabaldesca 28 luglio 1577) dice che la Contessa di Sala, alla quale il Cardinale aveva mandato in dono un proprio ritratto di data molto anteriore « *harrebbe voluto il ritratto come V. S. Ill.ma è al presente, non come la fu già; parendo, poi che Lombardia non po' havere l'originale (ch'è dover darne pregio a Roma) ch'almen dovesse esser la copia Sipionica nella sua vera simiglianza di hora.* » (Lettere d'artisti — R. Arch. di Stato in Parma).

(2) Ignoro dove mai Corrado Ricci abbia potuto trovare che il Pulzoni nacque fra il 1550 e il 1560 e morì fra il 1588 e il 1600 (vedi

Ma se consideriamo che il personaggio ritrattato non può dimostrare che 40 anni al massimo, i 14 anni compresi tra quei due limiti estremi dovranno ridursi ad un quadriennio: dal '75 al '79, poichè è noto che il nostro Pomponio nacque nel 1539.

Anzi io penso che il Pulzoni sia stato chiamato a Parma dopo che fu giunta qui la fama (forse esagerata da un sentimento di cortigianeria) del ritratto del Card. Farnese, a cui allude, come s'è visto, la lettera di Giulio Rangoni: cioè verso il '77 o il '78.

In uno di questi due anni vennero dunque eseguiti (se i miei calcoli non sono errati) i ritratti del Conte e della Contessa di Montechiarugolo, dovuti al pennello di Scipione da Gaeta.

È vero che Francesco Torelli nel suo inventario dice chiaramente che il ritratto di sua madre era opera di quel pittore, mentre di quello del padre tace l'autore; è vero anche che *il Perduto* nella seconda edizione delle sue Rime amorose (1586) fa le lodi più sperticate del Pulzoni, perchè aveva riprodotte con maravigliosa esattezza le sembianze della contessa Isabella, mentre non accenna minimamente al proprio ritratto; ma queste due osservazioni non mi paion sì gravi da infirmare il mio ragionamento; giacchè, oltre al fatto d'importanza capitale che nel quadro di Napoli si riscontrano le caratteristiche pittoriche del Pulzoni, mi par

La R.ª Galleria di Parma, pag. 225). Mi permetto però di notare che con questi dati i conti non tornano; perchè, se è vero che quel pittore, come i suoi biografi asseverano, fu ucciso dalla violenza d'un volvolo nell'età di 38 anni, essendo papa Sisto V, la sua morte deve necessariamente essere avvenuta tra il 1585 e il 1590, e l'anno della sua nascita dev'essere compreso tra il 1547 e il 1552.

Se poi è vero, come par dimostrato dai documenti dianzi messi alla luce, che Scipione fece il ritratto a Pio V (morto nel 1572), converrà avvicinare più che sia possibile la data della sua nascita all'anno 1547, per dare al giovine ritrattista un'età... decente, un'età che renda meno improbabile lo straordinario onore concessogli dal glorioso Pontefice.

È inutile aggiungere che se il Pulzoni fosse nato verso il 1560, limite massimo supposto dal Ricci, il Papa avrebbe avuto la bizzarra idea di posare davanti ad un fanciullo.

naturale il pensare che il conte Pomponio, il quale evidentemente aveva un sì alto concetto dell'artista romano, non possa essersi contentato del ritratto della moglie, ma abbia voluto anche il proprio. Infatti i due quadri dovevano far simmetria fra loro per esser situati l'uno di fianco all'altro in qualche sala del castello: in ciascuno d'essi le figure erano grandi al naturale, dipinte “ dal mezzo in su „ e con l'abito di velluto nero su cui spiccavano nell'uno le frappe bianche, nell'altro le mostre d'ermellino.

Quanto all'altra obbiezione, rispondo che non s'era mai dato che in un volume di Rime amorose un poeta avesse esaltato la bellezza del proprio ritratto, mentre era un *motivo* comunissimo quello di cader in estasi dinanzi all'immagine della donna amata, ottimo pretesto per descriverne, con pazzesca anatomia, gli occhi di fuoco, la fronte d'alabastro, le labbra di corallo e il collo di cigno.

Val la pena di riportare integralmente le due poesie torelliane in lode del ritrattista, giacchè nè i biografi del Pulzoni seppero mai che Pomponio Torelli gli avesse dedicato dei versi entusiastici, nè gli studiosi di questo poeta poterono mai indovinare chi fosse quel Scipione che vi è levato alle stelle.

Sen' gì d'oro, e d'honor carco, et altiero
L'antico Apelle in quell'età fiorita:
Mentre con l'ombre, e co' i color s'aita
Quanto più può, di gareggiar co'l vero.

Ma il riporre hor l'affetto, hor il pensiero
Ne l'imagine altrui bella, e gradita,
Dar con lo stile a l'opra e spirto e vita
Sarà del mio gran Scipio *il pregio intero.*

L'arte gentil, ch'a immortal gloria aspira,
Del suo proprio valor passato il segno
Scorge; e nel figlio suo se stessa ammira.

Stupì Natura, e da lavor sì degno
Vinta gridò d'invidia accesa e d'ira:
Tanto ardì? Potè tanto humano ingegno? (1)

(1) P. T. — *Rime amorose* — pag. 78 — Parma 1586.

Ed ecco la seconda:

Nè sì belli i belli occhi, e' l chiaro viso
Puote con l'arte sua formar Natura:
Nè Amor, che fu a mirargli intento, e fiso
Gli scolpì nel mio cor con maggior cura.
Lampeggiar veggo il riso: arder da presso
I caldi raggi. Ahi se per mia ventura,
Come ogn'altro avanzò, vincea se stesso
Scipio, *v'havrebbe ancor la voce impresso.* (1)

Vi par possibile che un così fervido ammiratore del " gran Scipio " abbia voluto fargli l'affronto di dar la commissione del proprio ritratto ad un altro pittore?

***

Quel conte Giambattista Masi, che nel 1612 fu decapitato in Parma insieme con sei altri nobilissimi personaggi per delitto di lesa maestà, nel 1602 s'era fidanzato con la contessa Clelia, figlia di Pomponio Torelli.

Ai due giovani che s'amavano teneramente non era permesso di parlarsi troppo spesso: solo in determinati giorni della settimana Giambattista poteva recarsi nel convento di S. Agostino, dove Clelia era rinchiusa come educanda; i giorni rimanenti il conte Pomponio li riservava per sè, ed era ben raro che qualche altra causa che non fosse una malattia gli facesse rinunciare alla sua consueta visita. Tale assiduità faceva disperare i due amanti, i quali invano cercavano di sfogare la loro passione scrivendosi ogni giorno lunghe lettere piene di dolci e infocate espressioni (2); essi bramavano di vedersi più spesso, ma invano avevano pregato

(1) P. T. — *Rime amorose* — pag. 79.
Anche Bernardino Baldi ne' suoi *Concetti Morali*, dedicati al conte Pomponio, esalta le virtù di Scipione Gaetano; qui però non pare che si tratti del nostro pittore, ma piuttosto del duca romano Scipione Caetani di Sermoneta.

(2) Nel nostro Arch. d. St. fra le carte dei Masi c'è un grosso pacco di lettere amorose del Co. Giambattista, scritte alla Contessa Clelia dal 1602 al 1604, nel qual anno i due amanti si sposarono. Nel Marzo del 1605 il Masi era già rimasto vedovo.

il vecchio Conte perchè modificasse a loro vantaggio l'orario prestabilito. Il crudele s'era mostrato inflessibile.

Come fare?

Amore è astuto, e Pomponio, con tutta la sua filosofia aristotelica, con tutta la sua esperienza del mondo, fu allegramente gabbato dal suo futuro genero.

“ *Io spero* „ scriveva questi alla sua Clelia, il 3 novembre del 1602, “ *di vederla domani, Vita mia, se lei* “ *si contenta, come potrà farsi commodamente, poichè il* “ *Sig. Conte suo Padre s'impedisce col Ritratto ch'io ne* “ *fo fare dal Aretusi* „.

Non è forse graziosa questa trovata?

I due ritratti che il Conte già aveva dovevano restare a Montechiarugolo, nella quadreria della famiglia; il Masi perciò, con un atto d'affettuosa deferenza, di cui Pomponio gli sarà stato senza dubbio riconoscente, gliene faceva fare un terzo a proprie spese, affinchè anche nella sua nuova dimora di Felino, dove il Masi l'avrebbe condotta non appena fosse divenuta sua moglie, la contessa Clelia potesse rimirare le nobili sembianze paterne. Così Pomponio “ *s'impediva col Ritratto* „ e Giambattista andava anche nei giorni proibiti in S. Agostino.

Questo terzo ritratto del *Perduto* è lo stesso che ognuno può vedere nella sala XII della nostra R. Galleria; è segnato col N. 336 e porta scritto sulla solita targhetta il solo nome dell'Autore.

In esso è dipinto “ dal ginocchio in su „ un uomo d'età avanzata, della grandezza di tre quarti di figura, ritto in piedi, vestito di nero, con larga lattuga bianca. Alla sua destra è situato un tavolino su cui sono ammonticchiati parecchi libri; nella mano sinistra, ornata d'un anello con grosso rubino, tiene i guanti. È un po' calvo; ha gli occhi chiari, il naso profilato e piuttosto lungo, le guance piene e rosee, la bocca piccola e carnosa, i baffi ancora biondicci, la barba bianca.

Questo gentiluomo mi pare non possa esser altri che il conte Pomponio; prima di tutto perchè tanto nell'espressione

complessiva del viso aristocratico (1) quanto nei singoli particolari (si notino ad esempio la struttura del volto, gli occhi affetti da leggero strabismo, le labbra un po' tumide, la barba scarsa o mancante sotto gli angoli della bocca, e le dita fini e affusolate) rassomiglia notevolmente a quel *Perduto* di cui s'è tanto discusso nella prima parte di quest'articolo (2); in secondo luogo perchè questo ritratto non soltanto è opera del bolognese Aretusi, ma fu compiuto nel 1602, proprio come quello di cui parla la citata lettera di G. B. Masi (3); si aggiunga che il personaggio che vi è raffigurato dimostra pressapoco l'età che Pomponio doveva avere in quell'anno; sembra un pochino più giovine, quest'è vero, ma si sa che i ritrattisti devono saper adulare; i libri posati sul tavolino, benchè non portino inscritto sui cartoni il loro titolo, sono le opere del Torelli. Il Pulzoni non aveva potuto metterne in mostra che uno; l'Aretusi invece, ventiquattro o venticinque anni dopo, doveva dipingerne parecchi. La grandezza stessa del quadro, alto m. 1,49 e largo m. 1,10 concorre a provare che il ritratto esistente nella nostra R. Galleria è quello del conte Pomponio, già appartenente alla famiglia Masi, poichè nell' " *Inventarium seu descriptio bonorum mobilium etc... quondam Comitis Iohannis Baptistae de Masiis* „ (22 giugno 1612) è citato " *Il quadro grande del*

(1) Il Ghilini ci fece sapere che *la natura lo privilegiò della bellezza del viso e della persona così fattamente, che era fra tutti riguardevole, come uno de' più belli, e più leggiadri cavalieri d'Italia* (Affò — Mem. d. lett. parm. Vol. IV, p. 283).

(2) In una raccolta di disegni conservati nella Biblioteca di Parma (Disegni - 3716) c'è un ritratto a penna del nostro poeta, che forse è la riproduzione di quello a cui accenna l'inventario di Francesco Torelli con le parole: « *un ritratto del signor Conte Pomponio più giovane, vestito di colore* ».

Infatto il personaggio che vi è raffigurato dimostra una trentina d'anni, e, cosa che nel nostro caso importa moltissimo, benchè sia disegnato grossolanamente, somiglia nelle principali caratteristiche fisionomiche e nell'insieme, tanto al ritratto del Pulzoni, quanto a quello dell'Aretusi.

(3) Dietro la tela è scritto in grossi caratteri: CESAR ARETVSI — BON. F. — 1602.

Sig. Co. Pomponio (1). Finalmente la considerazione che questo ritratto è sempre stato a Parma e deriva dalla quadreria farnesiana mi sembra che possa avvalorare vieppiù il battesimo da me proposto.

* * *

Ed ora che ho ritrovato due *Perduti* mi sia lecito di esprimere l'augurio che il ritratto del co. Pomponio giovine ritorni nella sua vecchia Parma, al fianco del co. Pomponio vecchio; ritorni senz'alcun timore, chè la lotta fra il principato e il feudalismo è finita da un pezzo, e i Farnesi non potranno fargli alcun male.

Egli, a Napoli, è come in esilio; colà nessuno s'interessa di lui; il suo nome, anche ora che è rivelato, non dirà nulla a quel pubblico che gli passerà dinanzi rapido e indifferente; neppur quello di Scipione Pulzoni, che gli si accompagnerà, potrà fermar l'attenzione dei Napoletani e rendere interessante il suo ritratto, giacchè tale pittore, quantunque nato a Gaeta, appartiene alla scuola romana.

A Parma invece tutti faranno buona accoglienza al Conte di Montechiarugolo, e in ispecial modo saranno lieti del suo ritorno coloro che amano la memoria di quel poeta, e sanno qual posto eminente occupi nella nostra storia civile e letteraria.

(1) R. Arch. di Stato. Cartelle dei Conti Masi.

Arnaldo Barilli.

LA DOTE ROMANA
NEGLI STATUTI DI PARMA

I. *

1. Tra i molti problemi, che la storia del nostro diritto privato medioevale offre alle ricerche degli studiosi, uno dei più complessi e dei più oscuri, e, nel tempo stesso, dei più interessanti, è quello che riguarda la sorte della *dote romana* nell'età di mezzo. Nè ad alcuno può sfuggire la singolare importanza storica di questo problema, ove si pensi che l'istituto dotale, come fu, nello sviluppo del diritto romano, il perno intorno a cui si svolsero i rapporti patrimoniali tra coniugi, così è, tra gli istituti con cui il nostro diritto moderno mira a regolare questi stessi rapporti, ancora il principale, e certamente quello che ha più forti basi nelle tradizioni e nelle consuetudini del nostro popolo.

La legislazione giustinianea aveva posto, se così mi è lecito dire, il suggello al progressivo sviluppo giuridico dell'istituto dotale romano, e lo aveva fissato in una configurazione giuridica, che nella mente di Giustiniano doveva essere definitiva. Ma la legislazione giustinianea fu introdotta in Italia, quando già i barbari l'avevano più volte invasa e posseduta, e pochi anni prima che il popolo longobardo venisse ad iniziarvi i lunghi e tristi secoli del quasi assoluto predominio barbarico, e ad introdurvi la pratica di nuove costumanze e di nuovi istituti giuridici. Attraverso a quali vi-

* Questo breve studio sulla legislazione statutaria del Comune di Parma, relativa allo svolgimento dei rapporti patrimoniali tra coniugi, e specialmente dell'istituto dotale, non è che un saggio di uno studio assai più largo sulle sorti della dote romana nella pratica e nella legislazione medievale dell'Italia superiore. — Si fa qui precedere una rapidissima introduzione generale.

cende l'istituto della *dos romana* — quale si era fissato nella legislazione giustinianea — si mantenne, durante tutto il medio evo, vivo nella memoria e nella pratica delle popolazioni italiche, sì da riallacciarsi poi così nettamente al diritto moderno? E quali modificazioni l'istituto stesso, sotto l'influenza dei nuovi popoli invasori e dominatori e delle cangiate condizioni politiche e sociali, ebbe a subire?

Non è possibile dare, allo stato attuale delle fonti, una netta e precisa risposta a queste domande. E non è possibile sovratutto perchè, per parecchi secoli, dalla caduta del dominio bizantino, che aveva per pochi anni raffermata in Italia la pratica del diritto romano e vi aveva introdotta la compilazione innovatrice di Giustiniano, sino al cosidetto risorgimento del diritto romano, cioè sino al principio del sec. XII, ci manca, nei documenti e nelle fonti legislative dell'Italia superiore, ogni benchè minimo e vago accenno diretto all'uso della *dos romana,* anche presso le popolazioni d'origine romana e viventi a legge romana. Della dote sembra scomparso persino il ricordo. I non molti documenti e le poche notizie che, nelle fonti dell'alto medio evo, si riferiscono ai rapporti patrimoniali tra coniugi, riguardano infatti tutti, direttamente o indirettamente, anche se si tratti di coniugi viventi a diritto romano, gli istituti che regolavano tali rapporti, secondo i diversi diritti germanici dalle popolazioni germaniche importati in Italia. Di qui, la grande difficoltà del quesito che ci siamo proposti, e la grande oscurità che tuttora regna, tra gli storici del nostro diritto privato, intorno alla sorte dell'istituto dotale durante l'alto medio evo.

E invero, dobbiamo noi, dal silenzio dei documenti e delle fonti, dedurre che, durante l'alto medio evo, quando più forte e incontrastato si fece sentire l'influsso delle dominazioni barbariche, si perdette la pratica della *dos romana,* anche presso le popolazioni d'origine romana, e, nel regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi, predominò indistintamente e assolutamente il sistema germanico?

Quantunque le apparenze stiano per questa ipotesi, troppe

considerazioni d'indole diversa inducono ad un'opposta opinione.

Che sul sistema romano abbia, durante l'alto medio evo, predominato in Italia il sistema germanico, non v'ha dubbio; e non poteva essere altrimenti. Era inevitabile che la preminenza politica e civile delle popolazioni barbariche sulla popolazione romana dovesse far sentire la sua efficacia anche sugli istituti giuridici, che più strettamente si riferivano alla vita privata. Ed è a tutti noto quale fosse, nelle sue linee generali, il regime patrimoniale tra coniugi proprio del diritto germanico, e specialmente del diritto longobardo, che ebbe, per la lunga durata della dominazione longobarda, agio di far sentire, più a lungo e più profondamente di ogni altro diritto barbarico, la sua influenza in ogni campo della vita pubblica e privata. Anche in Italia, come nelle altre parti dell'impero d'occidente cadute nelle mani de' barbari, le nuove popolazioni barbariche non solo avevano continuato a praticare fra loro i modi ad esse propri di regolare i rapporti della vita privata — e quindi anche della vita coniugale —, ma erano anche riuscite, se non da per tutto, almeno in molti luoghi, a comunicarli ai vecchi abitatori, i quali o avevano messo da banda i principi del loro diritto nazionale e adottato quelli dei vincitori, o avevano cercato di avvicinare gli uni agli altri. Ora, ove si pensi che la differenza fondamentale tra il modo onde le popolazioni germaniche regolavano i rapporti patrimoniali tra coniugi, e il modo onde questi rapporti venivano regolati dal diritto romano, restava pur sempre quello che *Tacito* aveva già scolpito sin dai tempi dell'Impero, con le parole: " Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert „ (1), si vedrà come giustamente siano

(1) *Tacito*. Germania 18. — Questa divergenza era basata specialmente su due fatti: il negozio giuridico con cui si conchiudevano i matrimoni tra i Germani, che era la compera della donna, — l'acquisto del *mundio* della donna dal *mundoaldo* di lei da parte dello sposo, — il che faceva sì che lo sposo dovesse, per avere la donna, sborsare una somma; e la scarsissima partecipazione dai Germani accordata alle donne sulla sostanza famigliare, il che faceva sì che il padre della sposa non usasse consegnarle una sostanza tale che potesse co-

dalle seguenti parole del *Brandileone* caratterizzate le due principali conseguenze, relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, del prevalere e del diffondersi del diritto germanico in Italia: " Da un lato l'apporto muliebre *ad sustinenda oneri matrimonii*, la *dote romana*, la quale sino " allora era stata il centro intorno a cui si erano svolte " tutte le relazioni patrimoniali tra coniugi, cadde, almeno " generalmente, in una posizione affatto secondaria e perdette " gran parte della sua antica importanza sociale ed econo- " mica: mentre d'altro lato, i doni e gli assegni del marito alla " moglie, che, soltanto nel diritto romano ultimo, erano per- " venuti a farsi riconoscere nella vita giuridica, senza che " però giungessero a farsi riconoscere una posizione auto- " noma ed indipendente da quella della dote, non solo non " ebbero più a soggiacere a tale dipendenza, ma primeggia- " rono anche giuridicamente ed economicamente „ (1).

stituire un vero aumento del patrimonio domestico e un contributo ai pesi del matrimonio: vero concetto, questo, della *dote*, almeno nel diritto romano dell'ultimo periodo. Dall'espressione di *Tacito* non è però possibile dedurre qualcosa di più preciso che non sia il semplice contrasto tra i principi germanici e quelli romani. E sarebbe forse vano il cercare se, con la parola *dos*, Tacito intendeva significare il prezzo del *mundio* che il marito pagava nell'antico matrimonio, per compera — *Brautkauf* — al *mundoaldo* della donna o al più prossimo rappresentante della *Sippe* di lei, nell'atto degli sponsali, e che troviamo indicato col nome di *wittum*, *meta*, *mundschatz* — oppure il dono, che, per antichissima tradizione, il marito usava fare alla sposa, il mattino dopo le nozze, detto *morgengabe* (cfr. *Schröder*, Lehrbuch des deuts. Rechtsgesch, Leipzig, pag. 70 nota 64. — *Schupfer*, La famiglia presso i Longobardi, Arch. Giur. 1868. V. I. pag. 118 — *Pertile*, Storia del dir. it. III, 2.ª ediz. pag. 313 e seg.).

(1) Cfr. *Brandileone*, Studi preliminari sullo svolgimento dei rapporti patrimoniali tra coniugi in Italia (in Archivio Giuridico vol. 67 a. 1901) pag. 234. — Gli assegni maritali del diritto germanico si vennero, durante i lunghi secoli del predominio barbarico sulla civiltà romana, modificando ed atteggiando in diversi modi, dopo che, attenuatosi il concetto germanico antico del matrimonio per compera, la *meta* da prezzo del *mundio* divenne un vero e proprio assegno alla donna, da farsi il dì delle nozze; onde in seguito di tempo, in quasi tutte le terre dell'Impero abitate da popolazioni germaniche, la

Ma non bisogna prendere troppo alla lettera questa prevalenza giuridica ed economica degli assegni maritali germanici — ossia della *quarta* longobarda e della *tertia* franca — sull'assegno muliebre: non bisogna cioè credere che l'istituto dotale sia stato del tutto sopraffatto dai nuovi assegni. Certi atteggiamenti e certe modificazioni che il sistema germanico assunse in Italia durante la dominazione longobarda ci fanno pensare ad una influenza dell'apporto muliebre romano sugli istituti germanici (1), e ci fanno ritenere quindi non solo possibile, ma anche probabile, malgrado il silenzio delle fonti, che le popolazioni romane, che pure, in molti

meta venne a confondersi generalmente con la *morgengabe*, dando luogo ad un nuovo unico assegno che per i Longobardi fu la *quarta*, e per i Franchi la *tertia*, detta anche, per influenza della *donatio redacta in dotem* dell'ultimo diritto romano imperiale, *dos:* di qui la necessità di distinguere espressamente la *dos romana* dalla *dos germanica* Sulla questione ancor dibattuta, se la *meta* fosse anche in origine un'unica cosa col *prezzo del mundio*, cfr. *Brandileone* o. c., pag. 203 sgg. — *Schröder*, Geschichte des eheliches Guterrechts in Deutschland. I, pag. 33 sgg. — *Heusler*, Institut. des deutsch. Privatrechts II, pag. 281. — *Ficker*, Untersuchungen zur Erbenfolge des Ostgermanisch. Rechtsgesch. IV. pag. 446).

(1) Ciò deve dirsi sovratutto riguardo alla nuova importanza economica, e, sotto un certo punto di vista, anche giuridica, assunta durante l'ultimo periodo della dominazione longobarda dal *faderfio*. Il *faderfio* altro non era, quando i Longobardi lo portarono in Italia, se non l'antico tenue corredo — *die Aussteuer*, — composto unicamente di oggetti muliebri e di cose mobili, che i padri germanici usavano dare, sin dai tempi più antichi, alle figlie che andavano a marito e che estingueva ogni ulteriore diritto delle figlie sulla sostanza paterna: ora, già a' tempi di *Liutprando*, il *faderfio* comprendeva oltre che beni mobili, somme di denaro e beni immobili, oltrepassando il concetto originario dell'*Aussteuer* (cfr. *Schröder*, Lehrb. pag. 307 sgg. — *Heusler* o. c. II. pagg. 293 e 367 sgg. — *Pertile* III, pag. 312, nota 2 ecc.). Questa trasformazione del *faderfio* male si spiegherebbe, ove non si ammettesse una influenza della *dos* romana praticata dai viventi a legge romana. E così potrebbe forse anche dirsi della trasformazione della *meta*. Ma l'argomento avrebbe bisogno di uno svolgimento assai più ampio di quello che qui mi è concesso di dare: io debbo qui limitarmi ad affermare, rimandando ad altro luogo le dimostrazioni.

luoghi, come dimostrano non pochi documenti, avevano accolti gli istituti longobardi e franchi, continuassero a praticare, entro limiti certo assai ristretti, l'istituto nazionale della *dos*, accompagnato dalla corrispondente *donatio ante* o *propter nuptias*. Dalla quale *donatio* anzi si deduce uno de' più forti argomenti a favore della continuata esistenza della *dos romana*, durante l'alto medio evo. Noi vediamo infatti, in molti documenti posteriori al 1000 e appartenenti a diverse città italiane, usato, tanto da' viventi a legge germanica, quanto da' viventi a legge romana, uno speciale assegno maritale, chiamato generalmente *antifactum*, ma spesso anche *contrafactum, incontrum dotis, donatio*, la cui caratteristica principale è di essere sempre, o quasi sempre, posto in un rapporto, ora costante, ora più o meno variabile, a seconda de' luoghi, con l'apporto muliebre. Ora il *Brandileone* dimostrò recentemente, con una serie di validi argomenti — contro l'opinione del *Ficker* (1) — che l'origine dell'*antifatto* deve cercarsi nel diritto romano, ossia che esso non è che una derivazione della *donatio propter nuptias* (2). Ne segue

(1) Il *Ficker* (Unters. zur Erbenf. d. Ostgerm. Rechtsgesch. IV, pag. 449) volle recentemente dimostrare, con non molta fortuna, che l'*antifatto* è un istituto longobardo rimasto sin qui inosservato, perchè non accolto nell'Editto, e corrispondente alla *Widerlage* del *Gulatthingsrecht*, onde l'*antifatto* verrebbe a costituire una di quelle affinità esistenti, secondo il *Ficker*, tra il diritto longobardo e quello della Norvegia. Molta incertezza del resto si era avuta sinora tra gli storici del diritto italiano, intorno all'origine dell'*antifatto:* e quasi tutti la considerarono come una modificazione posteriore della *meta* o *dote* germanica, o un intreccio di istituti romani e germanici, di *meta* e di *donatio* (cfr. *Pertile* III, pag. 327 — *Calisse*, Storia del dir. it. III, pag. 103 — *Salvioli*, Storia del dir. it. 2.ª ediz. 1892, pag. 349. — Anche *Gide*, Ètudes sur la condition de la femme. Paris, 1885, pag. 304, ritenne l'*antifatto* una trasformazione della *morgengabe*.

(2) Cfr. *Brandileone* o. c. pag. 248. — Veramente la *don. propt. nupt.* del diritto giustinianeo doveva essere uguale alla dote; mentre ciò non è affatto vero, nella generalità de' casi, per l'*antifatto* medievale, che è posto quasi sempre, di fronte alla dote, in un rapporto non di uguaglianza, ma di inferiorità. Ma bisogna tener presente che l'uguaglianza della *dote* e della *donatio* fu una innovazione giustinianea: e prima di Giustiniano era prescritta — come risulta dalle

che non avrebbe certo potuto l'istituto della *donatio ante nuptias*, che nell'ultimo diritto imperiale presupponeva sempre la dote, conservarsi per tutto il medio evo e dare origine all'*antifatto*, se con esso non si fosse conservata la dote (1).

2. Qualunque fosse, ad ogni modo, la sorte della dote romana durante l'alto medio evo — e senza dubbio, non si potrebbero per ora fare intorno ad essa che delle congetture più o meno fondate —, è certo che, col principio del basso medio evo, l'istituto dotale, sul quale parve pesare, per sì lunghi secoli, tanto e sì grave ombra d'oblio, torna improvvisamente a ricomparire ne' documenti e nelle fonti legislative. E non solo noi vediamo che i viventi a diritto romano ricominciano a praticare l'istituto nazionale, ridandogli l'antica preponderanza nel regolamento de' rapporti patrimoniali tra coniugi, il che non può far gran meraviglia, ove si pensi che in quell'epoca appunto si iniziava il movimento che doveva condurre al risorgimento del diritto romano; ma anche che, in brevissimo periodo di tempo, l'istituto dotale si estende ai viventi a legge germanica, che lo accolgono e lo praticano in misura sempre più larga e in modo sempre più conforme ai principi del diritto dotale giustinianeo, insieme con l'*antifatto* o *donatio*. Questa diffusióne dell'istituto dotale è forse uno de' fenomeni più interessanti e de' meno studiati sinora del nostro diritto privato. E non avvenne, come alcuni scrittori sembrano credere, d'un tratto, improvvisamente, ma a

costituzioni di Valentiniano e di Leone — la sola parità dei lucri sulla *dote* e sulla *donatio*. (Cfr. *Brandileone*. Storia e natura della *don. prop. nupt.* Bologna 1892). Onde sembra verosimile l'ipotesi del *Brandileone* (l. c.) che l'*antifatto* fosse nato appunto dall'abitudine sorta in quelle parti d'Italia, in cui nel periodo longobardo e nel successivo s'era continuata a seguire la pratica antigiustinianea, di costituire la *donatio ante nuptias* in quella somma che, mediante il *pactum de lucranda donatione*, s'intendeva di far lucrare alla donna, in corrispondenza del *pactum de lucranda dote* da lei stipulato in favor del marito sicchè, per distinguere questa *donatio* dalla *donatio* primitiva o intera, s'inventarono le parole *antifactum*, *contrafactum*, *incontrum dotis*.

(1) Cfr. *Brandileone* o. c. pag. 233 sg.

gradi, e attraverso a varie fasi. Nè è da credere che i viventi a legge germanica e in modo speciale i Longobardi prendessero *ex novo* e direttamente da' Romani la pratica della dote, sostituendola ai propri istituti, chè anzi la *dote* dei viventi a legge longobarda altro non era, in moltissimi casi, che, il risultato di una lenta e graduale trasformazione del *faderfio* (1).

Ma la estensione e diffusione dell'istituto dotale diede luogo sul principio a un altro fenomeno che desta a prima vista un senso di stupore. Poichè, non avendo le popolazioni germaniche, man mano che andavano accogliendo nella pratica gli istituti romani della *dos* e della *donatio,* subito abbandonato — nè sarebbe stato possibile — i loro istituti nazionali della *quarta* o della *tertia,* ma continuando essi per qualche tempo a praticarli insieme coi primi, ed essendo anche tutt'altro che raro il caso che anche de' viventi a diritto romano adottassero gli istituti germanici, la prima conseguenza del risorgimento della *dos* fu questa: che si notò in Italia, dal principio del sec. XI a tutto il sec. XIII. la più strana e pressochè incredibile confusione di istituti, ne' rapporti patrimoniali tra coniugi. Sono infatti numerosissimi, in questi tre secoli, i documenti, nei quali si nominano contemporaneamente, l'una presso all'altra, la *dote,* la *donatio,* la *meta,* la *quarta,* la *tertia,* senza alcun accenno di netta distinzione tra questi istituti, che erano pure di origini e di funzioni così diverse. E quello che è più notevole, in questa confusione di consuetudini e di istituti, è il cumulo che ne nacque di istituzioni germaniche e romane, miranti ad accor-

(1) Anche qui non posso che affermare. Interessante sarebbe seguire questo processo evolutivo della dote nei documenti dell'epoca. Sovratutto interessante sarebbe vedere come, a poco a poco, specialmente nelle terre lombarde, il *faderfio* longobardo vada, durante i sec. XI e XII. acquistando i caratteri della *dos romana:* come, per esempio, compariscano, in parecchi documenti, mariti longobardi a costituire sui propri beni, a garanzia del *faderfio* della moglie, un pegno o ipoteca, che verso la fine del sec. XII appare già come *legale;* mentre contemporaneamente assegnano alla moglie la *quarta* del loro diritto, estendendo anche ad essa la garanzia ipotecaria.

dare alle donne la maggiore partecipazione possibile alle sostanze de' mariti (1).

3. Alla fine del sec. XII il processo evolutivo dell'istituto dotale nella vita italiana medievale può dirsi compiuto; e al principio del sec. XIII la *dote,* con gli istituti che l'accompagnano — quali la *donatio* o *antifatto,* e l'*ipoteca legale* sui beni del marito — era ormai divenuta d'uso comune presso tutti i viventi in Italia, di qualunque nazionalità fossero e a qualunque legge vivessero.

Varie e complesse furono le cause di questo rapidissimo diffondersi dell'istituto dotale: e non ci è possibile qui prenderle partitamente in esame. Basti perciò fare alcune rapide e fugaci osservazioni, necessarie a ben comprendere ciò che dovremo dire in seguito intorno allo sviluppo dell'istituto nella legislazione e nella pratica particolare del Comune di Parma.

Il fenomeno non poteva unicamente dipendere dal risorgimento del diritto romano, poichè nè la rinnovata pratica di costumi e di istituti romani da parte della popolazione romana, nè, tanto meno, il pronto accoglimento di quegli istituti e di quei costumi da parte della popolazione germanica, possono avere avuto origine solo dal fatto che gli studi di diritto romano erano risorti o che le fonti legislative del diritto stesso erano divenute più generalmente conosciute e comprese. E non bisogna neppur dimenticare che sin dal sec. X abbiamo documenti, i quali ci attestano frequente l'uso, e non soltanto da parte di viventi a diritto romano, di un duplice assegno, la *quarta* o *tertia* e la *donatio* o *antifatto*, il secondo de' quali presuppone la pratica della dote: e certo non si può ancor parlare, nel sec. X, di una efficace influenza del diritto romano, che stava allora per risorgere (2).

(1) Cfr. *Brandileone* o. c. p. 268 e *Pertile* III, 320.

(2) Cfr. alcuni di questi documenti in *Brandileone* o. c. p. 267: accenni a questo duplice assegno trovansi, già nella 1. metà del sec. XI, nell'*Expositio ad Legem Langobardorum* (ad *Roth.* 182 § 1, ad *Grim.* 8 e ad *Henr.* 1. cap. 1 § 4) e nella form. 16 del *Chartolarium Langobardicum.*

Neppure può credersi che il diritto romano sia risorto e si sia così rapidamente e potentemente affermato per pura forza propria, senz'altra causa efficiente e determinante che la propria storia e la propria tradizione. Il diritto romano risorse, quando alla vita fiorente di attività commerciale e industriale delle città italiane, che, forti della avvenuta fusione delle razze germanica e romana, la cui disunione era stata principale causa della comune debolezza, vedevano aprirsi gli orizzonti di nuovi destini politici, non corrisposero più i principi del diritto germanico, che si era svolto fra tutt'altra società ed era destinato a regolare ben più semplici e primitivi rapporti. Ond'è che le cause principali della risurrezione del diritto romano sono appunto in gran parte da cercarsi nelle mutate condizioni sociali, economiche e politiche della vita italiana: e sono cause molteplici e varie, se le consideriamo ne' loro aspetti, quante sono le diverse manifestazioni dell'attività umana. E molte di queste cause di tale natura — alcune generali, che direttamente influirono sulla risurrezione del diritto romano nel suo complesso, altre affatto speciali — contribuirono a far risorgere anche l'istituto dotale.

Principalissima fra queste cause — delle quali io debbo qui limitarmi a fare una rapida e incompiuta enumerazione — a me par la seguente: che s'era venuta rilassando l'antica rigidità di costituzione famigliare dei Germani, per cui era negato al capo della famiglia di alienare ad estranei tutto o parte del patrimonio famigliare, che doveva conservarsi intatto ai discendenti maschi. Al contatto con la famiglia romana, su tutt'altre basi costituita, la famiglia germanica si modificò, e la proprietà si liberò da molti de' vincoli precedenti, onde venne a togliersi di mezzo quello che era stato, nel seno della società germanica, uno de' principali ostacoli allo sviluppo dell'apporto muliebre nella casa maritale. Con questa va posta in stretta relazione un'altra circostanza, che deve aver fortemente contribuito a spingere i viventi a diritto germanico verso il sistema dotale romano: il formarsi di una nuova proprietà, frutto delle industrie e

de' commerci, di cui incominciavano allora a fervere le città italiane. Mentre infatti, da un lato, la nuova ricchezza delle classi popolari e borghesi, consistendo in produzioni e in scambi industriali, ed essendo quindi per sua natura libera e mobilissima, male sopportava i vecchi limiti all'alienazione del patrimonio famigliare, d'altro lato ai bisogni delle classi commerciali e industriali, formanti si gran parte della popolazione dei nostri Comuui, assai meglio che il sistema patrimoniale coniugale germanico, basato sugli assegni maritali, rispondeva il sistema romano, basato sull'apporto muliebre, come quello che, pur lasciando al marito la piena disponibilità dell'intero suo patrimonio, garantiva, per mezzo dell'ipoteca legale, alla moglie la restituzione di ciò che ella avesse recato al marito dalla casa paterna (1).

Ma la trasformazione del *faderfio* in dote e la diffusione dell'istituto dotale a tutte le donne viventi in Italia furono anche potentemente favorite da un altro fatto notevolissimo: che cioè, durante i lunghi secoli di pacifica dimora delle popolazioni germaniche in Italia, e di continuo contatto con i costumi della popolazione romana, la condizione sociale della donna germanica, che si trovava, secondo l'antico diritto germanico in una condizione di assoluta o quasi assoluta inferiorità di fronte all'uomo, non solo nel campo del diritto pubblico, ma anche nell'esercizio degli atti civili e persino nell'interno della famiglia (2), s'era venuta sensibil-

(1) La necessità di assicurare alla donna la restituzione e la consegna, al momento dello scioglimento del matrimonio, di quanto le spettava sui beni del marito, che doveva farsi sentire tanto più forte, quanto più frequentemente i mariti abbandonavano all'alea dei commerci e delle industrie i loro patrimoni, dovè costituire una delle circostanze che più influirono sulla trasformazione del *faderfio* longobardo in *dote*, facendo sì che ben presto le popolazioni longobarde accogliessero l'istituto romano dell'ipoteca legale.

(2) L'inferiorità della donna germanica era basata su due elementi sconosciuti al diritto romano: sull'ordinamento politico e sociale dei Germani, prevalentemente militare (*Tacito*, Germ. 13; *Liutpr.*, 13: Cfr. *Gide*, o. c. p. 303) e sulla costituzione economica della famiglia. (Cfr. *Pertile*, III, 232 - *Calisse*, III, 37 sgg. - *Gide*, o. c. p. 196 sgg.).

mente migliorando ed accostando, quantunque entro certi limiti, alla condizione giuridica di quasi uguaglianza con l'uomo, che il diritto romano, nell'ultima fase della sua evoluzione, vale a dire nel diritto giustinianeo, aveva riconosciuto alla donna. La donna germanica aveva perciò raggiunto quella considerazione sociale e morale e quella condizione dignitosa nel seno della famiglia, e non del tutto dipendente, di fronte all'uomo, che sono, per così dire, i presupposti dell'istituto dotale. Nè bisogna dimenticare la potente propaganda fatta in favor della donna e della dote dal diritto canonico (1).

4. Sul principio del sec. XIII il sistemo dotale aveva dunque trionfato quasi dovunque. E il trionfo si raffermò e consolidò durante questo secolo e il secolo successivo. Ma il trionfo dell'istituto dotale fu accompagnato da un fenomeno, che, del resto, non poteva tardare a verificarsi. Il miscuglio di istituti romani e di istituti germanici, miranti ad accordare alle mogli eccessivi diritti sui beni dei mariti, che aveva raggiunto l'apogeo durante i secoli XI e XII, doveva necessariamente portare infiniti e gravi inconvenienti nella pratica. Sovratutto doveva turbare l'economia delle famiglie e porre i mariti in una posizione troppo svantaggiosa di fronte alle mogli. Un simile stato di cose non poteva durare a lungo, e doveva dar luogo a un movimento di reazione. Si cominciarono infatti a manifestare, prima nella pratica, e poi anche nella legislazione, i segni di un forte e concorde movimento di ostilità al cumulo di assegni maritali. E questo movimento, che si iniziò generalmente, salvo rare eccezioni locali, verso la fine del sec. XII, fu così esteso e parve sì degno di nota anche ai contemporanei, che noi lo troviamo in qualche fonte dell'epoca — per esempio, nelle consuetudini milanesi del 1216 (*Liber Consuetudinum Mediolani,* 1216 c. 17) — espressamente designato

(1) L'influenza della Chiesa e del diritto canonico, nella pratica dei rapporti patrimoniali tra coniugi, dovette farsi specialmente sentire dopo che alla Chiesa fu riconosciuto un diritto autonomo di giurisdizione in materia matrimonale (Cfr. *Salvioli*, La giurisdizione patrimoniale e la giurisdizione della Chiesa in Italia prima del 1000 p. 141. *Esmein*. Le mariage en droit canonique, Paris 1891, II, p. 25).

dal nome dell' assegno longobardo che aveva posto più profonde radici nelle consuetudini, non solo delle popolazioni viventi a diritto germanico, ma anche, in molti luoghi, delle popolazioni viventi a diritto romano con la non dubbia espressione *odium quartae*. La quale espressione è per noi sommamente significativa anche per questo, che ci dà a conoscere come il movimento di ostilità fosse prevalentemente diretto contro gli assegni maritali del diritto germanico. Nè poteva essere altrimenti: era naturale che l'ostilità dovesse colpire gli assegni germanici che, dopo la trasformazione del *faderfio* in dote e l'accrescimento della parte della sostanza paterna portata dalle donne nella casa maritale, avevano perduto ogni ragione di necessità economica, piuttosto che l'assegno romano. Prima di tutto, la tendenza dell'epoca era favorevole a tutto ciò che era romano. E poi, una delle circostanze che avevano maggiormente favorita la diffusione dell'istituto dotale tra i viventi a legge germanica, cioè la necessità di svincolare dagli antichi legami i patrimoni, per poterli fruttuosamente impiegare nelle industrie e ne' commerci, doveva d'altro lato necessariamente condurre alla decadenza e all'abbandono degli assegni del diritto germanico.

Non può quindi far meraviglia che, verso la fine del sec. XII e sul principio del sec. XIII, quando può dirsi che la *dos romana* fosse divenuta d'uso generale in quasi tutta l'Italia settentrionale, incominciassero in parecchi Comuni i legislatori a farsi interpreti di quella tendenza che s'era manifestata sì forte nella pratica, e che gli assegni maritali germanici venissero quindi da esplicite disposizioni legislative espressamente proibiti. E per tutto il secolo XIII crebbe e si accentuò, salvo in qualche regione, come ad esempio, in Toscana e alcune città, specialmente lombarde, — ove la *quarta* longobarda perdurò ancora per qualche tempo nella pratica, ma perdette il suo carattere originario, e assunse, presso le popolazioni germaniche, la stessa posizione di dipendenza e di correlazione con l'assegno muliebre (1) che aveva la *do-*

(1) Cfr. per la Toscana, *Zdekauer*, *La confessione di legge nei patti dotali di Firenze* (in Rivista italiana di scienze giuridiche 1886,

natio presso le popolazioni romane — l'ostilità della legislazione statutaria agli assegni germanici, ai quali si sostituì, anche pe' viventi a legge germanica, l'istituto romano dell'*antefatto* o *donatio*, reso legale o limitato entro una determinata misura.

È questo un fatto, oltre che per sè interessante, di somma importanza per chi voglia seguire il risorgimento e la diffusione della dote romana nel suo graduale sviluppo. E per vero, ognuno vede come questo affermarsi e fissarsi in concrete disposizioni proibitive di legge dell'ostilità agli assegni germanici dell'*odium quartae*, segni, per così dire, il punto ultimo dello sviluppo dell'istituto dotale nella vita medievale italiana; segni, in altre parole, il momento supremo, in cui può dirsi che nelle singole città sia completamente e definitivamente avvenuto il trionfo del sistema dotale romano sul sistema germanico.

5. Ma questo istituto dotale che, risorto a nuova vita, aveva ottenuto un sì rapido trionfo ed era sì concordemente e durabilmente penetrato nelle consuetudini del popolo de' nostri Comuni, rappresentava veramente la dote del diritto romano, quale s'era in modo definitivo configurata nell'ultima legislazione imperiale? Oppure la dote de' Comuni italiani portava impressi i segni dell'influenza germanica, che ne avessero in qualche modo alterata l'antica natura? E, se la influenza germanica s'era davvero — come sembra probabile

III, p. 234 e sgg). Per le città lombarde Bergamo e Brescia, cfr. *Stat. di Bergamo*. 1331, IX, 11; 1333, 19: 1353, IX, 32 (riferiti in *Lattes*, Il diritto consuetudinario delle città lombarde, p. 252) e gli *Stat. di Brescia*, (ediz. *Odorici* nei *Monum. Hist. Patr.*, vol. XVI): Stat. del 1254, col. 1584, 128; Stat. del 1313, L. III, rubr. 152 col. 1759; rubr. 296 col. 1797). Cfr. anche per il Comune di Bologna, *Brandileone*. Sull'opera inedita di Raniero di Perugia, contenuta nel Cod. Ricc. 918 (in Rendiconti del R. Istituto Lombardo, serie II, n. XXXI, fasc. XV, XVI) p. 1120 sgg. Vedi anche l'*Ars Notaria* di Raniero da Perugia (edita dal *Gaudenzi* nella Bibl. Iuridica. Medii Aevi, 40) rubr. 92, 93, 94 e 100 e il *Formularium Tabellionum* di *Irnerio* (edito da *Palmieri*. Appunti e documenti per la storia dei glossatori. Bologna, I, p. 106).

— fatta sentire, sin dove essa era giunta, e sino a qual punto invece s'era mantenuta intatta l'originaria figura dell' istituto?

Ognun vede la grande importanza pratica, oltre che storica, di questa ricerca che nessuno, per quanto mi sappia, ha ancora fatto in modo sistematico e completo, in quanto la conoscenza precisa e chiara delle caratteristiche della *dos medievale* deve aprirci la strada a ben comprendere certi particolari atteggiamenti dell'istituto nel diritto moderno.

Ed è facile stabilire quali debbano essere gli elementi e le fonti della ricerca. Le fonti legislative dei Comuni italiani sono costituite in gran parte dai loro Statuti. Sugli Statuti quindi, e sulle " Consuetudines " per quei Comuni, delle cui antiche Consuetudini, primo nucleo degli Statuti, ci resta qualche raccolta più o meno recente — è necessario condurre la ricerca. Gli Statuti, che altro non erano se non raccolte di regole particolari, aventi per lo più valore di eccezione al diritto romano comune, per quei casi in cui l'influsso barbarico o il mutarsi delle circostanze avevano spinto i legislatori de' nostri Comuni a stabilire norme diverse, o perfettamente contrarie, o solo in parte modificate da quelle del diritto comune, ci dicono anche quali atteggiamenti particolari abbia assunto nella vita comunale l'istituto della dote. Ma la ricerca è ampia ed ardua, più assai di quello che a primo aspetto possa sembrare. Poichè tanta era la mutabilità e varietà legislativa de' nostri Comuni, e tali le divergenze, con cui lo stesso istituto veniva regolato ne' diversi Comuni, nel campo non solo del diritto pubblico amministrativo, ma anche del diritto privato, che non era possibile che un istituto giuridico quale la *dote,* assumesse in Italia una configurazione uniforme, definita e precisa. Ci dovevano essere necessariamente delle variazioni da città a citta: e qui prevaleva il diritto giustinianeo, là si faceva sentire più forte l'elemento germanico, a seconda della composizione etnica della popolazione, e delle vicende storiche interne d'ogni singolo Comune. Ond'è che solo dall'esame particolare di ogni Statuto e da un accurato confronto delle

varie disposizioni statutarie e delle varie divergenze e rassomiglianze tra Comune e Comune si potrà giungere ad una idea approssimativamente precisa del carattere complessivo della dote medievale.

Evidente appare da queste considerazioni l'utilità delle ricerche locali e particolari, nell'interesse stesso della ricerca più generale, per cui le prime debbono fornire gli elementi e la materia. Non sembri quindi inutile, se io do ora notizia di quanto mi fu dato raccogliere, nelle mie varie e molteplici ricerche intorno alle sorti della *dos romana* nella legislazione statutaria dell'Italia superiore, relativamente alle vicende che l'istituto subì nel Comune di Parma; tanto più che l'argomento può anche interessare, sotto molti aspetti, gli studiosi della storia interna del Comune. Onde io confido di far cosa non del tutto vana, non solo ne' riguardi della storia de' rapporti patrimoniali tra coniugi, ma anche ne' riguardi della storia locale (1).

II.

1. Quando compaiono a Parma i primi accenni all'uso della dote romana, e quando avvenne nel Comune di Parma

(1) Degli Statuti di Parma abbiamo parecchie redazioni, che si susseguono in ordine di tempo. Le più antiche di esse, che si conservano manoscritte nell'Archivio del Comune di Parma, pubblicò — come è noto — il *Ronchini* nei primi quattro tomi dei Monumenti storici per le prov. di Parma e Piacenza. Il primo contiene: gli *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLX*. con le *adiectiones ab anno MCCLVIII-MCCLXVI* (Parma Fiaccadori, 1856, p. 495); il secondo, gli *Stat. Comm. Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV* (Parma. Id. 1857, p. 356); il terzo, gli *Stat. Comm. Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV* (Id. id. 1858, p. 352); il quarto gli *Stat. Comm. Parmae anni MCCCXLVII: accedunt leges vicecomitum Parmae imperantium usque ad annum MCCCLXXIV* (Id. id. 1859 p. 356). Io cito queste diverse redazioni con le semplici date 1255, 1304, 1325, 1347. C'è poi la redazione del 1494 (di cui v'ha nella Palatina di Parma la Editio princeps: *Stat. Civitat. Parmae. Parmae: Ang. Ugoletus MCCCCXCIV*), che io cito nella edizione del 1590 (*Stat. civ. Parmae cum adnotationibus jurisconsultorum Parmensium* etc.. *Parmae. Erasmus Viottius*) insieme con le *Adnotat.*

il trionfo definitivo dell'istituto dotale e la definitiva scomparsa degli assegni maritali germanici?

Ebbi già occasione di notare come, sino al principio del basso medio evo, e, più precisamente, sino a' primi anni del sec. XII. non abbiamo notizia di alcun diretto accenno all'uso della *dos romana,* per nessuna città dell'Italia settentrionale e centrale. L'uso della *dos* ci è, pel secolo anteriore, e anche pel secolo X. provato indirettamente da que' documenti che contengono l'accenno a un duplice assegno, la *quarta* o *tertia*, e la *donatio* o *antifatto,* ma, per quel che a me consta, nessun documento ci resta, anteriore al 1100, in cui si faccia espressamente menzione dell'apporto muliebre: neppure i documenti di viventi a legge romana. Nè tali documenti sono molto numerosi, per tutta la prima metà del sec. XII: i documenti dotali e le disposizioni statutarie relative alla pratica della dote non divengono comuni che sulla fine di questo secolo e sul principio del secolo successivo (1).

(1) Uno dei più antichi accenni diretti alla *dos* trovai tra le carte medievali della vicina *Piacenza:* e credo non inutile farne qui menzione. In un interessantissimo documento piacentino del 1119, già pubblicato dal *Boselli*, in appendice alle sue Storie Piacentine (Piacenza. Salvoni 1793-1815) compariscono due fratelli minori d'età, Boamonte e Daiberto, viventi a legge romana — malgrado l'origine evidentemente germanica — per confermarsi debitori della *dote,* da loro assegnata alla sorella Imilia — « *pro dote* quam tribuimus Imilie sorori nostre » — e, non avendo beni mobili, ricorrono ad Aldo, vescovo e conte, per ottenerne licenza di vendere a un certo Lamberto una pezza di terra, al prezzo « argenti denariorum bonorum cone (?) solidos quadraginta septem », importo della dote, per potere col ricavato della vendita soddisfare il debito: licenza che il conte concede (*Boselli*. Storie Piacent., vol. I, L. VI, p. 80, e appendice p. 306). E l'uso della dote doveva essere a Piacenza ben diffuso e comune, se parve ai reggitori della città necessario fare alcuni espliciti accenni alla dote in due disposizioni statutarie da essi emanate negli anni 1134 e 1143, non riferite poi nella redazione successiva degli Statuti piacentini, ma conservateci nel *Registrum magnum* (fol. 495 r.) e nel *Registrum parvum* (fol. 444 v.) della Comunità di Piacenza, ora esistenti e visibili nell'Archivio Comunale di questa città. Il *Boselli* accennò già pure a queste disposizioni statutarie relative alla dote (*Bos.*. o. c. VI p. 83 e 308), ma le riferì in modo, come se stessero a sè, e fossero

Il Comune di Parma non è certo tra quelli dell'Italia settentrionale, in cui più presto compaiono gli espliciti accenni alla *dos*. I primi documenti parmigiani, tra quelli che ho potuto esaminare, in cui si fa espressa menzione della dote, non risalgono oltre il 1195; e le più antiche rubriche degli Statuti parmensi relative alla dote non possono — come

due disposizioni autonome e indipendenti. Ma, parendomi le due disposizioni piuttosto oscure, anzi la seconda del tutto indecifrabile — poichè non mi riuscì di stabilire il significato delle frasi *dare ad signariam*, *statuere signariam* — volli riscontrare nei due Registri i due luoghi. E mi accorsi che le due disposizioni non stanno affatto a sè, ma fanno parte di una disposizione di contenuto assai più vasto, proclamata l'anno 1134, e, per quel che pare, riguardante gli affitti e i livelli, e la seconda regola, relativa al *dotale praedium*, altro non è che una aggiunta fatta solennemente nell'anno 1143 alla legge precedente, onde manifestamente deve riferirsi allo stesso ordine di idee. Mi sembra perciò verisimile l'ipotesi che con le due citate regole i consoli di Piacenza volessero regolare il caso, in cui la moglie o il marito dessero rispettivamente in affitto o a livello un fondo dotale; e non è del tutto improbabile che la *datio ad signariam* fosse qualcosa di simile alla *datio ad emphyteosin*. È questa però una pura supposizione: e la legge rimane pur sempre oscura. Ad ogni modo, qualunque sia il preciso significato de' due statuti, è certo che essi ci attestano che la pratica della *dos* era già nel 1135 diffusa in Piacenza: non potremmo però affermare se tale diffusione si estendesse anche a viventi a legge germanica. (Vedi riferite le due leggi piacentine al n. 1 dell'Appendice di documenti inediti aggiunta al lavoro). Nè solo nella città di Piacenza dovevano essere da tempo antico praticate consuetudini intorno alla dote, ma anche in tutto il contado, come dimostra un documento del 1159 di *Castellarquato*, riportato dal *Fainardi* nelle sue inedite « Praelectiones in Ius municipale Parmae Placentiae et Vastallae » (v. Appendice n. 2), notevole in quanto appartiene alla campagna, ove più a lungo avrebbero presumibilmente dovuto resistere le istituzioni barbariche all'influsso della rinascenza romana. Il qual documento è anche notevole per questo: che quanto vi è disposto circa l'ammontare dell'*antifatto* o *donatio* — che è costituito pel valore di metà della dote portata dalla moglie — e della *sponsalitia largitas* perfettamente corrisponde a quanto sullo stesso argomento dispone lo *Statuto di Piacenza* del 1346 alla rubr. 46 del terzo libro (*Stat. di Piacenza*: ediz. *Bonora* nei Mon. storici delle Provincie di Parma e Piacenza. L. III. rub. 46: cfr. gli *St. di Bobbio* del 1527 (edizione milanese del 1682) L. II. cap. 86 e gli *St.*

meglio potrò dimostrare in seguito — farsi risalire oltre il principio del sec. XIII.

Può dedursi da ciò la conseguenza che a Parma più tardi che altrove si sia iniziato il movimento che doveva condurre al trionfo dell'istitnto dotale? No certo: e sarebbe questa una deduzione per lo meno azzardata, anche se nelle

di Borgotaro (di cui trovasi una copia manoscritta in un codice cartaceo del sec. XVIII, presso la Parmense al n. 1009: cfr. *Micheli, Gli Statuti di Borgotaro. Parma*, 1897, L. III, cap. 39, fog. 96); mentre non corrisponde a ciò che dispongono gli *Stat. di Castellarquato* del 1445-1449 (Ediz. del *Pallastrelli*; Piacenza Del Maino 1876) L. III, rubr. 59 che, come quelli di Bobbio e di Borgotaro, direttamente derivano da quelli di Piacenza, anzi ne sono quasi sempre la copia fedele, i quali fissano la misura della *donatio* nella *quarta parte* della dote.

Il che può forse aprirci la strada a spiegare un'apparente contraddizione della citata rubr. 46. L. III, degli Statuti piacentini. Abbiamo detto come questa rubr. disponga che l'*antifatto* venga costituito *pro medietate dotis vel extimationis dotis:* ora a questa affermazione tien dietro un esempio, che la contraddice, in quanto nell'esempio l'antifatto corrisponde non già alla *metà*, ma a un *quarto* della dote: e la stessa contraddizione incontrasi negli Statuti di Bobbio. Per di più, da certi indizi risulta che la pratica costante in Piacenza doveva essere dalla metà del sec. XIV in poi, proprio questa: di costituire l'antifatto in un *quarto* della dote (cfr. a questo proposito il *Formularium Notarile* del piacentino *Pietro De Mussis*, Venezia 1530, fol. 40). In tale stato di cose, parve già al *Brandileone*, che s'accorse del fatto (cfr. o. c. p. 250 nota 1), verisimile l'ipotesi che fosse antica consuetudine piacentina, anteriore allo statuto, di costituire l'antifatto in metà della dote, ma che poi si fosse introdotto il costume di stabilire con patto speciale, che la moglie non lucrasse che una metà dell'antifatto; onde, divenuto sempre più frequente il patto, le donne venissero in realtà a lucrare solo un quarto della dote. Ora a me pare che il cit. doc. di Castellarquato venga proprio a dimostrare la giustezza di questa ipotesi. Esso ci dimostra infatti che nel sec. XII a Castellarquato, cioè nel contado piacentino, l'antifatto si costituiva in metà della dote. Si introdusse poi presumibilmente anche a Castellarquato la consuetudine del patto speciale di lucro: e avvenne allora che gli Stat. di Castellarquato, nel riprodurre gli antichi Stat. piacentini, li modificarono per ciò che riguardava l'ammontare dell'antefatto, sostituendo la *quarta* parte alla *metà*, mentre invece, nella redazione piacentina, si mantenne la dicitura tradizionale, corretta però, per influenza della pratica, dall'esempio seguente.

fonti non trovassimo alcuna notizia, che ci possa indurre a pensare il contrario. Ma una simile notizia noi abbiamo; ed è una notizia interessantissima, dalla quale, a parer mio, risulta in modo indubitabile, per quanto indiretto, che già nel 1170 la *dote romana* doveva essere, a Parma, risorta ad uso comune presso i viventi a legge romana, e fors'anche estesa ai viventi a legge germanica. Che anzi generalmente da questa notizia si trasse dagli scrittori, che se ne occuparono sinora, una conseguenza assai più grave: l'abolizione, sino dal 1170, della *quarta* longobarda, e perciò il definitivo trionfo in Parma dell'istituto dotale. Vediamo ora quanto ci sia di vero in questa opinione.

2. La notizia è contenuta in un passo del *Chronicon Parmense* e non può essere sfuggita a quanti conoscono le fonti della storia medievale di Parma. L'autore del *Chronicon* riferisce all'anno 1170:

" Eodem anno parmensis consulatus in principio in-
" troytus et in concordia parmensis consilij promulgavit *legem*
" *et ordinamentum super quartis et donacionibus mu-*
" *lierum* „ (1).

La notizia non potrebbe essere più concisa e più vaga. I consoli di Parma promulgarono, sul principio dell'anno 1170, a quanto pare, una disposizione legislativa intorno alle quarte e alle donazioni delle donne: ma nulla il cronista ci dice intorno al contenuto della disposizione medesima. Nè ben si comprende che cosa egli intenda dire con la frase generica: *donationes mulierum*. Ora molto importerebbe sapere in che consistesse questa legge, la quale, tra l'altro, costituisce il più antico accenno, che, per quanto a me consta, incontrasi nelle fonti legislative o storiche parmigiane, relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi.

Già sin dal principio del secolo scorso si tentò una interpretazione dell'oscuro passo del *Chronicon*. Un dotto professore dell'Ateneo Parmense, il Fainardi, che lasciò, intorno

(1) Cfr. *Chronicon Parm.* (ediz. *Bonazzi* nei Rer. Ital. Script., Città di Castello 1902, 7, IX, p. II, fasc. 1 p. 5).

al diritto Statutario di Parma, Piacenza e Guastalla una voluminosa opera inedita, da cui, tra molte inesattezze e confusioni, possono tuttora trarsi preziose e interessanti notizie (1), affacciò l'ipotesi che questa legge del 1170 altro non fosse se non la disposizione contenuta nella rubrica dal titolo: " *De non recipienda lamentancia ab aliqua femina vel ab* " *alio pro ea de incontro vel quarta* etc. ", che incontrasi, senza data nella redazione posteriore degli Statuti parmigiani del 1255, e che è concepita ne' seguenti termini:

" Capitulum quod Rector, qui pro tempore fuerit, *non* " *debeat recipere nec recipiat aliquam lamentanciam* ab " aliqua femina, vel ab alio pro ea, vel ab eius herede vel " qui ab ea causam habuerint de *bencontro* vel *quarta*, " cuius maritus decessit vel decesserit. Maritus vero ha- " beat *potestatem, quacunque lege vivat, judicandi* uxori, " *si voluerit, tantum quantum ab ea recepit in dotem et* " *non ultra,* nisi alimentorum causa: quae alimenta secundum " modum et facultatem patrimonii et dignitatem mulieris et " viri, donec in domo viri stare voluerit, arbitrio iudicis " determinentur. Si vero maritus nihil in dotem ab uxore " habuerit, habeat potestatem judicandi ei XXX lib. parm. " et non ultra. Et hoc scilicet *super quartis et donatio-* " *nibus mulierum* statutum est " (2).

Onde, parendo al Fainardi che con questa rubrica si vietasse alle donne di domandare la *quarta* o l'*incontro*, — nel quale assegno deve, con ogni probabilità, vedersi significato la *donatio*, di cui si parla nel *Chronicon* (cfr. la chiusa della rubrica), — e si vietasse ai mariti, a qualunque legge vivessero, fossero Longobardi, Franchi o Romani, di lasciare alle mogli più di quanto essi avessero da loro ricevuto in dote, se dote ci fosse stata, e, in caso contrario, più di 30 lire parmensi, egli ne venne alla conclusione che dunque

(1) L'opera del *Fainardi* « Praelect. in Ius Municipale Parmae Placentiae et Vastallae » trovasi in un manoscritto della Parmense: n. 669. Il Fainardi insegnò sulla fine del sec. XVIII e sul principio del sec. XIX.

(2) *St.* 1255 L. II. p. 247.

nell'anno 1170 si abolirono in Parma la *quarta* e l' *incontrum* (1). E tale ipotesi parve recentemente verisimile al *Brandileone* (2).

Nè può negarsi che essa abbia una certa apparenza di verisimiglianza. Prima di tutto, il fatto che la rubrica ora citata della redazione del 1255 non ha data, ci lascia supporre che essa possa essere di data molto anteriore al 1255. E poi l'ipotesi sembra trovare una specie di conferma nelle parole che chiudono la rubrica:... " et hoc " scilicet *super quartis et donationibus mulierum* sta- " tutum est... ", le quali parole sono perfettamente identiche alle parole con cui il *Chronicon* accenna alla legge del 1170, e sembrano voler dire che la disposizione del 1255 si riannoda a quella del 1170; anzi non fa che riprodurla. Alla quale osservazione si potrebbe fors'anche rispondere che, se ciò è vero, è vero anche d'altra parte, che le parole *lex et ordinamentum* fanno pensare a qualcosa di diverso, che ad una semplice abolizione de' due assegni maritali, quale sarebbe contenuta — almeno secondo l'interpretazione accolta anche dal Brandileone — negli Statuti del 1255.

Ma questi sono argomenti, di cui ognun vede la futilità. Un'altra circostanza assai più seria può piuttosto farsi valere a favore dell'ipotesi del *Fainardi* e del *Brandileone*. Ed è questa. Quantunque il cronista nulla ci dica intorno al contenuto della legge del 1170, è certo che essa dovette costituire una novità, ed una grossa novità, se parve a lui necessario registrarla. Ora qui ci soccorre una notevole e interessante analogia. Noi sappiamo infatti che il cronista genovese *Caffaro* racconta, nella sua ben nota cronaca, all'anno 1143 — non molti anni prima del 1170 — che " in isto " consulatu *tercie ablate fuerent mulieribus* " (3); e che

(1) Cfr. *Fainardi*, o. c. fasc. XX: *De dote et de bonis paraphernalibus:* I, § 30: cfr. *Prolegomena* § 9.

(2) Cfr. *Brandileone*, o. c. p. 252 e 278. Anche il *Bonazzi* nella sua ediz. del *Chronicon*, affermò recisamente che la *lex* del 1170 fosse una sola cosa con la rubr. del 1155 (l. c. nota 7).

(3) Cfr. *Belgrano* « Fonti per la storia d'Italia » dell'Istituto storico italiano, Roma 1890, I. 31.

nel " *Liber Iurium* „ di Genova ci è conservato il preciso contenuto di questo *lodo* dei Consoli genovesi, col quale veniva abolito in Genova l'istituto germanico della *tertia*, e veniva regolato in modo uniforme l'istituto romano della *donatio* o *antifatto* (1). Non pare perciò, per lo meno probabile, che, come a Genova l'abolizione dell'assegno maritale d'origine germanica era sembrato atto sì notevole e importante — forse per le molte opposizioni sollevate tra le donne — che il grave *Caffaro* credette necessario farne menzione nella sua Cronaca (2); cosi anche a Parma, quel provvedimento legislativo dei consoli della città, che il *Chronicon* Parmense espressamente ricorda, dovesse contenere l'abolizione dell'assegno maritale d'origine germanica, che a Parma, per ragioni storiche locali, non era, come a Genova, la *tertia* franca, ma la *quarta* longobarda? Tanto più che questa abolizione della *tertia* o della *quarta* non sarebbe un fenomeno speciale della storia interna di Genova o di Parma, ma corrisponderebbe ad un fenomeno generale e comune, in questo periodo di tempo, — o poco dopo — a quasi tutti i Comuni dell'Italia settentrionale e fors'anche centrale: vale a dire a quel movimento d'ostilità contro gli assegni maritali, a quell'*odium quartae*, a cui già brevemente accennai, dicendo anche come di tale tendenza della pratica non tardassero a farsi interpreti i legislatori dei nostri Comuni. Nè è forse qui inutile ricordare che anche ad Alessandria, nel 1179 — cioè ben pochi anni dopo la legge dei Consoli parmigiani, — come già a Genova bel 1143, la tendenza ostile agli assegni germanici venne solennemente sanzionata nelle consuetudini alessandrine, che contengono l'espressa abolizione della *quarta* e della *tertia* (3).

Ma l'analogia tra ciò, che sarebbe avvenuto a Genova nel 1143, e ciò che sarebbe avvenuto a Parma nel 1170, non

(1) Cfr. « *Liber Iurium Repubblicae genuensis* » (in Monum. Hist. Patr.) Tom. I. c. 34. 81. 129. 134.

(2) Cfr. *Brandileone*. o. c. p. 269.

(3) Cfr. *Consuet. di Alessandria* 1179, pubblicate in fondo all'Ediz. degli Stat. Alessandrini del 1547 (*Codex Statutor. magnif. comm. Alexandriae*. Alexandr. Muschenus 1547).

va oltre l'assegno germanico, o la *tertia* o la *quarta.* Ora il passo del *Chronicon Parmense* parla anche di *donationes mulierum,* le quali, come risulta dalla rubr. del 1255, pare che fossero tutta una cosa con l'assegno chiamato *incontrum,* evidentemente corrispondente all'*antifatto* degli altri Comuni, e di origine romana. Certo, se l'ipotesi sostenuta dal *Brandileone,* si limitasse a supporre che la legge parmense del 1170 contenesse la semplice abolizione della *quarta* longobarda, l'analogia sarebbe perfetta, e l'ipotesi parrebbe a prima vista — quantunque alcune serie obbiezioni possano sollevarsi per l'epoca, a parer mio troppo antica, dell'abolizione — pienamente accettabile. Ma l'ipotesi urta contro una gravissima difficoltà, la quale fece sorgere subito e spontaneamente in me de' dubbi intorno alla sua verisimiglianza, prima ancora che l'esame di alcuni documenti parmigiani — che riferirò in seguito — mi suggerisse una ben diversa interpretazione della legge. Secondo il *Brandileone* infatti, nel 1170 sarebbe stata abolita a Parma, insieme con la *quarta,* anche la *donatio* o *incontrum*: e questa affermazione è una logica e necessaria conseguenza della identità veduta tra la legge del 1170 e la rubrica del 1255 e della interpretazione data a questa rubrica. Ora è appunto questa estensione all'abolizione dell'*incontrum dotis,* che toglie ogni valore alla analogia su ricordata, e rende, a parer mio, inverosimile l'intera ipotesi.

E non sembra invero questa abolizione parmigiana della *donatio* romana, sin dal 1170, un fatto troppo strano, che non coincide affatto, anzi contraddice a quanto avveniva in quel torno di tempo ne' Comuni vicini a Parma, e a quella che era — come già feci notare — la tendenza generale dell'epoca? Poichè, se è vero che, verso la fine del sec. XII, era già incominciato, nei Comuni italiani, il movimento di reazione contro gli assegni maritali, è pur vero che tale movimento era stato sino allora, e rimase per buona parte del sec. XIII, generalmente limitato agli assegni dal diritto germanico e franco (1).

(1) Cfr. lo stesso *Brandileone,* o. c. p. 268.

Una luminosissima prova di questa affermazione ci è offerta dalle stesse consuetudini di Alessandria e di Genova, ove pure gli assegni germanici erano stati così presto aboliti. In nessuna di queste due città l'abolizione si estese all'assegno maritale romano: chè anzi questo appare trattato con manifesto favore. Infatti il medesimo *lodo* consolare genovese del 1143, che aboliva l'istituto della *tertia,* regolava in modo uniforme, con una norma che manifestamente valeva anche pe' viventi a legge germanica, l'*antifatto*, stabilendo che non potesse oltrepassare le cento lire. E, mentre nel *lodo* stesso si dice che " femine que habent viros, *tertiam prorsus non habeant* „, si permetteva invece in via transitoria, che gli *antifatti* già costituiti potessero, malgrado la nuova disposizione, essere esatti nella somma pattuita, e cioè presumibilmente in misura superiore alle cento lire...: " sed *antifactum firmiter obtineant sicut pactum illis fuit....* „ (1); onde risulta che il *lodo* aveva valore retroattivo solo per ciò che riguardava la *tertia.* L'intenzione del legislatore di favorire l'istituto romano, pur restringendone la misura entro un limite determinato, non potrebbe essere più manifesta (2). Nè molto diversamente andarono le cose ad Ales-

(1) « *Lib. Iur. Reip. Gen.* » Gen. I, 34. 81. 129. 134. La disposizione consolare del 1143 veniva così a togliere di mezzo quella distinzione che un precedente *lodo* del 1130 ci attesta essersi prima manifestata in Genova tra le donne viventi « *secundum consuetudinem huius terrae, l. e. ad antifactum et tertiam* » e le donne viventi « *secundum legem* » cioè presumibilmente col solo *antifatto* (conf. *Lumbroso.* « Sulla storia dei Genovesi avanti il M C. » Torino 1872, p. 45 nota 1), in quanto pare che le donne viventi « *secundum legem* » fossero quelle viventi a legge romana (cfr. *Salvioli*, Riv. di Storia e filosofia del diritto, I, 1897, e *Brandileone*. o. c. p. 269). Abolita la *tertia*, furono tutte costrette ad accontentarsi del solo *antifatto*, e a seguire perciò il sistema romano.

(2) E bisogna credere che, se il *lodo* del 1143 ebbe effetto pratico in quanto effettivamente abolì la *tertia*, di cui non si ha più traccia nelle carte genovesi, non ne abbia avuto altrettanto in quanto tentò di restringere entro un limite l'*antifatto;* poichè gli Statuti posteriori di Genova accennano a un *antifatto legale*, che non poteva oltrepassare le cento lire, e a un *antifatto convenzionale*, che senza

sandria. Poichè, con la redazione delle Consuetudini del 1179, volendosi por fine alla confusione che sino allora aveva regnato intorno agli assegni maritali, si abolirono la *quarta* e la *tertia*, ma si lasciò sussistere il solo *antifatto*, anche qui regolato in modo che il marito assegnasse come *antifatto* alla moglie soltanto cinque soldi, per ogni lira, della dote di lei: cioè un quarto della dote stessa (1).

Nè a Genova e ad Alessandria soltanto, l'assegno romano ebbe una tal sorte. In generale, si nota nella legislazione e nella consuetudine delle città italiane, nel lasso di tempo che va dalla metà del sec. XII alla fine del sec. XIII, questa tendenza: di abolire o ridurre ai minimi termini gli assegni germanici, e di regolare e ridurre a forma costante la *donatio* del diritto romano, o l'*antifatto*. Nè si limitarono le legislazioni cittadine a lasciare in vita l'*antifatto*, ma giunsero anche in molti luoghi, nella prima metà del sec. XIII, a rendere obbligatorio — salva la diversità della misura in rapporto alla *dote* — l'*antifatto* a tutti gli abitanti della città, a qualunque legge vivessero. Accenno qui, a conferma di ciò, in brevissime parole — senza curarmi affatto per ora di molte questioni particolari e locali — a ciò che avvenne, non molto dopo il 1170, in alcune altre città vicine a Parma, cioè a Piacenza, a Pavia, a Cremona.

Difficile sarebbe affermare quando precisamente gli assegni germanici siano stati aboliti a Piacenza. Certo non v'erano più da un pezzo, verso la metà del sec. XIV. Dagli Statuti piacentini del 1346 risulta infatti che gli abitanti di Piacenza, di qualunque nazionalità fossero, usavano in questo

dubbio poteva oltrepassare tale misura. Accenno soltanto, rimandando ad altro luogo altre interessanti osservazioni, che qui mi porterebbero troppo lontano.

(1) Cfr. *Cons. Alexand.* cit. Cfr. anche gli *Stat.* di *Piacenza*, di di *Bobbio*, di *Castellarquato* e di altri luoghi, ove pure la misura della *donatio* è di un *quarto della dote.* Questa consuetudine di costituire l'*antifatto* in un quarto della dote, dovette conservarsi per molto tempo inalterata ad Alessandria, poichè la ritroviamo nel secolo XIV ricordata in un passo di *Baldo* (cfr. *Baldi*, *Consilia*. Lugdumi 1584, I. col. 100. v. cons. 422: cfr. *Brandileone*. o. c. p. 271 nota 1).

secolo la *dote* e la corrispondente *donatio* — nella misura di un quarto della dote (1) — e, accanto ad esse, si ricorda anche una *sponsalitia largitas,* assegno di misura assai lieve, che probabilmente non era che una trasformazione della *meta* (2), e che i Longobardi usavano forse, accanto agli istituti romani, come unico avanzo del loro antico diritto (3). Nessuna traccia della *quarta* e della *tertia*. Quando erano state abolite? Non lo sappiamo, poichè nessuna notizia diretta ci resta della loro abolizione; ma alcuni indizi mi hanno indotto nella certezza — o quasi — che tale abolizione della *quarta* e della *tertia* — se pure la *tertia* fu mai usata a Piacenza — debba farsi risalire, per Piacenza, agli ultimi anni del sec. XII o ai primi del sec. XIII (4).

(1) Cfr. la nota precedente e la nota 1 a p.

(2) La *sponsalitia largitas* si incontra anche nelle *consuetudini di Milano* del 1216, e negli *Statuti di Pavia* del 1393: e giustamente — io credo — il *Brandileone* (o. c. p. 271 e 273), ponendo questo assegno in relazione con l'*Expos ad Roth.* 182 e la *Form. ad Roth.* 215, ritenne che esso fosse una trasformazione della *meta*.

(3) Cfr. *St. di Piacenza*, 1346 L. II. rubr. 54, L. III. rubr. 22, 46, 47. Cfr. anche *St. di Castellarquato* 1445-1449 L. II. rubr. 54, L. III, rubr. 55. 56. 57. *St.* di *Bobbio*, 1527, L. II, cap. 57. 86. 88. *St.* di *Borgotaro*. L. II, c. 35, L. III, c. 87. 39. 40.

(4) Ciò mi pare di poter dedurre sovratutto da un passo degli « *Statuta antiqua mercatorum* » di *Piacenza* (pubblicate dal *Bonora* insieme con la redazione degli Statuti piacentini del 1346 nel vol. I dei Monum. delle Provincie di Parma e Piacenza, p. 3 sgg). In questo passo si fa l'ipotesi che un cittadino di Piacenza, sottoposto alla giurisdizione dei *consules mercadandiae*, sia debitore verso un terzo d'una somma di denaro, e si dispone che in tal caso i consoli possano costringere la sposa del debitore a dare al creditore del marito quanto essa avesse avuto dal marito a pagamento della *dote*, dell'*antifatto* e della *sponsalitia largitas*, se il creditore fosse disposto a dare a lei una corrispondente somma di denaro (cfr. *Stat. ant. mercat.*, rubr. 488. « Quod mercator teneatur solvere debitum etc., » p. 130). Anche qui non si parla che di *dote*, di *antifatto* e di *sponsalitia largitas*: nessun accenno alla *quarta* e alla *tertia*. Ora, ove si pensi che, se la *quarta* o la *tertia* fossero state usate a Piacenza, sul principio del sec. XIII, quando gli *Stat. ant. mercat.* furono redatti — poichè, com'è noto, essi appartengono circa al 1200 (cfr. *Schupfer*, « Manuale di storia del diritto italiano », p. 413) — gli Statuti mercantili non

L'istituto dell'*antifatto* invece non solo non era stato abolito, ma era anzi divenuto obbligatorio in tutti quei matrimoni in cui ci fosse una dote, come può dedursi da quella rubrica del 1346 " de antifacto et donatione propter nuptias „, in cui si dice che " *constituatur et fiat donatio,* " per virum uxori in instrumento dotali *nomine antifacti* " seu. don. propt. nupt. et sponsal. larg pro medietate do- " tis.... „; e da quell'altra rubrica " de dote et antifacto " lucrandis „, in cui si dispone che, se il marito premuoia senza figli, " eo casu antifactum seu donat. propt. nupt. et " sponsal. larg. *uxor lucretur pleno iure* „ (1).

Si ponga ora mente a ciò che avvenne a Pavia. Qui una disposizione degli Statuti pavesi del 1393, disposizione che senza dubbio è assai più vecchia della data degli Statuti stessi, ci fa sapere che gli assegni germanici — *tertia, quarta, sponsalitium* — erano stati da tempo aboliti (2). Non così la *donatio romana:* chè anzi questa viene regolata e fissata in una misura costante e legale: in un'altra rubrica degli stessi Statuti è infatti stabilito: " Quelibet mulier, post " decessum viri sui... habeat dotem suam et augmentum ipsius

avrebbero mancato di enumerarle tra gli istituti giuridici onde venivano alle mogli dei diritti sui beni dei mariti, e che l'enumerazione, che di tali istituti si legge negli Stat. mercantili, perfettamente corrisponde a quella che si legge poi negli Stat. del 1346, quando senza dubbio la dote romana era ormai d'uso generale a Piacenza; si vedrà come logicamente si debba venire alla conclusione che dunque, sulla fine del sec. XII, venivano abolite a Piacenza la *quarta* e la *tertia* — ho però ragione di credere che la *tertia* non sia mai stata in uso, come del resto fors'anche a Parma, a Piacenza: certo non v'ha nessun documento, nè piacentino nè parmigiano che ne faccia menzione — e che il trionfo definitivo del sistema romano deve per Piacenza farsi risalire ai primi anni del sec. XIII.

(1) Cfr. *Stat.* di *Piacenza*, L. 347 L. III, rubr. 46 e 47: cfr. *Stat.* di *Castellarquato*, L. III, rubr. 56 e 57 — *Stat.* di *Bobbio*, L. II, cap. 87 e 88 — *Stat.* di *Borgotaro*, L. II, c. 39 e 40: cfr. anche, intorno all'*antifatto legale* degli Statuti piacentini, ciò che ne dice, diffusamente, quantunque non sempre esattamente, il *Fainardi*, o. c. *De dote*, etc. I, §.

(2) Cfr. *Stat.* di *Pavia*, 1893, « *Stat. civ.* » rubr. 85 (cfr. *Brandileone*, o. c. p. 271).

" dotis et lucretur *tertium plus dotis ipsius;* quod tertium non " ascendat nec ascendere possit ultra libr. centum... et in- " telligatur *tertium plus dotis* quod due denarii faciant " tres " (1). Il qual *tertium plus dotis* non è altro che l'*antifatto* nella sua misura consuetudinaria, quale s'era fissata in altri luoghi, come, per esempio, nel Friuli (2) e a Como (3): e questo *antifatto*, quasi a compensare le donne della *tertia* e della *quarta*, da convenzionale, che era prima, era, anche a Pavia, divenuto legale (4).

Nè v'ha dubbio che ciò sia pure accaduto, nella prima metà del sec. XIII, a Cremona, per la quale città abbiamo anzi, in certi documenti, una positiva e diretta notizia della legge che sanciva l'obbligatorietà della *donatio.* Ed è particolarmente interessante ciò che dai documenti cremonesi risulta, poichè la *donatio* vi appare costituita nella genuina forma giustinianea di uguaglianza con la dote; e sembra che a Cremona l'obbligatorietà della *donatio* abbia preceduta l'abolizione della *quarta* (5). Questa abolizione però

(1) Cfr. *Stat.* di *Pavia*, 1393, id. rubr. 88 (*Brand.* id.). Nota il limite di cento lire, comune al'*antifatto* legale genovese: lo ritroveremo poi, anche negli Statuti parmigiani dal sec. XIV in poi.

(2) Cfr. i documenti pubblicati dal *Di Prampero*, « Matrimoni e patti dotali: docum. friulani del sec. XIII ». Udine 1887.

(3) Cfr. il docum. comasco del 1152 riportato dal *Ceruti* in nota alla rubr. 184 della sua ediz. degli « *Stat.* di *Como* » (in M. H. P. vol. XVI, col. 310): cfr. anche *Brandileone*, o. c. p. 238.

(4) Cfr. *Stat.* di *Pavia*, 1393 civ. rubr. 121: « Mortuo viro in matrimonio uxor *lucretur tertium plus* dotis de bonis eius et non plus, loco tertie nel quarte antiquitus debite sen donationis propter nuptias »: cfr. *Stat.* di *Vigevano* (Ms. Trivulziano) 383, rubr. 12 — Cfr. *Brandileone*, o. c. p. 271 e *Lattes*. « Il diritto consuet. » p. 250).

(5) Riferisco due de' documenti cremonesi, contenuti nel « *Codex Diplomaticus* » dell'*Astegiano*, in cui la menzione della legge che rendeva legale la *donatio* non potrebbe essere più esplicita. — 1) Anno 1240: Certo Gualfredino di Nicola di Davaria, vivente a legge longobarda, dichiara di aver ricevuto in *dote* dal padre della moglie Iacopa alcuni oggetti domestici e muliebri pel valore complessivo di L. 37 e mezzo. E seguita: « Qua re Gualfredinus *iuxta Statutorum* « *Cremonae ut omnes cuiuscumque legis debeant facere dona-* « *tionem propter nuptias*, tradidit Iacopae alias XXXVII libras

non si fece attendere a lungo; e gli statuti cremonesi del secolo XIV ne fanno espressa menzione (1).

Mi pare che gli esempi bastino. In nessuna città, ch'io sappia, si abolì la *donatio* o *antifatto* durante il sec. XIII. Perchè a Parma si sarebbe abolito l'assegno romano sin dal 1170? Io non ne saprei proprio vederne la ragione; tanto più che nessun altro indizio ci induce a credere che Parma non abbia seguito, in questo, come in altri istituti del diritto privato, quella che era la tendenza generale della pratica e della legislazione de' Comuni italiani.

3. Meno strano e inverosimile sarebbe senza dubbio che la legge del 1170 si fosse limitata ad abolire soltanto la *quarta*. Veramente, in quasi tutte le città dell'Italia settentrionale, se si eccettuano Genova e Alessandria, — in cui per ragioni tutte speciali e locali, specialmente dovute alle vicende storiche di ciascuna di queste due città, il sistema romano doveva necessariamente trionfare più presto che altrove (2) — l'*odium quartae* non esercitò seria e concreta influenza sulla leglsiazione che sul principio del sec. XIII, e non prima. Ma certo — come già accennai — non basterebbe questa considerazione a porre in dubbio che la *quarta*

« et dimidiam ad rationem imper » (*Astegiano*, Cod. Dipl. Crem. p. 272 o. 527). — 2) Anno 1255: Giovanni Manglastario, vivente a legge longobarda, dichiara di avere ricevuto dal fratello Giacomo da parte del padre di Gisella, sposa di questo, in *dote* 44 soldi imper. e oggetti muliebri pel valore di L. 10 e soldi 6: « Et *propter Statutorum Cremonae, in quo continetur quod quilibet, quacumque lege vivat, donationem propter nuptiar facere debeat*, fecit cartam donationis Giscelae de 12 libr. et dimidiam imper. (Id. id. p. 294 n. 660): cfr. *Lattes*, o. c. p. 240.

(1) Cfr. *Stat.* di *Cremona* 1387-90, rubr. 371 e 395 (cfr. *Lattes*, o. c. p. 250).

(2) Genova cadde assai tardi sotto la dominazione longobarda — solo a' tempi di Rotari (cfr. *Lumbroso*, o. c. p. 11-16) — la quale non fu mai in grado di esercitarvi forte influenza, specialmente sulla vita privata; onde, ne' documenti genovesi anteriori al 1143, si parla spesso di *tertia*, non mai di *quarta*. Quanto ad Alessandria, era città di recentissima fondazione e perciò non aveva tradizioni antiche da contrapporre all'invadenza romanistica.

venisse a Parma abolita sin dal 1170, ove l'ipotesi non venisse contraddetta, o, per lo meno, fortemente scossa, dall'esame de' documenti.

Si osservi ora ciò che risulta da due pergamene, ch' io trovai tra le carte dell'Archivio di Stato di Parma, ove sono conservate, e che, a parer mio, gettano moltissima luce sul problema che ci occupa.

La prima di queste pergamene fu già veduta dal *Brandileone*, che vi accennò, dandone anche un breve riassunto, ne' suoi già tante volte citati *Studi preliminari* sulla storia dei rapporti patrimoniali tra coniugi (1). Ma mi pare che gliene sia sfuggita, in parte, l'importanza.

Si tratta di un atto d'alienazione del 1195. Un certo Gilio, figlio del fu Ugo Balzolani, *vivente a legge longobarda*, vende a Gandolfo, prete della Chiesa di S. Michele in Tanzolino, alcune pezze di terra; e, all'atto di alienazione, interviene la moglie di Gilio, Giulia, a rinunciare ad ogni suo diritto sui beni venduti " sive ratione vel occasione *doctis* vel *quartae* vel *incontri* sive alia „ (2).

Ora, non pare, per lo meno strano, che, se nel 1170 fossero stati aboliti *quarta* e *incontrum*, in questa pergamena del 1195, posteriore di ben 25 anni al divieto, comparisca una moglie, la quale può evidentemente vantare dei diritti sui beni del marito a titolo appunto di *quarta* e di *incontro*?

A questa osservazione si può rispondere che il matrimonio fra Gilio e la sposa poteva bene essersi concluso 25 anni prima del 1170; onde i diritti, cui la moglie stessa rinuncia nel documento, sarebbero stati per lei diritti acquisiti che la disposizione proibitiva del 1170 non poteva rendere vani. Ma siamo noi ben sicuri che la legge proibitiva del 1170 — ove la si voglia ammettere — non avesse *valore retroattivo*? O forse — trattandosi di disposizione di evidente utilità pubblica — non è più probabile che fosse retroattiva, e non rispettasse affatto i diritti acquisiti? Noi sappiamo, per

(1) Cfr. *Brandileone*, o. c. p. 252 nota 1.

(2) Il documento è riportato per intero nell'appendice al n. 3.

esempio, che il *Cod. consolare genovese* del 1143 aveva, per quanto riguardava l'abolizione della *tertia*, valore pienamente retroattivo.

Ma ammettiamo pure che a Parma le cose siano andate diversamente e che la supposta legge del 1170 rispettasse i diritti acquisiti. E ammettiamo che il documento del 1195 non abbia per sè che un assai lieve valore, contro l'ipotesi sostenuta dal *Brandileone*. A me pare che ne acquisti molto, ove lo si ponga in relazione con un'altra pergamena, pure conservata nell'Archivio di Stato di Parma, e appartenente a parecchi anni di poi: cioè all'anno 1224.

È un altro atto di vendita, fatto il giorno 24 aprile 1224, da un certo Belloto, *vivente a diritto romano*, minore d'età, con l'autorizzazione di Roberto degli Adegari, giudice del Podestà di Parma, Manfredo di Cornazzano, e con l'intervento di sua madre Giulia, " quae in hac venditione omni suo iuri " *pignoris iphotecae, dotis. donationis et quartae* re- " nuntiat " (1).

Ecco un'altra donna che rinuncia a diritti ipotecari relativi alla *quarta* e all'*incontro*: e questa è donna vivente a diritto romano. Come metter d'accordo questo fatto col divieto del 1170? È vero che potrebbe anche qui supporsi che la madre di Belloto si fosse sposata prima del 1170, e che i diritti a cui ella rinuncia nell'atto di vendita compiuto dal figlio, si riferissero agli assegni costituitile tant'anni prima dal marito. Ma, se si pensa che dal 1170 al 1224 corrono ben 54 anni, si vede necessariamente come la ipotesi sia, se non proprio impossibile, certo assai poco probabile e verisimile: tanto più se si tien conto della circostanza, davvero significativa, che il figlio si trovava ancora in minore età, per cui la madre non doveva presumibilmelte esser molto vecchia.

4. A me pare che l'esame di queste due pergamene non lasci adito a dubbii: e che, ove anche se ne ponga il risultato in relazione con quanto ebbi a dire più sopra intorno

(1) Vedi anche questo documento in appendice n. 4.

alla inverosimiglianza dell'ipotesi che a Parma si fosse abolito l'*incontrum dotis* sin dal 1170, se ne debba necessariamente venire alla conclusione che nella legge del 1170 non fosse contenuto quell'abolizione degli assegni maritali, che vi han veduto il *Fainardi* e il *Brandileone*. Io credo, in altri termini, che l'*incontrum dotis* o *antifatto* — che ignoriamo in quale misura fosse di regola costituito in rapporto alla dote — e la *quarta* abbiano continuato ad esser praticate a Parma anche oltre il 1170.

Che cosa avrà allora contenuto questa famosa legge del 1170? Potrei rispondere che lo stato delle fonti non ci permette di stabilirlo. Ma credo che una interpretazione del passo del *Chronicon* la si possa tentare, o si possa, per lo meno, giungere a congetturare il contenuto della legge, partendo da un attento esame di quella rubrica del 1255, che, secondo il *Fainardi* e il *Brandileone*, sarebbe stata tutta una cosa con la legge del 1170, e che invece, per quel che a me pare, era tutt'altra cosa. Poichè io sono convinto che le parole, per quanto oscure e imprecice, del *Chronicon* avrebbero già da un pezzo ricevuta una più giusta interpretazione, ove si fosse rettamente interpretata, in ogni sua parte, la citata rubrica del 1255.

Rileggiamo la rubrica, che io ho più sopra (a p. 23) fedelmente riferita. Essa consta manifestamente di due parti ben distinte. Nella prima, il legislatore dispone: che nessuna donna, vivente entro la giurisdizione del Comune di Parma, possa più, dalla pubblicazione della legge in poi, vantare alcun *diritto legale* sui beni del marito, a titolo di *quarta* o di *incontrum*. " Rector... non debeat recipere nec recipiant " *aliquam lamentanciam* ab aliqua femina... de *bencontro* vel " *quarta*, cuius maritus decessit vel decesserit... ": in altri termini, le donne non possono più *pretendere* — si badi bene — dal marito, o dagli eredi di lui, quand'egli muoia intestato, null'altro all'infuori della restituzione della dote da loro portata dalla casa paterna. Perciò, se, sciolto il matrimonio per morte del marito, la vedova convenga gli eredi di lui dinanzi al magistrato, per ottenerne la condanna al pagamento

della *quarta* o dell'*incontrum* — presumibilmente, a seconda che si trattasse di vivente a legge longobarda, o di vivente a legge romana — il magistrato non potrà in alcun modo accoglierne la domanda. Ma il marito avrebbe potuto, prima della sua morte, manifestare in qualsiasi modo la propria volontà nel senso, che una parte del suo patrimonio passasse in proprietà della moglie. Tale facoltà di disposizione del marito a favore della moglie, mira appunto il legislatore a restringere entro certi limiti, nella seconda parte della rubrica, disponendo che il marito, a qualunque nazionalità appartenga, sia egli franco, longobardo, romano, non possa disporre a favor della moglie di una parte del suo patrimonio oltrepassante il valore della dote ricevuta, se questa ci fu — " maritus *vero* „ — si badi al valore di questa particella, che unisce le due parti della rubrica, e sta ad indicare come vi sia tra le due parti uno stretto nesso logico — " habeat *potestatem, quacomque lege vivat, judicandi* " uxori, *si volverit*, *tantum quantum ab ea recepit in* " *dotem* et non ultra... „ — o, altrimenti, il valore di trenta lire parmensi.

La rubrica aboliva dunque *definitivamente* ed *assolutamente* la *quarta*: nè la vedova infatti aveva più diritto di pretenderla sui beni del marito; nè questi, anche se longobardo, aveva facoltà di assegnarla espressamente, con atto di volontà, alla moglie. E nessuno accenno alla *quarta* incontrasi più ne' documenti parmigiani posteriori alla metà del sec. XIII.

Una tale assoluta abolizione pare, a prima vista, stabilita anche per l'*incontrum dotis*: e certo l'istituto dell'*incontrum* legale era tolto di mezzo dalla rubrica. Ma toglieva essa veramente al marito anche la possibilità di costituire alla moglie un assegno corrispondente alla dote e simile, se non al vero e proprio *incontrum* dell'antica consuetudine parmigiana, ad un *antifatto*, o, meglio, a una *donatio* romana?

Anche su questo punto, molta luce ci viene offerta da alcuni documenti, da me pure trovati tra le carte dell'Ar-

chivio di Stato di Parma, i quali ci forniscono, a parer mio, gli elementi per ben comprendere il vero significato e la vera portata della rubrica del 1255, nei riguardi dell'assegno maritale corrispondente alla dote.

1) Il primo di questi doc. è di pochissimi anni posteriore allo Statuto, portando la data del 19 novembre 1263. Un tale Ugo o Angiolino, figlio del fu Vernaccio Ruffini, vivente a legge romana, confessa di aver ricevuto da Mariano Lunizano, padre della sua sposa Prenglarda la somma di lire imper. 115 tra denari e beni mobili stimati, come *dot*e di lei.

“... Unde suprascriptus hugo *secundum legem romanan* “ *fecit et tradidit* in manum supr. dom. Mariani nomine “ predicte uxoris sui *cartam donacionis propter nuptias id* “ *est tot de suis bonis que bene valeant per apreciatam* “ *et extimatam dotem*, scilicet CXV libr. imper. ut *dos* “ *et donatio equis ambulet passibus*, faciendo predicta dom. “ Prenglarda et sui heredes... *post decessum viri sui quid-* “ *quid voluerit ex sua plenissima largitate salvo semper* “ *more et statuto civitatis parme...* „ Dopo di che, lo sposo sottopone ad ipoteca “ *pro predicta dote et donacione* „, a favore della moglie, tutti i suoi beni presenti e futuri (1).

2) Il secondo doc. ci porta ai primi anni del sec. XIV. Esso è del 30 giugno 1304. Un tal Simonino, vivente a legge romana, col consenso del suo curatore, confessa di aver ricevuto dal curatore della sua sposa Stella, figlia del fu Alberto di San Vitale, la somma di lire imp. 110, tra denari e beni mobili stimati, come *dote* di lei, e, dopo avere promessa la restituzione di tale somma, “ *in quolibet casu repe-* “ *tundae dotis* „ al curatore della sposa... “ *secundum legem* “ *suam romanam* ipse Symoninus auctoritate et consensu “ dicti curatoris fecit et tradidit in manibus dicti dom. do- “ minici curatoris *cartam dotis* (sic) *propter nuptias* id “ est... de tantum de suis bonis mobilibus et immobilibus.... “ *que bene valeant per apreciatam et extimatam dotem*

(1) Cfr. il documento in appendice n. 6. La carta è imbreviata dal notaio Ermopolo Guaragni e trascritta dal notaio Rolando dei Ribaldi.

" faciendo ipsa domina Stella *de ipsa dote,* post *decessum* " viri sui, si casus evenerit, quidquid voluerit, *salvis sem-* " *per moribus et statutis civitatis Parmae...* ": infine anche Simonino sottopone ad ipoteca i suoi beni presenti e futuri (1).

3) Press'a poco identica è una carta del 26 giugno 1305. Un tale Albertino di Gerardo Bachari, della vicinia di San Paolo, vivente a legge romana, confessa di aver ricevuto da un certo Jacobino, della vicinia di S. Michele, fratello della sua sposa Agnese, lire imper. 105 tra denaro e beni mobili stimati, *dote* di lei: indi, come i due sposi dei precedenti doc... " tradidit in manibus predicti Jacobini nomine pred. " dom. Agnexine recipientis *cartam donationis propter* " *nuptias,* id est de tantis suis bonis mobilibus et immobi- " libus... *que bene valeant predictam quantitatem doctis* " CV libr. imp. ut post decessum predicti Albertini pred. dom. " Agnexina et eius heredes faciat *de dicta dote et dona-* " *tione* quidquid voluerit sine alicuius contradictione. *Salvo* " *tamen more et constituto civitatis Parmae...* " Segue la solita costituzione di ipoteca a favor della moglie (2).

4) Viene infine una carta del novembre 1326, simile anch'essa, meno in qualche interessante particolare, alle prime. Il *iudex et doctor legum* Emilio De' Rainaudi, insieme col padre suo Gerardino, notaio, della vicinia di S. Nicolao, e col consenso di lui, confessa di aver ricevuto da Bernardo Buxolo, della vicinía di S. Bartolomeo, padre della sua sposa Isabella, lire imper. 310, tra denaro e beni mobili stimati, *dote* di lei. " Unde dicti dom. Gerardinus et dom. Emillius " et uterque eorum in solidum... fecerunt et tradiderunt in " manibus dicti dom. Bernardi.... *cartam dotis et donacionis* " *propter nupcias id est incontrum* silicet tantundem de " suis bonis mobilibus et immobilibus *que bene valeant supr.* " *dotem ita ut dox et donatio equis passibus ambulent.*

(1) Cfr. appendice al n. 8. La carta è imbreviata da Baruffaldo dei Baruffaldi e trascritta da Giorgio dei Camicari.

(2) Cfr. appendice al n. 9. La carta è imbreviata da Manfredino degli Alternariis, proconsole del Collegio dei Notai, e trascritta da Federico de Sorris, il 3 dicembre 1336.

“ Faciendo dicta dom. ysabella.... de iam *dicta dote sua....*
“ si casus dotis repetendae advenerit.... ex sua plenissima lar-
“ gitate quidquid voluerit.... et *secundum formam et mo-*
“ *dum et consuetudinem statutorum et ordinamentorum*
“ *communis Parme et populi civit, pred...* „. Segue la solita ipoteca (1).

L'importanza di questi documenti, gli ultimi dei quali esprimono, con più netta precisione di linguaggio, ciò che più confusamente si intravede nei primi, non può sfuggire ad alcuno. Dunque, sul principio del sec. XIV, quasi un secolo dopo che una disposizione statutaria aveva sancito solennemente la *quarta* e l'*incontrum dotis,* si praticava ancora a Parma e, come risulta dal doc. del 1326, sotto il nome di *incontrum,* almeno dai viventi a legge romana, l'istituto della *donatio ante nuptias,* nella genuina forma giustinianea, di perfetta uguaglianza con la dote. Eppure lo Statuto del 1255 non faceva alcuna distinzione tra viventi a legge romana e viventi a legge germanica.

È forse da credere che i documenti fossero in contraddizione con la legge del 1170, si apertamente contraria agli assegni maritali? E che, malgrado il divieto di questa, ci fosse pur sempre tra la popolazione parmigiana una tendenza favorevole all'assegno romano, onde talvolta i contraenti cercassero di eludere la legge? Potrebbe forse far dubitare di ciò il vedere, in tutti i documenti, ripetuta, con lievi variazioni, la frase, certo non molto chiara: “ *salvis moribus* “ *et statutis civ. Parmae* „, quantunque sembri per lo meno strano, che si volesse citare appunto la legge, che si stava eludendo.

Ma io non vedo affatto la necessità di immaginare alcuna contraddizione tra i documenti citati e la rubrica del 1255, e credo per fermo che i mariti ricordati nei documenti stessi, nel costituire alla moglie la *donatio* uguale alla dote, non fossero per nulla fuori dalla legge.

Che cosa invero disponeva la seconda parte della rubrica?

(1) Cfr. appendice al n. 10. La carta è rogata dal notaio Rolandino de Luschis.

Essa concedeva al marito, che avesse ricevuto una dote, la facoltà di *indicare* alla moglie, cioè, di disporre *causa mortis,* a favore di lei, di una parte del suo patrimonio, che egli avrebbe potuto fissare in quella misura che avesse voluto, purchè non oltrepassasse il valore della dote. Nè v'ha dubbio che la facoltà concessa al marito non potesse riguardare che le disposizioni a causa di morte, e non debba intendersi estesa agli atti di disposizione tra vivi, perchè ciò urterebbe contro il significato della parola *indicare* e contro lo spirito della legge. Le donazioni tra coniugi, del resto, erano severamente proibite anche dalle legislazioni statutarie. Il marito, adunque, che nell'atto in cui riceveva dalla moglie la dote non era obbligato a costituirle nessun assegno corrispondente, poteva, quando avesse voluto far testamento, lasciare alla vedova una somma non superiore alla dote.

Ma il testamento non era l'unico mezzo, con cui, in quell'epoca, alcuno potesse disporre, *mortis causa,* de' suoi beni a favore di una terza persona. Erano allora possibili — e pienamente riconosciuti anche dagli Statuti di Parma, come generalmente in tutte le legislazioni statutarie (1) — i cosidetti *patti successori,* o per esser più precisi, le *donationes mortis causa* o *post obitum;* quelle donazioni, cioè, la cui efficacia era subordinata alla sopravvivenza del donatario al donante, e la cui esecuzione era differita alla morte di questi, in quanto, sino al verificarsi di questa condizione, il possesso, e talvolta anche la proprietà de' beni dovuti, rimaneva presso il donante. E certo il legislatore di Parma aveva inteso estendere la facoltà di disposizione del marito anche a tali atti, poichè non vi sarebbe stata ragione che, permettendogli di lasciare alla moglie parte de' suoi beni per testamento, avesse voluto vietargli di assegnarla alla stessa con una *donatio post obitum,* che aveva in fondo le stesse conseguenze di una disposizione d'ultima volontà, e

(1) Una rubrica, che porta la data del 1298, ed è riferita nelle due redazioni statutarie parmigiane del 1304 (p. 150) e del 1347 (p. 185), stabilisce a quali formalità fossero sottoposti questi atti, che però eranno riconosciuti pienamente efficaci.

che generalmente, nella pratica statutaria, costituiva, in un certo senso, il terzo titolo, insieme col testamento e la disposizione della legge, in forza del quale alcuno poteva essere chiamato alla successione di un defunto (1).

(1) Cfr. *Pertile*, III, p. 9 sgg. e *Calisse*, III, p. 168. — Non sembri urtare contro la mia interpretazione il preciso significato della parola *iudicare*. È, a parer mio, in errore chi — come, per esempio, il *Palumbo* (Testamento romano e testamento longobardo 1892, p. 315) — vuol dare al verbo *iudicare* il solo e ristretto significato di *lasciare per testamento*, lasciandosi trarre in inganno dal significato affatto particolare, che, per notissime ragioni storiche, ha assunto la frase *iudicare pro anima*. Certo questa frase significava, nelle fonti legislative e ne' documenti di tutto l'alto medio evo, *far testamento;* ed io son d'accordo col *Palumbo* — e con la maggioranza degli scrittori — nel ritenere che *Liutprando*, quando riconobbe, nel famoso cap. 6. del suo Editto (nell'anno 713), al longobardo presso a morte, ma ancor sano di mente, « potestatem *pro anima sua judicandi* « nel *dispensandi* de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit » intendesse appunto di riconoscere, per la prima volta, la validità delle disposizioni d'ultima volontà, vale a dire dei testamenti longobardi. E non nego che la parola *iudicare* fosse nel linguaggio romano, specialmente del tardo periodo imperiale, verbo tecnico per *testare*, e che spesso nelle fonti romane il testamento venga chiamato *ultimum iudicium*, *supremum iudicium*, e anche semplicemente *iudicium*. Ma credo che tale specifico significato la parola non abbia sempre conservato nel linguaggio medievale italiano, e che *iudicare*, quando non venga seguito dalla frase *pro anima*, significhi, se non sempre, certo molte volte, in un senso più ampio e generico, *disporre dei proprii beni in vista della propria morte*, sia con disposizione di ultima volontà, sia con *donatio post obitum*. Il che non può far troppa meraviglia a chi voglia attentamente, e senza preconcetti, considerare per quale via e attraverso a quali vicende le popolazioni germaniche abitanti in Italia siano passate, dal loro sistema successorio nazionale ad accettare, nelle linee generali almeno, il sistema successorio romano. Vi ha intanto una circostanza, cui non mi pare si sia dato sin qui da alcuno il dovuto peso. Si ponga mente infatti a quanto risulta da un cap. di *Rotari*, — il cap. 225 —, in cui il legislatore longobardo vuol determinare la sorte de' beni del liberto, dopo la morte di lui. Dopo aver detto che, se il liberto lascia de' figli legittimi, questi gli siano eredi universali, mentre alle figlie di lui o ai figli naturali non spetti che la porzione legittima, aggiunge: « Et si « faciente casu sive herede mortuus fuerit, et antea *iudicaverit se* « *vivo res suas proprias*.... habeat cui donaverit... ». Ecco dunque

Ciò posto, doveva anche esser lecito al marito stipulare una di tali *donationes causa mortis* — nel limite stabilito dalla rubrica — sin dal momento delle nozze, nel patto nuziale. Che anzi ciò doveva avvenire più spesso di quel che

la parola *iudicare* in un passo di *Rotari:* e la singolarità della cosa fu già intraveduta dal *Tamassia* (cfr. « La falcidia ne' più antichi documenti del medio evo », in Rendiconti del R. Istituto Veneto di lettere, scienze ed arti, vol. XXVII, n. 4, p. 37 dell'estr., n. 1). Che cosa intendeva dir *Rotari* con la frase *iudicare se vivo res suas proprias?* Certo qui *iudicare* non poteva voler dire far testamento, almeno nel senso classico della parola, poichè, come tutti sanno, la facoltà di disporre de' propri beni con disposizione d'ultima volontà, in suffragio dell'anima, senza bisogno di ricorrere a tutte le formalità che nell'antico diritto longobardo accompagnavano ogni atto d'alienazione gratuita del patrimonio, fu per la prima volta riconosciuta da *Liutprando*, e non ve ne ha traccia alcuna nell'Editto di *Rotari* (cfr. *Del Giudice.* « Traccie di diritto romano nell'Editto Longobardo » in Rendiconti del R. Istituto Lombardo, vol. XX, p. 492, e *Tamassia.* « Alienazioni d'immobili » etc. p. 241 sgg.); onde sarebbe per lo meno assai strano che di una tale facoltà *Rotari* facesse cenno proprio solo in una legge riguardante i liberti. Ma a me pare che ogni difficoltà sparisca, e la frase di *Rotari* trovi la sua naturale e logica interpretazione, ove la si ponga in relazione con un noto istituto del diritto longobardo, che doveva formare quasi il *trait d'union* tra i due sì diversi sistemi successori — il *romano*, basato sulla volontà del defunto, e il *germanico* basato sul diritto inviolabile della famiglia —: voglio dire la cosidetta *thinx con lidinlaip*, che, dopo aver rappresentato la continuazione dell'istituto germanico d'adottare in erede, a fine di escludere il diritto spettante al popolo, e più tardi al re, di nominare l'erede a coloro che non ne avevano (cfr. *Heusler*, « Instit. d. deut. Priv. » II, p. 621), s'era venuta sempre più svincolando dalle antiche restrizioni e avvicinando alla vera e propria *donatio mortis causa* del diritto romano (cfr. *Pertile*, p. 6 sg. e *Palumbo*, o. c. p. 294 sgg. etc.). È noto in che cosa essa consistesse: cioè come altro non fosse se non una derivazione posteriore della *thinx* o *gairethinx* longobarda. Il longobardo, che non avesse discendenti, poteva donare tutti o parte de' suoi beni a una terza persona — con che veniva ad adottarla in luogo di figlio e, come tale, ad istituirla proprio erede —, purchè compisse l'atto con certe formalità, vale a dire pubblicamente, nell'adunanza del popolo in giudizio, onde l'atto prese nome di *thinx*, e *donare* si disse *thingare:* e la donazione conservava efficacia, solo finchè ed in quanto al donante non sopravvenissero figli (*Roth*, 171); ed era donazione irrevocabile (*Roth.* 174). Ma, mentre è da credere

a primo aspetto possa sembrare. Doveva infatti premere assai alle spose — e, più che a queste, ai padri e parenti loro, specialmente nei casi in cui la sposa avesse portato al marito una dote vistosa — assicurarsi, più presto che fosse possibile

che originariamente il donante dovesse trasmettere direttamente il patrimonio donato all'erede da lui scelto, s'era poi introdotto nella pratica un costume, già riconosciuto valido a' tempi di *Rotari*, che doveva necessariamente, a poco a poco, snaturare e trasfigurare l'istituto; si cominciò cioè a stabilire, nell'atto della *thinx*, che la donazione avrebbe avuto efficacia solo alla morte del donante, o, in altri termini, si ritardò la immissione in possesso del donatario nel patrimonio donato, sino al giorno della morte del donante, il che sembra che i Longobardi esprimessero con l'oscura frase *lidinlaip* o *lidolaip*, che *Rotari* stesso traduce con la frase latina « quod *in die obitus* sui reliquerit, (*Roth.* 173), da confrontarsi con la frase del successivo cap. 174..... « ipse qui *garethinx* susceperit, quidquid *reliquerit donator in diem obitus sui...* » (cfr. *Schupfer*, « Thinx e Affatòmia » in Memorie della R. Accademia dei Lincei, serie IV, vol. IV, 1892, p. 17, 26 e sgg.; *Tamassia*, o. c., p. 229 e *Palumbo*, o. c., p. 256 sgg.). Nè la novità si fermava qui: chè pare andasse anche rilassandosi l'antico principio dell'assoluta irrevocabilità della donazione. *Rotari* infatti, nello stesso cap. 173, pur vietando al donatore di disperdere *doloso animo* le cose donate, e ingiungendogli di usarne *cum ratione* gli riconosce il diritto, ove si trovi in urgente necessità ed abbia prima chiesto invano soccorso al donatario, di alienarle validamente (*Roth.* 173: cfr. l'*Expos.* allo stesso cap., e il rinvio a *Carlo Magno* 78). Tornando ora al cap. 225 di *Rotari*, non par verisimile l'ipotesi che, con la frase *iudic. se vivo res suas propr.*, il legislatore longobardo intendesse appunto riferirsi al caso che il liberto avesse, durante la vita e in vista della morte futura, disposto con una *thinx lidinlap*, di parte de' suoi beni, in favore d'una terza persona? Tanto più che nel cap. si fa espressa menzione della mancanza d'eredi legittimi del liberto: vale a dire della condizione dal diritto successorio longobardo richiesta per la validità della *thinx*. Dunque la parola *iudicare* era usata dai longobardi, prima che *Liutprando* riconoscesse la validità del testamento, nel senso di *thingare post obitum*. E non è difficile congetturare per qual via la parola avesse assunto presso i Longobardi un tal significato, che certo non era il suo significato originario. È infatti probabile che i Longobardi, vedendo come i viventi a legge romana che, com'è noto, durante l'alto medio evo non aveano mai abbandonata la pratica del testamento, dicevan forse *iudicare* l'atto di chi disponeva de' propri beni per dopo la sua morte, finissero con l'esprimere con la stessa frase il loro

da parte del marito, la costituzione di quell'assegno vedovile, che la legge permetteva alle vedove di sperare dalla eredità del marito; in quanto, se il marito fosse morto intestato — e poteva morire improvvisamente, prima anche di aver pen-

istituto, il quale, in fin de' conti, conduceva allo stesso risultato, nei riguardi del donatario, a cui conduceva il testamento, ne' riguardi dell'erede testamentario: come l'erede testamentario, così il donatario di una *thinx lidinlaip* non poteva entrare in possesso della cosa donata che dopo la morte del donante. E v'ha anche di più: chè, rappresentando la donazione una istituzione d'erede, il donatario aveva figura d'erede, onde in lui, come nell'erede testamentario, passavano tutte le azioni attive e passive del donante (cfr. *Palumbo*, o. c., p. 263), e quando entrava in possesso del patrimonio, non solo egli poteva esigerne i crediti, ma doveva pure soddisfarne le obbligazioni (*Roth.* 174: cfr. anche il commento della *Summa Legis Lang.* XII: « . . . . sicuti heredi et in heredem hereditariae actiones competunt, ita ei et in eum cui universitas donata est transferuntur »). Non può quindi far gran meraviglia che — malgrado le profonde differenze — l'istituto longobardo assumesse presso le popolazioni longobarde la stessa denominazione dell'istituto romano. E la parola *iudicare* dovette divenir sempre più comune tra i Longobardi nel senso di disporre *post obitum* di tutto o di quella parte del proprio patrimonio, che non spettasse legalmente ad eredi legittimi, quanto più i caratteri del patto successorio, man mano che la proprietà, presso le popolazioni germaniche, si scioglieva dagli antichi vincoli e diveniva sempre più individuale, andavano modificandosi: quanto più cioè andava perdendo importanza nelle donazioni longobarda la solennità del *gairethinx*, e attenuandosi la necessità della mancanza de' figli, e affermandosi invece il concetto che alla validità della *thinx* bastasse che questi non fossero danneggiati ne' diritti che loro competevan per legge — onde le *donationes post obitum* non furono più necessariamente considerate come adozioni in erede —, perchè lo scopo non fu più quello di procurarsi l'erede mancante, ma quello di dare per liberalità, per lo più ad enti ecclesiastici, parte dei proprii beni indipendentemente dall'erede (Cfr. *Ciccaglione*, « Le successioni nel Diritto intermedio », in Digesto italiano v. XXII, p. 316 sgg.); e quanto più si venne togliendo a tali atti di disposizione, per mezzo di espresse riserve, penetrate nella consuetudine, prima di venir riconosciute dalla legge, anzi malgrado l'opposizione di questa, il carattere della irrevocabilità (cfr. *Palumbo*, o. c., p. 298 — *Schupfer*, « Thinx e Affatomia », o. e l. c.). Tali donazioni erano ormai divenute quasi in tutto simili alle *donationes mortis causa* del diritto romano, e dovevano aprir la strada alla introduzione del testamento presso i Longobardi. E che cosa sono in realtà

sato a far testamento — la vedova si sarebbe trovata priva d'ogni diritto successorio verso l'eredità di lui; ed è pur probabile che molte volte i mariti, allettati dal miraggio della dote, di cui avrebbero durante la vita avuto il godimento,

i primi testamenti longobardi, se non atti di disposizione de' proprii beni, compiuti in vista della morte imminente o prossima, a suffragio dell'anima, senza tutte le formalità richieste dal diritto longobardo per le *donationes mortis causa*? Il testamento longobardo fu dapprima una forma straordinaria ed eccezionale di donazione: e la riforma contenuta nel cap. 6 di *Liutprando* appunto consistette nel riconoscimento della validità di tali donazioni eccezionali, soltanto a certe condizioni: che il donante — non sarebbe il caso di chiamarlo propriamente testatore — si trovasse in letto, purchè ancor sano di mente, in pericolo di morte; che la disposizione fosse a suffragio dell'anima; che il malato non avesse poi a guarire (cfr. *Ciccaglione*, o. c., p. 319 — *Tamassia*, o. c., p. 243). Ora quale meraviglia che tali disposizioni d'ultima volontà venissero indicate, come i Romani indicavano i loro testamenti, e come i Longobardi già avean incominciato a indicare le loro *donationes post obitum*, col verbo *indicare*? Ma ciò non vuol già dire che, d'allora in poi, *indicare* volesse dir soltanto *far testamento*. Si osservi come già *Liutprando*, nel cap. 6, avesse aggiunto al verbo, quasi a meglio specificar la cosa, la frase *pro anima*. Accadde allora presumibilmente che, siccome la facoltà di *testare* fu dapprima riconosciuta per le sole pie erogazioni, e i primi testamenti longobardi altro non furono se non disposizioni d'ultima volontà a vantaggio dell'anima, in favore di enti ecclesiastici — e, anche in seguito, quando la facoltà di testare si raffermò e allargò, abbracciando anche le disposizioni a favore di persone famigliari, e poi anche d'estranei (*Liutpr.* 19. 202. 113. 119. *Ast.* 13 etc.), ogni disposizione testamentaria sempre, o quasi sempre, incominciava con una pia erogazione, tanto che a ragione la disposizione a favore dell'anima fu detta « *caput et fundamentum totius testamenti* » (cfr. *Tamassia*, « Alienazioni », etc. p. 249, n. 3). — la parola *indicare*, la quale continuò sempre a significare ogni atto di disposizione a causa di morte, venne ad assumere, quando fosse seguita dalla frase *pro anima*, il particolare significato di *far testamento*. Parecchie conferme di questa affermazione non sarebbe forse difficile trovare nello stesso editto longobardo: basti qui ricordare il solo cap. 19 di *Liutprando*. In esso, *Liutpr.* porta a 18 anni l'età legittima, in cui ogni Longobardo poteva validamente disporre — con atto tra vivi o a causa di morte — delle cose sue, che da *Rotari* era già stata fissata ad anni 12: « ... Et in nono decimo anno sit homini longobardo legi-
« tima aetas, et *quodcumque fecerit vel indicaverit de rebus suis*

si lasciassero persuadere a concedere alle spose, nell'atto stesso in cui ne ricevevano la dote, la costituzione della *donatio mortis causa:* essi, in fin de' conti ci perdevan ben poco, visto che il possesso de' beni in tal modo assegnati alla

« stabili ordini debeat permanere »; Ma *Liutpr.* vuol fare un'eccezione per le pie disposizioni d'ultima volontà: « ... Et hoc statuimus « atque definimus, ut si cuicumque ante ipsos decem et octo annos « evenerit egritudo, et se viderit ad mortis periculum tendere, habeat « licentiam *de rebus suis pro animam suam* in sanctis locis, causa « pietatis, vel in senodochio *iudicare*, quo voluerit; et quod *iudica-* « *verit pro animam suam* stabilem deveat permanere ». *Liutprando*, dunque, permette ai minorenni la sola facoltà di *testare* (è qui evidente l'influenza romana: cfr. la L. 5, Dig. 28.1): la parola *iudicare* quindi, che, nella prima parte della legge, vuol senza dubbio genericamente significare: *disporre a causa di morte*, sia con *donatio*, sia con *testamento* — poichè certo ambedue le forme di disposizione erano lecite al maggiore d'età —, nella seconda parte viene ad essere dalla specificazione *pro anima sua* limitata al significato di *testare*. Poichè certo non bisogna credere che l'introduzione del testamento e la sua successiva evoluzione da forma straordinaria ed eccezionale in forma ordinaria e comune di assegnazione dei propri beni (specialmente dopo che *Astolfo*, 12, ebbe permesso di farlo, con semplice *cartula*, anche al sano), abbia portato seco la scomparsa delle *donationes post obitum*, o, in altri termini, delle antiche adozioni in erede. Esse rimasero in uso, presso le popolazioni germaniche, se non per le pie erogazioni, per le quali meglio serviva il testamento, certo come mezzo di disposizione di singole quote del patrimonio famigliare — o anche dell'intero patrimonio — a favore di congiunti o di estranei, in mancanza di eredi legittimi (cfr. *Calisse*, III, 168) e continuarono a indicarsi con la frase generica *iudicare*. Infiniti esempi potrei ricordare: cito solo un doc. del 770 contenente senza dubbio una « *adoptio haereditatis con lidinlaip* » (cfr. *Schupfer*, o. c., p. 28: lo dimostra, tra l'altro, la frase: « ...quia neque filios neque filias non procreavi... »), in cui il donante dice di disporre de' suoi beni « ut ris mea *iniudicata* non relinquam » (« Codex Diplom. Longobard. » del *Troya* V, n. 929). Era del resto impossibile che la parola *iudicare* avesse in quell'epoca il solo e preciso significato di *far testamento:* e ciò parrà evidente a chi consideri che, per lungo tempo, una vera e propria distinzione netta e definita non si ebbe presso le popolazioni viventi a diritto germanico — e forse neppure, per la generale confusione d'istituti giuridici, presso i viventi a diritto romano — tra le *donationes post obitum*, divenute sempre o quasi sempre, per espressa dichiarazione delle parti, revocabili — come la donazione ora citata

moglie rimaneva presso di loro, durante il matrimonio, e tutto lo svantaggio della stipulazione sarebbe andato, in caso di loro premorienza, a carico de' loro eredi.

Si consideri ora che la rubrica del 1255 permetteva che

del 770 — e i *testamenti;* talchè questi ultimi continuarono per qualche tempo a venir chiamate nelle leggi, e anche nei documenti, *donazioni.* E la parola *iudicare* si incontra assai spesso in parecchi documenti del sec. VIII, di cui la natura è piuttosto incerta, ma che, secondo ogni apparenza (cfr. *Schupfer*, o. c., p. 41 sgg. e *Pertile.* IV, p. 7, nota 11), contengono non già disposizioni testamentarie vere e proprie, ma *donationes post obitum.* in cui il donante espressamente si riserva « donandi, vendendi et *iterum* in alia ecclesia *judicandi* « potestatem.... » (*Troya.* Cod. Dipl. Longob., V, anno 747, n. 603: cfr. Ib. ib., IV, 723 — V, 742. 809. 867. 929 ecc.). Nè, contro la nostra tesi ha alcun valore la contrapposizione veduta in questi documenti dal *Palumbo* (o. c., p. 315) tra *donare* e *iudicare:* anzi questa ne è una riconferma. La contrapposizione infatti non è già, come il *Palumbo* sembra credere, tra *donare* e *far testamento:* è invece, a parer mio, tra *alienare* per atto gratuito *tra vivi* — e cioè per mezzo di una donazione con *launegild.* per cui *Rotari* aveva già usata la frase *donare* (cfr. cap. 175: « ... si qui rem suam cuique *donaverit*... »), essendo il *gairethinx* con immediata tradizione caduto in disuso —, e *alienare mortis causa.* sia con *donatio post obitum.* sia con disposizione d'ultima volontà; il che è anche confermato dall'*iterum.* che in qualcuno di questi doc. precede il verbo *iudicare,* se, come par probabile, trattasi di *donationes post obitum.* Sotto molti aspetti del resto, e non appena nella denominazione, le due forme di disposizione *mortis causa.* venivano accomunate; e non è fuor di luogo ricordare, per esempio, che, quando *Carlo Magno* volle porre un argine al costume delle riserve negli atti di donazione, che conducevano allo sfacelo del diritto successorio e patrimoniale germanico — tentativo che andò completamente fallito (cfr. *Loth.*, 17) —, trattò alla stessa guisa *testamenti* e *donationes causa mortis* (cfr. *Carlo M.*, 78: « ... si quis langob. statum humanae fragilitalis « praecogitans *pro salute animae suae* de rebus suis voluerit *iu-* « *dicare* vel cartulam *donationis* cuibilet facere etc... »), sottoponendoli allo stesso divieto, quasi che fossero la stessa cosa. E realmente, se la stessa cosa non erano, e tanto meno furono poi, quando i testamenti andarono assumendo forma sempre più distinta e avvicinandosi sempre più ai veri testamenti romani, certi avevano molti punti di contatto: e sopratutto erano soggetti alle stesse restrizioni e limitazioni a difesa de' diritti degli eredi legittimi: onde, per esempio, in parecchie *donationes causa mortis.* appartenenti a territori italiani

l'assegno vedovile uguagliasse nel valore la dote. Che cosa doveva accadere quando lo sposo, nel patto nuziale, costituisse l'assegno nel *maximum* concessogli dalla legge?... Tale assegno doveva logicamente, in ispecie agli occhi de' viventi

e a territori franchi, vi è la espressa riserva della *falcidia* o *portio legitima* (cfr. per es. la donazione reciproca *mortis causa* tra coniugi del 933, riferita da *Wartmann*. Urkunden der Abtei Sant Gallen. St. Gallen 1863, e menzionata da *Tamassia*. La Falcidia, p. 31), come nelle disposizioni d'ultima volontà. Nessuna difficoltà, dunque, a supporre che tutte, o molte di quelle fonti legislative medievali e di quei documenti — e sarebbe lungo e tedioso farne l'enumerazione —, in cui incontrasi da sola la parola *indicare*, si riferiscano non solo alle disposizioni d'ultima volontà, ma anche alle donazioni *post. ob.:* anzi arrivo a dire che sarebbe strano che ciò non fosse. Non è logico infatti, per esempio, che, quando *Liutprando* — per citare un caso tra molti — diede licenza al padre di *indicare* alle figliuole nubili una porzione delle sue sostanze, varia a seconda del numero de' figli maschi (*Liutpr.*, 102), intendesse anche riferirsi alle *don. pots. ob.*, che il padre facesse, nei limiti da lui segnati alle figlie? E quale difficoltà — per citare anche un documento — ad ammettere che in quel testamento dell'861 (*Porro*. Cod. Dipl. Longob. (M. H. P. XIII), N. 215: cfr. *Tamassia*, o. c., p. 31 estr. n. 1), in cui il padre di famiglia accenna al limite che l'esistenza di figli gli imponeva alla facoltà di disporre del suo patrimonio, dichiarando espressamente di disporre di ciò che « ... legibus *indicare* possum ... », la frase vada intesa nel senso ampio e generico di *disporre de' propri beni* nei limiti concessi dalla legge? Tanto più che questa opinione trova conferma anche in un'altra eloquentissima circostanza: e cioè nel fatto che anche la parola *ordinare* avrebbe subìto la stessa sorte della parola *indicare*. La frase *ordinare res suas*, che senza dubbio nel linguaggio romano voleva dire *far testamento* (cfr. *Palumbo*. o. c., p. 319), e che è certamente usata in questo senso in un passo di *Astolfo* (*Ast*. cap. 12), è invece usata, per esempio, in quel passo di *Lotario*, in cui si permetteva ai pii donatari l'uso delle espresse riserve (*Loth.*, 17), e che non si riferiva alle sole disposizioni d'ultima volontà, ma anche alle *donat. post. ob.:* e alle *tingazioni* si riferiva specialmente il passo di *Alberto*, II, 18: « ... et qui rerum suarum *ordinationem* facere velit, sibi *ordinandi* facultatem non tacite sed *expressim* conservet ... », ove non può parlarsi di testamenti, i quali erano anche tacitamente revocabili. Si trattava perciò di un fenomeno generale e comune. Ciò posto, ammesso, cioè, che la pratica e l'uso comune e volgare avessero dato alla parola *indicare*, il senso generico di disporre dei propri beni a causa di morte, non v'ha ragione

a diritto romano, assumere tutte le apparenze di una vera e propria *donatio propter nuptias* giustinianea: come questa infatti veniva costituita nel patto nuziale, in corrispondenza della dote portata dalla moglie e in misura uguale alla dote;

di credere che la parola stessa abbia mutato di significato successivamente, e durante il periodo statutario. Contro tali ipotesi, anzi, sta il fatto che, per la più estesa conoscenza delle fonti romane, durante il periodo statutario, erano penetrate nel linguaggio comune frasi assai più tecnicamente precise per indicare la disposizione d'ultima volontà, quali *testari, relinquere, legare*, e alla parola *donatio* erasi ovunque sostituita quella di *testamentum*, come può accertarsi chiunque dia una scorsa a qualche Statuto o a qualche raccolta di documenti posteriori al 1000 e al 1100. Onde, ove anche si consideri che gli Statuti riconobbero quasi tutti la validità delle *donationes causa mortis*, dichiarandole, in omaggio a' principi romani, revocabili a piacimento de' donanti (cfr. gli *St. di Piacenza*, nella redaz. del 1347 — ed. *Bonora* nei Monum. historica ad Prov. Parmae et Placent. pertinent. — L. III, rubr. 31 e gli *St. di Bobbio* del 1527 — ediz. milanese del 1682 — L. II, rubr. 57), malgrado si accentuasse nella pratica una tendenza a renderli irrevocabili (cfr. *Pertile*, IV, n. 7), ma senza dubbio li considerarono alla stessa stregua delle disposizioni d'ultima volontà, per ciò che riguardava la tutela dei diritti degli eredi legittimi, appare più che probabile che, anche nell'epoca comunale, la parola *iudicare* — la quale, si noti, era divenuta d'uso sempre meno comune, forse anche per la sua indeterminatezza — servisse tuttora a significare i due mezzi di disposizione dei propri beni a causa di morte. — Pel caso specifico della rubrica degli Statuti parmensi, che ha dato origine a questa lunga nota, non è poi inutile tener presente anche le seguenti considerazioni. Non mi venne fatto di incontrare la parola *iudicare* che in due o tre luoghi degli St. di Parma: e la parola è del resto assai rara in tutta la legislazione statutaria. E in tutti, o quasi tutti, quei luoghi degli Stat. parmigiani in cui vuol farsi esplicito accenno al testamento, non si usa già il verbo *iudicare*, ma altri verbi, quali *testari, relinquere*, e, più comunente, *legare*, più consoni alle fonti giustinianee, il che fa credere che il nostro verbo debba qui interpretarsi, in un senso alquanto diverso, e presumibilmente nel più ampio senso di *disponere*. Tanto più che v'ha forse di ciò una conferma negli stessi Stat. di Parma. Infatti la continuata possibilità di un assegno convenzionale, fatto o no in corrispondenza della dote, anche dopo e malgrado la disposione statutaria del 1255, è a parer mio, dimostrata, ove ancora rimanessero de' dubbi, da un'altra rubrica dello Statuto medesimo, là dove si stabilisce che « si qua mulier querimoniam de dote fecerit et *eo quod maritus sibi*

e, come nella *donatio propt. nupt.*, il possesso delle cose donate rimaneva presso il marito, sino alla morte di lui. Qual meraviglia perciò, se l'assegno veniva chiamato dai contraenti con l'espressione classica di *donatio ante o propter*

indicaverit » — non è fuor di luogo notare, come, nella mente del legislatore, ciò che il marito *indicarit* alla moglie, vien subito dopo la menzione della dote, quasi che con questa avesse qualche relazione — « expensas placiti factas sine fraude et feudum.... solvi faciam (*St.* « *di Parma*, 1255, L. II rubr. Qualiter expensae factae occasione « dotis... » pag. 246). E che cosa intendesse il legislatore di dire con la frase: « ... *eo quod maritus indicaverit* », io credo, si possa congetturare, ove si ponga questa rubr. in relazione con un'altra rubrica dei successivi Stat. del 1347, ne' quali il divieto della *donatio legale* era ribadito: intendo riferirmi alla rubr. in cui si dispone che « si aliqua mulier agit vel aget hypothecaria contra bona mariti, « non possit petere nisi tantum de bonis predicti mariti, quanta « est quantitas *dotis* et *augmenti dotis* et *legati sibi facti a marito* (*St. di Parma*, 1347: rubr. Qualiter nulla mulier, etc. » p. 159). Il *indicare* della rubr. ora citata del 1255 comprendeva dunque presumibilmente *augmentum dotis* e il *legato* del marito. Il quale *augmentum dotis* con ogni probabilità era appunto l'assegno che lo Stat. del 1347 permetteva al marito di *indicare seu legare* alla moglie (*St. di Parma* del 1347: rubr. Quantum possint mariti... p. 159), come mostra di ritenere anche il *Fainardi* (Pralect. in Jus mun. *de Dote*, etc. I, § 11-13). Nè varrebbe l'osservare che nel linguaggio comune del tempo *augmentum dotis* era l'aumento della dote fatta dalla moglie stessa, durante il matrimonio, e non già un assegno vedovile del marito alla moglie, per quanto fatto durante il matrimonio e posto in qualche relazione con la dote; perchè, contro questa affermazione, per quanto essa contenga molta parte di vero, sta la seguente recisa affermazione di *Constant. Rogerius* (*De dote Tractatus*: argum. Dotis accessiones definitae, a quibus quandoque fiant.... n. 14): « ... in « quibusdam partibus de consuetudine *augmentum dotis* fit per « ipsum *maritum*, *quo mortuo*, ipsa mulier in vita sua gaudet in « illo augmento.... Ista servatur in ista patria de consuetudine.... » (nei *Tractatus De dote* ex variis iuris civilis interpretibus decerpti, etc. Venetiis, MDCXXX, col. 379). Era del resto naturale che l'assegno del marito andasse sempre più perdendo nella coscienza popolare il carattere della antica *don. prop. nupt.* e meglio gli si convenisse la denominazione di *augmentum dotis*, dopo che lo stesso stat. del 1347 aveva ristretto a non più di 100 lire parm. la facoltà del marito di disporre dei propri beni a favor della moglie (*St.*, 1347: rubr. cit., pag. 159). Ma su ciò dovremo tornare in seguito.

nuptias? Non era in realtà una vera *don. propt. nupt.* quella che lo sposo, in que' singoli casi, assegnava alla sposa? E forse era nell'interesse stesso della sposa, che l'assegno venisse considerato dal marito come *don. propt. nupt.*, perchè ciò le serviva, sino a un certo punto, di garanzia che il marito non si sarebbe mai valso del diritto, che certo anche gli *Stat.* di *Parma*, come era generale tendenza della legislazione statutaria, riconoscevano ad ogni donante, ne' riguardi delle *donationes post obitum*: cioè il diritto di revoca (1).

Ma l'assegno era *don. propt. nupt.* soltanto agli occhi de' coniugi: davanti alla legge, esso valeva ed aveva efficacia solo come una qualunque altra *donatio mortis causa:* ne veniva cioè alla vedova un diritto alla eredità del marito, che ella — o gli eredi di lei — avrebbero potuto far valere dopo la morte di quello, non già in nome d'un diritto che le spettasse in conseguenza della costituzione di dote, ma solo in forza della espressa dichiarazione di volontà fatta in suo favore dal marito stesso, così come avveniva in que' casi, in cui il marito assegnava alla moglie una somma inferiore alla dote — il che gli era ben lecito — e per ciò l'assegno non poteva assumere le apparenze della *don. propt. nupt.* (2).

(1) I legislatori statutarii, imbevuti dai principii romani, avevano generalmente dichiarato revocabili le *donationes causa mortis* e i *patti successori*. Perciò, coloro che volevano assicurare l'irrevocabilità di un patto successorio — e tale poteva, come affermai più sopra considerarsi, in un certo senso, l'assegno vedovile costituito dallo sposo alla sposa — dovevano dare all'atto l'aspetto d'una donazione tra vivi, e trasmettere immediatamente nell'erede contrattuale la proprietà e il possesso dei beni, riservandosene nello stesso tempo il godimento sino alla propria morte (cfr. *Pertile*. IV, 8).

(2) La mia ipotesi mi par trovi numerose conferme nel modo stesso con cui i doc. citati sono redatti. Si noti prima di tutto come, in quasi tutti i doc. cit., il marito dichiari di assegnare la *donatio* alla sposa « secundum legem suam romanam »: evidentemente egli — e con lui certo gran parte de' mariti viventi a legge romana — si valeva della libertà lasciata a questo proposito ai mariti dallo Statuto cittadino, per attenersi alle regole del diritto comune romano, che esigeva una *donatio* uguale alla dote. Ma si osserva, in tutti i doc., la preoc-

Ad ogni modo, a me par fuor di dubbio che la disposizione statutaria che stiamo esaminando, mentre toglieva di mezzo ogni possibilità della *quarta* longobarda e sanciva l'abolizione dell'*incontrum dotis legale,* lasciava invece sus-

cupazione di non apparire in contrasto con lo Statuto, giacchè, mentre, secondo la legge romana, non vi sarebbe stato alcun bisogno di dichiarare solennemente la *donatio uguale alla dote*, in quanto tale uguaglianza era presunta dalla legge stessa, nei i doc. si dichiara che la *donatio* è composta « de tantis de bonis mobilibus et im« mobilibus » del marito...: « *que bene valeant per apreciaiatam* « *il estimatam dotem* » (1.º doc.) oppure « *predictam quantitatem* « *dotis* » (2.º doc.), la quale dichiarazione mi ha tutta l'apparenza di un implicito richiamo alla facoltà dallo Statuto lasciato al marito di *indicare* alla moglie « *tantum quantum ab ea recepit in dotem* ». Degno di nota è anche come l'effettiva entrata in possesso della moglie nei beni donati sia in tutti i doc. espressamente rimandati *post decessum viri*. Mi sono dovuto invece convincere — quantunque sulle prime mi sembrasse il contrario — che nessun valido argomento a favore della mia interpretazione può trarsi dalla clausola, a dir il vero, tutt'altro che chiara, con cui i doc. cit. si chiudono, e che è, per quel che mi consta, comune a quasi tutti gli strumenti dotali parmigiani dei sec. XIII e XIV: intendo dire la clausola « *salvis moribus et statutis civ. Parmae* », la quale senza dubbio ha la sua ragion d'essere in qualche particolare caratteristica della legislazione statutaria parmense. Mi parve sulle prime che la clausola si potesse riferire alla *donatio propt. nupt.* (la quale — si badi bene — nel doc. del 1304 — ed è anche questa una circostanza favorevole alla mia tesi —, è appunto chiamata, con strana confusione di linguaggio *dos propt. nupt.*, quasi che l'assegno maritale fosse considerato non tanto come una *donatio* corrispondente alla dote, quanto come una dote del marito uguale a quella della moglie, o, meglio, una specie di aumento dotale fatto dal marito); e avrebbe avuto allora lo scopo di evitare un possibile conflitto tra la costituzione della *donatio* e il preciso disposto della rubr. del 1255, ripetuta, con lievi variazioni formali, nella redazione del 1304 (*St.* 1304, 6, II, rubr. « Qualiter nulli muliere » p. 236). E in tal caso la clausola avrebbe avuto questo significato: che la vedova non avrebbe potuto pretendere, alla morte del marito, dagli eredi di lui, nulla oltre la dote, ove non avesse presentato la espressa stipulazione del marito in suo favore; e, più probabilmente, questa non avrebbe avuto alcuna maggiore efficacia di una *don. post. obit.* o di una disposizione d'ultima volontà, trattandosi di una *donatio* affatto convenzionale; e perciò la vedova avrebbe dovuto subordinare i suoi diritti all'eredità del marito relativamente alla *donatio*, ai diritti

sistere la possibilità di una *donatio propter nuptias* convenzionale.

5. Una logica conseguenza si deduce da questa interpretazione della rubrica del 1255: che, cioè, prima di questa

degli eredi legittimi del marito stesso. (cfr. del resto l'art. 1398 Cod. civ. it.: anche secondo il nostro diritto moderno, il lucro dotale, la cui costituzione è lasciata alla libera volontà delle parti, non reca pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione legittima). Ma questa non è la interpretazione più logica e verisimile della clausola. Più verisimile è che la clausola si riferisca alla dote, o meglio, alla restituzione della medesima e ai diritti che ne vengono alla vedova sul patrimonio del marito defunto, e che perciò debba porsi in relazione con una disposizione statutaria che, appunto nella redazione del 1304, appare per la prima volta con la data del 1300 ed è poi ripetuta nelle successive redazioni del 1347 e del 1494. La disposizione cui voglio accennare fa parte della citata rubr.: « Quod nulli mulieri liceat petere ultra « dotem suam » (*St.* 1304, L. II, p. 246; 1347, p. 158; 1494, L. II, p. 81 r.), la quale termina con le seguenti parole...: « quod (uxor) « habeat electionem retinendi *pro dote sua de quibus bonis voluerit,* « *non contrariis statutis*, pro precio competenti ». Il significato delle quali parole, che nella redazione del 1494 sono ripetute sotto forma alquanto più chiara e intelligibile:.... « quod habeat electionem « sibi satis faciendi pro dote sua in quibus bonis voluerit, non con- « trariis statutis.... ». (cfr. ciò che intorno a questa rubr. osserva il giureconsulto imolese del sec. XV. *Alessandro Tartagni:* Alex. Cons. 26, vol. 2.°; vedi intorno ad Alexandr. e alle sue opere, *Savigny* Storia del diritto romano nel medio evo, trad. *Bollati.* Torino 1857, vol. II, p. 709 sgg.), è evidentemente questo: che la vedova può chieder soddisfazione della dote da lei portata al marito su qualunque parte e su qualunque specie di beni del patrimonio di questo, purchè non vi si opponga qualche speciale norma statutaria: e con ciò la rubrica intendeva riferirsi a quella serie di restrizioni alla libera disponibilità del patrimonio del marito, agli effetti della restituzione dotale, mediante le quali i legislatori parmensi miravano ad impedire il passaggio di beni immobili fuor del Comune: restrizioni delle quali potremo parlare diffusamente in seguito. Onde io credo che, con la nota clausola, gli estensori dei due doc. citati mirassero a porre bene in chiaro, sin dal momento della conclusione del contratto dotale, che la sposa, in caso di premorienza del marito, avrebbe avuto la più ampia libertà, per far valere i suoi diritti alla restituzione della dote contro il patrimonio del marito del defunto, senza limiti di persone o di cose, « sine alicuius contradictione », salvo naturalmente i limiti

disposizione, statutaria, le vedove parmigiane avevano, per legge, de' diritti sui beni del marito, a titolo di *quarta* o di *incontrum dotis.* Il che mi pare anche dimostrato dal fatto che i due documenti del 1195 e del 1224 (cfr. append. n. 3 e 4) pare suppongano l'ipoteca tacita legale a garanzia della moglie, estesa anche alla *quarta* e all'*incontrum*, mentre, negli altri due doc. del 1304 e del 1305 (cfr. Append. n. 5 e 6) la costituzione di ipoteca a favor della moglie — quantunque il marito le costituisca espressamente anche una *donatio* — vi appare limitata alla sola *dote*.

Nè sarebbe stato questo un fenomeno strano e isolato in quell'epoca, e cioè verso la fine del sec. XII e il principio del sec. XIII, chè anzi — come ho già avuto occasione di notare — era un fenomeno pressochè generale. A Milano, per esempio, ancora nel 1216 la *quarta* spettava per legge alle vedove (1), e, come a Milano, così a Brescia, a Bergamo e in altre città lombarde (2). E, in molte città, come a Genova, ad Alessandria, a Piacenza, a Cremona, a Pavia, esisteva un *antifatto* o una *donatio* legale, che si presumeva costituito in una certa misura determinata, rispetto alla dote,

imposti dalle leggi cittadine. E questa interpretezione, che mi apparve subito come la più logica, assunse ai miei occhi una ben maggiore apparenza di verisimiglianza, quando, in una copia manoscritta degli Stat. del 1494 — esistente presso l'Archivio del Comune di *Parma* — mi fu dato scoprire, a margine della cit. rubr. « Quod nulli mulieri »; la glossa seguente: « no. praesens clausola quae apponitur in « instrumentis dotium, salvo more statutorum »; la quale a me pare debba riferirsi all'ultima parte della rubrica stessa.

(1) Cfr. *Liber Consuetudinum* di Milano (nei M. H. P. vol. XVI) 1216, rubr. XVII; cfr. anche *Berlan*, Gli Statuti municipali milanesi dal XI al XVI sec.

(2) Cfr. *Lattes* o. c. p. 249 e *Brandileone* o. c., passim. Forse nella prima metà del sec. XII, la *quarta* era obbligatoria presso i Longobardi anche a Cremona. La *quarta* obbligatoria era del resto un istituto diffusissimo, comune, oltre che all'Italia superiore, anche alla Toscana (cfr. *Zdekauer*, c. c., in Riv. Ital. delle scienze giur. 1887. III) e all'Italia meridionale (cfr. *Solmi*, La condizione privata della donna e la giurisprudenza longobarda nell'Italia meridionale, in Archivio Giuridico, vol. IX, fasc. 2, p. 43).

in qualunque matrimonio, in cui una *dote* fosse stata assegnata.

Ora, ciò posto, non si presenta subito alla mente l'ipotesi che la famosa legge del 1170 non solo non contenesse, come si è creduto sin qui, l'abolizione della *quarta* e dell'*incontrum*, ma anzi contenesse qualche regola o disposizione relativa all'obbligo de' mariti di costituire alle mogli la *quarta* o l'*incontrum*, o al diritto delle mogli di pretenderne dagli eredi il pagamento? Certo non è possibile, stante la scarsezza e l'indeterminatezza delle notizie, stabilire il contenuto preciso di tale disposizione: che cosa però ci vieterebbe di supporre — si badi che io intendo di esprimere qui una pura e semplice ipotesi — che l'atto legislativo del 1170 consistesse press'a poco in ciò: nel confermare e riconoscere alle donne viventi a legge longobarda il diritto di pretendere, in ogni caso, la *quarta* parte del patrimonio del marito premorto dagli eredi di lui (1), e nell'estendere anche alle donne longobarde, che avevano ormai accolto universalmente l'istituto dotale, il diritto all'*incontrum dotis*, o all'assegno corrispondente alla *dote*, ridotto però, quest'ultimo, a una misura di rapporto costante con la dote stessa, come abbiamo visto esser stato fatto, press'a poco, nella stessa epoca, in altri Comuni? E credo si possa quasi sicuramente affermare che tale rapporto dell'*incontrum dotis* legale con la dote non fosse di uguaglianza, come quello della *donatio* giustinianea, ma che l'*incontrum* fosse, come l'*antifatto* di molti comuni, inferiore alla dote (2).

(1) Una frase dello *Stat.* del 1255 « quacomque lege vivat » rende più che verisimile l'ipotesi che prima si continuasse, se non di regola, almeno in molti casi, a far qualche differenza tra le leggi longobarda e romana intorno al modo di regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi: e tale differenza doveva presumibilmente consistere nella *quarta*, che pei Longobardi era *legale* e pei Romani puramente convenzionale.

(2) L'ipotesi non è contraddetta dai cit. doc. — quasi tutti del sec. XIV — nei quali la *donatio* — detta anche nel doc. del 1326 *incontrum* — è uguale alla dote; perchè questa potrebbe essere una conseguenza dei risorti studi romanistici e della miglior conoscenza

E l'ipotesi ora avanzata ha anche il vantaggio di spiegarci i motivi, che devono aver spinto i legislatori del Comune di Parma alla successiva disposizione che è contenuta nella redazione del 1255, e che, per quel che a me pare, deve essere stata composta non molt'anni prima della metà del sec. XIII. Poichè è naturale che, da una parte, l'obbligo imposto ai mariti longobardi di costituire, accanto alla *quarta* voluta dalla loro legge nazionale, l'*incontrum dotis*, e, dall'altra parte, il fatto che, per l'esempio delle donne longobarde, le donne romane chiedevano forse ed ottenevano spesso dai mariti la costituzione della *quarta*, come pare si possa desumere dal citato doc. del 1224 (Append. N. 4), devono aver presto indotto, dando luogo a gravi inconvenienti, anche i legislatori di Parma nella persuasione che le donne avevano troppi ed esorbitanti diritti sui patrimoni dei mariti, con danno considerevole delle famiglie e dell'economia generale. Non tardò quindi a manifestarsi anche a Parma il movimento di ostilità contro gli assegni maritali. Nè può far meraviglia, a chi abbia sin qui seguito lo svolgimento de' rapporti patrimoniali nel basso medio evo, che, anche a Parma, tale ostilità colpisse in modo speciale la *quarta* longobarda, che fu proibita, anche come assegno convenzionale: la *quarta*, dopo il trionfo dell'istituto dotale, non aveva più ragione di essere, e di troppi vincoli era causa alla libera amministrazione dei patrimoni. Meno severa fu la legislazione parmense verso l'assegno romano, quantunque neppure per esso mostrasse tutto l'aperto favore che avevano mostrato le legislazioni di altri Comuni, che, pure abolendo la *quarta* o la *tertia*, aveano mantenuta l'obbligatorietà della *donatio*. I legislatori di Parma, cioè, lasciarono ai mariti la facoltà di costituire alle mogli un assegno vedovile corrispondente alla dote, in quel rapporto con la dote che al marito fosse piaciuto. E però, spinti forse dal vedere che, in seguito alla

delle fonti giustinianee; si noti, a conferma di ciò, che, in due di questi doc. — quello del 1264 e quello del 1326 — si dichiara espressamente di costituir la *donatio* uguale alla dote, « *ut dos et donatio equis ambulent passibus* », quasi a giustificare la cosa.

più precisa conoscenza delle fonti giuridiche romane, era penetrata, specialmente tra i coniugi romani, l'abitudine di costituire la *donatio*, non più nella misura — che noi ignoriamo, ma che probabilmente era d'inferiorità — dell'*incontrum*, ma nella misura, più strettamente giustinianea, di perfetta uguaglianza con la dote, stimarono opportuno stabilire che l'assegno covenzionale potesse uguagliare, non oltrepassare l'apporto muliebre. Così — ripetiamo — la rubrica del 1255 lasciava sussistere la possibilità di una *donatio propter nuptias* convenzionale.

Nè sembri questa mia ipotesi avventata o strana. Poichè io fui indotto a supporre che le cose si siano svolte a Parma in quella guisa, che ho sinora cercato di esporre, anche da quest'altra notevolissima circostanza: che lo stesso fenomeno si verificò, press'a poco nella stessa epoca e con le stesse fasi, nella vicina Cremona. A Cremona — come ho già detto — uno Statuto aveva, nella prima metà del sec. XIII o poco prima, imposto a tutti i cittadini, di qualunque nazionalità, la costituzione della *donatio propter nuptias*, così come, secondo la mia ipotesi, la legge del 1170 avrebbe imposta la costituzione dell'*incontrum*. Si osservino ora questi due documenti cremonesi, della seconda metà dello stesso secolo:

1) Anno 1257. — Lo sposo Guidotino, vivente a legge longobarda, confessa di aver ricevuto da Oberto di Dovaria, per la dote di sua figlia Gonsata, la somma di 32 lire imp. e oggetti muliebri e domestici pel valore di 48 lire: " qua " re Guidotinus pro se et heredibus dictam dotem in omni " eventu solvere " (1).

2) Anno 1264. — Lo sposo Gandione riceve per *dote* della sposa Agnese oggetti muliebri e domestici pel valore di 100 lire e 18 soldi imper.: " Qua propter dictus dominus " Gandianus promisit dicto Dolfinato stipulanti nomine et " vice suprascripte Domine Agnetis sororis suae dare et " solvere ei dictam dotem quocumque casu dos exigi possit,

(1) Cfr. *Astegiano*. Codice diplomatico cremonese, p. 299, n. 686 a 1257.

“ *cessante donatione propter nuptias* et *quarta*, secundum
“ formam Statuti Cremonae „ (1).

Quello che il primo de' due documenti fa sospettare, è manifestamente affermato dal secondo: che cioè lo Statuto cremonese, che sanciva l'obbligatorietà della *don. propt, nupt.*, fu, poco dopo la metà del sec. XIII abrogato (2), come, poco prima del 1255, era stato a Parma abolito l'*incontrum dotis* legale. Anche a Cremona dunque, come a Parma, la reazione contro gli assegni maritali aveva colpito anche l'assegno romano. Ma si ponga mente alla frase, con cui si chiude il doc. del 1264: “ cessante *quarta et donatione propter* “ *nuptias....* „ da cui si deduce che, come a Parma prima del 1255, così a Cremona, l'obbligo di costituire la *donatio* non aveva portato per conseguenza la scomparsa della *quarta*, la quale forse continuò, come assegno necessario e legale pei longobardi, sino alla metà del sec. XIII (3). Ond'è che il mutamento legislativo avvenuto nella seconda metà del secolo deve aver consistito, a Cremona, come a Parma, in ciò: che la *quarta* fu proibita, e che si tolse l'obbligo della *donatio*

6. Il movimento di ostilità agli assegni maritali non venne a cessare, ma, a Parma, come in altri luoghi, (4) si raffermò e si intensificò nel sec. XIV, accentuandosi anche nei riguardi dell'assegno d'origine romana. Dall'esame delle redazioni statutarie parmensi posteriori al sec. XIII appare, secondo me, evidente come il concetto d'un assegno maritale,

(1) Cfr. *Astegiano*, Cod. dipl. crem., p. 332, n. 840 a 1264.

(2) Cfr. *Lattes*, o. c. p. 240.

(3) Non varrebbe osservare che nei doc. cremonesi della prima metà del sec. XIII, in cui i mariti fanno un'espressa costituzione della *donatio*, con esplicito rinvio alla legge statutaria che la imponeva, non v'ha alcun accenno alla *quarta*, neppure quando i mariti siano longobardi: prima di tutto, non v'era forse bisogno di espressa costituzione, essendo la *quarta* pei longobardi un assegno legale; e poi, poteva anche darsi che i longobardi costituissero la *quarta* in un atto diverso da quello della *confessione di dote* e della corrispondente costituzione della *donatio*, non avendo la *quarta* alcun rapporto con la *dote*.

(4) Cfr. *Pertile*, III, 331 e *Calisse*, III, 103.

corrispondente in qualche modo all'apporto muliebre, andasse sempre più perdendosi nella coscienza giuridica dei legislatori, per lasciar posto a quello di un assegno vedovile puro e semplice, che doveva per lo più venire costituito con atto d'ultima volontà, ma che forse poteva, benchè assai più di rado, venir promesso dal marito alla moglie nel contratto nuziale, a titolo di *donatio post obitum*. Abbiamo veduto come lo Stat. del 1255 facesse distinzione tra il caso in cui la moglie avesse portato al marito una dote, e il caso in cui essa fosse andata a nozze indotata, dandole nel primo caso ben maggiori diritti sulle sostanze del marito. Ora si nota, a questo proposito, nelle successive redazioni, un mutamento che non deve passare inosservato. Infatti le redazioni del 1347 e del 1494, mentre, in una speciale rubrica, riproducono, in forma sempre più categorica e recisa, il divieto della *quarta* e dell'*incontrum* legali (1), in un'altra diversa rubrica limitano notevolmente la facoltà di disposizione del marito a favor della moglie, stabilendo che il marito, abbia o no avuto dalla moglie una dote, non possa, oltre gli alimenti, *iudicare seu legare* a lei più di cento lire parm. (2). La possibilità di una *don. propt. nupt.* giustinianea era quindi ristretta al solo caso che la dote non oltrepassasse le cento lire, (3) ma dal complessivo contesto della disposizione ap-

(1) *St.* 1347 e 1494 rubr. cit. « Qualiter nulli mulieri ecc. ». Nota la parole:.... « Donacionem aliquam nel encontrum dotis non possit nec debeat petere exigere seu retinere, et si accepisset *non valeat ipso iure* ».

(2) Cfr. il lungo ed elaborato strumento dotale del 1359 (Append. al n. 11), in cui non v'ha alcun accenno alla costituzione della *donatio*.

(3) Tale possibilità di una *don. propt. nupt.* convenzionale, pel caso in cui la dote fosse di cento lire, non era, a parer mio, tolta di mezzo neppure dagli stat. del 1347 e del 1494. Non nascondo però che le disposizioni statutarie, che stiamo ora esaminando, furono variamente interpretate e diedero luogo a numerose dispute tra gli annotatori e i commentatori degli Statuti parmensi. Parve ad alcuni, tra cui anche al giurista parmigiano del sec. XVI, *Orazio Balestrieri*, del quale ho potuto vedere un commento inedito agli Stat. del 1494 (Additiones Horatii Balestrieri I. V. A. Parmensis ad « Statuta civitatis et Communis Parmae » MDXCIII. Ms. nell'Archivio del Comune

pare evidente come questo caso specialissimo non avessero certo di mira i redattori della rubrica, e come, anche in questo caso, l'assegno venisse in realtà considerato come un puro e semplice assegno vedovile.

III.

1. La conclusione di quanto son venuto sin qui dicendo — forse un po' troppo diffusamente — è, nei riguardi dell'argomento che ci interessa, questa: che il trionfo definitivo dell'istituto dotale non può farsi per Parma risalire molto più su della metà del sec. XIII, poichè, sino a pochi anni prima del 1255, perdurò in Parma, e non soltanto presso i

di Parma: cfr. a c. 149 v. nota alla rubr. « Quid quantum et quomodo possint mariti legare uxoribus (1494, c. 81 v.) § 18; cfr. pure *Alex.* cons. 54, col. 2, vol. 7; vedi *Adnotat. ad Stat.* c. 91 v.), che la rubrica dovesse intendersi in senso puramente restrittivo, e limitarsi perciò alle sole disposizioni d'ultima volontà; e tale interpretazione fu sostenuta anche dal *Fainardi* (o. c. L. II, De iure testamentorum fasc. XV, § 7). Secondo costoro perciò sarebbero state lecite le *donationes propt. nupt.* risultanti da una *confessio dotis receptae* (cfr. *Balestrieri*, l. c. § 18 e § 24, c. 150 v.), anche se superiori alle cento lire, come tali da non potersi considerare atti *causa mortis*, ma tra vivi. Ma, se queste *don. propt. nupt.* erano da considerarsi donazioni tra vivi, non sarebbero esse cadute sotto il generale divieto della precedente rubr., secondo la quale la vedova non poteva nè pretendere nè ricevere nulla *praetextu alicuius donationis vel incontri?* Onde, ammessa la interpretazione restrittiva, più logico sarebbe stato dedurne l'assoluto divieto di ogni *donatio* anche convenzionale, pur se minore di cento lire; nè mancò chi si dichiarò favorevole a questa opinione. Ma a me pare preferibile, per molte ragioni, la interpretazione estensiva della citata rubr. quella, cioè, secondo la quale, il limite delle cento lire deve ritenersi esteso anche alle *donationes causa mortis* fatte dal marito alla moglie. Mi pare faccia fede di ciò, oltre che il verbo *iudicare*, usato nella rubrica, del quale già dissi quale dovesse essere, secondo me, il vero significato, anche le parole:... « vel quoquo alio relicti titulo relinquere non possit, directe, « vel indirecte.... et per viam institutionis substitutionis vel fideicom- « missi *vel alio aliquo modo* » (St. 1494, rub. cit., c. 81 v.). Queste parole indicano chiaramente l'intenzione del legislatore di evitare, in

viventi a diritto longobardo, l'uso della *quarta:* e la rubr. già tante volte citata " De non recipienda lamentancia „ ecc. degli Stat. del 1255, segna, a parer mio, con l'assoluta abolizione dell'assegno maritale germanico, il momento preciso della vittoria finale del sistema romano dotale sul sistema germanico. Vittoria finale, ho detto non senza ragione; e invero, l'istituto dotale doveva già da parecchio tempo aver vinto a Parma molte e notevoli battaglie. Poichè certo esso doveva, sin dalla metà del secolo precedente, esser risorto a novella e florida vita presso i viventi a legge romana e penetrato nella pratica e nelle consuetudini di buona parte della popolazione di Parma, se, come ho cercato di dimostrare, nella legge del 1170 dobbiamo vedere un accenno ad un *incontrum dotis* legale, ad un assegno maritale, cioè, imposto in tutti i matrimonî in cui ci fosse una dote: e forse, ove vogliasi

tutti i modi possibili, che i mariti finissero per disporre dei loro beni a favor delle mogli, in modo che, malgrado la disposizione della legge che tutelava gli interessi dell'agnazione, ne venisse danno e pregiudizio agli eredi dei mariti stessi, dopo la loro morte: ed uno di questi modi di eluder la legge era certo quello di costituire alle mogli, specialmente quando queste portassero dote vistose, delle *don. propt. nupt.* uguali alla dote. Questa interpretazione estensiva fu, del resto, sostenuta anche da parecchi degli antichi interpreti (tra gli altri dal *Torre*. Variar. iuris Quaestion., lib. 2, tit. 7, quaest. 13, n. 33; cfr. per gli altri *Fainardi*, l. c. § 6). Corollario logico di essa è che perciò dovessero ritenersi lecite quelle *donat. propt. nupt.* che venissero costituite in corrispondenza di dote non oltrepassanti le cento lire; tali donazioni avrebbero avuto il carattere di vere e proprie *donationes post obitum*, e, come tali, ricadevano entro i limiti della facoltà di disposizione concessa al marito. Nè sarebbesi, io credo, potuto invocare contro la loro validità il disposto della precedente rubr. che proibiva le *donationes* e gli *incontri*, perchè questa evidentemente doveva riferirsi a quelle donazioni che non potessero farsi valere come atti d'ultima volontà o come disposizioni a causa di morte; ed è probabile anzi che, si cercasse sovente, quando lo si poteva e nei limiti concessi dalla legge, di eludere la legge proibitiva della *donatio* (cfr. a questo proposito anche il giurista *Bartolomeo Cipolla*, secondo il quale: « ad evitandum » il suddetto statuto, bastava che « maritus « donet uxori cum iuramento *adiecta conditione si praecedet....* ». *Caepol.*, Tractatus cantelarum 11: e con lui *Alex*, cons. 27, n. 9, vol. I ed altri: cfr. *Adnotat. ad Stat.* c. 90 v.)

menar per buona l'interpretazione da me proposta delle parole del *Chronicon* e ritenere l'obbligo della *incontrum* esteso anche a' viventi a legge germanica, è da credere che sin dalla metà del sec. XII la dote fosse divenuta a Parma d'uso generale ed incontrastato, e che la popolazione germanica, pur non abbandonando ancora i propri istituti nazionali, l'avesse accolta ormai tra le proprie consuetudini.

Risoluta così la questione cronologica, dobbiamo ora affrontare quella che deve costituire la parte principale e più interessante della nostra ricerca: vedere cioè quali speciali atteggiamenti abbia assunto l'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria del Comune di Parma. Nella quale ricerca, che — come già ebbi occasione di notare — è di interesse generale e locale insieme, non solo ci serviremo continuamente delle redazioni degli Statuti parmensi, ma potremo anche servirci dei documenti, e qua e là di alcune redazioni di Statuti rurali della provincia di Parma — quali gli St. di Borgo S. Donnino, di Corniglio, di Calestano, di Ravarano — quasi tutte inedite (1), che, derivando pres-

(1) Di questi statuti rurali trovansi nella Biblioteca parmense alcune copie manoscritte, alquanto posteriori alla data di redazione degli Statuti stessi, e di queste copie appunto io mi sono servito. Gli « Statuta antiqua Comunis, *Burgi Sancti Donnini*. (facta et compil- « lata tempore, Ill.mi Principis et Magn. Eccelm. D.mi D.mi Galeatii « Vicecomitis Domini Mediolani et comitis virtutum et confirmata per « Ill. Dom. Philippum Mariam Anglum vicecomitem Ducem Mediolani « anno MCCCXXV) » trovansi in un codice cartaceo del sec. XVIII, in foglio, p. 249 oltre l'Indice, n. 338; gli « Statuta magnificae Com- « munitatis et terrae *Calestani* » (è una copia degli St. del 1353 e del secolo successivo) in un codice cartaceo in foglio di c. 90, n. 304 (contiene anche alcuni decreti dei *Fieschi* e documenti sino al sec. XVIII); gli « Statuta Curiae *Cornilii* extracta ex libro veteri in quo « ipsa statuta scripta sunt in carta pergamena existente ad bancum « Dom. Prioris eiusdem locis cum aliis diversis decretis », in un codice cartaceo in foglio dal cadere del sec. XVI al principio del XVII, di c. 164 (gli Statuti sono dati da *Ugolino Rossi*, vescovo di Parma, nell'anno 1356: a c. 100 cominciano i Decreti dei Rossi feudatari), n. 386; gli *Statuta Ravarani*, a 1444-1586, (copia recente, in un cod. cartaceo di f. 105 oltre l'indice n. 519, preceduta da una specie di

sochè direttamente dalla legislazione parmense, possono utilmente — entro certi limiti — servire di integramento e di completamento a questa.

2. Quale concetto della dote avessero gli statutari di Parma — specialmente i più antichi —, sarebbe difficile ora determinare; tanto più che una vera e propria definizione dell'istituto dotale non incontrasi mai, nè negli Statuti parmensi, nè — per quel ch'io so — in alcun'altra legislazione statutaria. Credo però che si possa, senza tema d'errore, affermare che, nelle sue linee generali, il concetto dell'istituto dotale si fosse, malgrado il lungo predomino barbarico, mantenuto nella coscienza giuridica medievale, press'a poco quale resultava dal diritto giustinianeo: e cioè che, nella pratica e nel linguaggio de' documenti e delle fonti legislative del basso medioevo, per *dote* s'intendesse quel complesso di beni patrimoniali che la donna, o altri in nome di lei, porta al marito, allo scopo di agevolargli il compito di sostenere gli oneri del matrimonio, in modo però che, in certi casi almeno, debba integralmente restituirsi dopo lo scioglimento del matrimonio.

E a ciò credere sono indotto, oltre che dalla considerazione che le fonti giustinianee erano in quell'epoca sempre più conosciute, anche dal vedere che la legislazione statutaria non solo di Parma, ma di quasi tutti i Comuni, riproduceva tutte, o quasi tutte, quelle disposizioni che il diritto romano aveva stabilito appunto in relazione a quel concetto fondamentale: per esempio quelle relative all'amministrazione de' beni dotali durante il matrimonio, alle garanzie sui beni del marito pel caso di restituzione ecc.

Nelle sue linee generali: ho detto più sopra, intendendo riferirmi alla configurazione complessiva dell'istituto. E invero non ci mancano indizi — a Parma, come altrove —, i quali chiaramente ci provano come la dote del diritto statu-

introduzione storica); cfr. su questi e altri Statuti rurali gli interessanti opuscoli di *G. Micheli*. Statuti montanari, Parma, Zerbini 1905; e Alcune leggi feudali di Varsi (Nozze Rossi-Zanetti) Parma, Zerbini 1906.

taria, se pure era sostanzialmente romana, non era del tutto sciolta da forme dovute all'influenza di concetti germanici.

E incomincio subito col notare quella che, come è la più nota, così certo è la più caratteristica prova di questa influenza barbarica sulla *dos romana*.

Negli Statuti di Parma — dalla redazione del 1347 in poi — incontrasi una interessantissima disposizione — comune del resto agli Statuti di quasi tutte le altre città — secondo la quale, la figlia o sorella che fosse già stata dotata *competenter et decenter* dal padre o dai fratelli, o che il padre o i fratelli dotassero *competenter et decenter*, non aveva più alcun diritto successorio verso i beni paterni, ove esistessero figli maschi o discendenti maschi di questi (1). La donna *maritata e dotata* era dunque, in confronto coi fratelli, esclusa dalla successione *ab intestato* del padre. Ora non v'ha certo bisogno di far notare come questa disposizione non possa in alcun modo riallacciarsi al diritto giustinianeo, di cui era anzi una manifesta deviazione; poichè, com'è ben noto, il diritto giustinianeo aveva riconosciuto alla femmina diritti uguali a quelli dei maschi, sul patrimonio domestico. Era invece un principio prettamente germanico che le femmine dovessero, nelle successioni, posporsi ai maschi. Ed è ben noto pure ciò che la legislazione longobarda aveva stabilito intorno al *faderfio*, ossia a quella parte della sostanza paterna — parte, a dire il vero, assai esigua — che la figlia longobarda portava nella casa maritale: che cioè il *faderfio*, una volta assegnato, in qualunque misura fosse piaciuto al padre, estingueva ogni altro diritto o pretesa della figlia sulla sostanza paterna (2).

La dote veniva dunque, a questo riguardo, trattata come l'antico *faderfio* longobardo (3). Nè deve del resto far molta

(1) St. 1347, L. 1, rubr. « Qualiter filia vel soror competenter dotata ecc... » p. 161. La rubr. venne ripetuta con notevolissime modificazioni ed aggiunte nella redazione del 1494, L. II, a. c. 83 v.: cfr. anche le *Adnotat. ad Stat.* c. 111 segg.

(2) Cfr. *Roth.*, 183 e *Liutpr.* 102.

(3) Cfr. *Pertile*, III, 239 e IV, 57 sgg.; *Calisse*, III, 101 e 149 sgg.; *Lattes*, Il diritto consuet., 259 ecc.

meraviglia che, se da una parte l'influenza del diritto romano aveva contribuito a trasformare gradatamente, presso le popolazioni viventi a diritto germanico, il *faderfio* in *dote*, aumentandone il valore economico e l'importanza giuridica, accrescendo in tal guisa la parte che la figlia riceveva della sostanza paterna; d'altra parte, l'influenza germanica avesse comunicato alla dote romana il carattere originario del *faderfio*, di costituire, nei riguardi del diritto successorio, e per dirla coi Tedeschi, *die Erbabfindung der Tochter* (1). Può piuttosto far meraviglia che, a Parma, una tale disposizione legislativa apparisca soltanto nella redazione relativamente recente del 1347, e non ve ne sia traccia nelle redazioni anteriori del 1255 e del 1304, che pure — e specialmente la prima — si occupano con una certa frequenza dell'istituto dotale, tanto più che, come risulta da un'altra rubrica della prima redazione — rubrica che è senza dubbio anteriore al 1253 — secondo la quale la madre e i discendenti e gli ascendenti per parte di lei venivano esclusi dalla successione intestata dei figli " usque ad consobrinos vulgariter... „ cioè sino al quarto grado (2), pare che, già sin dalla prima metà

(1) Cfr. *Heusler*, Inst. des deutsch, Priv. II, p. 267. Del resto, i giuristi, e. credo io, anche la popolazione, avevano piena coscienza della profonda differenza tra il principio romano, e il principio germanico generalmente accolto. Perciò la regola dell'*exclusio propter dotem* era considerata come un regola di eccezione alle norme del diritto comune, tanto che si disputava tra i giuristi se fosse uno *statutum favorabile vel odiosum*, e perciò suscettivo di interpretazione estensiva o restrittiva (cfr. le *Adnotat* ac. 111, sgg. e i numerosi richiami ivi segnati a giuristi del tempo; in altro luogo — chè qui non potrei — potrò esaminare particolarmente le interessanti conseguenze pratiche di queste varie interpretazioni). E pare che, per giustificare questa deviazione del diritto romano comune, da parecchi giuristi si ricorresse persino all'autorità di un passo del vecchio Testamento (cfr. *Adnot*, ib., in principio); il passo è il seguente: *Num.* cap. 27, n. 8: « Quando alcuno sarà morto senza *figliuol maschio* trasportate l'*eredità nella sua figliuola* (trad. *Diodati*).

(2) St. 1255, L. II, rubr. Qualiter ratio fieri non debeat mulieribus etc.... p. 246; id. nella redazione del 1304 a p. 245: cfr. *Pertile*, IV, p. 72, note 37 e 58. Il quarto grado di computo civile del 1255

del sec. XIII, il sistema germanico dell'agnazione e la conseguente esclusione della donna avessero avuto, almeno relativamente ai diritti della madre, oltre che nella consuetudine, la loro sanzione anche nella legislazione cittadina. Forse è da supporre che il principio dell'*exclusio propter dotem*, come quello che così apertamente contraddiceva ai principi del diritto romano e agli interessi delle femmine, abbia incontrato seria opposizione tra i viventi a diritto romano, e sia a stento penetrato nelle consuetudini di tutta la popolazione parmense; sin che i legislatori, seguendo l'esempio degli altri Comuni, e in omaggio al principio dell'agnazione, che si può dire informasse, anche per ragioni d'indole prettamente politica, tutta la legislazione statutaria medioevale italiana, si furono indotti a sanzionarlo espressamente negli Statuti. (1).

Ad ogni modo, è certo, che una volta accolto nella consuetudine e nella legge, il principio dell'*exclusio propter dotem* fu universalmente applicato, e portò alcune necessarie conseguenze, tra le quali notevolissima questa: che ne venne un vero e proprio diritto delle figlie alla dote, in gran parte sconosciuto al diritto romano. L'esistenza di questo diritto si esprimeva con una frase famigliare ai commentatori degli Statuti e ai giuristi del diritto comune: " Dos succedit loco legitimae ", frase che diede luogo a una folla di dispute e

divenne poi di computo canonico nella redazione del 1494, L. II, rubr. « Quod mater non succedat filio » c. 84 r., che inoltre, assegnava alla madre l'usufrutto della sostanza, se viveva con l'erede; e, se se ne separava, della metà.

(1) La disposizione fu accolta anche negli Stat. rurali: cito gli St. di *Corniglio*. di soli sei anni posteriori alla redazione parmense del 1347 (L. II, rubr. 4) e gli *St.* di *Ravarano* (fol. 37, rub. « Qualiter filia neptis vel soror dotata....»). Non se ne ha traccia negli *St.* di *Calestano* del 1355; ma il principio fu poi espressamente sancito in un apposito Decreto di Pietro Landriani, signore di Calestano, che porta la data del 1486 (fol. 34 della copia ms. degli Statuti di Calestano). È degno di nota come quasi tutti questi Statuti cerchino di giustificare la esclusione delle femmine, allegando il pubblico interesse di conservare i patrimoni nell'agnazione « pro amplitudine familiarum ».

di questioni, di cui non possiamo qui occuparci. Qui ci basti osservare come, poichè la dote estingueva ogni altro ulteriore diritto della figlia alla sostanza paterna, dovesse sorgere spontanea l'idea che dunque essa teneva ora il luogo della porzione legittima che alle figlie sarebbe, per diritto comune, spettata, nella loro qualità di discendenti del padre. Da ciò veniva la conseguenza che il diritto della figlia alla dote cominciava a decorrere dal giorno stesso della morte del padre o dell'ascendente, e che cioè essa aveva un diritto quesito alla dote anche prima che questa le venisse, nell'occasione del suo matrimonio, costituita dai fratelli, per modo che tale costituzione non serviva che a dichiararne la quantità (1), sicchè le donne non ancor dotate potevano considerarsi, in un certo senso, creditrici della loro dote futura verso i discendenti maschi del padre o, naturalmente, dell'avo. Parecchie conseguenze pratiche discendevano da questo principio: per esempio, che le donne non ancora dotate potevano anche disporre, prima del loro matrimonio, a favore di terza persona, e con atto d'ultima volontà, della loro dote futura, come avrebbero potuto disporre di un credito (2).

(1) Cfr. a questo proposito *Fainardi* (o. c. « De successionibus ab intestato », fasc. XXV, § 7, sgg.). Cfr. anche *Andreol.* cons. 81, n. 9:... « foeminas a momento mortis eius ascendentis de cuius haereditate « agitur *dominas effici dotis licet nondum constitutae* et ius « quaesitum habere in ipsa dote ante constitutionem, quae constitutio « nihil aliud efficit quam decernere *quantitatem dotis*.... ». Questo principio non era però generalmente ammesso, e vi si opponevano dagli scrittori del tempo numerose obbiezioni, basate specialmente sul fatto che — come diremo — la dote non si computava sulla legittima. La disputa non cessò mai del tutto, e se ne hanno ancora traccie, nei libri e nelle sentenze dei Tribunali, sino nel sec. XVIII.

(2) Ciò a me pare risulti in modo indubitabile, per quanto indirettamente, dal passo seguente della cit. rubr. « Quod filia et aliae foeminae descendentes... », 1494 c. 83 v. «... si contingat eas foeminas dotandas de quibus supra decedere *ab intestato* vel sine *testamento* antequam dotentur.... « illi tales masculi qui habebant facultatem et potestatem dotandi.... succedent ipsis mulieribus in ea dote quam habere debebant....». Dunque, argomentando *a contrario*, le femmine non ancora dotate potevano disporre con testamento, a favore di terzi,

E ognun vede come dal riconoscimento di un diritto delle figlie alla dote doveva venirne un allargamento del cosidetto obbligo di dotare, in confronto col diritto romano e comune. È noto come nessun obbligo giuridico di dotare la figlia avesse, secondo il diritto romano antico, gravato sul padre, sino alla celebre *lex Iulia de maritandis ordinibus*, che per prima trasformò in obbligo giuridico quello che sino allora era stato un semplice *officium paternum*: l'obbligo però non si estendeva, almeno nel di-

della dote non ancor ricevuta: cfr. *Alexand.*, Cons. 55, n. 10, vol. 2: « quod immo foemina statim dotem consequi potest et eam transmittit « ad haeredes ante tempus nuptiarum »; v. pure le *Adnotat.* c. 117 v. e *Fainardi*, o. e l. c. Gli stessi principi si applicavano anche alle doti che i parenti dovevano dare alle ragazze che entravano in convento: la monacazione era infatti considerata come un mistico matrimonio della donna con Cristo. È a questo proposito interessante una sentenza del Regio Consiglio di Grazia e Giustizia di Parma emanata nel 1791, notevole anche perchè tenta risolvere la vecchia e vessatissima questione se la dote tenesse o no il luogo della legittima. Il fatto della causa era, press'a poco, questo. Certi fratelli Arrighi avevano costituito una dote — probabilmente mediante semplice *promissio dotis* — alla sorella Caterina che era entrata novizia nel convento di Santa Caterina; questa aveva poi fatto testamento, prima di aver pronunciato i voti solenni, ed aveva lasciato ad altre due sorelle, monache l'una nel Convento di Santa Caterina, l'altra nel Convento di San Domenico, « fructus antedictae dotis ». Ora pare che i fratelli avessero impugnato la validità di una simile disposizione, pel motivo che la dote della novizia Caterina « nondum vera dos erat, nondum « advento destinato matrimonio spirituali ». Ma la sentenza diede torto ai fratelli e dichiarò.... « eandem dotem et pecuniam foenori « datam in causam eiusdem dotis assignatam a dotantibus fuisse rite « certe ac legitime testamento ipsius Catherinae inter novitas adscriptae suppositam et suppositas ad omnes testamentario iure effectus « *ex iuribus legitimae* in bonis patris *in eandem dotem transfusis* « *et commutatis, salva in coeteris natura et qualitate dotis* » (cfr. *Fainardi*, o. e l. c. § 7.). Da questa sentenza deriva che i diritti di legittima erano trasfusi e commutati nella dote, cosicchè la dote « sive constituta sive constituenda a fratribus excludentibus foe« minas » rappresentava la legittima. Cfr. a questo proposito anche *Alberico da Rosciate* « De Statutis » II. quaest. CIIII. 17 sgg. (nei Tractatus illustr... Venetiis 1584. II. c. 40 r.)

ritto classico, al *parens,* e certo non aveva luogo, quando la figlia non avesse beni proprii da costituirsi in dote. Giustiniano poi estese, per alcuni specialissimi casi, l'obbligo di dotare anche alla madre (L. 14 C. 5, 12). Nessun obbligo giuridico invece — almeno secondo l'opinione più accreditata tra i romanisti — avevano, in diritto romano, i fratelli di dotare la sorella, ma soltanto un puro obbligo di convenienza (L. 12 § 3 D. 26, 7, da cui a torto si volle argomentare *a contrario* un obbligo giuridico dei fratelli: cfr. *Czhylarz*, Das röm. Dotalr. p. 175). Ma, ora che la dote teneva il luogo della legittima, era naturale che la figlia non potesse mai, in nessun caso, venirne privata. Il padre era perciò sempre obbligato a dotar la figliuola, fosse o no questa provvista di beni propri. Quanto alla madre, non credo che la legislazione statutaria parmense ne abbia in alcun modo accresciuto l'obbligo di dotare, per la ragione che gli statuti di Parma, a differenza di altri Statuti (1), non avevano estesa anche alla successione materna l'esclusione delle femmine, in confronto dei maschi (2)

Ma sovratutto ebbe a trasformarsi l'obbligo dei fratelli, che, da puro obbligo di convenienza, quale era presso i Romani, divenne un vero e proprio obbligo giuridico. I fratelli erano però obbligati, non già in via principale, ma in via secondaria; in altri termini il loro obbligo dipendeva, non tanto dalla loro qualità di fratelli — o, s'intende, di discendenti di fratelli — quanto dal fatto che essi succedevano a titolo universale nella sostanza paterna. Poteva forse applicarsi anche a questo caso il noto principio romano: che l'erede

(1) Rimando, anche per questo punto, al mio studio sulla *Dote* nell'Italia superiore.

(2) Degno di nota è che, mentre generalmente gli Statuti rurali della provincia seguono anche in ciò gli Statuti parmensi, se ne stacca invece il già cit. Decreto di Pietro Landriani signore di Calestano (1485), il quale sancisce l'esclusione ereditaria della femmina dotata « a Patre vel *a Matre* » (Ms. cit. n. 304, Stat. di *Calestano* fol. 34). A Calestano perciò, come negli altri luoghi in cui vigeva una regola simile — ed eran molti — la madre era obbligata — subordinatamente al padre — a dotare la figlia.

succede anche nei debiti e negli oneri, di cui il patrimonio del *de cuius* era gravato. Ciò risulta manifesto dalle stesse espressioni usate negli Statuti. Sul patrimonio del padre gravava l'obbligo di dotare la figlia: se il padre non l'avesse, prima di morire, soddisfatto, o perchè la figlia fosse ancor nubile al momento della sua morte, o per qualsiasi altra ragione, tale obbligo si trasmetteva, insieme con l'intera sostanza, ai figli maschi, così come si trasmetteva ad essi quello di mantenere nella casa paterna le sorelle, sinchè andassero a marito. Da ciò venivano due conseguenze: prima di tutto che i fratelli non fossero in alcun modo obbligati a dotare la sorella già dotata, comunque e in qualunque misura, mentre invece eran sempre obbligati, anche se la sorella non ancor dotata dal padre fosse ricca o già dotata da persona diversa dell'ascendente (1); e, in secondo luogo, che l'obbligo dei fratelli si computava in relazione al patrimonio paterno. Ond'è che la cit. rubr. dello Statuto del 1347 (Qualiter filia vel soror... p. 171) dice espressamente che i fratelli sono obbligati a dotare le sorelle " *secundum facultatem quondam* " *patris ipsorum* „ e lo statuto del 1494 aggiunge... " se- " cundum facultatem et qualitatem *eius ascendentis de cuius* " *hereditate agitur et de bonis eius* „ (rubr. cit. 83 v.). Ma doveva la dote così assegnata uguagliare la misura della legittima? Crediamo di no: quantunque tenesse il luogo della legittima, la dote conservava la sua caratteristica figura giuridica, e non doveva computarsi sulla legittima, ma secondo gli stessi criteri che, in diritto comune, vigevano circa l'ammontare della dote. In altri termini, bastava che la dote fosse *congrua*. Gli Statuti infatti, non accennano in alcun modo alla legittima, e lasciano intendere che, ad escluder le femmine dalla successione paterna, basta che la dote sia *competens et decens* anche se minore della legittima. Che così fossero le cose per ciò che riguardava il padre, non può esservi

(1) L'obbligo non cessava, neppure se la figlia fosse già stata dotata dalla madre (cfr. *Paolo di Castro*, cons. 111 vol. 1; cfr. *Baldo da Perugia* « De Statutis » v. *Dos.* n. 25 (nei Tractatus univ. iur... c. 109 r.).

dubbio di sorta. Il diritto comune riteneva *congrua* la dote costituita dal padre, quando essa corrispondesse alle consuetudini del luogo, al numero dei figli, alle condizioni economiche della famiglia, alle condizioni del marito; ed era opinione prevalente che, alla morte del padre, la figlia non potesse pretendere dalla eredità di lui alcun supplemento di legittima, salvo il caso che la dote costituitale fosse sì lieve da determinare una *enormissima laesio* in suo danno. E pare che i fratelli, nell'assegnar la dote alla sorella, dovessero attenersi allo stesso criterio: che cioè la dote da loro assegnata fosse competente, ai termini dello Statuto, quando fosse proporzionale all'eredità paterna e in armonia con le consuetudini cittadine (1).

È però da credere che il criterio di determinazione della dote non sia sempre stato lo stesso, ma abbia subito modificazioni a seconda de' tempi. Certo ne' primi secoli del basso medioevo, quando la dos, specialmente presso la popolazione d'origine germanica, risentiva ancora sì forte del *faderfio*, la misura della dote doveva essere ben lieve; poco più del corredo. Ma poi la diffusione dei principii romani dovè far sembrare sempre più dura, e in parte iniqua — quantunque

(1) Questa soluzione era tutt'altro che pacifica tra i giuristi del tempo: anzi la questione se la *dote*, specialmente la dote costituita dai fratelli, dopo la morte del padre, dovesse o no uguagliare la legittima, era tra le più dibattute in materia dotale; e v'ha sull'argomento una numerorissima, ingombrante bibliografia. La soluzione, del resto, doveva — a parer mio — variare, a seconda delle diverse espressioni contenute in ciascuno dei singoli statuti, in alcuni dei quali non manca l'accenno alla legittima (cfr. *Pertile*, IV, p. 58 sgg. n. 14-18). A studiare perciò esaurientemente la questione occorrerebbe, oltre l'esame dei giuristi, quello dei diversi Statuti, che qui non posso fare. Ora per quel che riguarda gli Statuti di Parma, a me pare che la loro dizione escluda assolutamente il criterio della legittima, anche nei riguardi dei fratelli: cfr. in questo senso *Fainardi*, o. e l. c. § 7 e 9; e *Balestrieri*, o. c. ad rubr. « Quod filia et aliae foeminae ». n. 1 sgg. fol. 185 sgg.: il *Balestrieri*, appare però alquanto incerto tra le due teorie (cfr. n. 15). Cfr. tra gli altri, la questione generale, *Alberti Bruni Ast.* « De Statutis excludent. feminas etc. », art. IX, n. 8 sgg. e art. XI (nei Tract. illustr. cit. c. 206 sgg. e 219 sgg.).

ragioni d'indole imminentemente politica la mantenessero nelle legislazioni statutarie e nelle consuetudini popolari —, la esclusione delle femmine dalla successione intestata paterna; e, ad attenuare in parte la durezza della legge, si diffuse presumibilmente sempre più il concetto che la dote dovesse uguagliare la legittima o, per lo meno, esserle di poco inferiore. Però di un tale concetto non si ebbe mai alcuna traccia visibile nella legislazione cittadina.

L'obbligo dei fratelli era però sempre, benchè limitato secondo l'ammontare della sostanza paterna, un vero e proprio obbligo giuridico, cui essi non avrebbero potuto sottrarsi senza ledere un corrispondente diritto della sorella: nè mancava la sanzione. Gli Statuti infatti chiaramente subordinano l'esclusione della femmine, che non avessero già avuto dal padre la dote, alla condizione che questi assegnassero loro, sulla sostanza paterna, una dote conveniente e *congrua* (1): se i fratelli perciò si fossero rifiutati ad assegnar la dote alla sorella, questa avrebbe potuto costringerli giudizialmente. A lei cioè spettava un vero e proprio *ius in re adversus bona defuncti,* pel pagamento della dote (2) Però, quantunque il credito della sorella decorresse, come già si disse, dal giorno della morte dell'ascendente, i fratelli non erano subito obbligati a costituirle la dote; e sarebbe stata questa una cosa assurda, potendo darsi il caso che il padre morisse lasciando la figlia in si tenera età, da non potersi ancor parlare di dote. Lo Statuto del 1494, riproducendo, con lievi modificazioni verbali, la rubrica del 1347, vi aggiunse una disposizione che non ci lascia, a parer mio, alcun dubbio a questo proposito....: " dicta oblatio dotandi possit fieri *quan-*

(1) Oltre le rubr. citate, vedi anche la rubr. « De successionibus ab intestato fratruum » (1494, c. 83 v.), in cui si dispone che se alcuno muoia senza figli, gli succedono i fratelli, escluse le sorelle che per diritto comune sarebbero chiamate a succedergli, « si dotatae fuerint « ipsae foeminae in et de bonis praedicti viri; si vero non fuerint « dotatae, tunc *dotentur competenter et decenter* in et de bonis « illius de cuius hereditate agitur, ita tamen et taliter quod unica « dote sint contentae et tacitae praedictae foeminae... ».

(2) Cfr. *Fainardi*, o. c. *De dote*, fasc. XVIII, § 14.

" *documque ante interpellationem* factam de ipsa dotatione " et *post interpellatione infra sex menses*, quo tempore ela- " pso non possit oblatio „ (1494 rub, cit. in fine). Dunque i fratetti potevano rimandare l'adempimento della loro obbligazione, pur escludendo immediatamente la sorella dalla eredità — purchè, s'intende, la mantenessero, nel frattempo, nella casa paterna —, sinchè la sorella, con una formale richiesta — *interpellatio de dotatione* — non avesse fatto valere il suo diritto alla dote, e, fatta la *interpellatio*, avevano ancora il tempo utile di sei mesi per soddisfare alla richiesta; trascorsi i quali, i fratelli che non avessero fatto l'*oblatio dotis*, sarebbero stati considerati in mora (1). Nascevano però a questo parecchie questioni. Che cosa era in realtà questa *oblatio dotis?* E poteva la sorella fare la *interpellatio* anche prima del matrimonio? A me pare che lo spirito e le parole della disposizione consiglino la risposta affermativa. A dire il vero, lo Statuto non fa alcune distinzione tra il tempo della dotazione e quello del matrimonio, e pare supponga che la figlia nubile fosse ancor *dotanda*. E certo così doveva esser di regola. Ma non credo che alcuna positiva regione s'opponesse a che la sorella potesse richiedere — con *l'interpellatio* — l'*oblatio dotis* ai fratelli anche prima del matrimonio. In questo caso *l'oblatio dotis* non era altro che la designazione della quantità e della specie della dote che la donna avrebbe ricevuto il giorno del

(1) Anche in questo punto non mancavan le dispute tra gli scrittori e i pratici del tempo. Sovratutto si disputava se occorresse o no la *interpellatio* della sorella a porre i fratelli in mora. Prevaleva naturalmente, data le esplicite espressioni dello Statuto, la risposta affermativa. Era anche disputato se, ad escludere le femmine, fosse necessario che i fratelli, non le consegnassero, ma le promettessero almeno la dote; ma anche a ciò sembravan contraddire le parole dello Statuto, che, come abbiamo detto, manteneva, per così dire in sospeso l'obbligazione dei fratelli sino alla *interpellatio* della sorella, quantunque la frase « vel patrui filii masculi parati se obtulerint cum effectu dotare » possa sulle prime fare forse credere all'opposto: cfr. in questo senso *Fainardi*, o. e l. c. § 10 e per la bibliografia, le *Adnotat*. c. 116 r. e 117 r.

suo matrimonio: designazione, che i fratelli non avrebbero potuto rifiutare, senza perdere il loro diritto di esclusione. Non abbiamo già detto che la figlia aveva, sin dal momento della morte dell'ascendente, un credito verso i fratelli — o, meglio, verso l'eredità paterna — per il pagamento della dote? L'*oblatio dotis* era perciò una vera e propria costituzione della dote, non seguita dalla effettiva consegna: l'*oblatio* doveva essere accompagnata dalla *traditio realis*, solo nel caso che *l'interpellatio* venisse fatta nel momento del matrimonio o dopo le nozze.

3. Poche cose abbiamo da notare circa i modi e le forme della costituzione di dote, che erano presso a poco, con lievi modificazioni, quelli stabiliti dal diritto comune. Quanto ai primi, diremo come, anche a Parma, la dote potesse costituirsi in due modi: o facendo sì che i beni costituiti in dote entrassero immediatamente nel patrimonio del marito, e allora si diceva che la dote era data, e si aveva la *datio dotis;* o promettendo di farlo in seguito, all'avverarsi di una condizione stabilita — che per lo più era la celebrazione del matrimonio —, e si aveva la *promissio dotis*, a cui doveva tener poi dietro la *numeratio* o effettivo pagamento della dote (1). In ciò si riproduceva fedelmente il diritto giustinianeo. E, come già in diritto romano, la dote poteva venir costituita, oltre che dal padre e dai fratellli della sposa e loro discendenti — che vi erano obbligati —, anche dalla sposa stessa. e dal marito o da qualunque terza persona (2):

(1) Un accenno alla distinzione tra *datio* e *promissio dotis* si incontra, per esempio, negli stessi Statuti di *Parma*. nella rubr. relativa al lucro del marito sulla dote; 1494 rubr. « De dote per maritum lucranda » c. 83 r.: « maritus lucretur dotis ipsius uxoris *datam* vel *promissam* »; cfr. anche gli *St.* di *Ravarano*. rubr. « De dote per maritum lucranda » fol. 38; cfr. anche *St.* di *Parma*. 1494, rubr. « De alimentis praestandis mulieribus etc. », in fondo c. 92 v.

(2) Un esempio di dote costituita da terza persona a me par di vedere in un documento del 1381, riferito dal *Nicolli* nel suo Codice diplomatico parmigiano (Piacenza 1835, vol. I), in cui una tal Margherita di Zanetto Tosighi, della vicinia di San Giacomo, dichiara di aver ricevuto 25 lire imperiali. «.... occasione se maritandi.... de dena-

e poteva anche venir costituita o aumentata durante il matrimonio: anzi erano piuttosto frequenti gli *aumenti dotali* fatti dalla moglie, o dal marito o da terzi dopo la conclusione del matrimonio.

Ogni costituzione di dote doveva — a meno che non risultasse da una disposizione d'ultima volontà (1) — risultare da un atto speciale, redatto da notaio: il cosidetto *istrumentum dotale*, la cui necessità era evidentemente basata sulla stessa natura giuridica dell'istituto dotale e sulle conseguenze che ne dovean derivare, durante il matrimonio e dopo lo scioglimento di esso, nei riguardi dei coniugi e dei terzi. E lo strumento dotale conteneva quasi sempre, ove si trattasse non di semplice *promissio*, ma di *datio dotis*, la *confessio dotis* da parte del marito, generalmente accompagnata dalla rinuncia ad ogni futura eccezione, e quindi anche alla *exceptio cautae sed non numeratae dotis*; una specie di quitanza rilasciata dal marito, ad evitare future controversie al momento dello scioglimento del matrimonio, dell'effettivo pagamento della dote, ossia dell'effettivo passaggio nel marito dei beni costituiti in dote (2). Nulla ci dicono gli

« riis... quondam Jacopini de Granago », a mezzo di due fedecommissarii di lui, che l'avevano scelta « in pauperam domicelam a maritando » (*Nicolli*, Cod. dipl. I, n. 782, p. 395). Probabilmente si trattava di un lascito destinato a dotare qualche fanciulla povera del Comune. — Quanto alla differenza tra *dos profecticia* e *dos adventicia* quantunque non ve ne sia traccia negli Statuti, e non si trovi mai accennata, per quel ch'io so, nei documenti, io credo che fosse rimasta nel linguaggio e nella coscienza giuridica della popolazione, ma che avesse perduta gran parte della sua pratica importanza: questa affermazione avrebbe però bisogno di una lunga dimostrazione, per la quale non mi basterebbero le sole fonti parmigiane.

(1) Un esempio di dote costituita per testamento si ha nel *Nicolli*, n. 134, a. 1247, (p. 72).

(2) Le *confessiones dotis* sono frequentissime tra le carte medievali: se ne trovano in tutti i codici diplomatici, per quasi tutte le città. Quanto a Parma, vedi i già citati strumenti dotali del 1304, 1305 e 1326 (Append. n. 6, 8, 9 e 10) e parecchi dei documenti riferiti dal *Nicolli* (cfr. *Nicolli*, o. c. I, n. 697, p. 351, doc. del 1357; n. 721, p. 367, doc. del 1362; n. 768, p. 393, doc. del 1380; n. 560,

Statuti di Parma circa le formalità necessarie agli *strumenti dotali*; il che ci fa credere che si seguissero a questo riguardo le regole del diritto comune: per esempio, che non fosse necessaria la formalità della *insinuatio apud acta*, da cui già il diritto romano aveva esentato gli atti di costituzione di dote.

Tale esenzione non doveva però, a parer mio, estendersi — come in altri luoghi, ove erasi conservati il diritto della moglie a un assegno maritale corrispondente alla dote (1) — anche alle *donationes propter nuptias,* che molti mariti parmigiani, specialmente quelli viventi a legge romana, solevano pur sempre costituire alle mogli: la *donatio* aveva infatti perduto, nella legislazione e nella pratica parmigiana, il carattere di assegno necessario e legale, e acquistato quello di assegno convenzionale, limitato anche, dopo il 1347, e secondo la mia ipotesi, a non più di cento lire: e aveva, dinanzi alla legge, come ebbi più volte occasione di notare, il valore di una semplice *donatio causa mortis* del marito alla moglie. Non c'era quindi ragione che un simile assegno convenzionale non dovesse sottostare a tutte quelle speciali formalità, compresa l'*insinuatio*, che la legislazione cittadina aveva

p. 274, doc. del 1328; n. 127, p. 69, doc. del 1243; n. 687, p. 348, doc. del 1356 ecc.: notevole come in tutte queste *confessiones dotis*, quasi tutte posteriori del 1350, non siavi alcun accenno alla costituzione della *donatio*.

(1) Per esempio a *Piacenza*, ove vigeva l'*antifatto* legale. Gli *Stat.* di *Piacenza* infatti, mentre richiedono sotto pena di nullità la *insinuatio* « coram potestate vel aliquo ex indicibus eius ad rationem « reddendam deputato presentibus quinque testibus... » di tutte le donazioni eccedenti le 25 lire piacent. aggiungono.... « quae dicta sunt « de donationibus non intelligantur habere locum in donationes quae « fiunt a maritis uxoribus propter nuptias vel sponsalitiam largitatem... « et in aliquibus datis in dotem pro aliquae muliere... (1346, L. III, rubr. 30, p. 304: cfr. *Fainardi*. o. c. *De dote*, fasc. XXII, § 46). Del resto l'esenzione delle *donationes propter nuptias* dalla formalità della *insinuatio* era comune anche al diritto romano giustinianeo, secondo il quale l'obbligo della *insinuatio* non riguardava che le donazioni tra vivi. E nel diritto comune era a questo riguardo prevalente lo stesso principio.

stabilito per tutti indistintamente gli atti di donazione tra vivi e *mortis causa*, qualunque fosse la misura della donazione (1). Ma è certo, che nel maggior numero de' casi, le parti evitavano di sottostare in pratica a queste formalità. Prima di tutto, in base al principio famigliare ai giuristi del diritto comune che " insinuatio suppleri potest per iura-" mentum „ (2), i mariti evitavano spesso l'obbligo della *insinuatio,* confermando con un solenne giuramento davanti al notaio la costituzione della *donatio* (3). E, in secondo

(1) Cfr. *Stat.* di *Parma*, rubr. « De modo observando in quibuscumque donationibus tam inter vivos quam causa mortis » (1367, L. II, p. 183; 1494, L. II, c. 91 v.): cfr. la rubr.: « De modo servandis in « donacionibus factis alicui tam inter vivos quam causa mortis et in « testamentis seu codicillis qui fient in civitate Parme »: 1304, L. II, p. 150. Le formalità richieste erano le seguenti: che all'atto intervenissero due notai, « unus quorum scribat instrumentum, alter vero se « subscribat »; che entro un tempo determinato — dieci giorni, se l'atto venisse compiuto in città, quindici se fuori di città — il donatario dovesse presentarsi « coram uno ex notariis reformationum.... » a fare iscrivere lo strumento *donationis* (*insinuatio*), e il donatore dovesse, sotto pena di nullità dell'atto, solennemente confermare la donazione. Come è facile vedere, questa disposizione mutava sotto due aspetti la regola del diritto romano: che l'obbligo della *insinuatio* veniva richiesto qualunque fosse la misura della donazione e che tale obbligo veniva esteso anche alle *donationes mortis causa*. Veramente da nessuno dei quattro strumenti dotali, contenenti costituzione di *donatio propter nuptias* da me riferiti in appendice (nn. 7, 8, 9, 10) appare che si siano osservate le formalità ora descritte. Ma — senza pur dire che il silenzio delle parti intorno alla *insinuatio* non prova affatto chn essa non si sia poi compiuta, entro i dieci giorni successivi alla redazione dell'atto — vedremo come questo fatto trovi una assai naturale e verisimile spiegazione.

(2) Cfr. tra i molti, *Joannes Andreae*. « Additiones ad Durantis Specul. » in tit. de instrum. edit. n. 7: *Alexand.*, cons. 4, n. 12 e cons. 125, vol. 1; cons. 33, n. 30, vol. 3, ecc.: *Durant*. « De arte testandi » tit. de acquir. vel repudianda haered. Cautel. 19, n. 5; e gli altri ivi citati ecc.

(3) Cfr. il doc. del 1304 (Append. n. 5) « .... Ipse Symoninus.... iuravit corporaliter ad sancta dei evangilia tacto libro praedicta omnia et singula perpetuo firma et racta habere et tenere.... etc.... »: cfr. *Adnotat*. c. 139 r.: « an dispositio huius Statuti habeat loco in donatione iurata » e scrittori ivi cit.

luogo, era invalsa la consuetudine che le parti rinunciassero nell'atto stesso di donazione alla *insinuatio* (1).

Ma le cose non restarono immutate. Poichè, se nulla ci dicono le diverse redazioni statutarie, nemmeno quella del 1494, intorno alle formalità necessarie alla dote e alla *donatio*, obbligandoci a ricorrere, per analogia, alle regole del diritto comune, per la prima, e alle speciali regole statutarie relative alle donazioni, per la seconda; alcune interessanti disposizioni — per lo più innovative — sono invece a questo proposito contenute in alcune leggi o decreti posteriori, emanati dai diversi governi succedutisi a Parma; delle quali disposizioni — per quanto esse appartengono già all'epoca moderna — è pur necessario dir due parole, come di quelle che consistono in vere e proprie deviazioni dal diritto statutario. A supplire al silenzio dello Statuto, venne per primo, probabilmente consigliato dagli inconvenienti cui aveva dato origine l'ormai troppo generale costume della rinuncia alla *insinuatio*, un Decreto, pubblicato il 28 Gennaio 1544, proprio l'ultimo anno della dominazione pontificia su Parma, da Uberto da Gambara, cardinale legato per la Gallia Cisalpina, col quale decreto, che, dal nome del suo antore, venne chiamato " Decretum Gambaranum ", si istituiva a Parma una specie di ufficio del registro per gli atti di donazione (2). Il decreto stabiliva infatti che tutte le donazioni tra vivi o a causa di morte, nonchè tutti i contratti nei quali il possesso della cosa donata rimanesse presso l'alienante e tutti quelli tra marito e moglie o tra genitori e figli dovessero venire, nel caso che l'oggetto del contratto oltrepassasse le cinquanta lire imp., notificate da uno de' contraenti ad uno dei *cancellarii* del Comune di Parma. E tale formalità,

(1) Nè, pare, c'era bisogno di una speciale rinuncia all'*insinuatio*, ma era opinione per lo meno assai diffusa che la rinuncia all'*insinuatio* devesse ritenersi implicitamente compresa nella rinuncia *omni legum auxilio* (cfr. *Urceol.*, Consuet. forenses, cap. 54, n. 35, v. 2), e v'era anche chi affermava compresa la rinuncia all'*insinuatio* nella clausola generale: *renunciantes....* (Questa clausola s'incontra in tutti gli strumenti da me citati in appendice).

(2) Cfr. *Fainardi*, o. o., *De dote*, fasc. XXII, § 48.

la cui mancanza causava la nullità dell'atto di fronte ai terzi, non nei rapporti tra le parti (1), doveva venir compiuta " in ecclesia ubi soliti sunt congregari antiani dictae civitatis „. L'obbligo della notificazione spettava ai contraenti, ma il decreto ingiungeva anche al notaio redattore dell'atto di avvisare le parti di questa loro obbligazione, onde venne la formula, comune a moltissimi atti parmigiani posteriori al 1544, nella quale il notaio attestava " se partes monuisse de notula danda in ecclesia Parmae „. Ora, tra i contratti che il decreto del 1544 sottoponeva alla nuova formalità, il decreto stesso espressamente annoverava anche " *nominatim confessiones dotium a viris factae favore uxorum* „. Il Decreto Gambarano rimase in vigore sino all'anno 1757: il 26 agosto 1757 il duca Filippo di Borbone pubblicò un nuovo decreto (2), col quale aboliva (Cap. 35 del Decreto) l'*Ufficio della Chiesuola*, creato dal decreto Gambarano, e ne ordinava il trasporto dei registri nel nuovo ufficio da lui istituito sotto il nome di *Ufficio della R. Notulazione,* nei cui registri ordinò che si trascrivessero " quicumque *actus inter* " *vivos bonorum obbligationes secumferentes et quicumque* " *actus ultimae voluntatis*... sive a Notariis si per pubblicum " instrumentum gerantur, sive a partibus si in scripturam " privatam redigantur, poena indicta perpetuae exautorationis " Notariorum et nullitatis actuum per scripturam privatam " gestorum... „. La larga espressione usata nel Decreto " actus bonorum obbligationes secumferentes „ sembra voler comprendere tra gli atti soggetti alla Notulazione anche gli strumenti dotali e le costituzioni di *donatio propt. nupt.,* per le quali continuava però a sussistere l'obbligo della *insinuatio.* (Cfr. cap. 34 del decr.) (3).

(1) Tra le parti vigeva sempre l'obbligo della *insinuatio*, a termini della cit. rubr. statutaria, che non pare venisse abolita dal Decreto Gambarano. Forse continuò per la *insinuatio* la consuetudine della volontaria rinuncia.

(2) Cfr. anche per questo decreto, *Fainardi*, o. e l. c.

(3) Cfr. *Fainardi*. o. e l. c. A una nuova formalità furono sottoposte le *donationes propt. nupt.* da un successivo decreto, noto col nome di « Decretum Saluberrimus super donationibus », che, quan-

Dagli strumenti dotali già da me riferiti e da altri, risulta come ogni costituzione di dote dovesse venire accompagnata da un'altra formalità: dal pagamento da parte del marito di una speciale *gabella* (1). Questa formalità non era caratteristica del contratto dotale, ma comune a tutti quei contratti in cui si avesse *donazione, vendita o permutazione di beni* (2), onde si vede come, sotto questo aspetto, la

tunque porti la data del 3 settembre 1774, fu però pubblicato l'11 febbraio 1792 (cfr. *Lottici* e *Sitti*, Bibliografia generale parmense, p. 111, n. 1548). Secondo questo decreto tutte le donazioni di beni immobili tra vivi e le cessioni di diritti — anche se lucrative ed onerose — non potevano considerarsi valide, se non si dichiarassero davanti ad un giudice che le confermasse, onde evitare le frodi in danno dei creditori, « exceptis — son parole del decreto — tantum donationibus quae per Patrem filio, ant personas huic sanguine coniunctas fieri contigerint pro constituendo congruo Patrimonio ad Sacerdotium, vel aliud publicum munus assequendum, nec *non donationibus illis quibus Maritus uxori superstiti providere velit de alimentis mediante gaudimento ususfructus bonorum suorum per ipsam habendo una cum filiis in honesta viduitate permanente* » (cfr. *Fainardi*, o. c., § 39). Da questa formalità mi sembrano evidentemente escluse le costituzioni di dote da parte del padre o dei fratelli della sposa: non così mi pare delle doti costituite da terza persona obbligata a dotare, in quanto la costituzione di dote poteva nascondere la frode. Quanto alle *donat. propt. nupt.*, se esse non dovevano ritenersi comprese nel Decreto a *Piacenza*, ove la *donatio* o *antifactum* era un vero diritto della moglie (il Decreto valeva in tutto il Ducato di Parma e Piacenza), è certo d'altra parte che esse invece vi si dovessero ritener comprese a Parma, ove erano affatto volontarie, in quanto la costituzione di *donatio* non attribuiva alla vedova un semplice diritto di usufrutto insieme coi figli, ma, se figli non ci fossero, la piena proprietà, e, per di più, poteva oltrepassare il limite degli alimenti.

(1) Cfr. doc. del 1304 (Append. n. 8): il marito paga per una dote di lire imper. 140, una gabella di 11 soldi imper. e 8 imper.; doc. del 1305 (Append. n. 9): il marito, per una dote di lire imper. 105, paga una gabella di 8 soldi e 9 imper.; doc. del 1326 (Append. n. 10): il marito per una dote di lire imper. 310, paga una gabella di 51 soldi imper. e 8 imper.: doc. del 1359 (Append. n. 11): il marito, per una dote di 70 lire imper. paga una gabella di 20 soldi e 4 imper.: cfr. anche il doc. del 1356 a p. 348, n. 687 del *Nicolli*, o. c.

(2) « Gabella... comprehendit omnem exationem pubblicam... vel

costituzione di dote venisse press'a poco considerata come un'alienazione a favore del marito. Nè era questa una specialità della legislazione parmigiana, ma una regola sotto molti riguardi interessante, che potrebbe dar luogo a numerose e notevoli ricerche, comune a molte altre città (1). Chi doveva pagare la gabella? Evidentemente colui, in favor del quale si operava il passaggio dei beni (2), perciò, nei contratti dotali, il marito. E del pagamento della *gabella* doveva farsi dal notaio esplicita menzione nel contratto, per cui sembra che questa fosse una condizione necessaria alla validità della costituzione dotale. Il che è anche indirettamente confermato da una notevole rubrica degli statuti di Borgo San Donnino, dalla quale risulta, a parer mio, evidente *che la mancanza di pagamento* della gabella — in " aliqua *conditione*, *donatione, permutatione, dote*, sive aliquo alio contractu en quo debuisset solvi gabella Com-

ius quoddam Principibus competentem pro certa rata statuta omnium rerum, quae venduntur ant *permutantur* ratione contractus (*Sabelli*, Summa diversorum tractatuum, Venetiis 1697, V. I. v. *Gabella*, n. 1, p. 227; cfr. gli autori ivi citati).

(1) Interessantissime disposizioni relativamente alla *gabella delle doti* contengono ad esempio gli Statuti di *Mirandola* (1387: nei Monum. storici della prov. di Modena), L. VI, « de Daciis », p. 156 sgg. Cfr. pure la notissima *lex Gabellae* del Comune di *Firenze*. Cfr. per la *gabella* dei contratti in genere, *Baldo da Perugia* « de Statutis » cit. v. *Gabella* (ed. cit. p. 116 v. sgg.).

(2) « Debet habere onus qui sentit commodum » cfr. *Baldo Per.* o. e l. c. n. 4. Era disputato a chi spettasse, nei contratti di compravendita, il pagamento della gabella; se al compratore o al venditore: si ammetteva da molti che, essendo la compravendita un contratto, qui gratia utriusque celebratur, la gabella dovesse, nel silenzio delle parti e quando nulla avessero stabilito in contrario gli Statuti locali, pagarsi pro parte ab emptore et pro parte a venditore; cfr. il cit. Stat. di *Firenze:* cfr. anche *Bart. Cipolla*, in l. debet autem numer. 3 D. de aedil. aedict. Sembra però che fosse dominante tra i giuristi l'opinione che la gabella dovesse pagarsi dal solo compratore (cfr. *Gratian*, Disceptat. forens. cap. 43, n. 35, cap. 549, n. 32; *Guttierez*, De gabella, quaest. 6, n. 1 e 2; *Cenc*. De cens. Quest. 45, n. 6, ecc. Non mancava del resto chi sosteneva l'opinione opposta, doversi cioè pagar la gabella dal solo venditore.

muni „ (1) — portava, *di regola*, la nullità dell'atto (2) e faceva incorrere in una multa il notaio, che l'avesse redatto senza farsi mostrare dalle parti la *quitanza* o *bolletta*, rilasciata dal *thesaurarius* o *massarius* del Comune (3); il quale notaio era anzi tenuto a dichiarare nel contratto di aver presa visione della bolletta (4). L'obbligo di pagar la gabella doveva però incombere al marito solo quando si trattasse di *datio*, non di semplice *promissio dotis*, cioè quando si fosse effettivamente operato il passaggio dei beni; e invero, in tutti gli strumenti dotali in cui si fa menzione della *solutio gabellae*, tale dichiarazione è sempre preceduta dalla *confessio dotis receptae*.

4. Alcune interessanti osservazioni possono anche farsi circa l'oggetto della *costituzione dotale*. Notiamo subito però come, anche sotto questo punto di vista, la legislazione statuaria si scostasse assai lievemente dal diritto romano. Po-

(1) St. *Borgo San Donnino*, 1425 rubr. « Quod quilibet en aliqua conditione etc. », L. I, c. 98, fol. 69. La rubrica è riferita in append. al n. 12.

(2) Cfr. anche il ms. dell'Archivio del Comune di *Parma: Pacta et Taxae Datiorum*. del 1542, che contiene, tra l'altro, al fol. 4, in una interessante rubrica « Quod non possit exigi datia nisi ad cer« tum tempus excepto dacio gabelle contractuum », la seguente significantissima frase: « et hoc quia tales contractus ex forma pactorum dicti datii *de quibus non est soluta gabella*, annullantur » (fol. 4 v.). Non era del resto infrequente tra i giuristi del diritto comune la massima: « gabella non soluta pro dote, nulla praesumitur dos constituta »; cfr. *Corneus*, Cons. n. 8; *Menoch*., lib. 3, praesumpt. 6, n. 71.

(3) Cfr. St. di *Parma* 1304, rubr. « Qualiter massarius Communis teneatur qualibet die qua receperit aliquid facere totum scribi in libris camerae », L. I, p. 86. St. 1325, v. III, rubr. « Quod massarius Communis teneatur dare bollettam ciulibet de quolibet avere dato pro Communi ». L. I, p. 121. La stessa rubr. fu ripetuta nella redazione del 1347, L. I, p. 67.

(4) In tutti i doc. riferiti in append. si fa infatti menzione di questa bolletta. La menzione della bolletta nello strumento bastava a far fede del pagamento, anche se non si mostrasse più la bolletta: cfr. St. di *Parma*, 1347 rubr. « Qualiter sufficiat si in instrumento facta sit mencio de solucione gabellae, licet buleta solucionis gabellae non ostendatur » L. II, p. 184.

teva cioè costituire oggetto di dote — come già in diritto romano — ogni oggetto atto a produrre un aumento patrimoniale a favore del marito: non solo quindi la proprietà, ma anche il possesso, un diritto reale (1), un credito, la rinuncia ad un'eredità: infine la universalità delle sostanze del costituente. Si era mantenuta nella pratica e nella coscienza giuridica popolare l'antica distinzione tra dote costituita in *beni mobili* — denaro (che era il caso più frequente) o oggetti mobili — o in *beni immobili*. E s'era pur conservata la distinzione tra *dote stimata* e *dote inestimata*, con tutte le conseguenze che ne derivavano in diritto romano, relativamente all'amministrazione e alla restituzione dei beni dotali (2). Generalmente si stimavano i beni *mobili*, che per lo più consistevano in arredi domestici o in oggetti di vestiario o di adornamento muliebre: quanto ai beni *immobili*, quantunque anche di essi non di rado si usasse fare la stima (3), più frequentemente io credo che si lasciassero inestimati (4). Da

(1) Cfr. a questo proposito, una interessantissima e mal nota rubr. degli *Stat.* di *Bardi* e *Compiano* intorno alla costituzione in dote di *beni enfiteuci* (Stat. del 1590, pubblicato da Ranuzio Farnese nel 1690, Parma, Rosati, L. I, c. 127).

(2) A questa distinzione accennano in più luoghi gli Statuti; cfr. 1347, rubr. « Qualiter alimenta praestanda sint mulieribns » etc. p. 159; 1494, rubr. id. L. II, c. 82 r.

(3) Un esempio di dote stimata in beni immobili si ha nel documento parmigiano del 1359 riportato in Append. al n. 11: in questo strumento dotale infatti, l'oggetto della dote è una pezza di terra coltivata, stimata pel valore di cinquanta lire imper. Un altro esempio può forse — la cosa è però assai incerta, in causa del modo affatto sommario e lacunoso in cui il docum. è riportato — vedersi nel doc. n. 326 del *Nicolli*, di data ignota, ma appartenente, a quel che pare, al sec. XIII, in cui sembra si accenni a una dote consistente in una « *petia terre* caxamentative laborate et vineate » dal valore di libr. 200. Può però sorgere il dubbio se si trattasse di vera e propria *aestimatio venditionis causa* o di semplice *aestimatio taxationis causa*.

(4) Mi par di poterlo arguire, oltre che dai documenti, anche da una frase della citata rubr. « Qualiter alimenta praestanda ecc... »: la rubr. vuol distinguere tra dote stimata e inestimata, e dice: « si « constiterint in *rebus immobilibus inaestimatis*.... si vero consti- « terint *in pecunia* vel rebus aestimatis... »; onde pare che, almeno

alcuni documenti però risulta come dovesse essere consuetudine abbastansa diffusa, quella di costituire la dote parte in denaro e parte in cose mobili (1). Nulla di sicuro può dirsi intorno alla media dell'ammontare delle doti nel Comune di Parma; e sarebbe per avventura interessante il conoscerla; ma ce lo vieta la scarsezza dei documenti e la incertezza delle fonti. Una cosa è certa: ed è che la media delle doti dovè subire frequenti e rapide variazioni: e da lievissima, quale deve essere stata sul principio, sino a tutto il sec. XII, deve essere andata continuamantc crescendo. Tale aumento non raggiunse però mai, a quel che pare, proporzioni esagerate, poichè non vi ha traccia, in tutta la legislazione parmigiana — nè in quella strettamente statutaria, nè in quella successiva dei diversi governi parmensi — di alcuna disposizione, che, come pur si fece in molti altri Comuni italiani, limitasse ad un *maximum* il diritto delle figlie alla dote. Nè era d'altra parte stabilito, come altrove anche avveniva, alcun *minimum:* onde i padri, che non erano si strettamente, come i fratelli, tenuti all'obbligo della *congruità*, avrebbero potuto costituire liberamente alle figlie doti presso chè illusorie. Degno di nota è, ad ogni modo, la grande dif-

secondo il concetto del legislatore, la dote di beni immobili fosse di regola inestimata. Come saggio notevole di dote inestimata, cito il n. 768 del *Nicolli* a p. 393: « ... anno 1380... Domina Contesia quond. Galerii de vic. « Sancti Pauli parme porte benedicte... dedit in dotem... pecias terrarum « et quelibet ipsarum inextimatas et una turi sup. pecia terre... cum « quodam fulo a fulando panos de lana (una specie di lanificio) posito « in canali majori penes ipsam peciam terre cum aquali aqueductu « et jure docendi.... aquam ipsius canalis ad fullum.... in porporano « episcopatu parme... ». Una dote inestimata — « una domus cum eddi- « ficiis posita in vicinia sancte Marie burgi taschery... » — doveva anche esser quella che diede luogo alla sentenza dotale in data 5 giugno 1302 riferita in Append. (n. 7), sulla quale dovremo fermarci anche in seguito.

(1) Si vegga a questo proposito i già cit. strumenti del 1263, del 1304, del 1305 e del 1326 (Append. nn. 6, 8, 9, 10), nei quali la dote consiste sempre « inter denarios numeratos et robas extimatas et adpreciatas.... »; cfr., tra gli altri, anche il n. n. 518, p. 274 del *Nicolli*, o. c.

ferenza che, a Parma, come altrove — per esempio, a Modena — può notarsi, tra la media delle doti del sec. XIII e quella del sec. XIV, sin da' primi anni di questo. Se infatti la media nel sec. XIII si aggirava, per quel che a me pare, e come già parve, per il Comune di Modena, al Campori (1) tra le 15 e le 25 lire imper. (2), essa sale improvvisamente, nel secolo successivo, a toccare quasi le 100 libbre; nè appariscono, nel sec. XIV, rare le doti che questa media sorpassano di assai (3).

Il qual fenomeno, mentre da un lato ci attesta un forte aumento di ricchezza e di benessere economico nella popolazione cittadina, ci dimostra anche quanta strada avesse in sì breve tempo fatta l'istituto dotale nella coscienza giuridica popolare, e come esso avesse saputo universalmente imporsi. A ciò aveva del resto assai contribuito anche il manifesto favore con cui la legislazione statutaria aveva sempre trattato l'istituto medesimo, cercando in ogni modo di dif-

(1) Cfr. *Campori*. Prefazione agli *Stat.* di *Modena* del 1347, p. 166: il *Campori*, che ebbe modo di esaminare gli atti notarili modenesi dal 1271 in poi, fissa la media delle doti a Modena, nel sec. XIII, tra le 15 e le 25 lire imper.; e verso la metà del sec. XV tra e due e le trecento lire modenesi per le donne ricche, e le quaranta, o sessanta per le meno agiate.

(2) Tra le poche doti parmigiane del sec. XIII che mi fu dato riscontrare, segno le seguenti: una del 1231 di 13 lire imper. (*Nicolli*, n. 103, p. 58), una del 1243 di 90 lire imper. (*Id.* n. 127, p. 69), una del 1249 di 17 lire imper. (Sentenza dotale: append. n. 8). Certo dovette, in questo secolo, sembrare a Parma assai vistosa la dote di 200 lire parm. che un tal Rolando lasciava nel 1247 per testamento alle figlie (*Nicolli*, n. 234, p. 72). Notevole è anche la dote di 115 lire imper. del doc. parmigiano del 1263 (Append. n. 6).

(3) Ecco l'ammontare di alcune doti del sec. XIV: 1304, 140 lire imper. (Append. n. 8); 1305, 105 lire imper. (Id. n. 9); 1326, 310 lire imper. (Id. n. 10: questa era certo fuor del comune); 1331, 50 lire imper. (*Nicolli*, n. 560, p. 284); 1341, circa 70 lire imper. (Id. n. 609, p. 310); 1359, 70 lire imp. (Append. n. 10); 1384, 25 lire imp. (*Nicolli*, n. 772, pag. 395; dote assai esigua; ma si badi che si trattava di una dote costituita per legato in favore d'una fanciulla povera); 1328, 24 lire imper. (*Nicolli*, n. 519, p. 274); 1356, 40 lire imper. (Id. n. 687, p. 348) ecc.

fonderne la pratica anche tra quella parte della popolazione che più tenacemente rimaneva fedele alle antiche consuetudini germaniche. E fu già a ragione osservato come a questo favore della legislazione statutaria per l'istituto dotale non fosse del tutto estraneo l'interesse politico, in quanto la dote romana, coi vincoli da cui era circondata, era assai meno che i doni alla germanica un mezzo pericoloso per l'uscita di valori patrimoniali dalla giurisdizione del Comune (1). Ed è a tutti noto con quanta cura i reggitori e i legislatori dei nostri Comuni si studiassero — per ragioni economiche e politiche che non è qui il luogo di investigare — di impedire che i *beni immobili*, situati entro la loro giurisdizione passassero in proprietà di persone appartenenti a Comuni diversi (2). Ora, in questa generale tendenza della legislazione medievale, che pur contribuì sì potentemente alla diffusione dell'istituto dotale negli interni rapporti d'ogni singolo Comune, è da cercare appunto il principale motivo d'una delle più notevoli caratteristiche della dote statutaria: intendo parlare delle limitazioni quasi dovunque imposte alla libera costituzione della dote nei matrimoni tra donne soggete alla giurisdizione del Comune e uomini forestieri. La costituzione in dote di beni immobili con stima non era in effetto ma vera e propria alienazione degli immobili stessi a favore del marito? Quando il marito fosse forestiero, si sarebbe così ottenuta per mezzo della costituzione di dote, quell'uscita dalla giurisdizione del Comune di valori immobiliari, che pur si cercava per altre vie di impedire. Era naturale che a ciò si opponessero i legislatori del Comune. Io credo perciò che in quella disposizione che s'incontra in tutte, o quasi tutte, le antiche — e spesso anche nelle recenti — redazioni di Statuti, per cui era proibito ad ogni cittadino soggetto alla giurisdizione del Comune di alienare,

(1) Cfr. *Calisse*. o. c. III, p. 101.

(2) Cfr. *Fainardi*. o. c., *De dote*. fasc. XIX, § 23: « Vetustae « originis sunt leges per Europam fere universas propagatae quae « exteros arcent a iure adquirendi bona eo in territorio in quo civi- « tatem nacti non sunt ».

a qualunque titolo, direttamente o per interposta persona, beni immobili esistenti nel Comune a persona soggetta a Comune diverso, fosse implicitemente compreso anche il divieto di costituire in dote a mariti forestieri beni immobili stimati. Anche la legislazione parmense seguì la tendenza generale; anzi fu a questo riguardo assai più severa che non le legislazioni di altri Comuni limitrofi. E, invero, gli Statuti del 1255 non si limitano a proibire, nei matrimoni con uomini forestieri, la costituzione in dote stimata di beni immobili (1), ma stabiliscono anche gravi limitazioni e restrizioni ai matrimoni fuori del Comune di donne ricche. Infatti una rubrica del 1255 proibisce alle donne parmigiane " cui deveniat aliqua successio usque in 100 libr. parm. vel plus " di prender marito fuori della città o della diocesi, stabilendo che, ove una donna parmigiana avesse dissobbedito a questa disposizione, il Podestà dovesse toglierle metà di tutta la sua sostanza, a meno che il marito non volesse divenir cittadino di Parma e stabilire a Parma la sua residenza (2). Nè basta. Poichè, sempre a tutela degli interessi del Comune, anche per quelle donne, a cui, non trovandosi esse nelle condizioni segnate alla rubr. ora cit., era lecito mari-

(1) Questa proibizione mi sembra risulti dalla rubr. che porta la data del 1281: « De terris, possessionibus et jurisdictionibus.... non « alienandis homini extra districtum Parmae, et de alienatis recu- « perandis et de poena alienantis... etc. » (1255, L. I, p. 98); la rubr. contiene la frase a parer mio assai comprensiva: « vendere nec *ullo alio modo* alienare ». La mia interpretazione è confermata anche dalle seguenti parole di un'aggiunta fatta alla cit. rubr. nell'anno 1253: « et praesumatur et intelligatur alienatio esse facta contra formam « Statuti, si predicto aliquo modo inveniatur possidere per se vel per « alium... ». Cfr. anche la rubr. « Quod Rector civitates teneatur omnes « forcias et possessiones... etc. » (1255, L. I, p. 103): interessante è l'aggiunta del 1264, secondo la quale il Podestà doveva eleggere entro un mese dalla sua nomina quattro « bonos et legales homines » per vigilare se qualche parte del territorio o distretto di Parma, specie su i confini, venisse occupato da forestieri.

(2) Cfr. *Stat.* di *Parma*, 1255, L. II, rubr. « Quod nulla femina de Parma cui deveniat successio in C. libras imper. non debeat accipere virum extra episcopatum Parmae », p. 246.

tarsi fuor del Comune, gli stessi Statuti del 1255, non solo proibivano, a parer mio, la costituzione di dote immobiliare, ma esigevano che i loro beni immobili, che rimanevano parafernali — *podere earum* — non potessero, nè da loro stesse, nè tanto meno dai mariti forestieri, venir ceduti, venduti o alienati " ita quod civitas amittat avere et personas „, stabilendo che, ove si fossero alienati, il Podestà dovesse ricuperarli, senza alcun obbligo di compenso (1). Nessuna limitazione invece pare che fosse imposta alle costituzioni dotali di beni mobili, e, probabilmente, anche di beni immobili senza stima, semprechè, s'intende, il matrimonio fuori del Comune fosse lecito (2). Ne il rigore degli Statuti si attenuò in seguito, quantunque andassero sempre crescendo i rapporti tra Comune e Comune, il che doveva rendere forse impossibili mantenere in pratica il divieto dei matrimoni delle donne ricche fuori del Comune. Onde, se la rubr. su riferita contenente questo divieto non fu più ripetuta nelle successive redazioni statutarie, non cessò la ostilità della legislazione contro tali matrimoni. A questa ostilità deve infatti attribuirsi una disposizione, contenuta nella successiva redazione

(1) Cfr. St. 1255, L. II, rubr. « Quod podere mulierum cadencium « in hereditate et accipiencium virum extra episcopatum Parmae non « debeat vendi nec alienari et de poena contrafacientes » p. 246. A me pare questa l'unica possibile interpretazione di questa rubrica. Credo cioè che a torto il *Pertile* (III, 325, nota I) la riferisse ai beni dotali, in quanto mi sembra che la frase *podere mulierum* debba manifestamente riferirsi a beni parafernali (cfr. anche gli *Stat.* di *Castro* e *Ronciglione*: edita per Ill.mi Ducem Octavum Farnesium anno 1558, Valent. Thesorius, 1558, L. II, rubr. 40).

(2) Notiamo qui di sfuggita come una specialissima limitazione alla libertà di costituzione dotale fosse, anche pei matrimoni fra persone soggette alla giurisdizione del Comune, contenuta in un'altra rubr. del 1255, secondo la quale nessuna « terra adfitata ad blavam « non possit vendi nec per alio modo alienari sine parabola domini « cui blava redditur »: la stessa regola dovevasi, secondo una successiva aggiunta alla rubr., seguirsi anche « in fictis terrarum adfictarum ad denarios ». Ora io credo che questa regola dovesse applicarsi anche alla costituzione di dote stimata (cfr. St. 1255, L. II, p. 251, rubr. « Quod terra afictata ad blavam non possit alienari »).

del 1494, la quale non proibisce assolutamente alle donne ricche — " mulieres cum hereditate " — di maritarsi fuori del Comune, ma stabilisce che non possano " se nubere cum hereditate "; onde, se pur vogliono maritarsi, rinuncino alla eredità, e, se l'eredità vien loro deferita dopo il matrimonio, questa vada a beneficio dei parenti, secondo l'ordine di successione (1). È facile vedere come la disposizione del 1494 fosse in realtà, malgrado la contraria apparenza, assai più rigorosa di quella su riferita del 1255; in quanto la prima toglieva affatto di mezzo la possibilità che la donna maritata fuor del comune avesse una propria sostanza, di qualunque misura essa fosse, mentre, la seconda restringeva tale proibizione alle sole donne cui spettasse una eredità superiore alle cento lire imper., e, anche per queste, la limitava in fondo alla sola metá della intera sostanza (2). Deve poi ritenersi che la cit. rubrica del 1494 avesse per effetto di vietare anche le costituzioni di dote da parte di terzi in favore di donne maritantesi fuor del Comune? Non credo: la rubrica parlava in modo esplicito di eredità: e la dote poteva costituirsi — anzi generalmente si costituiva — per atto tra vivi. Ma, nel caso che una fanciulla non ancor dotata volesse maritarsi con un forestiere, dopo la morte del padre, avrebbe perduto, in forza della disposizione statutaria, il diritto di pretendere dai fratelli, sulla eredità paterna, una congrua dote? Neppur questo io credo. Prima di tutto la donna aveva, in ogni matrimonio lecito e regolare, un vero e proprio diritto alla dote verso il padre, e quindi verso i fratelli; e lo statuto del 1494 non proibiva affatto i matrimoni fuor del Comune. E poi, sembra evidente che la rubrica si riferisse soltanto a quella eredità da cui le femmine non erano per regola generale escluse dal diritto statutario di fronte ai maschi; cioè le eredità diverse da quella paterna: quanto a questa, doveva, a parer mio,

(1) Cfr. Stat. 1494, L. II, rubr. « De muliere extra territorium Communis Parmae nupta non succedente », c. 84 r.

(2) Cfr. nella cit. rubr. « Quod nulla femina ecc... » (1255, p. 246) le parole:... si contractum fuerit, potestas teneatur ei aufferre *medietatem tocius eius substancie*...

valere la regola generale, cioè l'esclusione della eredità, salvo il diritto alla dote (1). Questo diritto alla dote riceveva però una limitazione notevole; poichè la dote, nei matrimoni con forestieri poteva certo costituirsi in denaro o in cose mobili, stimate o inestimate, e fors'anche in beni immobili inestimati; ma non mai in beni immobili stimati. Si era infatti ripetuto, in tutte le redazioni statutarie, dal 1255 in poi, l'assoluto divieto di alienazione dei beni immobili a persone estranee alla giurisdizione del Comune (2). Ma è da credere che il divieto venisse non di rado nella pratica eluso, benchè gli Statuti incaricassero espressamente il Podestà di sorvegliarne l'osservanza. Non erano poi tutti d'accordo nel

(1) La interpretazione di questa rubr. era tutt'altro che pacifica anche tra i commentatori e i giuristi del tempo, e dava luogo a un gran numero di controversie di notevole importanza pratica (cfr. a questo proposito le *Adnotat.* a. c. 122, sgg. e *Balestrieri.* o. c. nota alla cit. rub. f. 208, sgg.); si disputava per esempio, sul preciso significato della frase *se nubere:* se cioè lo statuto dovesse aver luogo solo nel caso che la donna si maritasse di sua iniziativa (*se nubere*) e non nel caso che si maritasse col consenso del padre; oppure se la frase dovesse intendersi in senso assoluto (cfr. nel primo senso: *Baldo* Consilia 538, n. 1; *Alciat.* Consilia 73, n. 11, ecc.). La prima opinione sembra a noi la più vicina alla lettera del testo, tanto più che trattandosi di uno Statuto *odiosum* (come si riteneva generalmente) doveva applicarglisi la interpretazione restrittiva. Era anche dubbio che cosa dovesse propriamente intendersi, in questo caso, per *hereditas:* sovratutto, se lo statuto dovesse estendersi anche alle eredità già adite; e prevaleva, giustamente, la risposta negativa (cfr. *Baldo*, Cons. 538, n. 4; *Corneus.* Cons. 96, n. 10, vol. 1.°; *Alexand.*, Cons. n. 10, ecc. ecc.).

(2) St. 1304, L. I, rubr. « Quod nemo de civitate vel districtus « parmae debeat vendere nec alienare vec *aliquo titulo* transferre » etc. p. 162; cfr. anche la rubr. « Qualiter Potestas teneatur defen- « dere etc. » a p. 163; 1347, L. I, rubr. « Quod Potestas non per- « mittat alienari de bonis immobilibus communis Parmae » p. 19; 1494, L. I, rubr. id. p. 7 v.: cfr. L. I, rubr. « Quod per Potestatem « eligantur quattuor viri etc. » p. 7 r. Nota qui come il divieto di alienazione di beni immobili fuori del Comune si incontri anche in quasi tutti gli Statuti rurali della provincia di Parma (cfr. tra gli altri gli *Stat.* di *Corniglio*, 1353, rubr. « Quod nullus vendat obliget vel « alienet terras sine licentia Dom. Episcopi, L. I, rubr. 43).

ritenere che la speciale inalienabilità sancita dagli Statuti relativamente ai beni immobili dovesse estendersi anche alle costituzioni dotali (1), nè mancava chi, — erroneamente, a parer mio, dato lo spirito e la lettera della legge — sosteneva la opinione più liberale. A toglier di mezzo queste incertezze, e a porre un freno agli abusi, venne poi uno speciale decreto del duca Pier Luigi Farnese, in data 2 agosto 1547 — confermato in seguito da due successivi decreti, in data 28 settembre 1554 e 27 dicembre 1563, del duca Ottavio Farnese —; il quale Decreto, rinvigorendo, se così mi sia lecito dire, l'antica legislazione statutaria già così ostile ai forestieri, disponeva espressamente che i beni e i diritti immobiliari dei sudditi non potessero trasmettersi a forestieri *quacumque titulo,* anche *titulo dotis* (2). E questa dispo-

(1) Cfr. su questa questione *Balestrieri.* o. c. rubr. Quod per Potestatem ecc., f. 5, e le *Adnotat.* c. 4 v.: vedi, tra gli altri giuristi, *Brun.* Cons. 183.

(2) *Decretum primum* « quod bona non alienentur in forenses » 20 agosto 1547 (cfr. *Lottici* e *Sitti.* o. c. p. 111, n. 1541). Il decreto fu stampato con l'interpretazione datane da Ottavio Farnese il 28 settembre 1554. Esso valeva, come il successivo del 1574, tanto a Parma quanto a Piacenza. Notiamo qui di sfuggita come anche la legislazione piacentina fosse stata sino allora tutt'altro che favorevole ai forestieri. Già gli Stat. del 1346 contengono la solita assoluta proibizione di alienare *aliquo contractu* « etiam per emphyteosim vel in feudum dationem «, beni immobili ai forestieri, se non ottenendone licenza dal consiglio generale (St. di *Piacenza,* 1346, L. III, rubr. I, p. 289). Da questa rigorosa severità parvero staccarsi alquanto i successivi statuti del 1391, i quali permisero « alienationem quoque modo « rerum immobilium in non subditos », purchè si pagasse sul prezzo una determinata somma all'erario. sotto pena della confisca della cosa alienata. Ma alla antica disposizione si ritornò nei cosidetti Statuti di Paolo III, che ristabilirono l'assoluta inalienabilità fuor del Comune « etiam per in emphyteosim, vel in feudum dationem, vel alio quo « vismodo *seu quaesito colore* » dei beni immobili (St. di *Piacenza* noviter reformata, 1543, Placentiae M. Simoneta, L. III, rubr. De prohibita alienatione immobilium in forenses.... fol. 68 v.). Onde io credo che neppure a Piacenza fosse, anche prima del decreto farnesiano del 1347, ammessa la costituzione di dote stimata su beni immobili nei matrimonii con forestieri. Pare invece che gli antichi Statuti piacentini — in ciò assai più larghi dei parmigiani — non ponessero

sizione fu nuovamente e più solennemente ribadita — il che dimostra come trovasse molta opposizione nella pratica — da un altro preciso ed elaborato Decreto di Ottavio Farnese, in data 2 aprile 1574, che sanciva il divieto d'alienazione a forestieri — *etiam titulo dotis* — di varie specie di beni e di diritto immobiliari 1) " bona immobilia ": 2) " iura et actiones quaecumque competentes et competentia ad dicta bona "; 3) " ficta ": 4) " census ": 5) " annui redditus ": 6) " ususfructus "; 7) " livellaria ac emplyteuticaria responsiones "; 8) " pecuniae parata ex aliqua obligationem in emptionem feudorum et immobilium ": e dichiarava nulle ed irrite le alienazioni fatte contrariamente al Decreto, stabilendo che i beni in tal modo alienati spettassero al fisco (1).

alcun limite alle doti mobiliari, nei matrimoni fuor del Comune, nè che in alcun modo limitassero la capacità patrimoniale delle donne piacentine maritantisi con uomini forestieri. Ma una notevole restrizione fu a questo riguardo introdotta dagli Stat. di Paolo III, i quali stabilirono che ogni donna piacentina « nubens forensi », non poteva assegnare in dote al marito « ultra tertiam valoris bonorum suorum », (St. 1543, ediz. cit. L. III. rubr. De muliere in forensem nubenti f. 84 v.); cfr. *Fainardi*, o. c. *De dote*, § 24.

(1) *Decr.* « De prohibita alienatione in forensem », 2 aprile 1574, Parma Gal. Rosati, 1574, ristampato da Viotti nel 1610 (cfr. *Lottici* e *Sitti* c. c. n. 1542). Il Decr. permetteva però ai sudditi di « obligare titulis onorosis, non autem lucrativis, favore exterorum » anche i loro beni immobili. Perciò, le donne piacentine e parmigiane, o chi per loro, potevano validamente, non solo assegnare a mariti forestieri doti mobiliari, e fors'anche immobiliari inestimate, ma garantirne pure il pagamento con ipoteca su beni immobili (cfr. *Fainardi*, c. e l. c.). Notiamo qui come tutti i suriferiti decreti farnesiani valessero solo di fronte a quei forestieri appartenenti a Comuni coi quali il Comune di Parma o quello di Piacenza non avessero già in precedenza, per ragioni di alleanza o di buon vicinato, concluso convenzioni speciali relativamente alla alienabilità dei beni immobili. Perciò le norme contenute nei citati decreti non avean valore nei rapporti tra Parmigiani e Reggiani, in forza di una convenzione conclusa nel 1407 tra il Comune di Parma e quello di Reggio, poi confermata da Ottavio Farnese nel 1566; e nei rapporti tra i Piacentini e i cittadini di Codogno, per un'analoga convenzione tra i Comuni di Piacenza e Codogno conclusa nel 1492. Altra convenzione speciale fu poi stipulata dallo stesso Duca Ottavio Farnese a favore dei cittadini di Brescello, Castronovo

5. Quando più sopra ebbi ad affermare che il concetto dell'istituto dotale si era, nella coscienza giuridica del popolo e del legislatore del nostro Comune, press'a poco mantenuto qual'era nel diritto giustinianeo: quello cioè di un aumento patrimoniale assegnato al marito per agevolargli il compito di sostenere gli " onera matrimonii ": mi sembra di avere anche implicitamente determinato quale dovesse essere, secondo la pratica e la legislazione statutaria, la sorte della dote durante il matrimonio. La dote spettava, durante il matrimonio, al marito, che era obbligato soltanto a restituirla alla moglie o ai suoi eredi in certi determinati casi; e poteva amministrarla e goderne i frutti con la più ampia libertà, senza esser tenuto a renderne conto alla moglie (1). Quanto alla alienabilità delle cose dotali, bisognava distinguere se la dote fosse stata assegnata con stima o no: poichè la inalienabilità aveva luogo — conformemente al diritto romano — solo nel secondo caso. Io credo però che, in realtà, il principio della inalienabilità del fondo dotale — oltre che, anche per gli immobili dotali inestimati, esso poteva evitarsi con la rinuncia giurata della donna —, dovesse applicarsi nella pratica assai di rado. I beni mobili infatti salvo qualche rara eccezione, si stimavano sempre; e si stimavano anche nella maggioranza de' casi i beni immobili (2). Onde è da ritenersi che

e Montecchio, con un Decreto del 4 maggio 1566, a cui il signore di Reggio Alfonso d'Este rispose con uguali convenzioni a favore dei Parmigiani e dei Piacentini, nei Decreti 12 e 19 maggio 1566 (cfr. *Fainardi*, o. e l. c.).

(1) Non accenno neppur di sfuggita alla gravissima questione se la proprietà della dote spettasse, durante il matrimonio, al marito, o alla moglie: questione che, già grave per diritto romano, assume qui una specialissima importanza storica, costituendo essa, a parer mio, uno dei punti più oscuri e men noti della storia dell'istituto dotale nel nostro diritto medievale. Non potrei, col semplice sussidio della legislazione e dei documenti parmensi, che sfiorare l'argomento, del quale mi propongo di parlare ampliamente in altro luogo.

(2) Nè si creda che la stima dei beni immobili non venisse generalmente fatta *venditionis causa*, come sembrano credere alcuni, e come, per esempio, basandosi su una disposizione tutta locale e speciale degli *St.* di *Bologna* (1245-1267, Ed. *Frati*, Monum. pertin. alle

la donna non avesse, in ogni caso di restituzione della dote, che un diritto di credito verso la sostanza del marito. Notiamo però come la donna potesse — giusta una rubrica statutaria del 1494, che ci fa meraviglia di non vedere nelle redazioni anteri, in quanto essa è comune a quasi tutti gli Statuti dal sec. XIV in poi — far valere questo diritto anche durante il matrimonio, chiedere cioè la restituzione della dote, quando il marito fosse presso alla rovina, o usasse sì male delle proprie sostanze, da rendere precario ed incerto il diritto della moglie alla restituzione della dote medesima: e lo statuto dispone che, in tal caso il diritto della moglie debba venir soddisfatto, " primo de bonis immobilibus per- " missis a statutis communis Parmae ", e, solo in mancanza di questi, " ad bona mobilia seu se moventia " (1).

Poche parole ci sieno ora concesse intorno alla sorte dei beni parafernali, durante il matrimonio, benchè a dire il vero, non sia questo un argomento strettamente attinente al nostro tema. Ma ci pare che l'importanza dell'argomento sia tale, da non potersi passare sotto silenzio, tanto più che l'esame della legislazione parmigiana ad esso relativa ci potrà forse suggerire alcune interessanti considerazioni.

I beni parafernali, erano, durante il matrimonio, della moglie: ma chi li amministrava e li godeva?

prov. di Romagna, v. III. s. I. L. IV. 53), affermò in modo troppo generale il *Ciccaglione*, Storia del dir. ital. p. 424. L'esame di parecchi documenti mi ha convinto che in moltissimi casi la stima dei beni immobili valeva per vendita: si osservi ad esempio il doc. parmigiano del 1359 (Append. n. 11), in cui la dote è in parte costituita da una pezza di terra lavorata e stimata pel valore di quattro cento lire imper.; la qual pezza di terra è dai costituenti data al marito e consegnata *iure in proprium et in perpetuo*, con tutte quelle formule solenni con cui si soleva accompagnare ogni trasferimento di proprietà o di diritti reali. E il marito si obbliga, alla fine dello strumento, a restituire non già il fondo, ma la somma pura e semplice di settanta lire imp., cioè il prezzo di stima del fondo, più altre lire trenta assegnategli in denaro dai costituenti la dote.

(1) St. 1494. rubr. « Qualiter viro vergente ad inopiam etc. », L. II. p. 812. Cfr. *Loschi*. Additiones patriae ad Digesta Domatii, Piacenza, 1792, vol. I, P. II. Add. VI. n. 3, 86.

Bisogna, a questo proposito, tener presente che, se, nei sec. XIII e XIV, la condizione della donna, durante il matrimonio, sotto la combinata influenza del diritto romano e del diritto canonico, era assai migliorata da quel che era stata durante i secoli di predominio barbarico, sì da permetterle ormai di avere un proprio patrimonio, essa non erasi ancora del tutto potuta sciogliere dagli antichi vincoli verso la potestà maritale. E la legislazione statutaria è quasi tutta concorde nel sancire l'inferiorità della donna di fronte al marito, estendendone gli effetti anche al campo patrimoniale: gli stessi Statuti di Parma del 1494 affermano che: " vir " est caput mulieris et quodammodo sub eius potestate et " arbitrio vivit (1) ". Perciò la donna non poteva, durante il matrimonio, direttamente amministrare i propri beni parafernali; ma l'amministrazione ne veniva affidata al marito. Ma poteva il marito godere anche dei frutti dei beni parafernali: oppure non aveva egli su queste che i diritti di puro e semplice amministratore, per cui era obbligato, al momento dello scioglimento del matrimonio, di restituire alla moglie anche i frutti percepiti? Nulla dicono a questo proposito gli Statuti di Parma, ma io non credo che dal silenzio degli Statuti si possa in questo caso legittimamente inferire che si seguissero le norme del diritto romano, il quale, com'è ben noto, non dava alcun diritto al marito sul patrimonio parafernale della moglie, salvo che la moglie gliene avesse espressamente conferiti. La tendenza generale della legislazione statutaria — come potrò meglio in altro luogo dimostrare — era assai più favorevole al marito. Onde mi sembra, per lo meno, probabile che, anche a Parma, si seguisse, specialmente durante i sec. XIII e XIV, un costume, che da parecchi statuti sappiamo esser stato pressochè generale nelle città emiliane: che nel silenzio della moglie, cioè, quand'ella non facesse alcun atto d'oppo-

(1) Cfr. St. 1494, rubr. « Qualiter mulieres non possint alienare, legitimam filiorum ». L. II, c. 88 v. La soggezione, anche perciò che riguardava l'amministrazione dei beni parafernali, della moglie al marito doveva naturalmente essere tanto più ampia, quanto più risaliamo verso l'alto medio evo.

sizione, il marito dovesse, durante il matrimonio ritenersi, non solo amministratore, ma vero e proprio usufruttuario dei beni parafernali; e perciò non fosse tenuto, al momento dello scioglimento, che a restituire i frutti esistenti (1). Certo però non poteva il marito disporre a piacer suo dei beni parafernali: non poteva però neppure la moglie, senza il consenso o la autorizzazione del marito. E, a quanto pare, nessun limite fu per lungo tempo imposto alla libera disposizione dei beni parafernali, durante o dopo il matrimonio, ci fossero o non ci fossero figli, da parte della donna. Ma un'importantissima innovazione fu a questo proposito introdotta dagli Statuti del 1494. Sembra che da molti mariti si usasse approfittare della propria autorità e della propria supremazia morale per indurre le mogli a disporre, a danno dei figli, dei

(1) Cfr. *Stat.* di *Bologna*, Ed. cit. vol. I, L. 40, p. 413, rubr. del 1250; il marito, che abbia goduto dei beni parafernali « voluntate ipsius uxoris », o il di lui erede non è obbligato a restituire alla moglie o agli eredi di lei il frutto dei beni stessi già percepiti durante il matrimonio; la disposizione è ripetuta nella redaz. del 1532 (*Statuta civilia civitatis Bononiae* Phaellus 1532), fol. CXXXV r. Cfr. gli *Statuti* di *Carpi* 1353 (Monum. di storia patria per le provincie modenesi, T. II, 1884), L. I, p. 28; di *Modena* (Ediz. del *Campori*, Id. I), 1327, L. 3, rubr. 46: di *Reggio Emilia* (Ediz. 1582), L. II, rubr. 82 e di *Brescello* (Ediz. 1572), L. II, rubr. 49. Gli Stat. di *Reggio Emilia* e di *Brescello* ci dicono chiaramente come il consenso della moglie fosse presunto, salvo un pubblico atto d'opposizione di lei (cfr. gli art. 1429 e 1430 cod. civ.). Che a Parma vigesse la stessa regola, pare a me di poter indirettamente dedurre, malgrado il silenzio degli Statuti. da un'oscura rubr. del 1304; cfr. St. 1304, rubr. « De pri- « vilegio quod habet ille de societate in bonis mulierum. Capitulum « quod quilibet de societate croxatorum, ut melius possit servire Co- « muni et parti, *debeat percipere fructibus bonorum uxoris sue* « *quocumque modo et eam pertineant.* » Con questa disposizione — non più ripetuta nei successivi Statuti — volevasi evidentemente introdurre un privilegio speciale a favore degli ascritti alla società dei Crociati, che tanta influenza ebbe, com'è noto, sulla storia interna del Comune nel sec. XIII e XIV. E il privilegio a me pare che dovesse consistere in ciò; che. mentre, per regola generale, i mariti parmigiani potevano lucrare i frutti dei beni parafernali della moglie, solo in quanto questa non vi facesse opposizione, tale lucro veniva concesso ai componenti della società. sempre e in ogni caso.

loro beni parafernali, che non erano affatto garantiti, come quelli dotali, dalla inalienabilità.

A impedire questi abusi dell'autorità maritale, si stabilì nel 1494 che nessuna donna — maritata o vedova — potesse, neppur col consenso del marito, " alienare bona sua parafernalia, vel alia quecumque " — perciò anche i beni dotali —, dopo lo scioglimento del matrimonio " quin remaneat legitimae filiis cuiuslibet matrimonii ". In un solo caso potevasi dalle donne alienare la legittima dei figli — salvo, s'intende, che questi non perdessero per causa d'ingratitudine il diritto alla eredità materna —: quando occorresse una urgente necessità. Era però necessario, oltre il consenso del marito, il consenso di uno " ex proximioribus agnatis vel cognatis " della donna, e un decreto d'autorizzazione del Podestà (1). Nuovi e ben più gravi ed estesi limiti furono imposti alla capacità patrimoniale della donna da un successivo Decreto di Ottavio Farnese, datato dal 26 ottobre 1585, e promulgato a Parma e a Piacenza il 29 dello stesso mese. Mentre infatti lo statuto del 1494 riguardava solo le donne *nuptae* — maritate o vedove —, ed anche a queste riconosceva la facoltà di disporre, col solo consenso del marito, di quella parte dei loro beni che oltrepassasse la legittima dei figli, il Decreto di Ottavio proibiva invece, sotto pena di nullità, a tutte le donne di qualunque stato, condizione ed età, di compiere qualunque atto in genere di alienazione o di disposizione del proprio patrimonio, che potesse ritenersi " obligatorium et sibi quomodolibet preiudiciale " senza un *decreto* d'autorizzazione del giudice ed il consenso del legittimo curatore della donna, o, se questo, per qualsiasi ragione, mancasse, di due parenti prossimi della donna, o, in mancanza di questi, di due vicini, da lei scelti (2). Ma questo decreto non tardò a sollevare, pel suo rigore, spe-

(1) St. 1494, rubr. cit. « Qualiter mulieres » etc. L. II, c. 88 v.

(2) *Decr.* « De forma in obligationibus mulierum... » 26 ottobre 1585 (Varie ediz. del 1585, del 1624 ecc.; cfr. *Lottici* e *Sitti*, o. c. p. 111, n. 1549): cfr. anche *Fainardi*, o. c. *De dote*, Par. II, § 53 e 54, che abbastanza a lungo si occupa del Decreto.

cialmente da parte delle donne nubili, che si vedevano soggette a una specie di tutela perpetua, e a cui doveva sovratutto pesare la necessità dell'intervento del giudice, in ogni atto di disposizione dei proprii beni, numerose opposizioni e proteste; onde, l'anno di poi, Ranuccio Farnese, soddisfacendo il desiderio di molti sudditi, con un Decreto in data 14 novembre 1586, pubblicato a Parma il 15 e a Piacenza il 16 dello stesso mese, ordinava che il precedente Decreto di Ottavio dovesse osservarsi solo nei contratti e nelle obbligazioni relative alle doti, alle donazioni " *propter nuptias* ", agli antifatti, alle " *sponsalitiae largitates* ", sospendendone in modo assoluto l'efficacia per ciò che riguardava i beni parafernali, tranne gli atti di intercessione o di promissione fatti dalla donna a favore di altri, che rimanevano soggetti al regime del senato-consulto velleiano (1). Il Decreto di Ranuccio restituiva quindi alle donne la libera disponibilità de' beni parafernali: quanto alle donne maritate, io credo che esse rimanessero sempre soggette, anche riguardo ai beni parafernali, all'autorità del marito, di cui era tuttora necessario il consenso, mentre invece era stata tolta di mezzo la necessità dell'intervento del Giudice, conservata solo per gli atti di disposizione dei beni dotali.

Non ho voluto passare sotto silenzio questi Decreti farnesiani, perchè mi sembra che essi possano offrire non inutile materia di studio a chi volesse cercare i precedenti storici della nostra autorizzazione maritale.

6. E veniamo a parlar finalmente della restituzione della dote. È questo uno dei punti, in cui più forte si fece sentire l'influenza delle istituzioni e delle consuetudini germaniche, e in cui la pratica e la legislazione statutaria più si staccarono dalle norme giustinianee, pur mantenendole nel loro complesso. Qui tratterò dell'importantissimo argomento, solo in relazione alla legislazione parmigiana.

È noto come la tendenza generale della legislazione sta-

(1) *Dichiarazioni del Decreto sopra le indennità e obbligazioni delle donne*, novembre 158 (cfr. *Lottici* e *Sitti*, p. 111, n. 1550 e 1551); cfr. *Fainardi*, o. c. l. c. § 53 e 54.

tutaria fosse, in materia di restituzione della dote, assai favorevole al marito. Il diritto romano giustinianeo aveva reso assolutamente obbligatorio l'obbligo della restituzione, in ogni caso di scioglimento del matrimonio, anche per premorienza della moglie, e aveva stabilito che il marito non potesse mai lucrare la dote, *nisi* " *ex quibusdam pactionibus* „: la dote, di regola, andava restituita agli eredi della donna — figli o parenti prossimi di lei —, cui si trasmetteva la cosidetta " *actio ex stipulatu* „, salvo la *dos profecticia*, la quale, ci fossero o non ci fossero figli, andava al padre della donna *in potestate*, purchè egli fosse ancor vivo al momento dello scioglimento del matrimonio. Ma quest'obbligo assoluto della restituzione dell'apporto muliebre si trovò, nei primi secoli del basso medio evo, quando le popolazioni germaniche accolsero l'istituto romano della *dos*, o adattarono i principi caratteristici della *dos* all' istituto nazionale del *faderfio*, a cozzare contro il concetto germanico del matrimonio e del *mundio* maritale. Era infatti principio generale del diritto germanico che il marito dovesse succedere, per legge, in tutta la sostanza della moglie premorta, onde, per esempio, il *faderfio* longobardo non veniva mai restituito dal vedovo agli eredi o al padre della donna. Ne seguì allora questo interessante fenomeno: che, mentre le popolazioni germaniche, accolsero tutti, o quasi tutti, i principi del diritto dotale romano, meno quello dell'assoluto obbligo di restituzione del marito, incominciò presto a notarsi anche presso le popolazioni romane una forte tendenza contraria a quest'obbligo, e forse avvenne che le particolari convenzioni, con cui i coniugi assicuravano, in caso di premorienza della moglie, un lucro totale o parziale del marito sulla dote, si fecero così frequenti e comuni, da costituire ormaî non più una eccezione alla regola, ma la regola stessa. Onde non tardarono le diverse legislazioni statutarie a seguire la tendenza manifestatasi nella pratica, stabilendo a favore del marito il diritto di lucrare, quando non ci fossero figli, tutta o parte della dote. Ora la legislazione parmigiana non si sottrasse certo a questa tendenza generale, ma fu tra le più tardive ad accogliere completa-

mente il principio del lucro legale. Nulla infatti ci dicono, a questo proposito, gli Statuti del 1255; il che ci fa credere che si continuassero, almeno presso la popolazione romana, a seguire le regole giustinianee. Un primo passo verso la riforma si fece poi negli Statuti del 1304: ma fu un passo ancor timido ed incerto. Una disposizione tutta speciale nel 1304, di cui, per quel che mi consta, non v'ha alcun altro esempio in altre legislazioni, dichiara infatti che, se accada che ad un cittadino parmigiano premuoia la moglie, egli debba succedere nella dote di questa " ita quod maritus ***non possit*** " ***inquietare in dicta dote toto tempore vitae suae,*** et hoc " sive filii existent sive non... salvo quod post mortem talium " maritorum dos pertineat ad eum vel eos ad quem vel quos " de iure dos debeat pertinere... " (1). Questa disposizione si limitava ad estendere ad ogni caso di scioglimento del matrimonio per premorienza della moglie il diritto del marito all'usufrutto legale della dote, che per diritto giustinianeo gli competeva solo quando ci fossero figli: dopo la sua morte, la dote ritornava o ai figli o ai parenti della donna. Ma nella successiva redazione del 1347, la riforma è completa: il marito lucra tutta la dote della moglie premorta, se non ci sono figli: se figli ci sono, la proprietà della dote spetta ai figli, ma il marito ne ritiene, vita natural durante, l'usufrutto (2). Una limitazione al lucro del marito fu però poi introdotta dagli Statuti del 1494, secondo i quali il marito lucra l'intera dote, solo se la moglie muoia senza figli, dopo un anno di matrimonio: ma, se muoia entro l'anno, ne lucra solo la metà, e l'altra metà va restituita agli eredi di lei, o, forse, se la dote era *profecticia,* al padre (3). V'era però un caso,

(1) St. 1304, rubr. « Qualiter vir succedat uxori in dote sua praemorienti », L. II, p. 245.

(2) St. 1347 rubr. « Qualiter maritus succedat in dote uxori praemorienti », p. 111. Lo Statuto richiede, perchè il lucro del marito possa aver validamente luogo, che la donna sia stata *in domum viri transducta.*

(3) St. 1494, rubr. « De dote per maritum lucrando uxore praemoriente », L. II, c. 83 r.: cfr. le *Adnot.* a c. 98 v. sgg. La rubrica dava luogo a una folla di questioni, cui non è qui il luogo di accen-

in cui il diritto del marito al lucro della dote non aveva luogo, e cadeva anche il diritto dei figli alla dote, onde

nare. Dirò solo come si disputasse persino se la disposizione statutaria potesse ritenersi valida, di fronte al diritto comune: era dominante l'opinione affermativa (cfr. *Roland. a Valle,* « Quaestiones de lucro dotis ». Quaest. I, nei « De dote tractatus... » Venetiis 1850, p. 387). Però, trattandosi di una manifesta deviazione dal diritto comune, si riteneva generalmente che dovesse venire applicata con interpretazione restrittiva (cfr. *Alex.* cons. 122, col. 3 et cons. 129, vol. 7; e *Baldo,* cons. 290, vol. 1 ecc.). Perciò, lo Stat. del 1494, estendendo espressamente il diritto del marito anche alla *dos promissa.* venne a risolvere in modo affermativo una grave e disputata questione, che, nel silenzio degli stessi statuti parmigiani anteriori e di altri Statuti, veniva dai giuristi risolta in modo assai dubbio (cfr. a questo proposito *Phanucius de Phanuciis iuriscons. Lucensis,* « Commentar. in cap. XIX, L. II, Statutorum civitatis lucensis sive Tractatus de lucro dotis », in rubr. « De dote restit. » etc., alla v. restit. n. 28 sgg. nei « Tractat. de dote », p. 509 sgg.; *Roland. a Valle.* o. c. « Quaest. » V-XI, p. 399 sgg., cfr. anche *Adnot.* a. c. 105 r. sgg.), Non v'ha invece dubbio che il lucro del marito dovesse estendersi anche agli aumenti dotali (cfr. *Joan. Campegi,* « De dote », Pars. V, Quaest. XIX, nei « Tract. ecc. » p. 318). Notiamo qui come il lucro del marito s'incontri anche negli Statuti rurali, con qualche particolarità degna di osservazione. La regola parmigiana del 1494 era anche qui fedelmente riprodotta dagli *St.* di *Borgo San Donnino.* 1425, L. I, cap. 96, fol. 74; invece gli *St.* di *Ravarano* concedono in ogni caso al marito, anche se la moglie muoia entro l'anno di matrimonio — purchè il matrimonio sia perfetto — il lucro intero (St. 1444-1586, robr. « De dote per maritum lucranda » fol. 38). Notevole è come gli St. di *Ravarano* dichiarino che, a dar vita al diritto, basti che il matrimonio dei coniugi « communi opinione vicinorum habeatur pro perfecto ». Il silenzio degli Statuti di Parma — come del resto di molti altri — che richiedevano solo che la donna fosse stata « *transducta in domo viri* », era stato infatti causa di grandi incertezze intorno al modo di stabilire a quali precise condizioni, in ogni singolo caso, il marito potesse ritenersi validamente autorizzato a far valere il suo diritto sulla dote. Alcuni Statuti richiedevano espressamente che il matrimonio fosse stato consumato; ora non pare che tale condizione fosse richiesta dagli Statuti parmensi: bastava la *transductio in domo viri.* perciò bastava anche che la donna fosse stata *desponsata per verba de praesenti;* non pare invece che bastasse la *desponsatio per verba de futuro.* anche se seguita dalla « *transductio* » della sposa (cfr. per queste ed altre questioni le *Adnot.* c. 1000 v. sgg. e la numerosissima bibliografia ivi segnata); cfr. *Loschi.* « Addit. patriae », P. II, Add. V, n. 1, p. 83).

questa doveva venire nella sua integrità restituita al padre o agli eredi della donna: quando il marito fosse stato accusato e condannato, per avere ucciso o fatto uccidere la moglie (1).

La dote della moglie premorta passava adunque normalmente in proprietà ai figli. Ciò è un modo manifesto affermato degli Statuti (2). Sorge però a questo proposito un'interessantissima questione: erasi mantenuta nella pratica la distinzione del diritto giustinianeo tra *dos profecticia* e *dos adventicia*? E, in conseguenza, devesi ritenere che, nel caso di *dos profecticia,* la dote della donna premorta, invece che ai figli, andasse al padre di lei? Non potrei qui esaurientemente trattare l'ardua e interessante questione. Dirò solo come, per una serie di ragioni io sia venuto nella convinzione che, se pur la differenza tra dote *profecticia* e *adventicia* rimase, essa dovè, nella pratica de' nostri Comuni, perdere, a questo proposito, ogni pratica efficacia: credo cioè che, di regola, la dote spettasse sempre ai figli della donna, anche se fosse vivo il padre costituente (3). Per quel che riguarda gli Statuti di Parma non è poi inutile osservare come essi dicano in modo assoluto: *dos ad filios pertineat,* quasi che questa fosse la regola generale. Ora, ove si pensi che, come altra volta ebbi a dire, le doti, nel maggior numero de' casi, erano appunto provenienti dal padre della sposa, che era obbligato a dotar

(1) Cfr. St. 1347, rub. « Qualiter mariti qui occiderint uxores... » p. 160; St. 1494, rubr. Ad. L. II. c. 83 r.; cfr. anche *St.* di *Corniglio,* rubr. id. L. III. n. 9.

(2) « Si dictus maritus ex ea habuerit filios vel filias unum vel plures, dicta dos ad eos pertineat ». St. 1347, p. 161; cfr. 1494, rubr. id. c. 83 r.; St. di *Ravarano,* rubr. cit. fol. 38 e *St.* di *Borgo San Donnino:* «... si vero extant fitii ex primo et ex secundo matrimonio, omnes filii... succedant in dotem... » L. I. rubr. 96.

(3) Tra i molti argomenti che potrei addurre a sostegno di questa affermazione, accenno solo a questo: che il concetto, formatosi nella coscienza giuridica medievale, che la dote tenesse il luogo della legittima della figlia ed estinguesse ogni ulteriore diritto di lei alla sostanza paterna doveva, a parer mio, fatalmente condurre ad annullare in pratica ogni diritto di preferenza del padre della donna, di fronte ai figli di lei, sulla dote stessa, in quanto la dote rappresentava per essi la parte loro spettante sul patrimonio dell'ascendente materno.

la figliuola, si vedrà come dalle parole dello Statuto debba logicamente dedursi che il diritto del padre sulla dote della figlia morta in matrimonio fosse stato, almeno in pratica, abolito.

Un caso tutto speciale era quello in cui la donna, morendo, non lasciasse figli d'un solo letto, ma anche figli di uno o più matrimoni anteriori. Questo caso veniva espressamente regolato dagli Statuti. La sorte della dote era sempre la stessa: essa veniva ripartita tra i figli dell'ultimo matrimonio e i figli di primo e di secondo letto. Bisogna però distinguere se la vedova lasciasse solo figli di primo o di secondo letto, e non dell'ultimo, o lasciasse figli di tutti i matrimoni contratti. Nel primo caso, i figli di primo o secondo letto succedevano nella dote materna solo in ragione della legittima, e il resto della dote spettava al vedovo (1): nel secondo caso, il resto passava in proprietà dei figli d'ultimo letto e in usufrutto del vedovo (2).

Abbiamo finora considerato il caso della premorienza della moglie: consideriamo ora il caso opposto. Ed è questo appunto il caso in cui il principio della restituzione della dote riceveva le sue più notevoli applicazioni. La vedova aveva sempre, indipendentemente dall'esistenza dei figli, diritto alla restituzione della dote e dell'aumento dotale: gli Statuti non potrebbero essere più espliciti in questo senso. Questo diritto non poteva però la donna far sempre valere immediatamente subito dopo la morte del marito, contro gli eredi di lui. Gli Statuti del 1255 dispongono che il Potestà sia tenuto " *facere rationem mulieribus de dotibus earum* „ soltanto " *post annum praeteritum mortis maritorum suo-*

(1) *St.* 1347, rubr. cit. p. 161 e 1494 rubr. cit. c. 83 r. A *Borgo San Donnino* (*St.* 1425, 96, fol. 74) e a *Rararano* (*St.* rub. cit. fol. 38), la cosa veniva regolata alquanto diversamente, in quanto ai figli di primo o di secondo letto si dava metà della dote e l'altra metà si lasciava al vedovo.

(2) St. 1347 e 1494 rub. cit. A *Borgo San Donnino*. rubr. cit., se la donna lascia figli di tutti i matrimoni, tutti i figli di lei succedono nella dote indistintamonte « *in capita* »; a *Rararano* invece succedono « *pro rata in stirpes et non in capita* ».

rum „, qualunque fosse l'oggetto della dote (1); ma dalle redazioni successive fu poi, per evidente influenza delle fonti romane, introdotta una distinzione, secondo la quale, la restituzione doveva avvenire immediatamente dopo la morte del marito, se la dote consistesse " in rebus mobilibus inaesti- " matis... „; dopo un anno, se consistesse invece " in pecunia " vel rebus extimatis „ (2). Dalle quali disposizioni statutarie risulta anche che, se gli eredi del marito si fossero rifiutati di restituire la dote, vi sarebbero stati costretti in giudizio. Però, se la figlia fosse, al momento della morte del marito, tuttora soggetta alla *potestas* del padre, l'azione veniva, conformemente al diritto romano, intentata dal padre, forse col consenso della figlia (3).

Finchè la dote non venisse restituita, gli eredi del marito avevano l'obbligo di mantenere la donna nella casa maritale o di darle gli alimenti " secundum quantitatem dotis " et augmenti dotis seu hereditatis facultatem „ (4). E pare che gli eredi avessero tale obbligo non solo sino al termine dell'anno, ma sino a che la donna non credesse di far valere il suo diritto alla restituzione, a meno a che essi stessi, per liberarsi dall'obbligo degli alimenti, spontaneamente si offrissero a pagare la dote e l'aumento dotale: e una regola del 1494 dispone che non si dovessero prestare gli alimenti a quelle donne che si fossero mostrate negligenti o morose nell'esazione della dote, per tutto il tempo della mora (5). Se gli eredi poi, trascorso il termine, si rifiutassero di restituire la dote

(1) St. 1255, rubr. « Qualiter alimenta praestanda sint mulieribus.... » etc. L. II, p. 244.

(2) St. 1347, rubr. « Qualiter alimenta... etc. » p. 159: cfr. St. 1494, rubr. id. c. 82 r. *Adnot.* c. 95 v. sgg. Il Podestà era obbligato a conoscere delle cause per restituzione di dote anche in « in diebus feriatis ».

(3) Ciò è dimostrato, a parer mio, dalla sentenza parmigiana del 1249 (Append. n. 95), in cui appunto appare un padre a chiedere la restituzione della dote della figlia.

(4) St. 1255, rubr. cit., 1347, rubr. cit., 1494, rubr. cit.

(5) St. 1494, rubr. cit. in fondo a c. 82 v.: cfr. *Loschi*. Add. patr. v. I, P. II, add. V, n. 2, p. 84.

alla donna che la richiedesse, costringendola ad agire contro di loro in giudizio, il Potestà o il giudice avrebbero dovuto condannarli, oltre che negli interessi " a die dotis in iudicio " petitae ", anche nelle spese (1).

Su quali oggetti poteva la donna far valere il suo diritto alla restituzione? Valeva anche qui la distinzione tra dote *stimata* e *inestimata*, come nel diritto romano, che veniva, a questo riguardo, fedelmente applicato (2). Una regola speciale interessantissima è però contenuta negli Statuti relativamente alla restituzione delle doti costituite in somme di denaro: regola, comune ad altre legislazioni statutarie, che va posta in relazione con un fenomeno economico generale dell'epoca: la grandissima mutabilità del valore del denaro. Siccome, in causa di questa mutabilità, nascevano frequentissime liti, pretendendo spesso i creditori di esser pagati dai debitori, secondo il valore che la moneta aveva, non già al momento della conclusione del contratto, ma al momento della risoluzione, con grave danno dei debitori, gli Statuti, dal 1347 in poi, stabilirono, ad estirpare ogni causa di simili controversie, che, in qualunque genere di contratto, da cui nascesse un'obbligazione a carico di qualcuno, il creditore non potesse mai pretendere alcun " *melioramentum monetae* ": cioè, il debitore dovesse pagare, in ragione del valore che la moneta aveva al momento della conclusione del contratto: ma da tale regola espressamente esclusero i contratti dotali, nei quali perciò dovevasi anche tener conto del valor del denaro nel momento della restituzione (3).

(1) St. 1255, rubr. « Qualiter expensae factae occasione dotis et legati recuperandi sint restituendae », L. II, p. 246.

(2) Perciò la dote inestimata di beni immobili doveva venire restituita integralmente negli stessi oggetti costituiti in dote; e quindi la donna poteva, al momento dello scioglimento del matrimonio, rivendicare i beni immobili inestimati presso chiunque si trovassero: cfr. la sentenza parmigiana del 1302 (Append. n. 7).

(3) St. 1347, rubr. « De melioramento monetae non petendo nisi in dotibus », p. 172; St. 1494, rubr. id. L. II, c. 90 r.; cfr. *St.* di *Corniglio* rub. id. L. I, rubr. 51. Il privilegio speciale dei contratti dotali relativo al « *melioramentum* monetae » fu stabilito, come risulta da

Un'altra specialissima regola contengono poi i più antichi Statuti parmigiani, relativamente al modo di far la stima delle cose da darsi in restituzione della dote. I motivi che hanno dato presumibilmente origine a questa regola sono da cercarsi nelle continue guerre che, tra la prima e la seconda metà del sec. XIII, turbarono il Comune di Parma: le quali guerre, danneggiando la città e deprezzando il valore delle cose e dei beni, devono avere spinto i legislatori a venire in aiuto agli eredi dei mariti, che, se fossero stati costretti a stimare le cose, da dare in restituzione della dote, con lo stesso valore che avevano al tempo della conclusione del matrimonio, avrebbero subito un non lieve danno economico. Così soltanto infatti può spiegarsi quella rubrica, contenuta nella redazione statutaria del 1255, ma che porta la data del 1254, secondo la quale la stima dei beni del marito che la moglie debba avere in pagamento della propria dote " debeat fieri in hunc modum, videlicet: quod medietas " ipsorum bonorum debeat extimari secundum quod valebat " ante guerram proxime praeteritam, et alia medietas debeat " extimari secundum quod nunc valet, per bonos homines et " legales habentes noticiam rei... ". E l'anno 1258, alla rubrica stessa si aggiunse: " quod illum capitulum non habeat " locum in illis dotibus quae datae sunt occasione matrimo- " niorum factorum a tempore pacis citra... " (1), la quale aggiunta ci dà, a parer mio, la chiave per scoprire il motivo della precedente disposizione.

Ma non avrei certo esaurito l'argomento, ove non accennassi anche ad alcune restrizioni portate dalla legislazione statutaria di Parma — e di altri luoghi — alla libera disponibilità dei beni del marito, da parte di lui o de' suoi

un'altra notevolissima rubrica del 1347 (L. I, p. 116, rubr. « De Consilio generali habendo supra melioramento monetae docium ») da un'apposita deliberazione del Consiglio generale, causata dalle questioni che ogni giorno si ripetevano « super melioramento monetarum docium ». Tale privilegio è invece sconosciuto agli *Stat.* di *Ravarano*, fol. 36; cfr. *Loschi*, o. e l. c. n. 3, p. 84.

(1) St. 1255, rubr. « Qualiter facienda est extimatio rerum datarum et dandarum in solutum mulieribus ». L. II, p. 245.

eredi. Il motivo di queste non lievi restrizioni era quello stesso che aveva originate le restrizioni, già da noi esaminate, alla libera costituzione della dote, nei matrimoni tra persone appartenenti a Comuni diversi: e cioè l'interesse politico ed economico ad impedire che un troppo gran numero di valori immobiliari uscisse dalla giuridizione del Comune. A tale concetto deve infatti evidentemente riconnettersi una rubrica dei più antichi Statuti, che porta la data precisa del 1255, secondo la quale la vedova appartenente ad un'altra città o diocesi, o, in altri termini, la vedova forestiera non poteva, ove potesse venire soddisfatta delle sue ragioni dotali coi beni che il marlto suo avesse per avventura posseduto nella città o nella diocesi a cui la donna apparteneva, pretendere che la dote le venisse restituita con beni del marito posti in *districtu parmensi* (1). Nè solo relativamente alle mogli forestiere, gli Statuti imponevano restrizioni di tale sorta, ma proibivano di dare alle donne, anche se parmigiane, in restituzione della dote, case, castelli, fortezze, sinchè fossero esistite nei beni del marito altre sostanze con cui soddisfarle dei loro diritti (2).

Poche cose ci restano a dire circa le garanzie della donna sui beni del marito, relativamente alla restituzione della dote: poichè, anche a questo proposito, il diritto statutario si scostava ben poco dal diritto giustinianeo. È però forse da notare, in alcune norme statutarie, che ora riferirò, una tendenza a favorire, pur lasciando impregiudicati i diritti della donna, gli interessi dei terzi possessori e dei creditori del marito. La donna aveva, prima di tutto, come già in diritto romano, oltre l'azione personale contro il marito o

(1) 1255, rubr. « Qualiter uxor que fuit vel fuerit de alieno episcopatu petere possit de bonis viri sui » etc. L. II, p. 247. La rubrica non fu più ripetuta nelle successive redazioni.

(2) St. 1255, rubr. « De domo turri castro vel munitione civitatis et episcopatus Parme non dandis in tenutam vel in solutum mulieri... » L. II, p. 248. La rubrica fu poi ripetuta nella redazione del 1494, rubr. id. L. II, c. 81 r.; gli St. del 1494 permettono però che la dote possa restituirsi alla donna anche in case, castelli ecc., purche siavi il consenso delle parti e di due famigliari della donna.

i suoi eredi, una vera e propria azione reale, subito dopo lo scioglimento del matrimonio, su tutti i beni dotali, mobili o immobili, stimati o inestimati, tuttora esistenti nel patrimonio del marito: e poteva rivendicare questi beni presso qualunque detentore o possessore si trovassero (1). Aveva inoltre l'ipoteca generale su tutti i beni del marito (2): ipoteca privilegiata di fronte a tutti i creditori ipotecari del marito stesso. Interessante sarebbe ricostruire tutta la procedura mediante cui la moglie poteva agire ipotecariamente per ottenere la restituzione della dote: e noi, sulla scorta dei documenti, degli Statuti di Parma, e, in modo speciale, di un'interessima rubrica degli Statuti di Calestano (3), che, senza dubbio contiene una regola che doveva valere anche a Parma — come dimostra il confronto tra la rubrica di Calestano e la citata sentenza parmigiana del 1249 — (4), tenteremo ora brevemente questa ricostruzione, la quale ci darà occasione ad alcune non inutili osservazioni. Gli Statuti, prima di tutto, espressamente dichiarano che " si qua mulier agit vel aget hypothecaria " contra bona mariti non possit petere nisi tantum de bonis " praedicti mariti, quantum est quantitas dotis et augmenti " dotis et legati sibi facti a marito: reliqua vero remaneant " haeredibus et creditoribus „ (5). Ma, neppure in questi li-

(1) St. 1255, aggiunte del 1258 « Capitulum quod mulieres possint et teneantur agere de dotibus earum contra heredes et bona possidentes virorum suorum ».

(2) Cfr. tutti gli strumenti dotali dell'epoca: vedi, a mo' d'esempio, quelli riferiti in appendice: in tutti, il marito, dopo la *confessio dotis receptae*, obbliga a favore della sposa « pignori omnia sua bona presencia et futura de quibus pro ea et eius nomine se constituit possessorem » (cfr. doc. del 1305, n. 9 e gli altri).

(3) St. di *Calestano* 1355, rubr. « De excussione bonorum agentibus hypothecaria », fol. 7. La rubrica, che mi sembra interessantissima, è per intero riferita in Append. n. 13.

(4) Append. n. 5.

(5) *St.* di *Parma*, 1255, rubr. « Quantum possit petere mulier agendo hypotecaria ». La rubr. è anteriore al 1230, L. II, p. 244; *St.* 1347, rubr. « Qualiter nulla mulier possit petere nisi quantitatem dotis et legati contra bona mariti », p. 159; St. 1494, rubr. id. L. II, c. 81 v.

miti, eran lasciati del tutto indifesi i terzi, che avessero sui beni del marito acquistato qualche diritto. Perciò, quando la donna avesse ottenuto dal giudice l'immissione nel possesso dei beni del marito " causa dotis suae conservandae ", coloro che avessero su questi beni qualche diritto — " qui habebit " dicta bona obligata " —, non solo potevano provare che i beni tenuti dalla donna sorpassavano il valore della dote, e chiedere la restituzione dell'eccedenza, ma potevano anche riprendersi i beni nella loro integrità, purchè pagassero essi la dote e le spese fatte dalla donna nel giudizio (1). Nè poteva la donna agire ipotecariamente in pregiudizio dei terzi, finchè ci fossero, nel patrimonio ancor libero del marito, beni bastanti a soddisfarla delle sue ragioni. Ecco in poche parole quanto a questo proposito dispone la rubrica di Calestano. Se una vedova, non potendo subito conseguire la dote " in " bonis mariti ", intenti azione ipotecaria, il Giudice deve citare i parenti, gli affini e vicini della donna e il possessore o i possessori dei beni del marito, dinanzi al Podestà o al suo rappresentante, e chieder loro se conoscano l'esistenza di beni mobili o immobili del marito, tuttora " expedita, ex " quibus mulieri pro dote satis fieri possit ", senza recar danno ai terzi possessori. Che se gli interrogati rispondono negativamente, allora deve farsi da un pubblico banditore proclamare la richiesta della donna, presso la casa del defunto marito e nella strada da lui abitata: per modo che, se siavi alcuno che sappia dell'esistenza dei beni mobili od immobili del marito, possa, entro sei giorni, comparire dinanzi al Podestà a darne notizia. Trascorso inutilmente anche questo termine, allora il Podestà potrà dichiarare legittimamente fatta la *excussio bonorum* del defunto, e, mancando assolutamente " bona expedita ex quibus satis fieri possit in totum " vel pro parte ipsi mulieri ", potrà iniziarsi l'azione ipotecaria contro i possessori o i detentori dei beni del marito:

(1) St. 1255, rubr. cit. St. 1347. « Qualiter mulieri habenti tenutam vel in solutum de bonis viri sui causa dotis suae conservandae, illi, quibus essent ipsa bona obligata, possint probare bona plus valere vel dotem offerre », p. 158; St. 1494. rubr. id. L. II, c. 81 r.

e a giustificar l'azione, basterà che la donna provi che i beni su cui ella agisce erano " tempore datae dotis „ tra i beni del marito (1).

Notiamo però come, nel maggior numero de' casi, i terzi, che acquistavano dal marito durante il matrimonio, usassero premunirsi contro la possibilità della futura azione ipotecaria, esigendo dalla moglie l'esplicita rinuncia al suo diritto ipotecario: rinuncia che non veniva quasi mai rifiutata, come dimostra un gran numero di documenti medievali. E la legislazione statutaria era si poco contraria a tale tendenza della pratica, che era anzi intervenuta a dar nuova forza a tali rinunzie, stabilendo espressamente che nessuna donna potesse mai, per veruna occasione, contravvenire alla rinuncia da lei anteriormente fatta, in qualche speciale contratto, ai propri diritti ipotecari (2).

Parma, 1908.

DOTT. FRANCO ERCOLE.

(1) Cfr. la sentenza del 1249; anche qui il giudice non immette il padre della donna nel possesso della casa del marito defunto e dei vari oggetti mobili, nel documento stesso riferiti, se non dopo avere inutilmente citati, anche per mezzo di pubblico corriere, gli eredi del marito e i possessori dei suoi beni.

(2) St. 1304, rubr. « Qualiter nulla foemina possit venire contra renunciationem quam fecerit », p. 246.

APPENDICE DI DOCUMENTI INEDITI

N. 1.

Due leggi piacentine del 1134 e del 1143

(Archivio Comunale di Piacenza: Reg. magnum, fol. 495 r.
Reg. parvum, fol. 444 v. - 445 r.).

1. In nomine Dom. nostri Iesu Christi. Homines in hac civitate placentia habitantes et in quis suburbiis condicionis titulo in hac civitate vel suburbiis predia acquirentes et pensionis nomine quoque modo tenentes pacta conventa inter dominos prediorum et se facta firma rataque tenere volumus atque firmamus tam adversus ipsos homines quam adversus eos ad quos ab ipsis dominis quoquo modo quaque ratione translata fuerint. et hoc obtinere censemus tam in iam factis quam in faciendis. quod si de pacto lis orta fuerit ratione et moribus decidatur a triginta annis retro et deinceps. Quod si per triginta annos possessio talis quieta fuerit in non hedificatis a dominis ut supra comprehensum est, omni modo sine contemptione fruetur, quod si pensionem pactum inquilini seu quilibet alii solvere distulerint statuto termine transacto infra mensem adimpleant, post mense preterito, nisi per dominum remanserit tribuat penam ex duobus tribus usque ad completum annum. si vero usque ad annos duos continuos non persolverit amittat terram nisi per dominum steterit. Quod si domini ipsa predia vendere voluerint, conductoribus tantum quantum alii bona fide dare volunt, emere volentibus vendant. quod si emere noluerint, cui velint vendant, pacto pensionis manente firmo. Similiter et ipsi conductores domini vendant. hij vero qui habent nel habebunt per libellaria aut per fictum semper firmum permaneat. Sed qui in curte ecclesiarum vel alicuius domini habuit casam per pensionem,

si murata non erit liceat ecclesie vel domino recuperare si voluerit ad suum opus tenere et habitare, precio tamen restituto ex casa in extimo duorun hominum sine fraude. *de dotibus mulierum, si aliquo tempore mulîer voluerit ordinare, non sit ei licentia sine consensu mariti.* Et hoc statutum est a populo placentino. et in communi concione per sacramentum firmare fecerunt, Anno domin. Incarnationis millesimo centesimo trigesimo quarto, Indictione tercia decima dè mense februario in consulatu fulconis stricti et malvicini de funtana atque presbiterî de fulgosio.

2. Die que est sexto kalendas marcii in civitate placentia in palacio episcopi in pleno consilio campane sonate in presentia multorum virorum qui non erant ex consiliariis ipsis viris tam consiliariis quam aliis laudantibus et affirmantibus consules civitatis, silicet vuarimbertus mantegacius et presbiter de fulgoso atque albericus vicedominus *adiunxerunt isto scripto a populo statuto,* et similiter statuerunt hoc scilicet, *si vir dotale predium in civitate vel in suburbiis positum ad signariam dedit vel dederit bona fide sicuti suum proprium faceret. ita quod precium pro quo minorem signariam statuat non accipiat, non liceat eidem uxori vel alicui persone ulterius retractare, sed ita semper permaneat.* De feudis vero a vassalis datis et dandis et de prediis parvulorum a tutoribus datis et dandis similiter dixerunt et statuerunt. de libellariis quoque dixerunt si aliquis super libellariam hedificium habuerit et domino apta fuerit non liceat domino eam superficiario tollere si tantam pensionem dare voluerit, quantam eo tempore quo apta fuerit si ad dandum foret habere posset. hodie factum est hoc anno ab Incarn. Dom. nostri Iesu Christi millesimo centesimo quadragesimo tercio isto die Indictione VII.

Ego obertus notarius sacri palacii interfui et jussu prenominatorum consulum hoc breve scripsi:

Ego obertus de bavazano notarius auctenticum huius exempli vidi et legi in quo continebatur ut hoc legitur exemplo et manu propria fideliter exemplavi et scripsi.

N. 2.

Documento di Castellarquato del 1159

(dal *Fainardi:* Pralect. in Jus municipale Parmae Plac. et Vastallae: Ms. nella Parmense N. 669: fasc. XX: *De Dote:* I, § 32)

Anno MCLIX ab incarnatione domini XI Kal. Martii quidam Azo de Cella Calendina *donat propter nuptias* Mariae ..... dilecte anime mea et *sponse viginti quinque solidos* Placentinos in omnibus meis bonis mobilibus et immobilibus presentibus et futuris *jure antifacti* pro se et heredibus suis et quibus dederit, sine omni mea et heredum meorum contradictione et etiam fecit ei *sponsalitiam donationem* pretii solidorum decem in manum Blanci fratris ipsius sponse ac missi, et manifestavit *se accepisse in dotem quinquaginta solidos* iam dicte placentine monete. Actum in Castro Arquato feliciter (in Tabulario R.mi Capituli Oppidi Castri Arquati).

N. 3.

Documento parmigiano del 1195

(Archivio di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XII)

In nomine domini. M. C. nonagesimo quinto. septimo Kallendis aprilis. Indictione XIII. Constat me gilium filium quondam ugonis balzolani. qui professus sum *ex natione mea lege vivere longobarda* accepisse a te domino gandulfo presbitero ecclesie sancti michaelis de tanzolino argenti denarior. bonor. in pr... libr. iiii et sold. vii et denar. vii finito pretio sicut inter nos convenit pro iiii petiis terre iuris meis, positis in pertinentiis tanzolini, et est ipsa terra inter totam bob. ii et sext. i et tab. x. prima petia est in loco qui dicitur voltadevia: cui sunt fines. a mane sancti sepulcri. a meridie guilielmi bellixie. a sera via publica. de subtus filiorum pettienclesii. secunda est in casaleclo et ei sunt fines a mane anuttini. a meridie viazola. a sera sancti michahelis. de subtus filiorum quond. bernardi Rubei. tertia est in campo

magno. et ei sunt fines a mane greci. a meridie sancti stefani. a sera sancti sepulcri. de subtus filiorum quond. bernardi rubei. quarta est ibidem. et ei sunt fines a mane via publica. a meridie filiorum quond. bernardi rubei, a sera guilielmi de belixia. de subtus boxatrorun. Quas autem supr. petias terre qualiter superius legitur una cum accessionibus et ingressibus seu cum superioribus et inferioribus... ab hac die tibi suprascripto domno gandulfo vendo trado mancipo nulli allii venditas donatas alienatas obnoxiatas vel traditas nisi tibi ut facias exinde a presenti die tu et heredes tui aut cui vos dederitis proprietario iure quidquid volueritis sine omni mea et heredum meorum contradictione. Equidem spondeo atque promitto ego suprascriptus egidius una cum meis heredibus tibi iamdicto domno gandulfo tuisque heredibus aut cui vos dederitis suprascriptam vendicionem ab omni homine defensare. si autem defensare non potuerimus aut si vobis aliquid exinde quodvis ingenium subtrahere quesierimus tunc in duplum eam vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimatione in consimilibus locis. Et albertinus filius prefati gilii dedit parabolam predictae venditioni et firmavit et promisit in omnibus sicut pater. Et giulia uxor prefati gilii dedit parabolam suprascriptae venditioni et firmavit et promisit in omnibus sicut maritus et *renuntiavit iuri ypothecario et omni iuri et legi quo et qua posset amplius venire ad suprascriptam terram vel petere aliquid in suprascripta terra sive ratione vel occasione dotis vel quarte vel incontri sive alia.* Actum parme. feliciter cum stipulatione sulnixa. Signa pro manibus: suprascripti egidii et albertini eius filii et giulie eius uxoris qui omnes hanc cartam venditionis fieri rogaverunt.

Ibi interfuere rogati testes domnus ubertus presbiter ecclesie sancti michaelis... arumannus eius serviens. Iohannes cafunatus. Albertus artimanni.

S. T. Ego bernardus qui dicor caput crossum notarius... invictissimi imperatoris henrici interfui et hanc cartam Rogatus scripsi.

N. 4.

Documento parmigiano del 1224

(Arch. di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XIII)

In nomine domini millesimo ccxxiiii die dominica tercio exeunte aprilis Indictione xii. In presencia Roglerini de curticellis et Gerardi dominae cixe (?) et Buralli de burallis testibus rogatis. Bellotus filius quond. roberti de calvo de varlatico qui professus fuit *ex nacione sua lege vivere romana parabola matris sue Giulie que in hac vendicione omni suo iuri pignoris ypothece dotis donacionis et quarte* renuntiat fecit vendicionem et datum nomine vendicionis Iacob de zamoreis de una petia terre posite in pertinentiis de varlatico que est xxxv tab. minus ii pertic. ut dixerunt, et est in contrata de sablonibus. Cui tales sunt fines. de mane et de subtus filiorum armanni zamorei. ae sera emptoris. de super via. Ita ut dehinc in antea suprascriptus Iacob et eius heredes et cui dederit dictam terram habeat et teneat et faciat exinde una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis per proprium et per alodium quidquid voluerit sine omni iam dicti belloti et eius heredis contradictione. et per hanc vendicionem suprascriptus bellotus dedit. cessit atque mandavit iam dicto iacob omnia iura omnesque actiones et raciones utiles et directas reales et personales que et quas habebat et ei competebant in suprascripta terra et se pro emptorem posesorem et ipsum emptorem procuratorem ut in rem suam constituit et fecit et dedit ei licenciam et potestatem intrandi tenendi. Unde suprascriptus Bellotus fuit cofessus et in concordia cum predicto Iacob iiii lib. et xv sold. et viii denar. parm. de quibus se bene solutum clamavit et exceptioni non numerate peccunie et non accepti precii renuntiavit: Insuper per se et suos heredes, promisit dictus belotus suprascripto Iacob pro se et suis heredibus hanc vendicionem ab omni homine cum racione defendere quod si defendere non poterit

aut si aliquid exinde per quodvis ingenium subtrahere quesierit tunc promisit ei in duplum componere sicut magis per tempore fuit meliorata aut valuerit sub extimacione in consimili loco. Insuper iuravit ad sancta dei evangelia hanc vendicionem firmam tenere *et non contravenire occasione minoris etatis* vel legis et quod eam faciebat pro dare denar. suprascripte matri sue *pro parte dotis sue* que erat viiii libr. imper. et dimid. ut continetur in carta facta per martinum armanni notarium a me visa et lecta. Unde... *Ubertus de adegeriis iudex ordinarius domini manfredi de cornazano potestatis parme huic contractui suam dedit auctoritatem pro communi.* Actum parme feliciter subter pallacium communis.

S. T. Ego rolandus de bove... domini henrici imperatoris notarius interfui et rogatus scripsi.

5.

Una sentenza parmigiana del 1249
in una causa dotale

(Arch. di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XIII)

In nomine domini Millesimo ducentesimo quadragesimo nono. die Martis. nono instante mense Februarii. Indictione setima. Ego coradus aiguette consul Iusticie comunis parme tempore domini Rainerii de valbona potestatis parme. Cognitor super queremoniam quam michi fecit Rodulfus spazabanca de heredibus et bonis que quond. fuerunt bosii filius quond. boni iohannis de guardaxono. a quibus et de quibus petebat decem et setem libr. imper. *quas habere debebat ocasione dotis* filie sue gerarde quam dictus bosius ab eo et pro ea abuit et recepit secundum quod confessus fuit ut in carta dotis facta per manum alberti stefani notarii a me notario visa et lecta continetur. Unde per ea que vidi et cognovi et viso dicto Instrumento dotis et quia feci cridari in platea comunis et in burgo sancti Iohannis in qua habitabat dictus bosius

per odenem de onciola correrium Communis si quis velet esse heres vel defendere heredes et bona dicti bosii. vel contradicere vel in eis rationem petere, ut venirent ante me. ad certum terminum et nullus venit et apellatis filia quond. bosii predicti et propinquis et amicis filie quondam dicti bosii et aliis vicinis propinquis et amicis filie quondam dicti bosii de quibus est veriximille ipsam debere indefensam relinquere, et nullus venit. termino elabso. et visis et auditis rationibus dicti rodulfi. et habito sapientium consilio. sic dico et pronuncio et talem sententiam in scriptis facio contra heredes et bona quond. dicti bosii et possessores ipsorum bonorum secundum ordinem iuris ut tedeo afectus (*sic*) veniant responsuri. silicet de tantis de bonis que quondam fuerunt dicti bosii que bene valeant decem et septem libr. impr. pro sorte dicte dotis et duos solidos impr. et octi impr. pro executione. silicet pro consiliatura iudicum et pro scriptura consigii et pro carta corporalis sententie et pro correrio qui debet dare tenutam. Eum mitto et mittendum esse pronuncio intus et [in] possessionem de predictis bonis suprascripto modo. et precipio odonem de enciola correrium communis. ut ita ei tribuat tenutam et possessionem. Actum ad tabulas Communis. Ibi vero testes rogati fuerunt Iohannes medici notarius. gerardus bruxavilani. Rofinus quond. filius Gerdizavate.

Ego Vicinus de burallis notarius sacri pallacii Interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

In nomine domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono. die mercurii decimo instante mense Februarii. Indictione septima. Odo de enciola exsprecepto domini coradi aiguette consul iusticie communis parme tempore domini Rainerii de valbona potestatis parme. misit intus et in corporalem possessionem Rodulfum Spazabancam per viridium ostii domus de una domo posita in vicinia sancti Iohannis cui sunt fines a mane et de subtus via. a sero guido balzolanus. a meridie domina ysabeta. et de duabus culcidris et de uno plumacio et de duabus linteaminis et de una cultra et de una gonella de sanguineo et de duobus pellis de conilliis copertis de sanguineo, et de uno scrineo et de una mensa et de una veza

et de duobus vezolis et de duobus soleiis et de uno parolo de acqua et de uno parolo de foco et de uno lavezo de foco et de uno scuto et de una cazeta et de una catena et de una pilicia de femina de agnello que domus et res fuere quond. bosii predicti filii quond. boni Iohannis de guardaxono. Actum in dicta domo. Ibi vero testes rogati fuere Iacopus de rosegabotis. Ber....i[us] filius Iacopi. Rub.... laurencius filius quond. bartolamei de laurenciis.

S. T. Ego vicinus de burallis notarius sacri pallacii Interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

N. 6.

Strumento dotale parmigiano del 1263.

(Arch. di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XIII)

In nomine domini millesimo ducentesimo sexagesimo tercio. sexta Ind. die XVIIII mensis Novembris. dominus hugo filius quond. domini Vernacij filii quond. domini Ruffini vernacij qui professus fuit *se lege vivere romana* fuit confessus et in concordia cum domino Mariano quinzano nomine et vice domine Prenglarde filie sue et quam ipse hugolinus suscipere debet in uxorem *se accepisse* ab ipso domino Mariano pro predicta domina prenglarda *inter denar. numeratos et robas extimatas et appreciatas.* Centum quindecim libr. imprl. de quibus denariis et robis predictis fuit confessus et in concordia cum predicto domino Mariano pro predicta domina prenglarda se accepisse ab eo nomine et vice predicte domine prenglarde se bene pacatum clamavit et exceptioni de non habitis et non datis et non susceptis et non receptis robis et denariis renuntiavit non spe future numeracionis dacionis assignationis et receptionis set preterite ante hunc contractum recepit. Unde suprascriptus hugo *secundum legem romanam fecit et tradidit* in manum suprascripti domini Mariani nomine predicte etc. uxoris sue *cartam donacionis propter nucias id est. tot de suis bonis que*

bene valeat per appreciatam et extimatam dotem silicet Centumquidecim libr. imprl. *ut dos et donacio equis ambulet passibus. faciendo predicta domina Prenglarda* et sui heredes aut cui dare voluerit *post decessum viri sui quidquid voluerit ex sua plenissima largitate salvo semper more et statuto civitatis parme.* Unde pro predicta dote et donacione et pro omnibus predictis et singulis predictus hugolinus obligavit pignori ipsi domino Mariano pro predicta domina Prenglarda omnia sua bona etc. de quibus etc. Actum in domo domini Mariani predicti presentibus dominis Roglerio prandi. Gilio Gualdini. Francischo de Marano. Gerardo scarpa. Gervaxio troto. Verulo de albertuciis. Bernardo dominii roglerij prandi. Rulco Iacomacij. Iohanne quond. domini Giberti rasoris.

S. T. Ego rolandus de ribaldis imperiali auctoritate notarius hanc cartam imbreviatam manu Ermopoli guaragni notarii de breviariis ipsius michi commissis in consilio generali communis parme. extraxi et in publicam formam redegi.

N. 7.

Altra sentenza parmigiana del 1302 in una causa dotale.

(Arch. di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XIV)

In nomine domini millesimo Trecentesimo secundo Indictione XV. die quinto Iuni.

Dominus Guillelmus meleduxij
Dominus Petrus cantellus
Dominus Andriolus maivertus

Iudices quorum conscilium tale est. In questione vertente inter dominam Beatricem et Iacobinam filias condam laurentii streti [de] pizo et dominum Manerium de maneriis procuratorem dicte domine Beatricis et curatorem dicte domine Iacobine ex una parte. et dominam Granam uxorem quond. Anzelini mantuani et Guillelmum copelarium et procuratorem eorum ex altera. Cuius questionis tenor talis est. Dicit do-

mina beatrix et Iacobina filie quond. laurentii streti de pizo et Manerius de maneriis procurator dicte domine Beatricis procuratoris nomine pro ea et curator dicte domine Iacobine curatoris nomine pro ea dominum Iohannem bevagnum dedisse et tradidisse laurentio streto *in dotem et nomine dotis* domine Benvenute filie sue *unam domum cum eddifficiis* positam in vicinia sancte Marie burgi tascherij cui erant fines tempore dicte dactionis in dotem ab. domini Iacobi de anzellis et fratris. ab. domina Grixopola filia quond. Raynerij cavali. ab. strata claudia. ab. heredes quond. Iohannis de pecudibus et nunc sunt fines ab. petri fustioni et fratruum. ab. Bonati. ab. strata claudia et ab. falconcini de bardono. Item dicunt predictum dominum Iohannem bevagnum mortuum esse superstite dicta domina Benvenuta. Item dicunt dictum laurencium mortuum esse. Item dicunt dictam dominam Benvenutam mortuam esse Relictis predictis dominabus Beatrice et Iacobina filiabus dictorum Iugalium. Item dicunt dominam Granam uxorem quond. Anzelini mantoani et Guillelmum copellarium tenere et possidere dictam domum. Quare agunt predicte domine tanquam filie et heredes dicte domine Benvenute et Manerius de maneriis procuratoris et curatoris nomine ut supra contra predictum Guillelmum et dictam dominam Granam et eorum legiptimos defensores. Petentes ipsum Guillelmum et ipsam dominam Granam compelli et condempnari in restitucionem dicte domus quam possident et possessum dicte domus et dictam domum pronunciari ad se pertinere Iuri dominii vel quasi directo vel utili et poss. et pensionis sive fructus ipsius domus et tempore quo possiderunt dictus Guillelmus et domina Grana dictam domum. Et predicta petunt occasione supradicta et omni iure et modo quibus melius possunt et petunt expensas factas et faciendas salvo iure etc. Supra qua quidem questione fuit lix legiptime contestata. posiciones et responciones hinc inde factae fuerunt et testes producti et instrumenta producta et obstensa ab utraque parcium. Unde visa peticione predicta et testibus utroatroque productis pro parte predictorum domine Grane. et Guillelmi et auditis allegatis parcium semel et pluries et dilligenti de-

libacione habita Christi nomine invocato dicunt et consulunt in comuni concordia Iudices supradicti predictos dominam Granam et Guillelmum et eorum procuratorem pro eis esse compellendos et condempnandos ad restitucionem predicte domus et casamenti et poss. eiusdem secundum formam peticionis ipsarum dominarum Beatricis et Iacobine et dicti procuratoris et curatoris earum. eo salvo quod predicta domina Grana et predictus Guillelmus et procurator eorum pro eis habeant et habere possint retencionem predicte domus et casamenti pro expensis factis in construendo et construi faciendo dictam domum ex quibus et in quantum s[olum] et casamentum dicte domus factum est preciosius et melius si minus est dictum melioramentum quam sint expense facte in construcione predicta et si plus est dictum melioramentum quam sint dicte expense tunc debeat solvi quod expensum est. Item dicunt et consulunt in solucionem predictam posse et debere haberi compensacionem fructuum receptorum de predicto casamento seu qui percipi potuerunt per tempus sedecim annorum et decem mensium ad racionem quatuordecim sol. imprl. pro singulis annis. Ab expensis vero in libello petitionis dicunt et consulunt dictam dominam et predictum Guillelmum et dictum eorum procuratorem pro eis esse absolvendos. Unde dominus Albertus lud.... consul I[us]ticie comm[unis par]me sedens pro tribunali ad banchum dicti consulis ad cerviam secutus. formam dicti conscilii ita dixit pronunciavit et sententiavit in scriptis. Ut superius continetur et scriptum est. presentibus dictis partibus et presentibus dominis petro calandrino. Gibertino de Roblano et Guidone comitis testibus rogatis.

S. T. Ego Antoniolus bichinus notarius a domino Octino comite de lomelo hanc cartam imbreviatam per dominum francischinum bichinum notarium ex concessione mihi facta per conscilium generale communis parme de breviariis ipsius explevi et in publicam formam redegi.

N. 8.

Strumento dotale parmigiano del 1304

(Arch. di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XIV)

La pergamena è guasta in gran parte e in più luoghi pressochè illeggibile:

In nomine domini Millesimo Trecentesimo quarto Indictione secunda [die] jovis penultimo mense Ianuarii. Symoninus filius quondam domini Iohannis Schafexi de Fulchis de vicinia sancti... auctoritate et consensu domini Saperculli de mezano qui stat.... curator... sui ad hec omnia et singula specialiter constitut... ut continetur in carta cure scripta manu mei notarii in presenti die et qui professus fuit *se lege vivere romana,* fuit professus et in concordia cum domino dominicho borono curatore domine stelle filie quondan domini Alberti de sancto Vitale et sponsa (sic) et uxor...... [pred. domini] Symonini, *se ab eo* dante nomine et vice ipsius domine stelle in *dotem et nomine dotis ipsius domine Stelle accepisse et habuisse inter denarios numeratos et robas adpreciatas et extimatas centum quadraginta lib. imprl.* de quibus denariis et robis ipse Symoninus auctoritate dicti curatoris sui a predicto dominicho sibi bene pacatum clamavit dante et solvente nomine quo supra et exceptioni de non datis et non receptis denariis et robis renunciavit et non spe fucture numeracionis dacionis et recepcionis set ante hunc contractum denarios omnes et robas pro dote predicta habuit et recepit ut confessus fuit ipse Symoninus auctoritate dicti curatoris sui coram me notario et testibus et exceptioni doli mali et in factum et fori privilegio renunciavit. *Quam quidem dotem in quolibet casu repetende dotis* dominus Symoninus auctoritate et consensu dicti curatoris sui *promisit et convenit* dicto domino dominicho curatori dicte domine stelle et pro ipsa stipulanti et recipienti. *secundum legem suam romanam* ipse Symoninus auctoritate et consensu dicti cu-

ratoris sui *fecit et tradidit in manibus* dicti domini dominici curatoris *cartam dotis propter nupcias (sic) id est incontrum de tantumdem de suis bonis mobilibus et immobilibus que nunc habet et in fucturum deo auxiliante acquistare poterit et que bene valeant per appreciatam et extimatam dotem faciendo ipsa domina Stella de ipsa dote post decessum dicti viri sui si casus evenerit quidquid voluerit sine dicti mariti sive heredum contradicione salvis semper more et statuto civitatis parme:* pro quaquidem dotem restituenda si casus evenerit, dictus dom. Symoninus auctoritate et consensu dicti curatoris sui obligavit pignori dicto dom. dominico stipulanti et recipienti pro ipsa domina Stella omnia sua bona presencia et fuctura de quibus constituit se possessorem pro ea et eius nomine. Insuper ipse Symoninus auctoritate dicti curatoris sui *iuravit corporaliter ad sancta dei evangelia tacto libro* predicta omnia et singula perpetuo firma et racta habere et tenere et nullomodo iure vel tempore contra venire aliqua occasione vel ratione et quod est maior sedecim annorum. Quibus omnibus predictis et singulis *dominus Azo domini Tani de Pistorio iudex domini Vani de Pistorio potestatis parme interfuit et suam pro communi parme parabolam et auctoritatem interposuit cum decreto: pro quoquidem dote soluta fuit debita gabella* per dictum Symoninun sponsum videlicet undecim sol. imprl. et octo imprl. *massario gabelle communis parme, ut patet per bolletam scriptam manu Manfredini prochi notarii die predicta et ante publicacionem.* Actum parme super domo dicti potestatis presentibus domino Rodulfo de maiatico Ricardo Fuxario de super ponte lapidum et Iohannino et Iohannino (*sic*). qui dicitur pens bertone (*sic*) de vicinia sancti alexandri testib. rogatis.

S. T. Ego Georgius de cassinariis Imperiali auctoritate notarius hanc cartam imbreviatam per dominum Barufaldum de barufaldis notarium quondam exconcessione mihi facta de breviariis ipsius in conscilio generali communis parme. secundum tenorem scede explevi et actestatus fui.

N. 9.

Strumento dotale parmigiano del 1305

(Arch. di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XIV)

In nomine domini Millesimo Trecentesimoquinto. Indictione tercia, die sabati vigesimo sexto Junij. Dominus Albertinus filius quond. domini Gerardi bachari de vicinia sancti Paulli *profitens se lege Romana vivere* fuit confessus et in concordia cum Iacobino filio quond. domini Copelli quond. domini Manetti Bechary de vicinia sancti Michaellis pertuxij *se ab eo habuisse et recepisse in doctem et nomine doctis et per doctem* domine Agnexine sororis ipsius Iacobini et filie quond. domini Copelli sponse et uxoris fucture domini Albertini inter denarios numeratos et robas adpreciatas et extimatas centumquinque libr. imper. de quibus denariis et robis ab eo sibi bene solutum clamavit et renuntiavit exceptioni non numerate et non habite pecunie et non habitis et receptis robis et non spe fucture numeracionis et coetera. *Unde* predictus Albertinus *tradidit in manibus predicti Iacobini* nominae predicte domine Agnexine recipientis *cartam donationis propter nupcias idest de tantis de suis bonis mobilibus et immobilibus que nunc habet et habere poterit in fucturum, que bene valeant predictam quantitatem doct~~is~~ centumquinque libr. imprl. Ut post decessum predicti Albertini* predicta domina Agnexina et eius heredes faciat *de dicta docte et donacione* quidquid voluerit sine alicuius contradictione, *salvo tamen more et constituto civitatis parme.* Et pro dicta docte solvenda et custodienda et restituenda in omni casu restitutionis et omnibus predictis observandis predictus Albertinus obligavit predicto domino Iacobino recipienti pro dicta domina Agnexina et mihi notario recipienti pro ea pignori omnia sua bona presencia et fuctura de quibus pro ea et eius nomine se constituit posessorem *renuntians omni Iuri generalli et specialli quo contra venire possit qualitercumque. Et pro*

qua docte solutus est gabellam fratri Rolando horaboni massario gabelle octo sol. et novem imprl. *ut apparet per boletam scriptam* hoc ipso die per copellum de orchis notarium gabelle. Actum parme in vicinia sancti Michaellis pertuxij Bernardo de Videgumerio ferario predicte vicinie. vicino domino Iacobino ghero vicinie sancti Alexandri. et Giliollo filio quond. domini Alberti de pecudibus vicinie sancti Paulli testibus vocatis et rogatis.

S. T. Ego fredericus de sorris Imperiali auctoritate notarius hanc cartam imbreviatam per dominum Gerardinum de Sechafecis olim notarium ex concessione mihi facta de breviariis ipsius per dominum Manfredinum de Altemaris proconsulem colegij notariorum civitatis parme. Ut continetur in carta concepssionis scripta per Gerardinum de frezollis notarium millesimo trecentesimo trigesimo sexto indictione quarta die tercio decembris explevi et in publicam formam reddegi et attestatus fui.

N. 10.

Strumento dotale parmigiano del 1326

(Arch. di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XIV)

La pergamena è lacunosa nelle prime righe.

In nomine domini Millesimo trecentesimo vigesimo sexto. Indictione nona. die mercurii... . . . . Novembris. dominus gerardinus de raimondis notarius vicinie sancti Nicholay et dominus Emillinus.... Iudex et doctor legum filius predicti Gerardini parabola consensu et voluntate et iussu dicti sui patris ibidem presentis et consencientis eidem domino Emillino filio suo auctorizantis et suam parabolam dantis ad infrascripta omnia et singula et iubentis eidem et uterque eorum in solidum pro eis eorumque heredibus fuerunt confessi et in concordia cum domino Bernardo buxolo Vicinie sancti Bartolamei de glarea dante et solvente pro domina ysabella filia sua et sponsa et uxore dicti domini Emillini *se ab eo*

habuisse et recepisse in dotem et nomine dotis ipsius domine ysabelle et pro ipsa in denaris et rebus extimatis et appreciatis valentibus trecentas decem libr. imprl., de quibus trecentis decem lib. imp. et robis predictis ab eo sibi bene solutum clamaverunt et renuntiaverunt exceptioni non numeratis non habitis et non receptis robis et denariis non spe future dacionis numeracionis et receptionis *set ante hunc contractum dictas robas et coram me notario et testibus infrascriptis ipsos denarios* ab eo habuerunt et receperunt. Confitendo tot esse et ita verum fore, et doli mali infactum et fori privilegio. *Unde* dicti dominus Gerardinus et dominus Emillinus et uterque eorum in solidum pro eis et eorum heredibus *fecerunt et tradiderunt in manibus* dicti domini Bernardi et mei Rolandini notarii infrascripti presentibus et recipientibus pro dicta domina ysabella et eius heredibus *cartam dotis et donacionis propter Nupcias id est Incontrum silicet tantumdem de suis bonis mobilibus et immobilibus que bene valeant suprascriptam dotem ita ut dox et donatio equis passibus ambulent.* Faciendo dicta domina ysabella et eius heredes de iam dicta dote sua in bonis predictorum domini Gerardini et domini Emillini et cuius liberorum eorum si casus dotis repetende advenerit, quod abscit ex sua plenissima largitate quidquid voluerit sine ipsorum domini Emillinî et domini Gerardini et alicuius eorum contradicîone *et secundum formam et modum et consuetudinem statutorum et ordinamentorum communis parme et populi civitatis predicte.* Qui dominus Gerardinus et dominus Emillinus pro eis et eorum heredibus et uterque eorum in solidum pro se et corum heredibus promisserunt et convenerunt eidem domino Bernardo presenti stipulanti et recipienti pro dicta domina Isabella et eius heredibus et mihi Rolandino notario infrascripto presenti stipulanti et recipienti pro dicta domina ysabella et eius heredibus *supradictam dotem et denarios predictos* in omni casu dotis predicté eidem domine ysabelle vel suis heredibus predictam dotem aut cui comisserit dare solvere rendere et restituere cum omnibus dampnis expensis et Interesse inde factis

et habitis pro hiis denariis et dote predicta recuperandis et habendis. Credendo de ipsis dampnis Interesse et expensis eius nudo verbo agentis absque sacramento et onere probacionum. Et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum quorum constituit se possessorem pro ea et eius nomine. Renunciando omni eorum iuri fideiussorio nove et veteris constitutionis et beneficio epistule divi adriani et omni alij eorum Iuri comuni generali et speciali et *omni alij eorum Iuri et legum Auxilio qualitercumque. de qua dote solutum fuit pro gabella massario gabelle.* Quinquaginta unum sol. imprl. et octo imprl. ut continetur in boleta scripta manu Bernardini de sancto Ruffini notarii gabelle dicta die A me notario visa et leta. Actum parme. sub schallis pallacii In staccione domini saladi de saladis Campsoris. presentibus domino Romanino de zabolis vicinie sancti Alexandry, domino Iacobo de sanguigna vicinia sancti Pauli. domino Matheo starzato eiusdem vicinie et domino Benazolo buxolo vicinie sancti Antholini testibus rogatis.

S. T. Ego Rolandinus de luschis Imperiali auctoritate notarius Interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

N. 11.

Strumento dotale parmigiano del 1359

(Arch. di Stato di Parma: tra le pergamene del sec. XIV)

In nomine domini Millesimo trecentesimo quinquagesimo nono. Ind. duodecima. die quarto mensis Novembris. Paxina filia quond. Bertholamei Amazatoris, vicinie sancte trinitatis, pro se et suos heredes, auctoritate, voluntate et conscensu domini Iohannini boze notarii, vicinie sancti pauli, curatoris sui ad infrascripta omnia et singula facienda specialiter et legitime constituti ut continetur in istrumento dicte cure, hoc presenti die scripto per me notarium infrascriptum ibidem presentis et dicte Paxine adulte suam auctoritatem et conscensum dantis et prestantis ad omnia et singula in infra-

scripta. et dictus eius curator, curatorio nomine pro ea, et cum ea, ***dederunt et tradiderant iure in proprium et in perpetuum,*** domino francischino de Soletis, qui dicitur massarius, vicinie sancti nicholay, et Iacobo eius filio, sponsso et marito futuro dicte domine Paxine, presentibus et recipientibus pro se et suis heredibus, videlicet dicto Iacobo parabolla voluntate et conscensu dicti domini franciscini patris sui presentis et dicto filio suo, ad infrascripta omnia et singula eius parabollam auctoritatem et conscensum dantis et prestantis, ***in dotem et nomine dotis*** dicte Paxine, sponsse et uxoris future dicti Iacobi, ***unam peciam terre laborate extimatam***: Quadraginta lib. imper. positam in districtu parme in pertinenciis terre de fabiorio in loco dicto ad cornum, cui sunt fines ab una parte Avogadri de Avogadris, a duabus partibus vie communis et ab. Tomaxini ferarij de pignolato, salvis aliis confinibus. Et ***quam peciam terre*** esse dixerunt et convenerunt duarum tabular. et quattuor starior. terre ***ad habendum, tenendum et possidendum et quidquid sibi et suis heredibus deinceps placuerit faciendum cum omnibus et singulis*** que infra predictos continentur confines vel alios si qui forent, accessibus et egressibus suis, usqua ad viam publicam et cum omnibus et singulis que habet super se vel infra seu intra se in integrum omnique iure et actione usu seu requisitione sibi ex ea re aut ipsi rei modo aliquo pertinente. Quam rem dicta domina Paxina auctoritate dicti sui curatoris et ipse curator cum ea et pro ea se dictorum domini franciscini et Iacobi nomine costituerunt possidere usque quo ipsius rei possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi sua auctoritate et retinendi deinceps ei licentiam omnimodum dederunt, promittentes dicta paxina per se et suos heredes auctoritate dicti sui curatoris et ipse eius curator, curatorio nomine pro ea et cum ea dictis franciscino et iacobo pro se et suis heredibus stipulantibus litem vel controversiam eis vel eorum heredibus de predicta re vel eius occasione ullo tempore, non inferre nec inferenti consentire. Et ipsam rem eis et eorum heredibus ab omni homine et Universitate cum ratione defendere auctorizare et disbrigare, et predictam tra-

ditionem et omnia et singula suprascripta perpetuo firmam et ratam habere et tenere et non contrafacere vel venire per se vel alium aliqua ratione vel causa seu ingenio de iure vel de facto sub pena dupli dicte extimationis stipulacione promissa et reffectione (?) dampnorum interesse et expensarum litis et extra. et obligatione omnium bonorum dicte domine paxine presentium et futurorum de quibus se pro eis et eorum nomine constituit possessorem. et pena soluta vel non predicta omnia et singula firma perdurent. Insuper dicta domina paxina autorictate et conscensu dicti eius curatoris et ipse eius curator curatorio nomine pro ea et cum ea sponte et ex certa scientia iuraverunt ad sancta dei evangelia corporaliter tactis scripturis predictam traditionem et omnia et singula suprascripta attendere et observare et numquam contrafacere vel venire per se vel alios de iure vel de facto aliqua ratione vel causa. Supponentes se suosque heredes successores et bona sponte et ex certa scientia et per pactum expressum dicta paxina auctoritate dicti sui curatoris et ipse eius curator curatorio nomine pro ea et cum ea Iurisdictioni et foro canonico et ecclesiastico et sub quolibet Iudice canonico et ecclesiastico conveniendam et responsuram et conveniri posse realiter et specialiter ad observaturam et pro observature dicti sacramenti et omnium et singulorum predictorum. Renuntiantes legi I e II. ff. de iudiciis et l. si convenerit, ff. de iurisdictione omnium Iudicum. Necnon exceptioni doli mali, in factum et fori privillegio, condictioni sine causa vel ex iniusta causa seu nulla indebite vel per errorem deceptioni ultra vel citra dimidiam iuste extimati aut infra; auxilio velleiani senatus consulti. l. si qua mulier et sive a me et antique iurisdictioni et eciam (?) et omnibus aliis legibus et iuribus circa Velleianum loquentibus et introductis in favorem et privillegium mulierum. Certiorati et eruditi prius per me notarium diligenter vulgariter et distinctim de legibus et iuribus suprascriptis. Item predicti dominus francischinus et Iacobus eius filius, auctoritate et conscensu dicti sui patris ibi presentis et dicto suo filio ad infrascripta omnia et singula dantis et prestantis, et uterque ipsorum contenti

et *confessi fuerunt se habuisse et recepisse* ab ipsa domina paxina et dicto suo Curatore *in dotem et nomine dotis* dicte domine paxine in alia parte *in denariis numeratis Triginta libr. imprl.* quas ipsa domina Paxina et dictus eius Curator habuerunt et receperunt ab Armanino de gerardonibus filio quond. Iohannis de gerardonibus vicinie sancte trinitatis pro precio unius pecie terre ortive posite in vicinia sancti Maphey in ortalibus sitis extra portam de sancto Bernabeo inter dictam portam de sancto Bernabeo et portam de bononia, in rippa fovee Civitatis parme mediante via communis cui sunt fines ab. fovea civitatis parme mediante via communis. ab. domini Petri de oddis. ab. domini Alberti de molcis, ab. Melchioris de Guaradis, salvis aliis confinibus, que est viginti tabular. vendite dicto Armanino per dictam Paxinam et dictum eius curatorem pro precio Triginta libr. impr. ad racionem triginta sol. impr. pro tabulla. ut plenius continetur in instrumento dicte vendicionis hodie scripto per me notarium infrascriptum. Renuntiantes exceptioni de non datis non numeratis non habitis et non receptis dictis denariis et spei future dationis numerationis et recceptionis sed ibidem coram infrascripto domino Iudice me notario et testibus infrascriptis dictos denarios ab eis ex causa predicta habuerunt et receperunt at confessi fuerunt Confitendo ipsos tot fuisse et sic fore in omnibus veritatem. Nec non promittentes per se et suos heredes unusquique ipsorum principali et in solidum sine aliqua exceptione iuris vel facti se obligare dicte domine paxine et dicto eius curatori pro ipsa et eius heredibus stipulanti et recipienti *solvere dare ac restituere eidem domine paxine* vel eius heredibus aut cui ius et causas dederit, *Setuaginta libr. imprl. in omnem evenctum restituende dotis* sub pena dupli dicte quantitatis pecunie stipulatte promissa qua soluta vel non rata maneant dicta et singula suprascripta et infrascripta. Item reficere et restituere sibi vel suis heredibus omnia dampna interesse et expensas litis et extra de quibus credi debeat nudo et simplici verbo agentis absque sacramento et onere alicuis probatiouis. Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis

obligaverunt dicti domini franciscus et iacobus parabolla dicti sui patris et uterque ipsorum per se et suos heredes dicte domine Paxine presenti et stipulanti pro se et suis heredibus et dicto suo curatori pro ea, pignori omnia eorum et uterque ipsorum in solidum bona presentia et futura, de quibus se pro ea et eius nomine constituerunt possessores. Renuntiantes exceptioni doli mali et in factum et fori privillegio epistule divi adriani, beneficio nove et veteris constitutionis, omni suo iuri fideiussorio et omni alij suo Iuri communi generali et speciali et legum et statutorum auxilio quibus se tueri aut contrafacere vel venire possent vel vellent de iure vel de facto qualitercumque. Que omnia et singula suprascripta lecta scripta et gesta fuerunt coram sapiente viro domino Petro de Cerinis Iudice et assessore ad banchum rationis Nobilis militis, domini Maxeti de Rusconibus potestatis civitatis et distrectus parme, in Veteri palacio communis parme, qui dominus Iudex auditis intellectis examinatis et cognitis omnibus et singulis suprascriptis et communis parme eisdem omnibus et singulis autorictatem interposuit et decreto. Pro cuiusquidem dotis gabella soluti fuerunt viginti sol. et quattuor imper. domino Iohannino de leglardis massario dicte gabelle ut continetur in boleta hodie scripta per Paulino de Ruffis notarium dicte gabelle a me notario infrascripto visa et lecta. Actum parme in veteri palacio communis Parme ad banchum rationis presentibus dominis Iacobo de cevinaro notario vicinie sancti donini. Bernardo scerpa notario vicinie sancti Trinitatis. Iacobino de gerardonibus notario vicinie sancti Baxilidis. Stephanino de ghibonis notario et officialle registri contractuum et Rolandello de scilla correrio vicinie sancte trinitatis testibus ad hec et rogatis.

S. T. Ego Petrus de Poseriis publica imperiali auctoritate notarius hoc instrumentum imbreviatum per bernabeum de aliottis notarium et mihi per ipsum traditum ad explendum voluntate ipsius explevi et in hanc publicam formam redegi meque cum attestacione subscripsi in robur omnium premissorum.

S. T. Ego Barnabeus de aliottis publica Imperiali aucto-

ritate hiis omnibus interfui et hoc instrumentum rogatus imbreviavi et dicto petro de paseriis ad explendum tradidi; postea me cum attestacione subscripsi secundum formam statutorum communis parme.

N. 12

Una rubrica degli Statuti di Borgo S. Donnino
sulla gabella dei contratti

(Ms. nella Parmense N. 338: fol. 69)

Quod quilibet qui *en aliqua conditione donatione permutatione dote seu aliquo alio contractu* ab hinc retro factis *ex quo* non fuerit soluta gabella possit accipere et recuperare Instrumentum a Notario.

Item statuerunt quod quilibet qui en aliqua conditione donatione permutatione dote sive aliquo alio contractu ab hinc retro facto *en quo debuisset solvi gabella* Comuni et gabellam non solvisset, possit et ei liceat dictum Instrumentum dicti contractus accipere et recuperare a Notario, qui dictum instrumentum seu contractum fecisset seu rogatus fuisset facere, et ipse Notarius possit et ei liceat et teneatur et debeat dictum Instrumentum libere facere et explere et partibus dare ad eorum libertatem *sine aliquo damno et prejudicio sui et sine poena aliqua non obstante aliquo alio statuto* et non obstante quod gabella dicti contractus non soluta fuerit *et valeat et valere debeat dictum Instrumentum quemadmodum et sicut soluta fuisset dicta gabella a principio dicti contractus et antea.*

N. 13

Una rubrica degli Statuti di Calestano

(Ms. nella Parmense N. 304, fol. 7)

De excussione bonorum agentibus hypothecaria.

Ut unicuique debite habere debenti juridice et expedite subveniatur tam debitoribus quam maxime *viduis* sibi de-

bita et *dotes* petentibus, statuimus ut circa *excussionem bonorum Mariti quondam* et debitoris de coetero hoc ordine procedatur, si contigerit Maritum mori et *Uxor quondam in bonis Mariti consequi non posse*, quo circa hypothecaria ipsi mulieri agere expediat, ordinamus et volumus quod *propinqui affines* et Vicarii coram Potestate, Vicario vel officiale *citentur ad petitionem mulieris* vel cuiuslibet alterius creditoris petere volentis, nec non citetur possessor vel possessores quod Mariti vel alterius Debitoris, et per Potestatem interrogentur ad petitionem mulieris et cuiuslibet creditoris petentis *si sciunt aliqua bona mobilia vel immobilia semoventia expedita ex quibus Mulieri pro dote* vel Creditori seu Creditoribus pro debitis *satisfieri possit* absque eo quod praenominatur ad extraneos possessio bonorum. Et si dixerint quod sic, tunc coram dicto Potestate vel officiali bona designeat, et conscribatur et super illis procedatur et in solutum dent Mulieri Creditori seu Creditoribus. Si vero dixerint nulla esse seu nulla se scire, tunc per Praeconem Communis pubblice et alta voce proclametur ad domum quondam Mariti seu debitoris in eius contrata in quo morabatur publice omnibus audientibus. Quod si qua Persona scit, vel scit qui sciunt aliqua bona mobilia vel immobilia vel semoventia dicti quondam Mariti seu Debitoris coram d. Potestate vel officiali infra sex dies proxime subsequentes debeat comparere, quo facto et termino elapso et nullo apparente per ipsum dictum Potestatem sive officialem *pronuncietur excussionem bonorum quond. Dicti Mariti* seu debitoris *legitime factam esse et nulla bona expedita extrahi ex quo vel ex quibus satisfieri possit intotum vel pro parte ipsi Muliere* Creditori seu Creditoribus : *et esse locum hypothecariae actionis.* Qua excussione facta solemniter, ut premittitur, *tunc ipsa Mulier* seu Creditor *agere possit hypothecaria contra detentores et possessores bonorum* quond. Mariti seu Debitoris et ut nulla de coetero ambiguitas oriatur in praedictis Statuimus et ordinamus quod *sufficiat Mulieri* Creditori seu Creditoribus petentibus sibi ipsa bona hypothecata seu obligata *probare ipsa bona tem-*

pore datae dotis seu contracti debiti *fuisse in bonis dicti Mariti* seu Debitoris et ipsum Maritum seu Debitorem ipsa bona tunc tempore contracti debiti tamquam Dominum possedisse.



MARIA DI PORTOGALLO.
Francesco Pourbus Seniore. Parma, R. Galleria.

IL TESTAMENTO DI MARIA DI PORTOGALLO

MOGLIE DI ALESSANDRO FARNESE (1)

Due secoli di dominazione Farnesiana (1545-1731) sulle attuali provincie di Parma e Piacenza, fecero anche di questa regione uno stato con storia propria fra quelli italiani, e influirono, forse non poco, nei grandi rivolgimenti politici del secolo XVIII e XIX, a mantenerla come Stato separato fino alla sua spontanea, incondizionata annessione al nuovo Regno d'Italia.

Ma la storia di quella dominazione, dopo due secoli quasi dal suo termine, è appena iniziata, (2) non potendosi ritenere di trovarla nella abbondante produzione di elogi, di epitaffi, di orazioni e canzoni, dovute ai più o meno illustri e stipendiati contemporanei al servizio della casa Farnese (3). Causa forse la deplorevole dispersione avvenuta, fra Parma e Napoli, degli Archivi Farnesiani, alla quale le rinnovate condizioni politiche e civili d'Italia non hanno saputo rimediare (4).

I Farnesi che furono Duchi di Parma e Piacenza ne sono noti, fin'ora, principalmente per tre tragiche congiure,

(1) Rendo grazia al Cav. Edoardo Alvisi, Direttore della Palatina di Parma che mi fu cortese di non piccolo aiuto in questo lavoro.

(2) Odorici Fed., in Litta, *Famiglie celebri italiane - Farnesi Duchi di Parma,* (1860). Coggiola Giulio, *I Farnesi e il Ducato di Parma e Piacenza durante il pontificato di Paolo IV,* Arch. Stor. per le Provincie Parmensi, n. s., vol. III, Parma, 1905.

(3) Lottici Stef. e Sitti Gius., *Bibliografia generale per la storia parmense,* Parma, 1904. Alinovi Enr., *Bibliografia parmense della seconda metà del sec. XIX,* Arch. Stor. per le Provincie parmensi, n. 5, vol. II, Parma, 1905.

(4) Coggiola Giulio, *Proposta di reintegrazione nella sede naturale dei fondi Farnesiani degli Archivi di Napoli e Parma,* Prato, 1903.

le quali però aspettano ancora molta luce; nella prima delle quali se fu vittima Pier Luigi Farnese, lo furono delle altre forti e poetiche figure di nobili parmigiani e piacentini; e per quelle molte, vere o supposte (1), delle quali furono accusati o si dissero minacciati i Farnesi, tanto da credere che dominasse in questi la mania della persecuzione. Ogni giudizio intorno alle qualità personali e al governo degli otto Duchi Farnesi sembra quindi prematuro: tenda esso a far vittima e principe illuminato Pier Luigi (2), o tenda a colpirli tutti assieme come fa l'Affò, è ben vero su dati provenienti dalla casa Gonzaga e scrivendo al Card. Valenti che portava anche quel cognome (3), il quale lamenta che " l'irresoluzione di Carlo V tolse di sradicar dal mondo la schiatta Farnese... e liberarlo di tanta peste ": o sia quello infine che parrebbe venir logico alla mente, da quanto è noto, che l'opera loro si sia svolta come conseguenza di quella degenerazione fisica nella quale sono fisiti, sia pure stata questa favorita dall'incrocio colla casa dei Medici come pensa il Molossi (4).

Converrà dunque raccogliere intanto e far noti sicuri dati e documenti per questo importante periodo di storia parmense; a conferma e correzione del poco già fatto, a base dell'opera ponderosa da compiere.

(1) Massignan Raf., *Di una supposta congiura dei Farnesi contro Carlo V.* Padova, 1901. Saltini G. E., *Di una cospirazione contro la vita di Carlo V ordita dai Farnesi nel 1543.* Arch. Stor. It., ser. V, tomo XVI, Firenze 1905.

Presso lo scrivente trovasi un processo originale di congiura, di alcuni frati conventuali di S. Francesco contro Ranuccio Farnese, istruito per volere del Duca stesso, come da sua lettera 8 marzo 1597.

(2) Scarabelli Luc., *L'ultima Ducea di P. L. Farnese*, Bologna, 1868. Scapinelli Enr., *Le riforme sociali di P. L. Farnese*, Rass. Naz., 16 gennaio 1906.

(3) Neri A., *Lettere inedite dell'Affò al Card. Valenti Gonzaga*, (lettera 27 gen. 1873), Arch. Stor. per le provincie parmensi, n. s., vol. V. Parma, 1906.

(4) Molossi L., *Vocabolario Topografico dei Ducati di Parma e Piacenza, art. Parma*, Parma 1832-34.

*
* *

Quando nel Concistoro del 14 agosto 1545 i Farnesi ottennero l'investitura di Parma e Piacenza, nella persona di Pier Luigi, figlio legittimato dal Papa Paolo III, essi dovettero apparire come " creature papali avventizie " fra i potentati d'Italia non meno che fra i nuovi sudditi, ove perdurava forte e battagliero il feudalesimo, forse più che in altre regioni, e il popolo non revocava in dubbio gli amori fruttiferi dell'ex suo Vescovo Alessandro con una parmigiana di casa Bernieri (1).

L'eletto contava un forte numero di colpe ascritte al suo passivo, e la storia dovette faticare non poco nel tentare

(1) Scarabelli, op. cit., pag. 9, fa cenno delle notizie date al proposito da mons. Bissi; nelle carte da questi raccolte, e conservate nel R. Museo di Antichità di Parma, al n. 6 = Brano di biografia di Paolo III =, afferma di aver visto un manoscritto di quei giorni desiderabile di maggior prova, in cui si mostra Pier Luigi Farnese nato in Parma da una gentildonna parmigiana dei Bernieri. Ma piuttosto della Bernieri esser dovrebbero, pensa il Bissi, Costanza e Ranuccio, poichè Giulio II colla Bolla del luglio 1505 non legittima che Pier Luigi e Paolo. Trova poi inverosimile che Ranuccio nascesse in Parma, Alessandro essendo stato fatto Vescovo di questa città nel 1509 e se quegli era già generale dei Veneziani nel 1526. Ma Affò (*Vita di P. L. Farnese*, Milano, 1821), seguito dal Litta, citando il Bembo, ritiene il generale persona diversa e come fratel cugino del Card. Alessandro.

In un breve scritto poi, che appartenne al Moreau di S. Mery (ora presso lo scrivente) è detto che « in alcuni scavi della strada intermedia fra il Palazzo Vescovile e la casa Bernieri fu ritrovato sono alcuni anni (sec. XVIII?) certo vicolo sotterraneo per cui si pretende che passasse di notte il V. Alessandro Farnese lorchè andava ad amoreggiare certa giovane donzella di quel casato, da cui vuolsi che ne avesse figliuoli. Egli è certo che in Parma si è conservata tradizione chiarissima e costante degli amori di questo prelato colla giovane prenominata ». Il Pezzana lasciò cenno d'aver raccolto memorie intorno a questa questione, ma andarono perdute: per simili notizie intorno i primi Farnesi signori di Parma si vegga Salza Abd El Kader, *I Farnesi al tribunale di Maestro Pasquino*, Giorn. St. della Lett. It., vol. XLIII, 1904; M. Lupo Gentile, *Farnesiana*, Sarzana 1906; brani di lettere (tratte dall'Arch. Medino), n. 2 e 3, del giorno 18 ottobre 1539.

di purgarlo dalla accusa degli atti nefandi contro il Vescovo di Fano (1); ma egli era figlio di un Papa che emergeva nel suo tempo, e vantava molti e graditi servigi all'opera di Carlo V, come ne fa fede un Diploma di questi dato da Montisone il 12 settembre 1537 (2). Di tale documento fece oggetto di comunicazione Amadio Ronchini, nella adunanza della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie Modenesi e Parmensi, il 1 maggio 1862, e tornerà non inutile il riportarla siccome cosa non nota (3).

Il Diploma ricorda come avendo Francesco I mossa guerra ad alcuni principi e vassalli del S. R. Impero, Carlo V richiamò dal servizio della Corona di Francia i proprii feudatari, fra i quali era Gianfrancesco Orsini conte di Pitigliano; ma l'Orsini, posto in non calere l'editto imperiale, era rimasto a combattere fra le schiere nemiche. Per tale atto di fellonia Carlo V lo dichiara decaduto dalla contea di Pitigliano e fa dono di quel feudo a Pier Luigi Farnese. Magnificandone i meriti verso il donatore, il Diploma lo dice " illustris et sincere nobis dilectus, et maximis suis et praeclarissimis erga Nos benemeritis gratus "; e ben degno di tal dono, siccome quegli che molti e non oscuri argomenti ha porti della sua spettabile e indefessa fede e devozione a Cesare e all'Impero. Poichè in quasi tutte le guerre e spedizioni, fatte nei passati anni contro i francesi, e gli altri nemici della causa Imperiale, egli tenne fedelmente e costantemente le parti Nostre, e i nostri interessi curò e promosse

(1) Capasso Gaet., *Il primo viaggio di P. L. Farnese Gonfaloniere della Chiesa negli Stati pontifici,* Arch. Stor. per le provincie parmensi, vol. I, Parma, 1894. Nel brano 8 di lettere (tratte dall'Arch. Medino) pubblicate da M. Lupo Gentile, *Farnesiana*, Sarzana 1906, in data 16 marzo 1538, si accenna al fatto del *povero Monsignor di Fano,* ma la lettera è scritta da persona che si dice *scomunicato a torto.*

(2) Originale in pergamena nel R. Archivio di Stato di Parma, Farnesi, *Memorie genealogiche e documenti per interessi particolari di quella Famiglia.*

(3) I verbali autentici della R. Deputazione, fino al 1862 sono presso lo scrivente.

per quanto era da lui, eziandio colle armi non perdonando a spesa alcuna, nè ad alcun rischio fosse pur della vita.

L'Affò nella *Vita di Pier Luigi Farnese* non ebbe contezza del Diploma, e l'Odorici, nel Litta lo accennò colla sola data come notizia dovuta al dotto Ronchini e nulla ne è detto nell'Articolo Gianfrancesco Orsini (1).

Ma la persona sinceramente diletta da Carlo V, quella che tanti sacrifici aveva fatti per lui, dopo dieci anni in punto, nello stesso mese di settembre, due giorni prima del 12 segnato in questo Diploma, cadeva in Piacenza, colla morte classica del tiranno, non senza sospetto che fosse vittima dello stesso Imperatore; ne è ben precisato dove si trovi il cadavere di Pier Luigi che Barnaba Dal Pozzo aveva raccolto in S. Maria degli Speroni in Piacenza, ma che poi coll'intervento di Ferrante Gonzaga, con maggiore onore fu portato nella Chiesa della Madonna di Campagna e secondo il cronista Villa il 3 luglio 1548 a Parma. Così l'Odorici in Litta, e Massignan (2). Annibali afferma però che è sepolto nell'Isola Bisentina del Lago di Bolsena (3).

(1) Anche dell'investitura di Novara, 27 sett. 1538, l'Affò non diede che breve notizia senza citare documenti, per quanto Campari, Segretario dell'Archivio di Stato in Parma, a lui scrivesse, con lettera senza data ma dell'anno 1789 poichè in essa lo ringrazia del dono della *Vita di tre celebri principesse Gonzaga;* « l'investitura del Marchesato di Novara fatta da Carlo V a P. L. Farnese, non mi è riescito di trovarla se non legata in un tomo degli editti del sec.° XVI, che le invio » (Bibl. Parmense, Mss. Lettere). Anche l'Odorici, in Litta, nella Appendice bibliografica dei Farnesi, accenna questo atto esistente nell'Archivio di Stato: ma il Ronchini, in nota a pag. 154 delle *Lettere inedite di Mons. Giov. Guidiccioni*, Lucca, 1855, edite dal Bini, aveva già avvertito che l'atto conservavasi originale in pergamena nell'Archivio di Parma. Notabili, dice, in questo atto sono le parole con che Cesare magnificava la devozione e i servigi prestati da Pier Luigi a lui e all'Impero: loda in Pier Luigi le *ingenue virtù e le doti dell'animo.* Archivio Farnesiano, Novara, marzo 1.° È anche a stampa, *Privilegium Feudi Civitatis Novariae* etc. Parmae, Eras. Viotum MDLXXXX.

(2) Massignan Raf., *Il primo Duca di Parma e Piacenza e la congiura del 1547*, Arch. Stor. per le Provincie parmensi, nuova serie, vol. VII, Parma 1907.

(3) Annibali Fl. Mar., *Notizie storiche della casa Farnese,* par. II,

Natale Conti e Gosellini avvevano già fatto noto un distico latino scritto in discredito dell'Imperatore, e l'Affò lo riconobbe parte di un tetrastico che egli pubblicò, (1) avvertendo di ricavarlo da scrittura di un confidente che da Bologna lo mandava a Don Ferrante Gonzaga dicendogli esser fama che l'avesse composto Annibal Caro. Senonchè nell'adunanza del 24 aprile 1862 della Deputazione di Storia patria per le Provincie parmensi (2), il Segretario di essa, Luigi Barbieri, fece noto come in un frammento di Codice cartaceo del Secolo XVI, contenente poesie latine e volgari di parmigiani, ve ne abbia alcune coll'intero nome e cognome di Federico Prati, ed altre segnate delle lettere F. P., cioè, Federicus Pratus (3); e come fra queste seconde si trovino i due famosi epigrammi, quello cioè, in lode di Vittoria Colonna marchesa di Pescara, che si ha nelle poesie di Pietro Gravina napoletano, e in quelle di Giovanni Tommaso Masconio da Soncino (4), e l'altro contro Carlo V per l'uccisione

pag. 120, Montefiascone 1818, così si esprime: « nella Chiesa principale vi sono sepolti i corpi del Duca Pier Luigi.... apparendo nella detta Chiesa l'urna del Duca Pier Luigi fatta di marmo ». Nel Cherbi Fr., *Le grandi epoche della Chiesa di Parma*, III, pag. 54, Parma, 1839, la notizia è ripetuta con minor esattezza, e il Moroni Gaet., *Dizionario di Erudizione Ecclesiastica*, X, pag. 224, Venezia 1841, la conferma dicendo che Ottavio fece trasportare da Piacenza il cadavere di Pier Luigi che fu sepolto nella Chiesa dell'Isola Bisentina sul lago di Bolsena. Dalle *Memorie istoriche delle Chiese e dei Conventi dei Frati Minori della Provincia Romana* di Casimiro da Roma, pag. 29, Roma 1744, risulta che nella Chiesa dell'Isola Bisentina, Ranuccio Farnese nel 1449, nel Capellone situato in cornu Epistolae, fece erigere un sepolcro per sè e suoi come ne fa fede l'iscrizione relativa. Il sepolcro era in marmo con sopra due statue e racchiudeva, fra gli altri, Ranuccio figlio di Pier Luigi, morto in Parma il 28 ottobre 1565.

(1) Affò I., *Vita di Pier Luigi Farnese*, pag. 192, Milano, 1821.

(2) Verbali della R. Deputazione etc. già citati.

(3) Giureconsulto e poeta, figlio di Bartolomeo; studiò a Parigi, Pavia e Padova ove nel 1534 ebbe le insegne dottorali.

(4) *Carmina illustrium Poetarum italorum*, Florentiae, 1720, V, 367, VI, 384. Vi sono nell'epigramma varianti assai notevoli: quello attribuito qui al Prati coincide con quello del Gravina tranne che nell'ultimo verso che termina colla parola *dolet*.

del Duca Pier Luigi Farnese, già dato dall'Affò. La lezione del tetrastico, data nel manoscritto Barbieri, essendo alquanto diversa di quella dell'Affò, è conveniente riprodurre il secondo di quegli epigrammi.

Caesaris iniussu Farnesius occidit haeros
At *data sunt iussu praemia sicariis*
Sunt tamen *heredes Dux Margherita gemelli*
Hunc socer hanc genitor hos spoliavit avus (1)

Un altro epigramma sullo stesso avvenimento trovasi a pag. 197 del codice 555 della Palatina di Parma (2). È senza nome d'autore, ma le poesie latine di questo codice sono in grossolano ordine alfabetico e l'epigramma è a tergo della pag. 196 che ne porta altri di Rinaldo Corso, dei quali il primo *In obitum Ranutii Farnesii Cardinalis.* Non risultando noto per altri lavori intorno Pier Luigi Farnese si riproduce anche questo epigramma.

(1) Non si è potuto ritrovare il codice accennato dal Barbieri, ma fra le sue collezioni, ora in parte presso lo scrivente, vi è copia, senza indicazione alcuna, di poesie riguardanti Parma e parmigiani, fra le quali la ben nota di Pier Angelo Cozzani *In Iovem Fulgurantem Parmam*, e i due epigrammi qui richiamati, segnati colle iniziali F. P. A proposito del Cozzani, il Pezzana (*Scrittori parmigiani,* VI, 652), dà questa notizia. « Poesie manoscritte sue erano presso il p. Ramiro Torrani e ivi è un epigramma contro Carlo V, infesto a Ottavio suo genero. Una è pubblicata dall'Angeli (*Storia della città di Parma*, pag. 531), e dal Pico (*Appendice di vari soggetti parmigiani,* pag 200). Gozzi le dice stampate e che nel libro V predisse la morte di Pier Luigi accaduta sette mesi dopo ». Quella stampata dall'Angeli e Pico, *In Iovem* etc. non comprende che dodici distici; nella copia Barbieri ne ha ventiquattro, ma terminano collo stesso verso.

Di queste due comunicazioni del Ronchini e del Barbieri, non è cenno nei *Sunti delle Adunanze* della R. Deputazione, pubblicati negli *Atti e Mem. delle R.R. Deputazioni di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi*, vol. I, Modena, 1863.

(2) Nel catalogo dei Manoscritti Palatini figura al titolo *Carmi* e si avverte che questo e il seguente 556 erano di proprietà Beccadelli.

Ducis Parmae et Placentiae Epitaphium

Spes hominum fragiles, et inania vota deosque
Fallaces, qui te viderint, esse sciat,
Nam modo cui pulchrae sociata Placentia Parmae
Subdiderat molli colla premenda iugo.
Nunc grassante manu generosa in viscera Lando,
Volveris Eridani flebile corpus aquis.
Non genitor Paulus, non bis duo pignora, non te
Regia ab iniusto vindicat ense nurus.
Fer tamen haec Stygias solatia mortis ad umbras,
Quae tibi fatidica voce Sybilla canit.
Istat acerba dies, qua tanti criminis auctor
Ante tuos natos hostia dira cadat.

aliter
Seu Landus, seu quem dicere nolo, cadat.

A Parma (1) ebbe Pier Luigi funerali solenni nella Cattedrale, ma solo lo ricordavano le iscrizioni della Beccaria grande che furono levate nel 1781 quando quell'edificio venne restaurato, e fu loro sostituita l'iscrizione del Paciaudi (2) che però accenna ancora all'opera di Pier Luigi.

(1) Intorno alle feste fatte in Parma quando Pier Luigi fu nominato Duca veggasi, Gualano E., *Paulus P.ᴬ P. III, nella storia di Parma*, Parma, 1899.

(2) Le due iscrizioni che ricordavano come Pier Luigi facesse costruire le Beccarie nuove erano collocate internamente all'edificio e furono conservate dall'Ubaldo Bianchi nella *Inscriptiones Civitatis Parmae:* di questo lavoro se ne hanno due copie autografe, una presso la R. Deputazione di Storia patria per le Provincie parmensi e una presso lo scrivente. L'iscrizione del Paciandi fu pubblicata dal Bodoni nell'opera *Paulli Mariae Paciaudii Inscriptiones* etc., pag. 246, Parmae, MDCCIIC.

Il trasporto delle beccarie era però già stato ordinato ed iniziato dal Cardinale M. Grimani come risulta dalla ordinazione del Comune 20 agosto 1545, Veggasi Del Prato A., *I Santi Protettori di Parma*, Giornale *Per l'Arte*, anni XIV-XV, Parma, 1903.

Buon amico dell'Aretino che gli dà prudenti consigli sessuali e lo invita a regalarlo (1) ed è regalato, ma non lo risparmia per questo, più tardi, nelle sue invettive (2), Pier Luigi è lodato dai molti che appaiono suoi agenti e consiglieri, ma dei quali forse era stato circondato dal padre, come pensa l'Affò; e Anton Francesco Raineri, nel sonetto sulla dimora del Petrarca in Parma, lo chiama " il mio gran Duce " (3). L'Odorici però non rileva per lui che un fatto degno di lode: quello, cioè, mentre si distingueva al Sacco di Roma (1527) coi Colonna e col Duca di Borbone (4), di aver salvato il suo maestro Tranquillo Molossi; e si potrebbe dire di Pier Luigi, come del Corsaro cantato da Byron, che

a mille vizi ha una virtù congiunta.

*
* *

Le alte dignità, nella gerarchia ecclesiastica, alle quali arrivarono, ben presto, due figli di Pier Luigi, il matrimonio della virtuosa figlia Vittoria col Duca di Urbino e l'altro del naturale Orazio con Diana d'Angouleme naturale di Enrico II di Francia, accrebbero nome e potenza ai Farnesi. La creazione del Ducato di Parma e Piacenza era stata fatta con primogenitura in Ottavio figlio di Pier Luigi (5) che ne diventava quindi l'erede: ma malgrado che fosse " procla-

(1) Aretino P., *Lettere*, IV, 45 t., 51, 56, 68 t., 174, Parigi 1609.

(2) Impara tu, Pier Luigi, ammorbato. Impara, Ducarel, da sei quattrini. Aretino P. *Capitolo a Francesco I*, Parnaso Italiano del Rubbi. Venezia, 1787, Som. 27.

(3) Rainerio A. F., *Cento Sonetti*, 1553. Sonetto XLVIII e relativa illustrazione: libro interessante per la storia del breve governo di Pier Luigi Farnese.

(4) Nella Parmense sono relativi al Sacco di Roma i codici n. 23 e 3577 (De Rossi) e Palatino n. 579.

(5) Affò I., *Vita* etc., pag. 29.

mato dai parmensi successore al padre „ e il Papa sanzionasse questo voto di popolo, e fosse stato coronato Duca nella Cattedrale di Parma con gran pompa il 26 settembre 1547 (1), soltanto colla convenzione di Gand 15 settembre 1556, Ottavio entrò in possesso di tutto lo stato paterno. Sostenne egli per questo lunghe e varie lotte con Paolo III e Giulio III, e una guerra contro le forze imperiali e papali collegate, aiutato da quelle di Enrico II di Francia.

È questa la guerra cantata in favore di Ottavio da Giuseppe Gallani-Leggiadri (2) con “ meschini si ma veridici versi „ (3), alla quale è pure relativa una anonima invettiva non mancante di interesse, perchè esatta nei particolari di fatto e perchè dimostra, sempre più, che Parma teneva sinceramente per Ottavio (4). Comincia con queste due strofe:

Viva Ottavio Parma e franza
Che cum forza e suo valore
Han levato al gran pastore
D'haver Parma ogni Speranza
v. o. p. e franza.

(1) Edoari da Erba, Cronache ms. parm., n. 459, pag. 500.

(2) Boselli A., *Un poemetto poco conosciuto del sec. XVI (La Guerra di Parma)*, Giorn. *Per l'Arte*, an. XV, n. 5-6, Parma 1904,

(3) Ronchini A., *Lettere di Bart. Cavalcanti* etc., Bologna 1869, pag. XXV.

(4) Presso lo scrivente. Per questo periodo vedi anche Passerini, Gior. *Appunti storici di notari parmigiani*, Arch. Stor. parmense I, 1894. Nelle ordinazioni del Comune di Parma, 9 agosto 1550, vi è la lunga lista delle spese fatte, fra le quali un donativo in argento per la Duchessa « per li mag.^{i} s.^{ri} antiani del segdo Trimestre del āno prēte 1550 per la venuta della Ill.ma et ex.^{ma} s.^{ra} madama duchessa nostra », Arch. del Comune di Parma, Ordinazioni anni 1548-50, pag. 85 retro et. seg. Nell'Archivio della famiglia dei Conti Sanvitale di Parma, vi è mss. una - *Relazione delle funzioni fatte per le nozze del Duca Ottavio Farnese con Margherita d'Austria* l'8 giugno 1550. -

Ha mandato il pastor santo
Giam battista (1) *e l'medichino* (2)
Alesandro (3) *don ferrante*
El marchese (4) *e l'vistarino* (5)
Per distruere horto et giardino
E de parma ogni sua stanza
v. o. p. e franza.

E seguita su questo tono per altre ventisette stanze di sette versi ciascuna, tutte colla medesima chiusa, mettendo acremente in burla il sapere, il valore degli inviati e dei capi delle forze papali e di quelle imperiali; spiega la perdita di Tizzano e di Noceto, il castellano del quale si arrese subito, ma giunto a Parma fu ucciso a colpi di picche e appeso, e si scaglia contro Troilo Rossi, i signori di Soragna e il difensore di Castelguelfo; e poi contro Borgo S. Donnino e Piacenza a più non posso. Ma molte stanze, con non minore violenza, sono dirette contro Giammaria (Giammaria Giocchi Cardinale Del Monte allora Papa Giulio III) a cui ricorda che tre f. lo han creato

gran pastor per cortesia

e conchiude contro di lui:

Parma e franza e la farnese
Che tu offendi iniquo e fello
Te torranno in pochi mese
Della chiesa il stato bello

(1) Giambattista Savello creato dal Papa capo della guardia di Parma: ma potrebbe essere anche Giambattista Del Monte nipote di Giulio III che prese parte a questa guerra.

(2) Gian Giacomo de' Medici, March. di Marignano, è chiamato Medichino nel verso 628 del *Lamento per la morte di P. L. Farnese,* vedi Capasso G., *Lamento* ecc. Arch. Stor. per le Provincie parmensi I, 1894; e nell'Angeli *La Historia della città di Parma,* pag. 571, Parma, 1591.

(3) Alessandro Vitelli col Savello capo della Guardia di Parma: vedi Gualano, op. cit. pag. 76.

(4) Nella strofa esplicativa lo dice di Melagnano; e quindi è Gian Giacomo de Medici.

(5) Lodovico Vistarino: era già stato in Piacenza durante il governo di Pier Luigi.

Tu andarai poi nel bordello
E farai la fresca danza
Viva Ottavio parma e franza

Pochi ricordi pubblici esistevano e rimangono in Parma in onore del Duca Ottavio morto il 18 settembre 1586.

Dopo le ultime onoranze a lui rese, per deliberazione del Comune 19 settembre, con esequie e un *ufficio eroico* presenziati dai Cardinali Sfondrato e Sforza, e con ambascierie in Fiandra e a Roma, il cadavere fu posto nella Chiesa, ora distrutta, di San Pietro Martire, e un anno dopo in quella della Steccata, come ne fa fede l'iscrizione posta sotto il Deposito, nella Capella del Crocefisso (1), per volere del Principe come afferma Zappata (2). L'antico Mausoleo, così lasciò scritto U. Bianchi in nota alle sue Iscrizioni Parmensi. " non era altro che una grand'urna in alto collocata coperta di velluto nero, come anche il muro annesso ed il Baldacchino che sovra vi pendeva: L'iscrizione diceva: *Octavio Farnesio Principi Optimo. Anno obiit MDLXXXVI die XVIII Septembris hora XXI.* Fu rinnovato come oggi si vede ed esposto il 25 marzo 1765 " (3). Un'altra iscrizione si leggeva sotto di un nicchio contenente il busto di Ottavio e collocato sopra della porta di una casa in Borgo del Vescovo (ora Felice Cavallotti) già posseduta

(1) È pubblicata col disegno del Monumento del Litta. La ragione della scelta di questa Cappella sta probabilmente nel fatto che Ottavio promosse, con spese non lievi, la fondazione della Confraternita del SS. Crocefisso nella Chiesa di S. Giovanni Battista detta poi di S. Francesco di Paola, siccome ricorda Cristoforo della Torre (*Praebendae et Benefitia Civitatis.... Parmae* etc. presso lo scriv.) che ne rogò i Capitoli il 16 marzo 1564. Pochi giorni dopo però la Confraternita fu trasferita nella Chiesa di S. Pietro della Piazza, più ampia e adatta e più tardi in S. Pietro Martire nella cappella del Crocefisso. Il convento di S. Francesco di Paola, per i Minimi, fu eretto l'anno 1574 per il concorso di Ottavio il quale fece dono ai frati di un pezzo del legno della Croce.

(2) *Notabilia rerum parmensium* etc. manos. in copia presso lo scrivente.

(3) Affò I. *Zecca di Parma*, pag. 190. Parma 1788.

dalla famiglia Zalli. Ma passata la casa in proprietà di Luigi Berri, nella rifazione di essa, seguita nel 1778, tutto fu levato (1).

Dalla moglie Margherita d'Austria, la bizzarra e altera figlia naturale di Carlo V, gli antenati della quale furono cantati in un poema da Girolamo Rossi (2) e l'origine materna e la nascita fu narrata dal Crutzen, già vedova di Alessandro dei Medici, il Duca Ottavio ebbe due gemelli dei quali sopravisse il solo Alessandro: (3) ma in compenso lasciò quatto figli naturali. Margherita governò per nove anni le Fiandre, ed è la sola delle donne spose ai Farnesi che non sia rimasta durante la vita nel silenzio (4). Alla morte di lei il Comune di Parma deliberò, il 23 gennaio 1586, esequie e un ufficio *eroico e magnanimo* nella Chiesa maggiore, che importarono la spesa, bulletta 31 marzo, di lire 5234: ma in queste figurano molte spese per il trasporto del materiale del catafalco, per riscaldamento e anche per *cibaria e vino per li pittori.*

Ottavio continuò l'amicizia del padre suo coll'Aretino,

(1) U. Bianchi riporta l'iscrizione: però nella copia ora presso la R. Deputazione, ha tralasciata la notizia relativa alla famiglia Berri.

Octavius Farnesius
In bello Caesar in pace Augustus
Alexandro filio Filippus

(2) Codice parmense n. 627.

(3) Alterius Martius. *Geniturae Alexandri Farnesii Octavi Ducis majoris nati filii ex Marg. Imp. Caes. Caroli V Augusti filia.* Mss. Parmense, 837, sec. XVI.

(4) Morì il 20 gennaio 1586 nell'Abruzzo, e il Comune di Parma con ordinazione 23 gennaio autorizzò « un ufficio eroico e magnanimo per l'animo della seren.a Madama »: la bulletta aprovata il 31 marzo avverte che le esequie furono celebrate nella Chiesa maggiore. È curioso per la storia del costume, l'editto di Pietro Campana Vicario della Corte Episcopale di Parma, 28 marzo 1586, per l'esequie di *Madama serenissima*, da celebrarsi nella Chiesa Maggiore ad instanza degli Anziani. Minaccia di scomunica « sacerdoti, chierici ed anche laici che intervenendo facessero strepito, tumulto, movessero o levassero cosa alcuna, statue o altro che fosse preparato ad ornato di chiesa come del catafalco » (Originale presso lo scrivente).

che a lui voleva dedicare il III volume delle sue Epistole (1), protetto nei rapporti col Duca dal famigliare di questi, Franceschi (2). Ma un bel giorno l'Aretino vitupera il suo amico (3), e nonostante il Franchini lo eccita negli anni seguenti a lodare il Farnese (4): il Duca gli dona allora altri 100 scudi (5) e così egli si congratula con lui per la restituzione di Parma (6).

Ottavio non appare ne migliore ne peggiore degli altri Duchi Farnesi; anche contro di lui si pretese rivolta una congiura di nobili piacentini, tragicamente risoltasi per essi: e la morte di Giulio Rossi che gli fu contro nell'assedio di Parma, e che fece massacrare, la notte del 6 aprile 1554 mentre era al soldo di Cosimo de Medici, nella Badia di Chiaravalle, come la uccisione di sua mano del castellano che confessa di aver avute intelligenze coi nemici e la causa contro i Landi, " saranno sempre al nome di Ottavio una macchia che tutta la molle servilità di quel secolo non potrà cancellare ". Chi disse Ottavio un avaro (7), chi, nelle lautezze, nei divertimenti, nelle accoglienze di grandi personaggi, un Farnese, ma che sperperò denari al suo popolo (8).

(1) Aretino P., *Lettere*, III, 90, Parigi 1609.
(2) Aretino P. op. cit., III, 91.
(3) Aretino P. op. cit., III, 175.
(4) Aretino P. op. cit., III, 357.
(5) Aretino P. op. cit., IV, 68.
(6) Aretino P. op. cit., V, 248.
(7) Costa E. *Le nozze del Duca Alessandro Farnese*, pag. 13, Parma, 1907.
(8) Per questi giudizi e per i particolari relativi all'opera di Ottavio intesa a conseguire il dominio del Ducato di Parma e Piacenza, si vegga la prefazione apposta da A. Ronchini alle *Lettere di Bartolomeo Cavalcanti*, Bologna 1869.

Per alcuni uomini e donne notevoli di Parma al tempo di Ottavio veggasi, il componimento poetico, più curioso che importante, di Messer Giulio cognominato Ariosto, *La primavera*, Modena 1555.

Dello stesso Messer Giulio, che era di Trecenta e portava il cognome Barloni o Bruloni, si ha un altro lavoro relativo ai Farnesi, che fu indicato e descritto da Salv. Bongi negli *Annali di Gabriel Giolito de Ferrari*, vol. II, pag. 17, e riportato dal Pellegri E.

Fu detto anche il Licurgo di Parma, con quanta lode del Principe e del popolo non sappiamo vedere (1).

nel suo *Saggio di Bibliografia Farnesiana*, punt. 1.ª Parma 1904. Il titolo è il seguente: *I fatti e le* | *Prodezze dell'Illust.* | *Signori di Casa Farnese* | *de tempi nostri, nepoti della santa* | *memoria di Paulo III Pontefice* | *Composte per Giulio detto Ariosto* | In Vinegia appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDLVII in 4 fig. Alla carta 5 comincia la *Profetia dell'Illustriss. Signora Donna Antonia Gonzaga all'Illustriss. sig. Duca Ottavio Farnese, verificata nel MDLI a XI di Giugno il venerdì ad XII hore quando si appresentò l'esercito pontificio et Cesare sotto Parma.*

Di questo libro pare non si conosca che l'esemplare della Nazionale di Parigi. Messer Giulio detto Ariosto è indicato nei *Ruoli dei Provvigionati* della corte Farnese degl'anni 1571-77 con queste precise parole: « sta con sua Ecc.a e non fa niente e ha di soldo scudi 50 al mese ».

(1) Alla memoria di Ottavio e Margherita il Comune di Parma fece erigere un arco, che fu poi detto *Arco di Corte* per esser esso unito all'antico palazzo ducale Farnesiano. Ciò risulta da copia di una *Descrizione dell'Arco trionfale eretto dai Parmigiani alla memoria gloriosa di Ottavio Farnese, Duca secondo*, estratta dall'Archivio di S. Giovanni Evangelista, e che porta indicazione di aver appartenuto alle collezioni del Moreau di Saint-Méry. Lo scritto appare compilato nel principio del sec. XVIII: in esso si afferma che l'Arco fu eretto l'anno 1601 e che portava la seguente iscrizione:

Octavii Farn. Prin. Opt.
Memoriae S. P. Q. Parm.

e così poi lo descrive.

« Sotto questa iscrizione vedesi un gran quadrato dipinto a fresco in cui rappresentasi Parma assediata dall'armata Pontificia e Imperiale collegate, ed ambe cacciate dall'assedio dal valore del predetto Duca Ottavio.

Sopra una delle porte laterali al detto Arco vedesi altra iscrizione nella seguente forma:

Margarita. Austr. ad. Aust.
Haeretic. copias. Fudit.

Sotto questa vedesi altro quadrato similmente dipinto a fresco in cui rappresentasi quando Margherita d'Austria diede una battaglia agli Eretici in Fiandra, vicino ad un luogo detto Austriul dove essa ottenne una singolare vittoria con la totale disfatta dei predetti Eretici.

***

Di Alessandro Farnese, " il maggior capitano della cristianità " che a vanto delle sue vittorie prese il motto

In hoc signo vici Turcos,
In hoc signo vincam hereticos,

che trovò posto nella Profezia di Dante del Byron (1), sono piene le storie dell'Europa che riguardano la seconda metà del secolo XVI: e la vita sua scritta da Carlo Fea, se non è opera completa, ce lo mostra in tutti i suoi pregi di condottiero, di uomo politico, di uomo efficace e affabile cogli altri. Egli ebbe statue in Roma nel Palazzo dei Conservatori e a Piacenza nella Piazza; storie particolari, canti numerosi, orazioni, epitaffi, narrano e magnificano le sue gesta, e un poema in suo onore, rimasto però incompleto e inedito, intraprese il Marino per consiglio del Bentivoglio, onde espiare, credesi, di aver prodotto l'Adone (2). Antonio Quarenghi,

Sopra l'altra porta laterale a sinistra leggesi l'altra seguente Iscrizione che dice:

Eadem. Regis. Hispan. Reb.
Ad. Valen. Acri. Praeli. Super.

Sotto questa vedesi altro quadrato simile al sopradetto in cui rappresentasi quando Margherita d'Austria vicino a Valenziana in Fiandra, diede in persona una Battaglia ai Ribelli del Re di Spagna suo fratello, e ne riportò gloriosisissima vittoria.

Era quest'arco nobilmente fabbricato d'ordine Toscano e Dorico, con molte statue che l'adornavano nella sommità, ma di presente trovasi molto diminuito dal suo antico splendore a causa del tempo distruttore d'ogni bella cosa; non vedendosi altro che le sopradette pitture fatte dal celeberrimo Cavaliere Baglioni, ed alcune statue con qualche cornicione che l'adorna ».

In una pianta topografica (muta) di parte della città di Parma nel sec. XVIII, è indicato questo arco sopra la strada che attraversa la Piazza della Prefettura e il Giuoco del Pallone, nella linea che continua l'attuale Via Garibaldi, allora segnata da muro.

(1) Byron. *The prophecy of Dante*, London 1821: verso 46.

(2) F. V. *Di un poema inedito del Cav. Giambattista Marino.* Ann. Civici del Regno delle due Sicilie, vol. VI, pag. 55. Napoli 1834. Il manoscritto era presso i Monaci Benedettini della Cava.

per incarico dei Farnesi, si portò in Parma per celebrare, in latino, tutta l'opera sua, ma davanti alla gravità del compito lasciò ad altri l'impresa (1).

Per soli sei anni Alessandro governò il suo Ducato, benchè tenuto lontano per le guerre di Francia, dirigendo l'opera di suo figlio Ranuccio e si lodano di lui alcune utili e saggie provvisioni. Morto in Arras, il 3 dicembre 1592, i molti gioielli e oggetti preziosi che egli aveva lasciati nelle Fiandre furono subito inviati a Parma, poichè il 21 maggio 1593 venivano qui affidati a un custode, e dopo inventario del 9 settembre fatto dal notaio Francesco Saccardi, chiuse nella stanza della Rocchetta ove erano le altre del Duca Ranuccio (2). A Parma fu pure trasportata la sua salma e recata a S. Francesco di Paola, ove ebbe solenni esequie il 17 ottobre 1593, presenti il Cardinale Farnese Arcivescovo di Milano e altri.

Odorici dice che la salma di Alessandro giunse in Parma nel settembre, Campana al 15 marzo, Zappata il 20 ottobre 1593, e che ad essa fecero esequie solenni, Ranuccio I nella Cattedrale facendo all'uopo costruire un catafalco su disegno di Simone Moschino, (3) il Comune in S. Giovanni Evangelista (4) la Società dei Cruciferi nella chiesa dei Carmelitani (5). Il cadavere fu poi sepolto in S. Maria Maddalena, vulgo chiesa dei Capuccini, accanto a quello della moglie

(1) C. Fea prende la notizia dall'Odorici (in Litta), ma forse è ricavata dall'opera, Iani Nicii Erythraei *Pinacotheca imaginum illustrium* etc. Lipsiae 1692, pag. 64-5.

(2) Rogito Franc. Saccardi, Arch. di Stato in Parma, rogiti Camerali vol. 228.

(3) Rogito Francesco Saccardi, 25 Febb. 1593. Arch. di Stato in Parma, rogiti Camerali. vol. 227.

(4) Con ordinazione 16 Dicembre 1592 decretava le esequie ad Alessandro, e con altra 6 Febb. 1593 la costruzione d'un catafalco allo scopo: al 23 marzo non era ancora collocato al posto e si deliberano 1000 scudi per la spesa; al 30 seguente si approva la spesa di scudi 1164 per le esequie.

(5) Ne fece l'elogio in questa Chiesa Manlio Asterio, stampato poi a Parma, Viotti, 1593.

Maria di Portogallo, e qui vennero in seguito sepolti gli altri membri della famiglia Farnese. Ma nella notte del 20 giugno 1812 vennero tutti i cadaveri trasportati nel tempio della Steccata, (1), e nel 1823 quando Maria Luigia destinò l'ipogeo di questa chiesa a loro sepolcreto (2), sull'urna del *grande Farnese* fece collocare un elmo e una spada che gli erano appartenuti (3), scolpitavi saggiamente una sola parola *Alexander*.

Molto semplice era pure l'iscrizione sulla tomba di Alessandro nella Chiesa dei Cappuccini che Zappata ne ha conservato (4) ma nella stessa ve ne erano poi tre laudative. Tutte tre sono riportate dallo Swertz (5); una è riportata

(1) A spese del Comune di Parma il 20 giugno 1812, a ore due e mezzo del mattino, i cadaveri dei Farnesi e i resti dei Borboni, Duchi di Parma, furono trasportati nella Chiesa della Steccata, e depositati nel sotterraneo che serviva prima di tomba ai Gran-Priori dell'Ordine Costantiniano. Nell'Archivio del Comune, mazzo Steccata, si conserva il verbale originale che indica i particolari del trasporto, il numero dei cadaveri e dei resti, e le iscrizioni; vi sono pure le lettere relative del Sotto Prefetto del Dipartimento del Taro, ma manca quella del 13 giugno colla quale il Prefetto ordinava il trasporto. La iscrizione della tomba di Alessandro e Maria è riportata più oltre. Nel verbale la Steccata è detta chiesa comunale di S. M. Maria Luigia Imperatrice.

(2) *Raccolta generale delle leggi degli Stati di Parma e Piacenza*, anno 1823: decreto n. 38, 18 Maggio 1823.

(3) Ancor oggi sull'urna di Alessandro posa un elmo e una spada ma certo non di Capitano! Fea ricorda che a Napoli, nel Museo di Capodimonte, si trova un'armatura completa adoperata dal Duca di Parma (op. cit. 495), e Nasalli, *Alessandro Farnese. Studio*, Strenna Piacentina, 1889, indica quella del Basso Belvedere in Vienna e alcune sue armi in Roma.

(4) Cadaver ser. Duc. | Alexandri | Defuncti | 11 Decembris MDXCII | et Mariae Lusit. eius conjugis | praemort. VIII Iuli MDLXVII.

(5) Swertius Franc. *Selectae Christiani orbis deliciae*. Coloniae Agrippinae CIↃIↃC XXV, pag. 312.

Per i rapporti di Alessandro Farnese con i Capuccini, veggasi Boverius Zacch. *Annalium seu sacrarum Historiarum ordinis minorum Qui Capucini nuncupantur*. II, 475-76, Lugduni MDCXXXIX: Ricorda che Alessandro fu sepolto avanti l'altare della Santa Eucarestia e riporta l'iscrizione che comincia: Alexander Farnesius, Belgis devictis, etc.

poi dal Fea, colle altre che riguardano Alessandro in Roma, come quella che Alessandro stesso volle scolpita sulla sua tomba in Parma: una seconda è compresa nell'*Epitaphius in Serenissimum Alexandrum* etc. (1), e della terza non si hanno, pare, altre memorie.

Ma una pagina della storia di Alessandro non corrisponde alle altre si chiare: " quella, cioè, che riguarda la occupazione violenta dello Stato Pallavicino coll'arresto del March. Alessandro marito di Lavinia naturale di Ottavio " (2).

***

Portato dodicenne alla splendida corte di Spagna, Alessandro vi dimorò, a più riprese, fin presso ai vent'anni, dando prove, non sempre morali, delle sue varie qualità giovanili. Ma il padre Ottavio e la madre Margherita lavoravano attivamente per accasarlo. " Sprezzato il parentado coi Caraffa, svanite le speranze di quello con Federico Imperatore, andate a male le trattative coi Medici prima, poi cogli Estensi, parve al Re Filippo opportuno il matrimonio di Alessandro con Maria di Portogallo primogenita di Odoardo Duca di Guimarains " (3). Nella indifferenza di Alessandro, le trattative furono lunghe per la naturale indole del Re, per le pretese eccessive della famiglia della sposa, per l'avarizia di Ottavio. Finalmente il contratto di matrimonio fu firmato a Madrid il 25 marzo 1565, e Ottavio promise al

(1) Coloniae Agrippinae 1598. Nella Biblioteca R. parmense riguardano Alessandro i codici n. 306-716-1193-1198-1574 e altri.

(2) Il giorno 6 giugno 1587, in Brusselles, Alessandro fece due mandati in Scipione Stirpio di Parma, uno per prender possesso dei beni di Sforza Pallavicino di Cortemaggiore, ultimo discendente maschio della linea dei figli di Rolando il Magnifico, a lui devoluti secondo il parere di giureconsulti; l'altro per l'inventario dei beni dell'eredità da lui fatta per la morte di Girolamo Pallavicino di Busseto. Arch. di Stato in Parma, Rog. Cam. Manlio, 218.

(3) Costa Em., *Le nozze del Duca Alessandro Farnese*. Parma, 1887.

figlio, alla sua morte, il ducato di Parma cedendo il Marchesato di Novara (1).

Grandi e dispendiose furono le feste fatte in Parma all'annuncio del matrimonio.

Il 14 settembre Maria lasciò il Portogallo non conducendo seco, narrano, che quattro o cinque dame, e portando con se un reliquiario il quale fu la sola sua cura nell'incendio scoppiato nella sua nave (2); sofferse un viaggio fortunoso di mare, nel quale se diede prova di belle doti dell'animo e di profonda pietà, ne diede pure di una intransigenza che potrebbe ritenersi fanatismo, rifiutando di prestare omaggio alla Regina Elisabetta d'Inghilterra come eretica e nemica di S. Chiesa: fanatismo che non dimostrarono, così giudica la storia, ne i Gesuiti che la dominarono, ne suo marito Alessandro. Morillon confidava al Granuela che Alessandro avrebbe desiderato " che tutto quello che andava e tornava cadesse al fondo del mare " (3), ma al principio di novembre Maria sbarcò nella Fiandra: e celebrato il matrimonio con pompe e feste solenni, narrate da Francesco Marchi in un lavoro speciale e nelle sue lettere, dopo alcuni mesi gli sposi si portarono nel Ducato di Parma e Piacenza, entrando nella prima delle due città il 24 giugno 1566.

Intanto il Duca Ottavio, con rogito Aquila Baldassare Aprile... 1566, dava procura in proprio e in nome del figlio Alessandro al cavaliere Paolo Cusani, parmigiano, suo cameriere segreto, a esigere e dare confesso della somma di Ducati 50000 crociati d'oro, da donna Infante Isabella: e ciò a titolo dotale di donna Maria figlia di essa regina e sposa al principe Alessandro (4).

Nell'ingresso solenne di Maria in Parma, il Comune non

(1) Fra i Rogiti Camerali di Ottavio Manlio, 8 agosto 1589, vi è la fede fatta di un trasunto di donazione e di ratifica celebrata in circostanza del matrimonio fra Alessandro e Maria. R. Arch. di Stato in Parma, Rog. Cam., vol. 219.

(2) *Histoire d'Alexandre Farnese*, Amsterdam, 1692, pag. 36.

(3) *Papiers d'Etat*, IX, 386.

(4) Arch. di Stato in Parma, Rog. Cam. Aquila, vol, 200.

lesinò nelle spese e fece erigere archi trionfali le pittura dei quali paga a Mercurio Baiardi con ordinazione 29 Giugno, e per una in S. Michele a Battista de Bertoia fabbro lignario (1) con altra 27 settembre 1566.

Alle manifestazioni di giubilo fatte dal Comune si associarono quelle dei cittadini; in quella circostanza la famiglia Buralli eresse la facciata della sua casa, ora al civico n. 125 nel Corso Vittorio Emanuele II. Secondo una relazione lasciata dal prof. Giuseppe Bertoluzzi, in data 15 febbraio 1826 " quella facciata è giudicata dal Vignola meno dalle finestre del piano nobile in su. Nel 1824, col permesso della Commissione d'Ornato, si abbassarono alquanto le finestre del secondo piano, e l'anno dopo fu collocato il poggiolo, ma non si conservò la lapida che era collocata a forma d'attico sopra la cimasa del portone. Il proprietario spezzò la lapide per farne un riverbero a un suo cammino " (2), ma il Bianchi e il Bertoluzzi in questa sua relazione, conservarono copia della iscrizione, che era la seguente:

Civibus primum Alex. Farnesii
Princ. et Mariae Lusitanae Conjug.
Adventum decorantibus
Benedictus Burallus erexit.
MDLXVII. (3)

I giovani sposi fissarono la loro dimora nel Palazzo Vescovile di Parma, ove Maria poi sempre rimase " lontana dal marito per lunghi mesi, senza l'amore di lui, col solo posto di moglie del Principe ereditario, in continue ansie per i pericoli a cui lo sapeva esposto " (4), paurosa della

(1) Ronchini A., *Giacomo Bertoia*. Atti e Mem. delle R.R. Deputazioni di Storia patria per le Prov. Modenesi e Parmensi, vol. I, Modena, 1863.

(2) Autografo presso lo scrivente.

(3) Anche U. Bianchi dà questa iscrizione colla data MDLXVII; ma Maria entrò in Parma il 24 giugno 1566.

(4) Costa E., op. cit.

fedeltà coniugale del marito quando le era vicino; e se è vero quanto narra il Luisino, che essa talora " rese palesi i capelli posticci nelle trecce... delle belle e giovani parmigiane e piacentine, grandi e di persona appariscente " (1) l'atto grossolano più che da cristiana umiltà parrebbe venire da volgare gelosia.

Il gesuita Seb. Moraes (2) che seguì Maria dal Portogallo e fu suo confessore, nella *Lettera... intorno alla Vita e Morte della Principessa Maria* ecc. (3), e Ranuccio Pico nella *Principessa Santa* (4), ne lasciarono relazione della vita da Maria trascorsa in Parma, che dai documenti ritrovati appare veritiera. Fu tutta deditá alle opere e alle pratiche di cristiana pietà. Entrò nella Compagnia delle Cinque Piaghe che nel 1514 aveva fondata Gio. Ant. Magnavacca coll'Orazione annua delle 40 ore, ove " si soccorreva ai bisognosi infermi e vi faceva buone limosine " e in altre " nelle quali spesso Ella ordinava che continuassero nella oratione delle cinque, quattro ore, delle sette, delle nove, delle dodici, delle trentatre, delle quaranta ore (5).

Per devozione Ella aveva raccolte sacre reliquie e quando il fuoco si appicca alla nave che la trasporta nella Fiandra, non dimostra altra cura che di salvare il suo reliquario (6): un frate di S. Domenico le porta di Germania una delle spine della Corona del Salvatore (7) ed ella " le usa segno di gratitudine: ma non le parendo, nel tempo che Ella stava

(1) Nasalli-Rocca G., *Maria di Portogallo moglie di Alessandro Farnese*, Strenna Piacentina, 1891.

(2) Sebastiano Moraes, Gesuita, resse il Collegio di Parma; dopo la morte di Maria tornò in Portogallo ove fu consacrato Vescovo del Giappone e fu il primo. Morì di peste a Mozambico nell'agosto 1588. Deve esser sua l'opera *Dai Nippon* (*o grande Japão*), Lisboa 1867.

(3) Bologna 1578. Di questo lavoro se ne hanno numerose edizioni.

(4) Pag. 43, Venezia, 1625.

(5) Morales S. Vita e morte etc., pag. 48.

(6) *Histoire d'Alexandre Farnese* etc., pag. 36.

(7) Ferdinando Farnese, Vescovo di Parma, rilasciò a Maria una autenticazione di questa sacra reliquia in data 30 aprile 1577, firmata dal cancelliere Cristoforo della Torre (presso lo scrivente).

male, di haverli fatto quella limosina, che doveva per grazia fattale di così preziosa gioia, di nuovo gli usò gran cortesia „ (1). Fu forse per questo che ella entrò nella Confraternita di S. Cosma e Damiano, come ne fa ricordo una iscrizione dell'Oratorio omonimo, la quale possedeva pure una spina della Corona del Salvatore.

Continuò nella sua opera di acquistare al cattolicismo fanciulli di famiglie di altre confessioni religiose, e se nel suo rifugio forzato sulle coste d'Inghilterra non le riescì d'avere a questo scopo due figli di una dama anglicana, in Parma potè farne battezzare, in un sol giorno, quattro di nascita ebrea e di origine portoghese, comparendo essa col Duca Ottavio, col Principe Alessandro, e Camilla Gonzaga dei Rossi di S. Secondo, il 28 marzo 1570 (2). E coll'autorità e aiuto suo fu eretta in Parma la Casa delle vergini preservate.... che raccomandò, morendo, alla protezione del marito suo assegnando ad essi fra i suoi lasciti una larga limosina (3).

Il giudizio concorde dei biografi di Maria non fu smentito dalla storia, e l'Odorici (in Litta) così la dipinse " principessa di molto grido, di svegliato ingegno, di eletta cultura, versatissima nella lingua greca parlava speditamente il latino, e nelle matematiche e nelle gravi discipline della filosofia più che a mezzo era istrutta; di intemerati costumi, tutta assorta nelle cose del Cielo..... schifò le pompe del proprio secolo, ne mai forse le rime del Petrarca soffrirono da regale fanciulla, come da lui, l'ascetico insulto di esser gittate a terra „. E Moraes afferma che essa " non leggeva mai libri che trattassero d'amore, e di avere a lei stessa sentito dire che mai haveva letto ne Petrarca ne Furioso, se non una o due volte, venti o trenta versi „ (4).

(1) Moraes S., op. cit., pag. 28.
(2) Libri battesimali di Parma, an. 1570 mense martii, 378 retro.
(3) Pico Ran., op. cit.
(4) Moraes S., op. cit., pag. 56.

*
* *

Madre a Margherita che giovinetta andò sposa a Vincenzo Gonzaga e ripudiata terminò i suoi giorni, col nome di Maura Lucenia, nel Monastero di S.t Alessandro in Parma; a Ranuccio che fu il quarto Duca di Parma e Piacenza e a Odoardo che salì al grado di Cardinale (1), Maria nel 1577, già malaticcia, si aggravò nelle condizioni sue di salute (2). Nella notte del 5 luglio, narra il Pico, " le fu proposto che dovesse per rogito di pubblico notaio confermare.... il testamento che Ella, col consenso del Principe Alessandro suo marito, formò in certi memoriali di *sua mano,* in diverse volte, alcun tempo avanti ch'Ella morisse ". Non dettò dunque le sue disposizioni testamentarie a un notaio, come afferma il Nasalli (3), e le notizie del Pico sono pienamente confermate dagli atti originali esistenti, e fra essi i memoriali di mano di Maria, atti dai quali si ricavano le seguenti notizie (4).

(1) Secondo il Pico e l'Odorici, Margherita nacque il 7 novembre 1567, fu battezzata l'11 gennaio dell'anno seguente, presente, fra gli altri, a nome di Pio V il Vescovo di *Modena*. Invece nei Registri battesimali di Parma (gennaio 1568) non figura il mese della nascita di Margherita ma si ha solo « nata 7 hora 14 del 1567 » e si indica presente, a nome del Papa, il Vescovo *Narniense:* cosa questa più probabile se si pensa che allora era Vescovo a Narni Romolo Cesi, in seguito a rinuncia (1566), di Pier Donato Cesi « occupato in gravissimi affari per lo servigio temporale della Santa Sede », creato poi Cardinale (1570) col titolo di S. Agnese da Pio V (Cappelletti, *Le Chiese d'Italia*, IV, 566). Di Modena era Vescovo Giovanni Morone.

Dagli stessi Registri battesimali Ranuccio appare nato il 27 marzo 1569 « hora seguenti 12 », e battezzato il 25 gennaio 1570; Odoardo l'8 dicembre 1573, battezzato il 25 gennaio 1574: per evidente inavvertenza l'Odorici (in Litta) dice Odoardo secondogenito.

(2) Il 24 giugno con rogito Bernardino Avanzi, Maria fece atto di adizione alla eredità del fratello Don Duarte, morto intestato e senza prole, nominando procuratore Emilio Farnese del Pozzo patrizio piacentino. Arch. di Stato di Parma, Rog. Cam. Avanzi, vol. 224.

(3) Nasalli R., op. cit. pag. 25.

(4) Presso lo scrivente.

Il giorno 5 luglio 1577, circa all'ora quinta, accesi tre lumi, in una camera del Palazzo Vescovile di Parma, il notaio e cancelliere Vescovile Cristoforo Della Torre, ricevette il testamento della Principessa Maria, in due esemplari, scritto uno in lingua italiana l'altro in lingua *spagnuola ossia portoghese,* allegati all'atto notarile colle lettere A e B; furono testimoni fra gli altri, Giuseppe Villani cappellano di Maria, il sacerdote parmigiano Francesco abate di S. Maria di Valle Serena (1), Girolamo Ambrogio Malaspina detto il Marchese Comparino e il medico Pietro Linati (2). Al giorno seguente, 6 luglio, come risulta da annotazione del Dalla Torre, furono consegnate alla Principessa, *giacente semiviva ma colla favella,* due copie del testamento: una in spagnuolo (sic) scritta di mano di Lionello suo servitore e una in italiano, chiuse e sugellate col suo sugello; la prima per suo ordine, da mandarsi in Portogallo, la seconda da consegnarsi, lei morta, al Principe suo marito. Altra copia fu tratta più tardi per conto di quest'ultimo.

Nel giorno 7, nel solito luogo, a mezzo dello stesso notaio, Maria fece di sua mano un codicillo al testamento precedentemente consegnato e nella imbreviatura dell'atto relativo è allegato colla lettera C: questo codicillo non porta la firma della Principessa. A qnest'ultimo atto furono testimoni il medico G. B. Balestra, Pietro Spagnoli pontremolese e Francesco Serra portoghese. Dalle annotazioni del Della Torre su questi atti originali si ricava pure, che il codicillo, in copia, fu consegnato a Maria ancora vivente il lunedì 8 luglio all'ora XVIII, e che nello stesso giorno, poco avanti l'ora seconda della notte, la Principessa morì (3).

(1) Lettura incerta del Rogito.

(2) Medico chiarissimo che fu nel Belgio con Alessandro Farnese e morì il 2 marzo 1601. Suo figlio Orazio fu segretario di Ranuccio (Dalle iscrizioni, raccolte da Ubaldo Bianchi, che esistevano in Parma nella soppressa Chiesa di S. Luca con altre dei Cogorani congiunti ai Linati). Riportata dal Pico.

(3) Molossi nel *Vocabolario Topografico dei Ducati di Parma e Piacenza,* pag. 321. Parma 1832-34, e Allodi, *Serie Cronologica dei Vescovi di Parma,* II, 127. Parma, 1856, dicono che Maria morì

Al mattino dello stesso giorno 8 luglio il Comune di Parma deliberava un ufficio per l'anima della Principessa universalmente e sinceramente compianta (1), e le spese, fatte fare dal Massarolo, e approvate nell'ordinazione 12 agosto, ammontarono a lire 1447, comprese quelle negative di mano d'opera. Colla data del 16 luglio, il Comune scriveva poi lettere di condoglianze al Cardinale Farnese e alla Duchessa Margherita d'Austria, che figurano nelle ordinazioni del 13 luglio. All'atto del Comune rispondeva Margherita il 23 luglio da Aquila e il Cardinal Farnese il 26 da Caprarola; queste due lettere esistono originali nell'Archivio del Comune e sono inserite, la prima nelle ordinazioni del 20 luglio, la seconda in quelle del 26 stesso mese!

Oltre il Comune, celebrarono solenni esequie per Maria, nella Cattedrale il Duca Ottavio e nella propria Chiesa i Benedettini Cassinesi, ricorda il Zappata.

" Modeste esequie „ scrive l'Odorici (in Litta) " Ella volle per testamento e modestissima tomba. In quanto alle prime la pietà dei superstiti non l'obbedì; bensì modesto le fu concesso il sepolcro nella Chiesa dei Cappuccini in Parma „. Ma tutto questo non appare ne preciso ne esatto. Maria fu sepolta, ad tempus, il 10 luglio 1577, nella Chiesa delle Grazie che era delle monache Clarisse francescane scalze, ora Ospizio degli Esposti; una iscrizione la ricordava, ma, afferma il Bianchi, fu rimossa circa l'anno 1778: l'iscrizione fu già pubblicata dal Sanseverini (2). Ferdinando da Bologna (3) ricordando il Monastero delle Grazie in Parma, avverte che le Monache di S. Chiara vi furono fondate l'anno 1454 da quattro religiose trasportate dal Monastero di S.

in Piacenza, aggiungendo l'Allodi che fu trasportata a Parma e sepolta provvisoriamente in S. Anna. Questa Chiesa era quella delle Monache delle Grazie della quale titolare era S. Anna; ora sotto questo titolo si indica l'oratorio di S. Mattia.

(1) Per gli onori resi a Maria in Piacenza vedi Nasalli, op. cit.

(2) Sanseverini Aless., *Il Parmigiano Istruito nelle notizie della sua patria*, parte I, pag. 86, Casalmaggiore, 1778.

(3) *Memorie Istoriche della Provincia dei Minori Osservanti*, pag. 96, Bologna, 1717.

Guglielmo di Ferrara e che " nella loro chiesa vi sta eretto un *nobilissimo Mausoleo* ove fu sepolta la seren. Margherita (sic) di Portogallo „. Nel 1592, come provano le iscrizioni già citate per il Duca Alessandro, riposò Maria col marito ai Cappuccini e infine nella Steccata.

Restano nella R. Galleria di Belle Arti in Parma due ritratti della Principessa Maria, dei quali si è occupato per ultimo De Aranjo (1). Uno, anonimo, riproduce una tela che trovavasi nel Palazzo del Giardino (2), l'altro è attribuito a Francesco Pourbus, seniore; furono fatti in Belgio nel 1575-80. Un'altro fu dato dal Casa nel suo lavoro, *La cittadella di Parma* (3), ma è preso da una medaglia farnesiana, coniata nel 1566, già riprodotta dal Litta.

***

Del testamento di Maria, scopo di questa pubblicazione, che rimase mal noto in Parma stessa, poco crediamo di dover dire di più, essendo avviso nostro che tali documenti debbano essere integralmente pubblicati; importano per la qualità delle persone alle quali si riferiscono, per la storia del costume e del diritto, come espressione volontaria, sincera dell'animo di chi pensando all'amara dipartita, affida forse così all'avvenire, quanto prima pensò, sentì, ma dall'alto loco occupato non disse. Nel caso presente poi, il documento, opera pensata della stessa Principessa vantata per il sapere e per virtù e perfetto prodotto dell'educazione allora vagheggiata dai Gesuiti, interessa non solo la storia dei Farnesi, del Ducato parmense e del Portogallo, ma costituisce la notizia più completa sulla corte di Maria in Parma e ciò

(1) De Araujo, *O Retrato de D. Maria de Portogal*. Livorno, 1899. È nell'opera di Antonio de Portugal de Faria, *Portugal e Italia* Leorne, 1898.

(2) Ricci Cor., *La R. Galleria di Parma*, pag. 190, n. 1019, pag. 203, n. 303, Parma, 1896.

(3) Casa Em., *La cittadella di Parma*, Arch. Stor. per le Provincie Parmensi, vol. III, Parma, 1897, pag. 16.

solo che di quella Principessa rimane, poichè le carte sue furono consegnate al gesuita suo confessore, Moraes. Certo che esso si presterebbe a molte e diverse considerazioni, ma queste non sarebbero utili se fondate sopra un documento isolato: basterà averlo corredato di quelle note che ne rendono più facile e sicura l'intelligenza.

Prestamente, con rogito del notaio Avanzi 27 luglio 1577, il Principe Alessandro, avanti il consigliere, auditore ad civilia e governatore di Parma, Alessandro Pancrazio di Bergen (1) ripudiò l'eredità della serenissima Principessa per quanto a lui spettava; e i figli Ranuccio, Margherita e Odoardo, fecero atto di adizione all'eredità della madre con mandato di procuratore al conte Emilio Farnese Dal Pozzo, principalmente nell'interesse di Ranuccio primogenito e successore al Ducato di Guimarains (2). Lenta fu invece l'esecuzione delle disposizioni relative ai legati fatti da Maria: di non pochi restano gli atti relativi di pagamento, e saranno indicati per notizia delle persone contemplate nel testamento della generosa Principessa.

(1) Fu governatore di Parma dal 25 aprile 1577 al 28 marzo 1587. Notizia avuta dal sig. Morini Nestore assistente nel R. Archivio di Stato in Parma.

(2) Arch. di Stato in Parma. Rog. Camerali Avanzi, vol. 224.

DOCUMENTI

(A tergo).

O meu testamento un Italeano.

A.

I H S. M.[a]

Per l'infinita bontà di Dio mio creatore et sig.[re] cognosco la debolezza humana et quanto sia incerta l'hora nella quale sarà servita di chiamarmi a se, et in particulare il pericolo nel quale stò in ogni tempo, per li molti ne i quali mi son trovata, per ciò desidero dal canto mio con la sua divina gracia, quale spero non mi negarà, per l'amor infinito col quale m'ha creata et redempta, prepararmi in modo che possia conseguir il fine, per il quale sua divina M.[ta] m'ha creata, havendomi fatta questa gracia, quale ho per grandissima, di farmi Cristiana et conservarmi sempre, nella purità della fede Catholica. Per non mancar dunche in quello che appartiene alli miei obblighi, per dechiarar anche la mia ultima voluntà, volse fare questo testam.[to] et come tale voglio che vaglia et habia efficatia, et si non potrà valere come testam.[to] vaglia et habia forza come codicillo. Et primieramente con tutto l'affetto dall'anima mia, et con grandissimo dolore, desiderando che fusse maggiore, per non haver amato et servito Dio mio sig.[re] et redemptore, come sempre ho inteso esser obligata, et sua Divina M.[ta] mi lo ricordava con molte inspirationi lo priego voglia mettere la sua sacratiss.[ma] passione et morte fra il suo divino giuditio et l'anima mia, quando avanti il suo Divin Conspetto sarà presentata, acchiochè non la giudichi secondo i miei peccati, ma riguardi quanto per me ha patito, et con la sua misericordia infinita supplisca dove io mancarò, in questo negocio il quale tanto m'importa.

Io ho fatto in Lisbona certi capitoli, i qualli approbai come testam.[to] et per questa causa dechiaro che questo solo che adesso fò, voglio che vaglia come testam.[to] et di quello

che ho fatto in Lisbona repetirò in questo, quello che saria mia voluntà che s'adimpisca.

Al Principe mio sig.[re] et al sig.[r] Ducca (1) priego mi faciano questa gracia di esser essecutori del mio testamento, et mandar adimpir quanto io dichiararò in questo testam.[to] et in certi altri capitoli sottoscriti di mia mano, qualli si trovaranno fra le mie scriture o in mano del padre mio confessore (2) perchè voglio che si dia credito a detti capitoli come si fussero compresi dentro di questo testam.[to] et che s'adimpisca quanto in quelli lascio detto, et per mia perfetta sodisfacione, priega la M.[ta] Catt.[ca] del Re mio Sig.[re] et la Maestà del Re di Portogallo (3) mio sig.[re] che si come m'hanno fatto gratia di prometere di far adimpir il contrato del mio matrimonio, vogliano continuare in farmi la medesima gracia in quella che tocca al mio testam.[to] et oblighi de la mia conciencia, et perchè gran parte dell'oblighi ch'ho, s'hanno da satisfar in Portogallo, et la cura di fargli adimpire sarà più facile all'Iffante mia sig.[a] et al s.[r] Don Duarte (4), in questa parte voglio che siano essecutori della mia volunta, facendo satisfargli della mia robba, quale gli lascio per questo rispetto, nel modo che abasso dechiararò, et si oltra gl'oblighi ch'havrò dechiarato, parerà all'Iffante mia sig.[ra] o al sig.[r] Don Duarte, che sonno altri delli quali non habbia fatto mencione, per non ricordarmi, voglio che gli faciano adimpire, et son certa che mi faranno questa gracia.

Quando sarà servito Dio n̄.rō sig.[re] di chiamarmi a se, sia sepelito il mio corpo nel monesterio delle Monache de le gracie (5), dentro il choro, et si questo non si potrà fare sia nella Capella maggiore in terra, et mi portino con molta

(1) Il principe Alessandro Farnese e il padre di questi il Duca Ottavio.

(2) Il gesuita Sebastiano Moraes già ricordato: vedi pag. 168 nota (2).

(3) Filippo II di Spagna e Sebastiano Re di Portogallo.

(4) La madre di Maria, Isabella di Braganza, e il fratello Don Odoardo. Isabella è detta Infante anche nella procura del Duca Ottavio a Paolo Cusani già ricordato a pag. 166 nota (4).

(5) Vedi per questo Monastero in Parma, pag. 172 nota (2).

poca pompa et vestita nel habito de le medesime monache, et ivi starà il mio corpo, fin ch'il Principe mio sig.[re] ordinarà, dove si voglia sepelire, il che vorà Dio sarà di qua a molt'anni, et all'hora si transferirà là, et priego sua ecc.[a] comandi che il mio corpo non sia aperto ne imbalsamato, et che donne mi vestino l'abbito, et al Monasterio detto si darà l'elemosina cento scudi, et nel medesimo monasterio voglio che si dica perpetuam.[te] una messa quotidiana per l'anima del Principe mio sig.[e] et per la mia con una commemoratione per il sig.[r] Ducca et per Madama (1) et un'altra per i miei fig.[li] et descendenti, et il Principe mio s.[re] mi farà gra, di mandar comprar tant'intrata che resti sicura la messa, l'elet.[ne] de la persona che l'avrà da dire toccarà al ministro del Monesterio ove starà il mio corpo, et quando il Principe mio sig.[re] sarà servito de farlo passar ad un'altra parte, si dirà la messa dove sarà il mio corpo. I primi sete giorni doppo la mia morte si darà elemosina a tutti i sacerdoti che vornão dir messa in detto Monasterio per l'anima mia, et se gli darà l'elemosina doppia del solito, si vestiranno anche trentatre poveri et desidero che siano donne honorate et che per vergogna sogliono patire più presto che cercar, et a tutti i Monasterii poveri di Parma si darà elemosina come parerà al s.[r] Duca et al Principe mio sig.[re] et si riscatarà un putto et una putta di schiavi. Voglio anche che si dica un'altra messa ordinaria perpetua per l'anima dell'Iffante mia s.[ra] et per la mia, con una commemoratione per SS. AA. et un'altra per mio padre fratelli et parenti, et voglio che si dica in Portogallo nel Monasterio della Madonna dos Poderes en Villa longa (2) et al ministro de la provincia del medesimo

(1) Margherita d'Austria moglie del Duca Ottavio.

(2) Il villaggio di Villa Longa, detto anche Via Longa, è tra le Parrocchie dipendenti dal Patriarcato di Lisbona. Nei limiti ampli di questa Parrocchia forse è compresa la località appellata *Alfarrobiera*. Vi esisteva, oltre un Convento di Francescani, un Monastero di Suore Clarisse sotto l'invocazione di *Nossa Senhora dos Poderes*, titolo assegnato dal Breve di Pio IV nel 1561. Notizia avuta dal dotto abate D. Prospero Peragallo.

monasterio tocarà elegere la persona che l'ha da dire, et quando col tempo detta casa fusse disfatta, si dirà dove l'Iffante mia sig.ra sarà sepelita et ivi sarà anche l'elet.ne del ministro de la casa, et de la mia robba acquisita che gli lascio mandarà l'Iffante mia sig.ra comprar intrata acioche resti sicura la messa. Priego con quanta efficatia posso la Mag.ta Catholica del Re mio signore si voglia ricordare della gracia de la quale mi diede speranza quando mi maritai, essendo Dio servito di darmi fig.li. Hor che nro s.e mi l'ha datto, et sonno suoi servitori lo ricordo a S. M.ta in questa mia ultim'hora, et ancorche mi confido molto che S. M.ta non negarà questa gracia al Principe mio s.e non posso però lasciar di priegar S. M.ta sia servita di concederglila, et d'haver sempre la prot.ne di questa casa et di miei figliuoli, il che priego anche alla M.ta del Re di Portogallo mio s.e et a li miei fig.li comando siano sempre veri servitori de le M.ta loro. priego anche il Re mio s.e et la Regina mia s.ra il sig.r Cardinale (1) et la s.ra Iffante mi faciano questa grande gratia di ricordarsi dell'Iffante mia s.ra et consolarla et pigliar la sua prot.e come sempre hanno fatto, essendo questo il principal obligo che ho sempre havuto et le loro Altezze sanno con quanta giusta causa, mi faranno anche singular gratia di ricordarsi del sig.r Don Duarte et de la s.a Dona Catt.a (2) a i quali mi sento molto obligata. Ben cognosco esser cosa superchia ricordar al Principe mio s.e et al sig.r Ducca l'educatione de li miei figlioli, ma l'amore che gli porto m'obliga a priegare particularmente a le Ecc.cie loro, come cosa che più ho avanti li ochj et più desidero, che siana alevati in grande timor di Dio nostro sig.re et ancor che mi paia disnecessario raccomandar mia figliola Margarita al Principe

(1) Forse il Cardinale Farnese nominato più oltre nel testamento.

(2) Figlia dell'Infante D. Duarte di Portogallo, quindi sorella di Maria, maritata a Giovanni Duca di Braganza: pretese dover essere preferita, ancorchè femmina, a Filippo II nella successione al trono di Portogallo. Nella Nazionale di Firenze vi sono mss. memorie delle Ragioni di Donna Caterina: vedi, Ant. Portugal de Faria, *Portugal e Italia*, pag. 256, n. 8, 57, n. 28, Leorne 1900.

mio s.re suo padre, a Madama e al sig.r Ducca suoi avi, per esser cosa tanto sua, et che tutti tanto amano, niente di manco l'amor grande che gli porto, et il grande desiderio che ho d'ogni suo bene non mi lascia passar senza farlo particularmen.te et pregar Madama mi facia questa gratia quale gli domando in quest'ultim'hora mia, per consolatione del'anima mia, che voglia pigliare la cura di lei et farla alevar in casa sua et tenerla appresso di se fin che sia maritata, et transferir in lei l'amor di madre che S. A. mi porta, et fargli l'altri favori et gratie che Io spero.

La mia dotte (1) è d'il Principe mio s.e et vorria che fusse stata molto grande et che S. Ecc.a la godesse molt'anni, il che piacerà a Dio che sarà, doppo sarà d'i miei figlioli Ranutio, Margarita et Duarte, et desidero che S. Ecc.a facia più conto di quello che più l'amarà et più obbediente gli sarà. Similmente de le miei gioie che mi furono presentate et di tutti i beni acquisiti dei quali io posso liberamente testare secondo il contrato del mio matrimonio, et finalmente di tutto quello di che io posso liberamente testare, voglio che siano heredi il Principe mio s.e et i miei figlioli nel medesimo modo detto, exceto solo quele cose che io lascio ad alcune persone, con condicione però che si dia al'Iffante mia s.a quanto qui dechiararò, acioche S. A. mandi satisfar a i oblighi ch'ho in Portogallo et a i legati che lascio là, et con questa conditione ancora che s'adimpisca in ogni caso, quanto ordino qui nel mio testam.to, et ne i capitoti che lascio che s'ha da esseguir in Italia come dechiararò.

Perchè i debiti et oblighi che ho in Portogallo et lascio al'Iffante mia s.a sono d'importantia et quelli ch'ho con S. A. sonno molti, per conto di denare ch'ho pigliato alcune volte, et alcune robbe a S. A. et al sig.r Don Duarte, con inten-

(1) Oltre alla procura del Duca Ottavio al cav. Paolo Cusani per esigere la somma di Ducati 50.000 crociati d'oro, dote di Maria, nei Rogiti Camerali di Ottavio Manlio vol. 219 (Arch. di Stato in Parma), vi è la fede di un trasunto di donazione e di ratifica celebrato in circostanza del matrimonio di Alessandro e Maria: l'atto Manlio è dell'8 agosto 1589.

tione di satisfar quando potesse, et per alcuni oblighi miei ch'hanno satisfatto per me, non potendo io far quello che dovria, farò al manco quello che posso, et ordino che della mia robba et d'i miei beni acquisiti si dia a S. A. diecidoto milia scudi, o tante gioie quanto è questa somma, accioche S. A. mandi satisfar ai legati, debiti et oblighi che lascio dechiarato, li quali si hanno da satisfare in Portogallo, et quel poco ch'avanzarà, mi farà S. A. gratia d'acettar per aggiuto di pagar alcuni suoi debiti, alli quali mi sento in parte obligata in consciencia, per le causi ch'ho detto, et si quand'io morirò, non fusse viva l'Iffante mia s.a lascio nel medesimo modo i detti diecidotto milla scudi, al s.r Don Duarte et se li debiti dell'Iffante mia s.ra et del s.r Don Duarte fussero pagati, o fusse modo di pagarli, tutto quello ch'avenzarà dappoi d'esser adimpito quanto ordino, et quello che parerà a le loro Altezze, che si debbia sodisfare, sarà del Principe mio s.re et d'i miei figlioli.

Alla s.ra Ersilia mia sorella, lascio il spechio che m'ha datto il sig.r Ducca, et desiderarei che potesse lei veder in esso, l'amore che sempre gl'ho portato, et priego il Principe mio s.re si ricordi di questo, per fargli molti favori d'avantaggio, et a S. Ecc.a et al sig.r Ducca priego mi vogliano far gracia, di mandar subbito dopo le mia morte, pagar tutti i miei debiti ch'ho in Italia, quali molto mi premono et in tal modo, che tutti i creditori restino sodisfatti, et che vogliano acettar quest'obligo come suo, sapendo bene l'Ecc.cie loro, come gl'ho fatto in cose necessarie per mio serv.o, et in gran parte per alevar, et per serv.o di miei figlioli per non molestar sue Ecc.cie et per maritar le mie create, et con questa speranza gl'ho fatti, havendomi ancora detto il Principe mio s.e alcune volte, che il sig.r Ducca gli pagarebbe, havrei io molto a caro di potergli liberar di quest'obligo, havendo io all'Ecc.cie loro tant'altri, ma per poter satisfar ad altri molti debiti miei, son sforzata a lasciarglilo. et quando giudicassero le loro ex.cie non haver obligo, com'io penso ch'hãno per le cause ch'ho detto, gli priego mi facciano questa gracia, d'acettarlo come suo, et quando non sa-

ranno serviti di farlo, il che io ne devo ne posso pensare, voglio et ordino che de la mia robba et d'i miei beni acquisiti che lascio al Principe mio s.re et a li miei fig.li sianno pagati subbito, et per questo si disfacia l'arg.to o si vendanno le gioie che bisognarà, et cossi priego il Principe mio s.re et il sig.or Ducca comandino eseguir. Dechiaro che nelli capiloli o ricordi lascio alcuna gioia di quelle che sonno contenute nella mia dotte, ad alcuna persona, perch'il Principe mio s.re mi diede licentia per farlo, havendoglila io dimandata per far testam.to et lasciar a chi io volesse quello che mi paresse, de le mie cose, et questo il dì che mi disperse, l'ult.mo d'Agosto.

Dechiaro ancora che quello che lascio nelli capitoli detti, a li miei servitori huomini et donne, o per sua dotte o per satisfat.ne del suo serv.o pretendo che sia pagato in parte come obligo del Principe mio s.re et d'il s.r Ducca, per il contrato del mio matrimonio, ne fò altro che dichiarar quello che mi pare se gli debbia dare, per scaricare la mia conciencia, et per maggior satisfat.ne de le ex.cie loro, perchè sempre furono serviti che io dechiarasse quello che gli dovevano dare, et tanto gl'hanno datto, per farmi maggior gratia et bench'io non dubiti che gli mandaranno dare quanto lascio ordinato havendo sempre fatto il medesimo con tutti gli altri com'obligo suo, tuttavia per mia perfetta satisfat.ne dichiaro che quando in quello faranno dubbio, o in tutto o in parte, voglio che de la mia robba et benni acquisiti et di quello che lascio al Principe mio s.re et a miei figlioli, s'eseguisca tutto nel modo che lascio ordinato, et ben che gli restasse poco, so bene che saranno egli contenti ch'io principalm.e procure di sgravar la mia concientia.

Al Principe mio s.e et al sig.r Ducca et a Madama priego mi faciano questa gratia di favorir molto i miei servitori huomini et donne Italiani, deli qualli mi do per molto ben servita, et che vogliano accettargli in suo serv.o et mandar satisfar a tutti molto bene, d'il che mi reputarò d'haver ottenuto una gran gracia. gli raccomando anche gli miei servitori Portughesi huomini et donne, i qualli sonno venuti con

molto amore a servirmi et so che restaranno sconsolati assai, vedendosi cossì soli et fuori della sua patria, et a quelli che voranno restar in Italia, mi faranno favore di acettargli, in suo servitio, o d'i miei figliuoli in luoco honorato, perchè so che serviranno con quell'amore ch'hanno servito me, et a quelli che si voranno ritornare in Portogallo, vorria che l'ex.[cie] loro, mandassino ordinar il suo viaggio a tutti insieme con compagnia sicura per mare, perchè in questo modo, andaranno le donne più honoratamente, et per il viaggio et in quanto staranno qui, se gli darà la spesa necessaria, et oltra di questo quanto lascio ordinato ne i capitoli, et se gli pagarà ancora quello che restaranno haver de le sue proviggioni o ordinarij, et all'Iffante mia sig.[ra] et al sig.[or] Don Duarte et alla s.[ra] Donna Caterina priego gli vogliano favorire et adgiutare et servirse di loro, et ogn'honore che gl'haveranno fatto sarà grande gratia che mi faranno, et particularmente al Padre Sebastiano Morales mio confessore, perchè gli son in grand'obligo, et priego l'Altezze loro lo vogliano consolare ed adgiutare, perchè sarà grande mia consolatione, et perchè con lui ho comunicato li miei oblighi, et quello che appartiene, alla consciencia, voglio che tutto quello che lui dirà et ricordarà al Principe mio s.[re] et al sig.[r] Ducca, all'Iffante mia s.[ra] o al sig.[r] Don Duarte, s'adimpisca, ancor che non sia expresso nelli capitoli che lascio, et se vi fusse qualche dubbio nel mio testamento, o ne i detti capitoli, mi rimeto a quello che il padre affermarà esser la mia voluntà: fatto in Parma alli diecidotto di Decembre, Mille cinquecento settantacinque anni

M.a

Questo testamento ritorno a confermar di nuovo, et cossì voglio che si adimpisca con li capitoli et ricordi che si trovaranno sottoscritti di mia mano, et perch'il sig.[e] Dio fu

servito di chiamar a se l'Iffante mia s.ra priego la s.ra Dona Catherina mi faccia questa gracia d'aggiuntar a pigliar questo peso al sig.r Don Duarte, et quando Dio fusse servito che quando si moresse, fusse morto il signor Don Duarte, il che luj non permetta, tutti gli oblighi che lasciava all'Iffante mia s.ra et al sig.r Don Duarte, priego la s.ra Dona Catherina et il sig.r Ducca mio fratello, vogliano acettar, et satisfatti tutti gli oblighi delli diecidotto milia scudi, del resto ch'avanzarà, mandaranno pagar alcuni debiti dell'Iffante mia s.ra o d'il sig.r Don Duarte, et essendo i debbiti pagati, o essendo modo di pagarsi, il resto sarà del Principe mio s.re et d'i miei figlioli, con gl'oblighi ch'ho dechiarato. fatto in Parma oggi venti sei di Febraro, Mille cinque cento settanta sette anni.

questo voglio che se observi come si fuse fato di mia mano, et lascio una altra copia in puortugese che voglio che habia la medesima forza, o mesmo dia e ano (1).

I H S.+ M.a

Ancor che nel mio testamento habbia pregato il Principe mio s.re al s.r Ducca et a madama mi faciano gratia d'acettar in suo servitio i miei servitori, et favorir et honorare a tutti, perchè col suo buon serv.o et amore mi l'hanno meritato, et mi confido che lo faranno con tutti, in modo che Io havrò satisfatto all'obligo che gl'ho et all'amor che gli porto, et al desiderio di fargli bene, et la mia conciencia resti scaricata, niente di manco per mia satisfat.ne dirò in particular in questi capitoli quella che voglio che si dia ad ogn'uno, et perchè non sarà quello che Io desidero, l'ex.cio loro supliranō per farmi la gracia come gl'ho domandato, et adesso di nuovo ritorno a dimandare con quanta afficatia posso. dirò anche altri miei oblighi, et ogni cosa voglio che s'adimpisca et vaglia come parte di testamento o codicillo, et priego al

(1) Questa dichiarazione prova che il testamento come i capitoli, in fine dei quali è ripetuta, non furono scritti di mano di Maria; la scrittura di essa è del resto diversa, e nel rogito del Della Torre, Maria dichiara solo che le due copie del testamento sono firmate di sua mano. Errò dunque il Pico.

Principe mio s.re et al s.r Ducca mandino esseguir quanto dirò, et questo fò con più mia satisfatione perchè ho licentia del Principe mio s.re di lasciar quello che vorò de le mie cose a chi mi piacerà, la quale mi diede quanto mi disperse et gl'ho detto che voleva far testam.to l'ultimo d'Agosto.

La contessa di San Secondo (1) amai sempre molto et ho tenuto in loco di madre et gli son obligata in infinito perchè voluntieri lasciò sua casa per accompagnarmi et servirmi, et per l'amor che sempre mi portò priego il Principe mio s.re la favorisca sempre e a tutte le sue cose, et per me gli voglia mostrar, quanto bene si intenda l'obligo che gl'ho. Il medesimo comando a miei figlioli, et per memoria del desiderio ch'ho di lasciarli molto si potesse, se gli darà il gioele d'uno diamante grande et una perla, qual'è compreso nella mia dotte per far un'anello che porti per amor mio.

La s.ra Anfrosina m'ha servito molto bene con molt'amore et fideltà et senza gravezza, et m'ha aggiutato a alevar miei figlioli, il persuadermi che il principe mio sig.re l'aggiutarà et favorirà in tutto per farmi gracia et consolar l'anima mia come S. Ecc.a m'ha promesso, mi aleggierisse la penna ch'ho, di non poter far quello che desiderava, in satisfat.ne di suo servitio se gli daranno mille scudi, et priego l'Altezza di Madama a voler pigliare la sua nipote per servire Margarita mia fig.la il che io già gl'havea promesso, et a miei figlioli comando, tengano conto di favorir sempre lei et tutte le sue cose.

A Ersilia, (2), Vitoria et Soffonisba si Dio non sarà servito di concedermi vita, per mostrargli la contenteza ch'ho del suo serv.o voglio che si diano li suoi dotti, et un vestito de li miei per una, et priego il Principe mio s.re et il s.r Ducca gli favoriscano quando s'havrano da maritare.

(1) Camilla Gonzaga moglie a Pietro Maria Rossi: fu già ricordata nell'atto battesimale 28 marzo 1570; vedi a pag. 169 n. (2).

(2) Ersilia Pallavicino figlia di Alessandro Pallavicino di Varano, dama di compagnia: le fu pagata la dote di 1500 scudi il 15 febbraio 1588; Rogiti Camerali, Ottavio Manlio, vol. 219 R. Archivio di Stato in Parma.

Madona Brigida m'ha servito bene et ai miei fig.[li] per questo desiderarei che restassi in serv.[o] di miei fig.[li] et in satisf.[ne] del suo serv.[o] se gli daranno cento scudi.

A Bianca si darà un vestito de li miei et al Principe mio s.[re] et al s.[r] Ducca priego la favoriscano.

A Lucrezia Portira si daranno quindeci scudi.

Al Marchese Comparino (1) son molto obligata per il suo amore et serv.[o] si dio mi da vita desidero fargli molto bene, al Principe mio sig.[re] lo lascio molto raccomēdato, et priego S. Ecc.[a] si voglia servire et far gran conto di lui, perchè sempre ho visto in lui grande amore a questa casa, et è persona degna d'ogni favore et gratia che S. Ex.[cia] gli farà, et ai miei fig.[li] comando faciano molto conto et si racordino di luj et d'i suoi figlioli et si servano di quelli, et in satisfat.[ne] del suo serv.[o] gli mandarà dar S. Ecc.[a] mille trecento scudi, intrando in questo conto il credito ch'ho con lui e le sicurtà che ho fatto per luj.

Tutti i altri miei servitori Italiani m'hanno servito bene, mi faranno grande gracia il Principe mio s.[re] et il s.[r] Ducca in mandar satisfar a tutti della mia robba in modo che Io resti disobligata et loro contēti et habbiano per ben impiegato il tempo ch'hanno speso in mio servitio, perchè mi confido che sarà cossi non dico altro in particular. priego anche che favoriscano tutti li altri miei servitori huomini et donne che mi hanno servito et in particulare Madona Ana balia di Marg.[ta] et di Duante miei figlioli.

D'I Portoghisi mi racordo ancora molto bene, et gl'ho grande compassione perchè restano lontan̄o da la sua patria, della quale si partirono per servirmi, non dubito però che S. A. et l'ex.[cia] del Principe mio s.[re] et del sig.[r] Ducca, per farmi gracia gli favoriranno et acettarano in suo serv.[o] quelli che voran̄o restar et a quelli che si voranno ritornar in Por-

(1) Girolamo Ambrogio Marchese Comparino fg. d. Federici, vic. S. Pauli; così nell'atto di pagamento del legato a lui fatti nell'*ultimo testamento di Maria rogato per qd. Cris de Turre:* Rogiti Camerali ecc. O. Manlio, vol. 220. Era della famiglia Malaspina e fu ricordato fra i testimoni del citato rogito Della Torre.

tugallo, mandaranno ordinar il suo viaggio come gl' ho priegato nel testam.^{to} et finchè s'ordine se gli darà il necessario et tutta la spesa per il viaggio, et oltra di questo, quello che dirò adesso. et di quelli che restaranno in Italia priego habiano particular memoria, et favorirgli, et la certeza ch'ho che quando arrivaranno in Portogallo saranno ben visti et consolati del' Iff.^{e} mia s.^{ra} del s.^{r} Don Duante et della s.^{ra} Dona Catterina mi da grande consolacione (1).

Il Re mio s.^{re} et la Regina mia s.^{ra} priego mi facciano gracia di raccordarsi di Dona Maior et di suo figliolo et figliole per aggiutarmi a satisfar l'obligo nel quale gli sono per l'amor col quale m' hanno servito. mi rincresce non poter far a ciasched'una delle sue figliole quello che desiderava. A Dona Isabela ho datto una police d'aggiuto di acasamento, la Iffante mia s.^{ra} la farà adimpir con dargli cinquecento scudi, et a Dona Ilena mandarà dar trecento scudi, et a Dona Taregia una colana di cento scudi, alla quale lascio cossi poco perchè l' Iffante mi haveva datto parola d'acettarla per farmi gracia, et a Dona Catterina mandarà S. A. dar latenza ch' il s.^{r} Don Duante gl' haveva segnata. ricordo al Principe mio s.^{re} e al s.^{r} Duca che mandino veder il contrato del mio matrimonio, et trovando che hanno obligo di dar dotte a Dona Isabel Dona Catterina e Dona Tareggia gli mandaranno dar di più quello che saranno serviti. all' Iffante mia s.^{ra} et al s.^{r} Don Dr.^{te} so che non è necessario ricomandargli per la memoria che hanno deli miei oblighi.

La Contessa Dona Cecilia (2), amai sempre molto et desidero fargli molti benni perchè mi l'ha ben meritato, priego Madama, il Principe mio s.^{ro} et il s.^{r} Ducca mi facciano grazia di tenere conto et memoria di lei, del conte suo marito et de suoi figlioli et si servano di essi, et il medesimo ordino et comando ai miei figlioli, et che a lei et a le

(1) Secondo le notizie raccolte dal Nasalli, op. cit., la Corte di Maria appariva ben più modesta per numero di persone.

(2) Cecilia de Castro, portoghese, prima donzella di compagnia. moglie al Conte Antonio Somaglia: Con rogito O. Manlio, 3 dicembre 1588, le fu pagato un assegno dotale. Rog. Cam. ecc. vol. 219.

sue cose tratino in modo che non abbia mai causa di sentir la mia ansencia. et S. A. mi farà gracia d'acettar sua figliola Dona Maria in servitio di mia figliola Margarita. Alla Contessa mandarà dar il Principe mio sig.^{re} un cochio con un par di cavalli, et se gli pagarà quello che resta havere de la sua dotte, et a la sua figliola Dona M.^{a} mandarà sua Ecc.^{a} dar cinquecento scudi.

Mia Ama lasciò la sua patria per venir a servirme et l'ha fatto molto bene, l'amai sempre molto come a quella che m'ha alevato, il che gli havrei mostrato con effetti, se dio mi avesse datto vita. priego Madama, il s.^{r} Ducca et il Principe mio s.^{re} che la favoriscano et al'Iff.^{e} mia s.^{ra} et al s.^{r} Don Duarte che la vogliano consolar molto et tener particular conto di lei et de suoi figlioli. gli lascio cento scudi di tenza in sua vitta, in satisfacione di suo serv.^{o} et un vestito de li miei per la sua nora.

Almejda m'ha servito a mio gusto, et perchè merita ogni bene, priego il Re mio sig.^{re} ben che io non habbia servito sua Mag.^{tà} per il desiderio che sempre ho havuto di farlo, mi facia gracia di pigliar suo marito in grado honorato, aciochè lej si possa maritar più onoratamente et in questo et in tutto quelo che acaderà priego l'Iffante mia. sig.^{ra} et al s.^{r} Don Duarte che la favoriscano, et il Principe mio s.^{re} et il s.^{r} Duca gli mandaranno dar per sua dotte mille scudi, et un vestito de li miei, et la s.^{ra} Dona Catt.^{na} mi farà grande gracia in tenerla in casa sua fin che sia maritata.

Della Guardia ho grande compassione, priego l'Ifante mia s.^{ra} la favorisca, perchè in quanto lei ha possuto m'ha servito molto bene, al s.^{r} Ducca et al Principe mio s.^{re} gli mandaranno dar trecento scudi in satisfat.^{ne} del suo serv.^{o} et se la Iff.^{e} mia s.^{a} procurasse havergli una mercearia con la quale potesse vivere, riceverei Io grande gratia.

Giovana Fernandes m'ha servito molto bene et con molto amore et fideltà, l'Iffante mia s.^{ra} mi farà gracia di favorirla et a tutte le sue cose, et in satisfat.^{ne} del suo serv.^{o} gli mandarà dar il s.^{r} Duca et il Principe mio s.^{re} quatro cento scudi.

Maria di Mello m'ha servito molto tempo, per questo desidero che il s.r Duca et il Principe mio s.re la favoriscano, et a suo marito. Il medesimo priego al'ex.cie loro faciano a Giovana Gomez et al suo consorte perchè son persone che lo meritano et a le qualli desiderava di far bene, a Giovana Gomez mandarà dar il principe mio s.re cento scudi.

Antonia Iusarte priego l'Iffante mia s.a che favorisca molto, et gli mandarà dar cento scudi.

A Guiomara da Costa et a suo marito mi farà gracia il Principe mio sig.re et il s.r Duca di favorir, et far la gracia a suo cugnato quanto più presto sarà possibile et al s.r Duca priego gli mandi pagar il resto che ha d'haver de li trecento scudi che sua Ecc.a m'ha fatto gracia di promettere di dargli per sua dotte, et il Principe mio s.re gli mandarà dare cinquanta scudi o un buon vestito.

A Simona manderà dar il Principe mio s.re et il s.r Duca ducento scudi per sua dotte, et un vestito de li miei. Et mi farà gran piacer l'infante mia S.ra in procurar di maritarla o meterla in un monasterio con questo che gli lascio, et si restarà in Italia il medesimo priego al Principe mio s.e.

Marzeda non è schiava ma libera, il principe mio s.re gli manderà dar sesanta scudi.

A l'Isabella et Beatricina benchè siano schiave mie gli lascio in libertà (1), perchè m'hanno servito a mio gusto, haveria però a caro che restassero in servitio di mia figliola con questo che gli sia pagato il suo servitio et a ciascheduna manderà dar il Principe mio sig.re trenta scudi, si però tuttavia volessero ritornar in Portogallo se gli darà ancora la spesa per il viaggio.

Dona Beatrice di Castello Branco o Beatrice di San Fran.co (2) è una delle persone che più amai in questa vita

(1) Per le forme e la permanenza della schiavitù in Italia, si consulti: Rodocanachi E., *Les esclaves en Italie du XIII au XVI siecle*. Revue des Questions historiques, 158 liv., 1906.

(2) Il pagamento di legati a Donna Beatrice, portoghese, moglie a Francesco de Sarsi, fu fatto con rogito O. Manlio 3 agosto 1587; Rog. Camerali ecc. vol. 218. Vi si cita l'ultimo testamento di Maria, *rogatum ut dicitur per Crist. de Turre*.

per questo priego l'Iffante mia s.ª et il s.ʳ Don Duarte et la s.ª Dona Catterina che tengano conto d'aggiutarla et consolarla, perchè oltra che lej lo merita, per la sua virtù et buon servitio, sarà per me gracia singulare, se gli darà un vestito de li miei per far qualche cosa per il suo oratorio o cosa equivalente.

A Maria di Solazar amo molto, priego l'Iffante mia s.ʳᵃ che la favorisca sempre et mandi haver cura de la sua robba, et gli mandarà dar venti scudi per uno abito.

" Del padre Sebastiano Morales mio confessore ho ricevuto molta consolat.ⁿᵉ et mi gli sento grandem.ᵗᵉ obligata priego il Principe mio s.ᵉ et il s.ʳ Duca lo vogliano sempre favorir, et l'Iffante mia s.ª et il s.ʳ Don Duarte habbiano particular memoria di lui et di tutte le sue cose perchè stimarò in infinito questa gracia, ne se gli può far tanto che lui più non meriti, et perchè so che lui non acettarà niente di me, voglio che t'Iffante mia s.ª mandi dare ai suoi parenti più propinqui cinquecento scudi, come gli parrà che detto padre havrà più gusto ".

Diego di lescano et sebastino Machiado m'hanno servito molto bene et al Principe mio s.ʳᵉ per questa causa mi rendo certa che il Principe mio s.ʳᵉ et il s.ʳ Ducca gli favoriranno molto, et non potendio io fargli quel bene che desidero, il Principe mio sig.ᵉ suplirà con far gran conto et tener memoria di Sebastiano Machiado come di servitore suo che ha acettato per farmi gracia, et l'Iffante mia s.ª et il s.ʳ Don Dr.ᵗᵉ gli favoriranno molto. Il s.ʳ Cardinal farnese anche mi farà gracia di tener memoria di Diego di lescano. A Diego di lescano si darano mile scudi in satisfat.ⁿᵉ di suo serv.º, et a Bastiano Machiado ducento scudi per esser venuto con intentione di servirme, et non li lascio più perchè il Principe mio s.ᵉ al quale ha servito farà con lui come io spero et desidero.

Tutti li altri Portoghesi m'hanno ben servito et mi ricordo bene dei travagli che hanno passato per mio servitio se Dio mi concederà vita desidero con gli effetti mostrarglilo tanto a quelli che di Fiandra si ritornarono come li altri

che sono venuti in Italia a servirmi. spero che l'Iffante mia s.ª et il s.ᵉ Don Dr.ᵗᵉ havrano memoria di favorirli et aggiutarli, et in particular Fran.º Vaz et Simon Godigno perchè il tempo che m'hanno servito l'hanno fatto molto a mio gusto, ne gl'ho satisfatti com'Io desiderava, et sanno bene l'Alteze loro con quanto amore et quanto bene Fran.º Vaz m'ha servito, per questo son certo che lo faranno.

Il s.ʳ Don Dr.ᵗᵉ priego mi facia gratia d'acettar Lionello, (1) et dargli uno ufficio col quale possa vivere perchè m'ha molto ben servito, et in satisfat.ⁿᵉ di suo serv.º gli mandarà dar il Principe mio s.ᵉ et il s.ᵉ Ducca, trecento scudi, et si restarà in Italia, la medesma gracia priego il principe mio s.ᵉ gli voglia fare, et ai miei figlioli ordino tengano memoria di favorirli et agiutarli.

A Serra mandarà dar S. Ecc.ª cento cinquanta scudi in satisfat.ⁿᵉ del suo buon serv.º et la s.ª Dona Catt.ⁿᵃ mi farà gracia di ripigliarlo, et acrescergli in grado, si vorà ritornar in Portugallo, perchè m'ha servito molto bene, et si restarà in Italia la medesima gratia priego al Principe mio s.ᵉ mi conceda, et il medesimo ordino ai miei figlioli.

A frate Ant.º Galvano si darà imbarcat.ⁿᵉ con li altri miei serv.ʳⁱ si vorrà ritornar in Portugallo et venti scudi.

Quanto a li altri miei serv.ʳⁱ huomini et Done Italiani, Io ho rimesso ogni cosa al P.ᵉ mio s.ᵉ et al s.ʳ Duca, et gli ho priegati che mandino satisfar a tutti come gli parrà ne lascio di nominarli in particulare per ricordarmi manco di loro che d'i portoghesi ma l'ho fatto per scaricar bene in questa parte mia consciencia, risguardando che son venuti a servirmi con intent.ⁿᵉ che oltra le sue provig.ⁿⁱ ordinarie dovessero esser satisfati del suo serv.º secondo l'usanza di Portogallo.

Questi oblighi mi ricordo che devo mandar adimpir per scarico di mia consciencia, et per

(1) Leonello Coelli: da annotazione fatta dal Della Torre risulta che fece una copia, in portoghese, del testamento di Maria ed è detto suo servitore. Il legato a lui. fu pagato con rogito O. Manlio 13 febbraio 1588 a Antonia Lusardi, vedova di Leonello, poi moglie di Lodovico di Iseo. Arch. di Stato. Rog. Cam. vol. 219.

conto d'alcune promesse ch'ho fatto per scrito o per parole, et voglio che l'Iffante mia s.[ra] et il s.[r] Don Dr.[te] gli faciano satisfar.

Mandarà S. A. far una Ancona di Santa Engracia per il altar de la capela dove sta sepilito l'Iffante mio s.[e] et padre, et in quella si spenderà quanto parrà a S. A. (1).

Quando mi parti di Portogallo diede una polizza a Diogo di Mendoza et a Dona Maior, dove gli promisse che ritornandosi loro in Portogallo con mia licencia et giusta causa, gli daria cinque cento scudi, ducento cinquanta per uno, et perchè Diogo di Mendoza è morto, l'Iffante mia s.[ra] mandarà pagar a Dona Maior la sua parte; et satisfar del tempo passato tutto quello che io sonno obligata.

Io mi obligai d'adimpir il testamento di Dona Maria Manoel Cam.[ra] maggior dell'Iff.[e] mia s.[ra] priego S. A. mandi adimpir quello che manca. le scriture stanno in mano del giudice dos residos de lisbona, et Neves sa quello che s'ha da far in questo negocio.

Mi pare anche che m'obligai di far la litte di Maria di Solazar et così voglio che si esseguisca, et lo priego all'Iff.[e] mia s.[ra] che lo facia esseguir et Neves sa quello che è necessario fare.

A una nipote del Padre fra Marco mi par d'haver promesso agiuto di casamento, o per monacarsi, o con che lo potesse fare, o qualche ufficio, gli manderà dar l'Iffante mia s.[ra] quello che gli parrà, con che io resti disubligata, et Dona Britiz di Castello Branco sa chi è la giovene.

Alla s.[ra] Dona Vincenza mia zia mandarà S. A. dar trecento scudi o a chi lei ordinarà per un anello di diamanti

(1) Conformemente a quanto aveva disposto nel proprio testamento, il Duca Odoardo di Guimaraes, venne sepolto nella Chiesa del Monastero di Belem (sobborgo di Lisbona), a lato della sorella Anna Maria e precisamente davanti al secondo altare ***in cornu Epistolae.*** Una iscrizione posta sulla tomba lo ricorda, ma nè nella chiesa nè nel Monastero di Belem esiste un quadro di Santa Engracia.

Ebbi queste notizie, col mezzo del Ministero degli Affari Esteri, dal R. Ministro di S. M. il Re d'Italia in Lisbona.

et una rosa di diamanti et una cassetina di rubini, et si parerà a S. A. che queste cose vagliano più gli manderà dar quello che gli parrà.

A Giovana Fernandez son debitrice d'alcuni denari, il Principe mio s.[e] gli mandarà pagare tutto quello che mostrarà per police sottoscrite di mia mano.

A Fernão Fran.[co] ho dato una polizza di venticinque o trenta scudi di tenza in sua vitta, voglio che l'Iffante mia s.[a] lo facia adimpir.

A Diogo Lopez cerugico del s.[r] Don Duarte ho datto una poliza di cinque cento scudi, credo per maritar una di sue figliole, voglio che l'Iffante mia s.[a] lo facia esseguir.

A Franco Vaz ho datto un'altra poliza di monacargl'una figliola, si l'Iffante mia s.[a] l'ha già fatto resto disubligata et se non lo farà adimpir.

D'Altri oblighi miei minuti non farò qui ment.[ne] et bastarà che il Padre mio confessore gli ricordi, al Principe mio s.[re] et al s.[r] Duca, o all'Iff.[e] mia s.[ra] per mandargli satisfar, benche non sia sottoscriti di mia mano, et si nessun'altra promessa o debito mio si mostrarà per scrito voglio che sia satisfatto, cioè quelli d'Italia il Principe mio s.[re] et quelli di Portogalo l'Iffante mia s.[ra] perchè solo per smenbricarmi non fo qui mentione, et si per qualch'altra via parerà a S. Ecc.[a] e a S. A. che ho qualch'altro obligo di conciencia, mi farano gratia di mandarlo satisfar.

Mi farà grande gracia il Principe mio s.[re] in ordinar che li miei scritorij et casse ove ho le scriture non siano aperte, se non in presencia del mio confessore, et visto per il suo Secretario, che non v'è altro, dia le chiavi al Confessore, et mandi detti scritorij et casse al'Iffante mia s.[ra] et al s.[r] Don Dr.[te] a bon ricapito, perchè la maggior parte son lettere de le alteze loro, ne vorria che altro gli vedesse. fatto in Parma a vinte di settembre mile cinquecento setanta cinque.

Ho datto una poliza di cento venti cinque scudi a una parente di Dona Britiz di Castelbianco per maritarsi, o per

suo rimedio. S. A. lo mandarà adimpir. in Parma a di et milesimo soprascrito.

La s.ra Anfrosina m'ha tanto ben servito che mi par poco lasciarli solamente mile scudi, per questo priego il Principe mio s.re et il sig.r Duca che gli vogliano per farmi gracia, mandar dar di più cinquecento scudi di quali sarà lei usufruttuaria in vita et per sua morte restarano all'Isabella sua nipote.

Perchè la figliola della Contessa dona Cecilia è morta, lascio alla contessa li cinquecento scudi che lasciava a deta sua fig.la dona M.a voglio però che si metano in un monte dove possa tirar quela poca intrata per comprar ogn'anno un anello o cosa simile.

A mia Ama, Diego di lescano et Bastiano Machiado ho già satisfato con tre milla scudi, de i quali mille mi diedi subito il s.r Duca et li altri dui milia ho pigliato all'hebreo et il s.e Duca mi ha promesso di darmegli come si potrà veder per uno mandato di S. Ecc.cia che sta tra le mie scriture, et ben che con loro habbia fatto quel ch'ho possuto, non satisfo però a quanto desidero, priego al Re mio s.e mi facia gracia di acettar il tempo che mi hanno servito insieme con quel tempo ch'hanno servito S. M.tà per satisfargli et honorargli.

A Almejda aveva promesso mille seicento scudi di dotta come si potrà veder in certi capitoli che lej ha in mano, cioè miletrecento in denare et trecento in mobile et oro, il Principe mio s.re et il sig.r Duca mandarano stimar quanto gli ho datto quando si tratava del suo matrimonio, et tutto il resto gli mandarano dar in denare fino alla detta suma di mile seicento scudi.

Il sig. Don Duarte mi farà gracia di mandar dar di quello che lascio a S. A. cento scudi di più a Antonia Iusarte, oltra li altri cento che gli lascio, perchè m'ha servito bene doppo che è maritata.

Al Marchese Comparino congnosco che ho grand'Obligo, per questo ritorno a priegar il Principe mio s.re et al s.r Ducca che lo piglino in sua casa con qualche proviggione perchè restaranno molto ben serviti di luj. et si di questo non saranno serviti, che gli mandino dar de più cinquecento scudi.

Lionel Coelho m'ha servito cossi bene che desidero di fargli maggior bene di quello ch'ho detto per questo priego il sig.e Don Duarte che oltre d'acetarlo in casa sua come gl'ho priegato, che sia in grado di scudiero fidalgo. et gli dia un officio ne le sue terre, il primo de li boni che vacarà et il s.r Ducca et il Principe mio s.re gli darano di più cento scudi oltra quello che ho detto.

Le persone ch'ho nominato in questi capitoli, et sonno satisfatte non se gli darà più.

Di nuovo ritorno a confirmar tutto quello che ho detto in questi capittoli. In Parma alli venti sej di Febraro mile cinquecento settanta sette.

queste capituli voglio che se observino como si fusero tute de mia mano nel medesmo dì et ano di loro lascio una altra copia in portuges che voglio che habia la medesma forza et a cosi sia adempita.

Hoggi l'ultimo di Giugno 1577 ritorno a confermar quanto ho dechiarato nel testamento che ho fatto alli 18 Xbre 1575 et confermai alli 26 Febraro 1577, et li capitoli ancora ch'ho fatto alli 20 7bre 1575 et gli approbai di poi

alli 26 febraro 1577 et tutto quello che ho detto voglio che si eseguisca, e di più tutto quello che dechiararò adesso qui, il che sarà parte e continuatione del testamento.

Perchè Io pretendo che mi resta per la morte del s.r Don Dr.te (1) che stia in cielo, Guimarãis per esser cosa della primogenitura per mia morte sarà di mio figliolo primogenito Ranutio, similmente tutte le raggioni che Io possa haver ne i benni del s.r Don Duarte saranno d'i miei figlioli et ordino al mio figliolo Ranutio che mandi provedere a Lionel Coelho del primo nfficio buono che vacarà in quella terra et d'un'altra anche a Fran.co da Serra, et nel proveder de li ufficij si ricordo di miei servitori i qualli m'hanno servito, et si l'intrate de Guimarãis saranno libere in modo che sopra di quelle non sia debito alcuno dell'Iffante mia s.a da sodisfare, sarà contento il Principe mio sig.e che di quelle la s.ra Dona Catterina mandi sadisfare parte de li miei oblighi che ho in Portogallo a quelli che potranno aspettare, al giudicio di S. A. perchè a lei lascio la cura in questa parte di discaricarmi la conscienza, et allora gli darà il Principe mio s.re tanto manco delli decidotto milla scudi che ho detto.

Di mia Ama et de suoi figlioli mi raccordo assai et tanto più sapendo che mancò il s.r Don Duarte il quale Io sperava che mi liberasse in gran parte dell'obligo che gl'ho, a mia Ama lascio oltra a quello gl'ho datto venti scudi di tença in sua vita, i qualli gli dava l'Iffante mia s.a per haverme alevata, et oltra a questo gli lascio trenta scudi qualli gli dava il s.r Don Duarte per haverlo lej servito, et gli li pagava Io perchè mi pareva obligo mio di supplir per S. A. essendo che loro supplivano per tanti altri miei oblighi, et perciò dechiaro che si il sig.r Don Duarte gli

(1) Per la morte di Don Duarte veggasi: *Narrativa fedelissima della infermità, et morte del Ser.mo Don Duarte cugino del Re di Portogallo e fratello della Ser.ma Principessa di Parma e di Piacenza. Cosa di molta edificatione*, Parma, Heredi di S. Viotto, s. a. Risulta che ammalò nel 1576 e che era morta prima la madre Infanta Isabella.

lascia qualche cosa per questo conto, tanto si sminuisca di dette tenze et si non gli lascia nienti, tutto si esseguisca nel modo detto.

A Diego de lezcano si daranno di più cento scudi per li giorni che è stato qui, et gli li dono per gracia, et a mia Ama si pagaranno li mandati ch'ha in sua mano.

Priego il Principe mio s.re mandi molto bene sodisfar i medici che m'hanno medicato perchè l'hanno fatto con molta cura et deligencia, et con vantaggio vorria fussero sodisfatti m.r Sipion Cassola et m.r Pietro Linati (1) ne io dechiaro altro in particolare perchè spero che S. Ecc.a lo farà con più vantaggio di quello che Io lo potria fare priego ancora S. Ecc.a mi facia gratia di pigliar uno figliolo di m.r Pietro Linati, quale io gl'haveva promesso di pigliare per pagge.

Benchè Io abbia pregato a sua ex.cia si ricorde d'Alfonso Melleri et de li altri gentil huomini miei, et di tutti ricordandomi però che lui pigliò per moglie una mia Creata con poca dotte, priego di nuovo il sig.r Ducca mi facia gracia di dargli qualche ufficio col quale si possa aggiutare perchè è persona sufficiente, Amorevole deligente et fedele et m'ha servito molto bene.

Don Ioseffo mio Capelano (2) è un buon relegioso, mi farà gracia il Principe mio s.re d'ordinar che in quanto luj vive dica la messa che lascio ordinato nel testamento.

Il Dottore Arrigo da Costa m'ha fatto alcuni buoni servitij in Roma, mi farà gracia il Principe mio s.re di mandar dargli uno Cavallo e sesanta scudi.

Olimpia raccomando molto al Principe mio s.e et S. Ecc.a gli mandarà dar la dotte, et dar ordine di maritarsi honoratamente, perchè è buona et m'ha molto ben servito.

Mi farà anche S. Ecc.a singular gratia di racordarsi di

(1) Intorno Pietro Linati vedi nota n. (2) pag. 171; per Scipione Cassola veggasi Affò I., *Scrittori parmigiani*, vol. I, LVII, vol. IV, pag. 161, ove è riportata l'iscrizione esistente nella Cattedrale di Parma.

(2) Don Giuseppe Villani, testimonio al rogito 5 luglio 1577 di Cristoforo Della Torre di ricevimento del testamento di Maria.

Madona Magdalena et de suoi figlioli perchè ho cognosciuto in lej grande amore a questa casa, et vorria che en tutto la brevità possibile fusse satisfatta del denare del quale m'ha servito. et la medesima gracia domando al Principe mio s.[e] et che mandi ordinar subito quanto al denare col quale m'ha servito m.[r] Claudio d'Aian acio che loro non patiscano per il buon servitio che m'hanno fatto.

A Guiomara de Costa mi farà gracia il sig.[r] Ducca di mandar dar il resto de la dotte che gl'ho promesso con licentia di S. Ecc.[a] che sarà il resto che ha d'havere mile cento et venti sei livre, come si vederà per una lista qual'è in mano di Giberto Solaro mio Compotista, non metendo in conto duecento sesanta livre che gl'ho datto in vestimenti et biancaria perchè gli li dono, et questo riceverà suo marito come sopra dotta di lej, et conforme a questo che adesso dico s' intende il Capitolo che parla di lej ne i Capitoli che lascio.

Si la Maceda si vorà ritornar in Portogallo se gli darà la spesa come gli altri Portoghesi o siano maritati o no, nel modo che ho detto, et oltra a questo se gli darà trenta scudi, oltra la dotta che ha havuto et si restarà in Italia se gli daranno sesanta scudi et il Principe mio s.[e] si ricordarà di favorire suo marito.

A la disciplina di Santo Cosmo et Damiano si darà tutto il paramento di messa di tella d'argento cioè Piviale, Pianeta Toniselle, palio, et altro (1).

A la casa de le pute preservate (2) mandarà il Principe mio s.[re] dar di elemosina cinquanta scudi, et priego caldamente S. Ecc.[a] mi facia gracia di havere in particulare, protetione, quell'opera di tanto servitio di Dio et bene della Città, perchè si cominciò sotto la mia ombra et desidero che vada sempre in augmento, et altri cinquanta si daranno alla compagnia de le cinque piaghe, de le Donne, a ciò che siano dispensate alli poveri, secondo l'ordine di detta compagnia.

(1) Vedi pag. 169.
(2) Vedi nota n. (3) pag. 169.

A Santo Rocco (1) mi farà gracia il Principe mio sig.re di mandar dar le dieci pezzi di tapezaria di Cesare per ornar a le feste la chiesa, et a S. Ecc.a raccomando molto quelli padri, alli qualli ho tant'obligo, et come persone che fanno tanto frutto in questa Città, et in particulare gli raccomando il Padre Sebastiano Morales et il Padre Pietro Angelo, et S. Ecc.a mi facia gracia di non lasciar partir da Parma il Padre Sebastiano Morales senza che prima resti del tutto adimpito il mio testamento.

Non si facia dubbio alcuno nelli Capitoli che lascio, per esservi uno nel quale parlo del Padre Sebastiano Morales scancelato, perchè l'ho fatto per satisfare al detto Padre havendomelo lui pregato con molta instanza, havendogli Io mostrato il mio testamento, et detti Capitoli che aveva fatto avanti che lui venesse da Roma. il che Io acconsentì molto mal volontieri. hoggi il medesimo dì et milesimo soprascrito.

C. (2)

Si parerà al Principe mio s.re che io non mi sia deportata giustamente in la satisfacione di miei servitori et in li miei ligati, che lo lascerò molto gravato mi rimeto alla conscienza di S. Ecc.a e del s.r Duca, et tutto quello che loro faranno quanto a la satisfacione de i servitori sarà ben fatto. et quanto a i legati et quello che parerà a le loro ex.cie con consiglio del padre mio confessore et d'altri teologi et perchè sono obligata ai debiti de mia madre et di mio fratello,

(1) In quest'epoca la chiesa, eretta dal Comune di Parma, era passata in possesso dei PP. Gesuiti.

(2) È questo il codicillo, indicato dal notaio Della Torre al testamento di Maria, e allegato alla lettera C; è della scrittura del testamento ma non porta la firma della principessa.

come si potrà veder per certi liste et scriturine di mia mano et d'altri che havero messo insieme per mandar copiar, per conto di denari et altre cose che ho pigliato a le loro Alteze et anco per conto di altri promesse et oblighi che ho in quel Regno. Come constarà per scrittura lascio li 18 milia scudi a la s.ra D. C. (1) per satisfar questo nel modo e con la condicione che lascio dichiarato nel testamento.

(1) Donna Caterina: così sono queste lettere spiegate in due copie dell'epoca.

Parma 9 Gennaio 1908.

A. Del Prato.

DELLA INSTITUZIONE DEL PODESTÀ
NEL COMUNE DI PIACENZA

Durante la guerra che Federico I imperatore sostenne, per oltre un quarto di secolo, contro i Comuni della Lega Lombarda che non volevano riconoscerlo per assoluto signore, egli usò mandare presso quelli che aveva ridotti a sua soggezione, un magistrato incaricato di vegliarne la condotta e gli umori, per reprimerli nel caso e tenerne informato sollecitamente lui stesso. Questo magistrato si chiamò *Podestà* dal nome della cosa che rappresentava, cioè il potere imperiale, e sebbene con maggior giurisdizione, esercitava le funzioni dell'antico prefetto di Roma — ed era uno dei bracci che l'Imperatore teneva in Lombardia, sempre pronti a far sentire la loro azione ogni volta si manifestassero sintomi di novità contro l'autorità dell' Impero. Era una vigilanza continua esercitata sui Comuni i quali assoggettati dalla forza delle armi, mal celavano la propria intolleranza pel giogo loro imposto.

Piacenza lo aveva avuto la prima volta nel 1158, poscia lo ricevette ancora nel 1162, dopo che distrutta la potenza di Milano, l'Imperatore era diventato arbitro d'Italia, o almeno di Lombardia; essa che n'era stata la costante alleata, non poteva aspettarsi più liete sorti, e però non vide altro scampo se non nel chinare il capo alle ingiunzioni dell'Imperatore. I suoi Consoli presentatisi all'Augusto nel monastero di S. Salvatore presso Pavia, chiesero umilmente mercè, sottostando a tutte le imposizioni, quali quella di pagare una taglia di guerra, colmare le fosse, spianare le mura orgoglio della città, consegnare ostaggi, più quella di ricevere un suo rappresentante nel Podestà. Quest'ultimo rimase eliminato dopo la riscossa successiva e la vittoriosa giornata di Legnano.

Ma forse senza saperlo il grande Imperatore aveva fitta in cuore ai Comuni lombardi una spina che fu per essere ben più fatale a loro che non la lunga guerra precedente senza quartiere; e questa spina fu la carica di Podestà. Se dapprima i podestà imperiali furono loro odiosi perchè taglieggiavano e rubavano a man salva, la carica però presa in sè non parve disprezzabile quale mezzo di governo. E quando dopo conchiusa la pace di Costanza, e però liberi da ogni soggezione straniera, i Milanesi si elessero un podestà per conto loro in persona del piacentino Oberto Visconti, i Piacentini a loro volta, antichi loro piaggiatori, se ne elessero uno che fu Jacopo Mainerio da Milano, scelto di tal luogo per ricambio della cortesia milanese. Or bene questo fu il germe che causò la dissoluzione del libero governo comunale, come andremo dimostrando.

Come è noto, il Podestà durava in cariva un anno e esercitava un'autorità quasi assoluta. Egli aveva il comando delle armi e il diritto di vita e di morte sui cittadini, restando i Consoli del Comune " all'alto ministero dello Stato e alla Amministrazione " mentre i Consoli di giustizia servivangli come consiglieri o assessori (1). Egli poi doveva essere forestiero perchè libero da ogni dipendenza delle camarille locali, potesse governare e amministrare imparzialmente. Così la pensavano quei nostri lontani arcavoli, ma in realtà la cosa andò in modo diverso; e contro ogni loro previsione il nuovo magistrato, coll'ausilio delle fazioni, si sovrappose all'autorità dei Consoli e il suo potere trasformò in dittatorio.

Si scorge ad occhio nudo la decadenza del Consolato subito dopo la instituzione dell'autorità pretoria che aveva tanta somiglianza di attribuzioni con esso. Dapprima, visto il mal passo, si cercò di far argine al danno allargando la base del Consolato per conferirgli colla maggior quantità de' suoi membri quanto aveva perduto in qualità; e vediamo così che nel 1211 erano in carica fino a dieciotto Consoli,

(1) Scarabelli, *St. dei Duc.* I, 261.

mentre prima erano mai più di otto o nove; pure v'è ragione a credere che sparissero indi a pochi anni, poichè nel 1217 vedonsi solo nominati i Consoli di giustizia e del commercio il cui numero non era stabilito. Nè più in appresso si trovano mentovati, e dopo le fazioni più feroci Nobili e Popolari provvedono eleggendosi in loro luogo un podestà per ciascuno; e nel 1231 ne elessero perfino quattro simultaneamente, detti Podestà o Consoli. La loro scomparsa era del resto fatale; illanguidita la rigida virtù dei primi tempi, guidati spesso da interessi partigiani, talvolta dall'influenza del pretore stesso, più non reggevano la cosa pubblica coll'antica imparzialità e giustizia; questo parve poterlo far meglio il Podestà che per essere forestiero non aveva legame d'interesse coi cittadini e al quale venne così una maggiore e più salda autorità (1).

Il fatto però provò il contrario, perocchè questo accentramento della somma dei poteri in uno solo, quando questi non esercitasse l'ufficio con tutta la probità e lealtà possibile, doveva necessariamente una volta o l'altra condurre a qualche tentativo d'usurpazione dell'autorità sovrana. Per quanto estranèo, il Podestà era pur sempre un uomo di parte nella sua città, e assunto l'ufficio, pur non avendo clientela personale, la fragile natura umana voleva che nelle dissensioni delle parti, inclinasse a favorire la fazione politica alla quale era portato dalle sue personali opinioni. Difficilmente un Nobile, se tale era, poteva parteggiare pei Popolari, e un Popolare pei Nobili, ove non avesse la rara virtù di sapersi contenere in una assoluta neutralità. Quindi l'interesse pubblico era sempre posto a grave repentaglio.

(1) « L'autorità pretoria (Podestà) essendo tanto consimile alla consolare, ne venne che al sorgere dei Podestà, vennero meno i Consoli i quali si giudicò di togliere, perchè in essi ritrovandosi l'antica virtù del bene illanguidita, per particolari fini ponendo essi in noncuranza le leggi, si credette che da accreditati stranieri, siccome non interessati per nessun cittadino, meglio si sarebbe amministrata la giustizia, e procurato maggiormente il vantaggio pubblico ». Boselli, *St. Piac.*, I, 116.

Come s'è detto, nell'indicato anno 1211 i Consoli salirono a circa una ventina, fatto inusitato e indizio che qualche cosa di grave si verificava nelle faccende del Comune, poichè a tanto non erano mai giunti; è evidente, la città aumentava il numero dei Consoli per tener testa alle esorbitanze del Podestà ch'essa incominciava a riconoscere d'aver fatto troppo potente. Ma questo aumentare del numero dei Consoli, oltre non ottenere lo scopo di bilanciare la potenza del pretore, ebbe la grave conseguenza di screditare l'ufficio consolare cadendo in persone o di nessun valore o di nessuna rispettabilità, e segnò la sua fine. Infatti la risultante fu che verso il 1220 non si trovò più cenno dei Consoli del Comune, assorbiti nella carica pretoria.

Finora però non si hanno fatti che accennino alla sopraffazione o alla decisa partigianeria del Podestà; ma nel 1218 se n'offrono le prove più evidenti. In quest'anno il podestà Guido da Busto si mostrava smaccatamente parziale dei Nobili, per cui fu cacciato senz'altro dalla città, sebbene avesse governato con senno, provveduto alla fortificazione delle mura colla erezione delle porte grosse di levante e ponente, nonchè alla coniazione di nuove monete. Nel 21 il podestà Ottone da Mandello fu pure sospettato di fare delle parzialità, a favore dei Nobili, onde il popolo lo sconfessò e si elesse un suo podestà in Guglielmo Lando, nobile e ghibellino, che per sue mire particolari si era dato a far professione di democrazia. Il Mandello dichiarò faziosa e irrita la sua nomina e nel novembre di quell'anno mosse nottetempo alla testa dei Nobili, verso le case del Lando per farlo prigione; ma gli fallì il colpo, chè sollevatisi a quell'annuncio i popolari, si recarono in massa a difesa del loro podestà facendo prigioni molti Nobili e il Mandello stesso, il quale solo potè liberarsi evadendo dal carcere nel gennaio 1222.

La sfiducia e l'ostilità verso la carica ebbero dei crescendo straordinarii. Nove anni dopo il podestà Guiffredo da Pirovano in pubblica adunanza invitava il popolo a prendere le armi contro Guglielmo Landi e Alberto da Fontana che tenevan sempre la città in tumulto; ma i Popolari lungi

dal seguirlo, lo cacciarono dall'ufficio ed elessero in sua vece, di consenso coi Nobili, quattro podestà o consoli, dividendosi fra loro per metà gli onori del governo e in ragione di uno a due terzi le ambascerie. Come vedesi era un tentativo di riformare la costituzione del Comune e ritornare come in antico, lasciando il nome di podestà sminuzzato in quattro, ma eliminandone la sostanza, cioè la temuta potenza ch'esso rappresentava ed esercitava. Ma nel 1233 vediamo ancora reintegrato il Podestà. Il terreno non era più propizio per attecchirvi i consoli; era duopo mantenere il podestà per quanto se ne vedessero i pericoli, temperandone l'autorità però col mettergli a fianco un capitano delle armi.

Lo svolgimento di questa nuova fase non si tardò a vederlo. Nel '35 Guglielmo Lando era riuscito a farsi eleggere ancora podestà, e per dar polvere negli occhi al credulo volgo, si era fatto dare un capitano delle armi in Oberto Pelavicino dello stesso suo conio. Erano due nobili, falsi seguaci della parte popolare, e lavoravano segretamente a favore della parte imperiale; il popolo accortosene finalmente li cacciò ambedue l'anno dopo 1236 in cui un altro podestà, Rainerio Zeno, ne occupò il posto.

Questi furono i sintomi che portarono a un decisivo rivolgimento nel 1250. Matteo da Correggio, allora podestà, per aiutare i suoi parmigiani che penuriavano di grani, ne estraeva in gran copia dal Piacentino per mandarlo alla volta di Parma. Il popolo che non trovava leale nè di suo gusto questa condotta del podestà, si sollevò in massa e rinnovò ancora la elezione di quattro Consoli, uno per porta, i quali ebbero l'incarico di avvisare ai mezzi di migliorare il governo, e per prima cosa di eleggere un Rettore del popolo che governasse a fianco del podestà e ne tenesse in freno il potere. Questi fu eletto senza indugio in persona di Oberto da Iniquità, potente e valoroso cittadino. Ancora una volta dunque i Piacentini si mostrarono pentiti dell'errore commesso colla instituzione di quel supremo magistrato e coll'affidargli sì grande autorità; credettero di poterlo riparare colla nomina del Rettore del popolo, ma s'ingannarono. In

generale gli errori politici non sono suscettibili di correzione e fa duopo subirli fino alle loro ultime conseguenze. Come nelle costituzioni date ai popoli ai quali si sia largheggiato di liberta, non è più dato ritoglierla loro se riescono a farsene un'arma per sopraffare il principe che preparava in tal modo il suo danno; così era accaduto pel podestà al quale dopo aver dato un potere quasi assoluto, non fu più possibile spogliarnelo. Non vi si riuscì cogli assessori di giustizia a sorvegliarlo nell'amministrazione della medesima, dappoichè molte pene erano in suo assoluto arbitrio; e così ora non valse mettere il capitano o rettore del popolo che, se gli alleviò il carico delle armi, non potè poi impedire che nelle assemblee il popolo da lui arringato lo seguisse per quella qualunque impresa che a lui piacesse; questo senza contare poi che molte volte, anzi spessissimo, per la natura stessa dei tempi, si presentava l'urgenza di lasciarlo operare dittatoriamente. Da ciò è chiaro che il rivolgimento presente quantunque provocato da un ben determinato scopo di diminuzione dell'autorità pretoriale, non riuscì a nulla.

Nel caso attuale poi il pericolo che si voleva ovviare, erasi invece duplicato scegliendo il Da Iniquità, uomo di grande seguito e valore sia nelle imprese civili che militari, di idee imperialiste e però in opposizione a quelle de' suoi mandanti, e per conseguenza più intento a preparare le cose per l'ampliamento del suo potere personale che non a limitare quello del Podestà. Anzi si può ben dire ch'egli tendeva a esercitare un dominio assoluto nella città, poichè, non contento di essere eletto per un anno, si fece prolungare l'ufficio per anni cinque, e colla clausola che il figlio suo gli succedesse di diritto, ove egli venisse a morire prima del compiersi del quinquennio; e se non vi riuscì, non fu certo perchè gliene mancasse la voglia. Questo dicasi sebbene alcuni, pel riflesso che due forze contrarie si elidono, pensino che tale sua nomina non fu un pericolo maggiore quale a noi pare.

Del resto però a queste ipotesi e congetture possiamo sostituire indi a breve un fatto preciso, la prova provata

che la carica del podestà fu scala alla signoria assoluta. E chi si incaricò di provarcelo fu Oberto Pelavicino, quegli che nel 1236 era stato messo in mora dal popolo piacentino unitamente al suo sozio Guglielmo Lando perchè macchinavano a danno di esso. Nel frattempo egli era salito a grande potenza, e assunto alla signoria di Cremona, ambiva pure quella di Piacenza, e per giungervi scelse la via più naturale, quella di farsene nominar podestà, ciò che infatti avvenne nel 1253. Senza perder tempo, egli seppe così bene destreggiarsi che l'anno dopo i Piacentini con a capo la sua numerosa clientela, lo elessero signore e Rettore.

Tutti sanno come dopo lunghe e varie vicende si consolidò poi il Principato, la prima origine del quale devesi senz'altro ricercare, come emerge da quanto si è qui esposto, nella instituzione dell'ufficio del podestà.

L. CERRI.

IL CARD. ALESSANDRO FARNESE IUNIORE

ED ALCUNE SUE LETTERE INEDITE

CENNI BIOGRAFICI.

Alessandro Farnese iuniore (1) nacque a Valentano, ridente paese della Valle Ontana (da cui probabilmente prese il nome) il 7 ottobre 1520 da Pier Luigi figlio di Paolo III (avuto prima d'ascendere agli Ordini sacri) e da Girolama Orsini. Entrato nel Collegio Ancorano di Bologna, si distinse subito pel suo ingegno e per la mente svegliata. Abbracciata la carriera ecclesiastica, ottenne giovanissimo dal Sommo Pontefice Clemente VII l'amministrazione della Chiesa di Parma, retta però da un Vicario Generale (2). Nel dicembre del 1534 creato Cardinale dal Papa Paolo III, ebbe l'importante carica di Vice-Cancelliere di S. Romana Chiesa col titolo della Basilica dei SS. Lorenzo e Damaso, che egli restaurò con regale munificenza, come attestava un'antica epigrafe riferita dal Galletti:

ALEXANDER FARNESIUS CARDINALIS VICE-CANCELLARIUS
DEO ET S. LAURENTIO MARTYRI DEDICAVIT AN. M.D.XXXVI

Eletto dal S. Pontefice, Governatore di Tivoli e del suo Distretto, vi si diportò tanto saggiamente da meritarsi presso gli storici l'elogio di avveduto amministratore. Inviato come Legato a latere tre volte presso l'Imperatore Carlo V, seppe

(1) *Iuniore* per distinguerlo da Alessandro Farnese *seniore* che fu poi Papa Paolo III. Riguardo alla Storia della Famiglia Farnese cfr. Affò, *Vita di Pier Luigi Farnese*, pubblicata dal C.te Litta, Milano 1821; Odorici, *Famiglie illustri d'Italia*, Farnesi, Milano 1869; Pezzana, *Storia di Parma*, vol. VII, p. 230: Benassi, *Storia di Parma*, vol. V, pag. 7-11 e ss. Si possono anche consultare i mss. Parm. Miscell. nn. 945, 964, 1188 e 1463.

(2) Cfr. Cherbi, *Le grandi epoche sacre, diplomatiche della Chiesa Vesc. di Parma*. vol. III, p. 36; Allodi, *Serie Cronologica dei Vescovi di Parma*, vol. II, Alessandro II Farnese; Ughelli, *Italia Sacra*, vol. II, pag. 187.

guadagnarsi la stima della Corte di Spagna. Fu pure Legato in Avignone (1), ed in tale sua qualità potè entrare nelle grazie del re Enrico II, che lo trattò sempre con speciale deferenza. Fatto Arcivescovo di Monreale in Sicilia, legò a quella Cattedrale il suo nome, come leggesi sulla porta principale del tempio (2):

ALEXANDER FARNESIUS VICE-CARCELLARIUS
ARCHIEP. MONTIS REGALIS. M. D. LXIV..

Molte altre opere attestano del suo amore per l'edilizia. Basta ricordare il palazzo di Caprarola, gioiello d'architettura del secolo XVI (3): il palazzo Farnese incominciato da Paolo III e da lui compiuto, una delle meraviglie di Roma: e la Chiesa del Gesù nella stessa Roma, ammirabile tempio aperto al pubblico nel 1575. Un'iscrizione sul frontone ricorda ancora il Fondatore.

ALEXANDER FARNESIUS CARDINALIS VICE-CANCELLARIUS ANNO MCLXXV

Nè è da tacersi la Farnesina, deliziosa villa suburbana, alla riva del Tevere, acquistata dal Card. Alessandro e da lui abbellita con signorile splendore. Monumenti della sua grandezza lasciò pure a Grottaferrata di cui fu Abate Commendatario; a Velletri, vescovado che gli spettava con quello d'Ostia come Decano del Sacro Collegio: a Macerata (4) e a Viterbo ove fu Legato della S. Sede.

Non finiremmo sì presto se volessimo qui riportare tutte le epigrafi che celebrano la sua liberalità. Anche fuori d'Italia

(1) Nell'Archivio di Stato di Parma (Incarto dei Farnesi) esiste copia del mandato di Paolo III con privilegi ecc.; come pure copia dell'*arrendamento* dell'Arciv. di Avignone e di Monreale.

(2) A Monreale fece anche costruire il superbo pavimento marmoreo delle tre navate del Duomo; fè rimuovere nel 1569 le sale dell'atrio e collocar le colonne parte in un portico lungo il lato nord, e parte ad ornamento del refettorio.

(3) Vedi: *Descrizione storica del palazzo di Caprarola*, per Trasmondo Frangipani, Roma 1869.

(4) Un'altra iscrizione trovata a Macerata dice:
Alexandro Farnesio Card. Vice-Cancellario. Quod bonarum artium studiis urbem hanc excoluerit: adcitis ex omni Italia

risuonò caro il suo nome, oltre che nella Francia e nella Spagna, in Portogallo ed in Polonia, dei quali regni fu protettore presso la S. Sede: a Costantinopoli ed a Gerusalemme di cui fu Patriarca *ad honorem* (1).

Morì il Card. Alessandro il 2 marzo 1589 in età d'anni 69, quarto del Pontificato di Sisto V. Fu sepolto nella Chiesa del Gesù, davanti all'altar maggiore, con questo epitaffio:

ALEXANDRI FARNESII CARD. S. R. E VICE-CANCELLARII EPISCOPI OSTIENSIS HUIUS ECCL. FUNDATORIS

Scrissero dl lui nobilmente Pietro Magni, Giulio Negroni e G. B. Leoni. Elogi ebbe anche dal Chiabrera, dal Trissino e dal Vittorelli nelle sue addizioni al Giaconio.

Il Cavalier Odorici (2) benchè parco nelle lodi e scrutatore anzi delle azioni non belle dei Farnesi, dice del Card. Alessandro: " Il complesso delle opere di Alessandro Farnese dà segno di una grandezza d'animo che se avesse potuto rimanere fra le lotte dell'ambizione (cosa del resto tanto comune a quei tempi) più sereno e più puro, sarebbe stato dagli uomini doppiamente benedetto ".

In un antico mss. della Bibl. Palatina di Parma, (3) d'ignoto autore, ma insospetto perchè narra anche le nefandezze della Casa Farnese, caricando un po' le tinte, e la vita licenziosa di Pier Luigi padre di Alessandro, si legge di lui: " Notabilissimo fra tutti gli altri del S. Collegio, per valore, per prudenza e per grandezza d'animo, non punto dissimile per splendor di virtù a qualsivoglia Principe, perciocchè fautore della nobiltà, delle lettere, delle armi e di tutte le àrti più

doct. pulcherrimum Gymnasium constituerit: incredibili civium voluntate aere publice conlato S. P. Q. M. D. D.

In una loggetta poi della piazza leggesi ancora:

Publicae Picoeni commoditati - Julio III. Pont. Max. Card. Farnesius Legatus. Nella Bibl. Com. della stessa città, misc. mss. n. 259 trovansi pure i ricordi di Paolo III al Card. Farnese.

(1) Cfr. Frangipani, *Memorie del Card. Alessandro Farnese.* Roma, Bibl. Angelica.

(2) Op. cit. Tab. XIII, *Alessandro Farnese.*

(3) Bibl. Parm. mss. Parm., n. 487.

nobili, potente per opere, per ricchezze, per parentadi e per amici, si fece onoratissima strada ad ogni suprema grandezza con lode senza dubbio di elevatissimo, di generosissimo e di nobilissimo spirito, onde essendo tenuto per la delizia e l'ornamento non pure della nobiltà romana, ma dell'italiana ancora, gli era da ognuno augurato con caldissimo affetto ogni bene, come quello che nell'ottima sua intenzione non aspirava ad altro, quando avesse avute le forze e l'autorità pari al merito del suo desiderio, che alla esaltazione ed aumento della Religione cristiana, e all'oppressione e rovina degli infedeli, siccome era ben noto ad ognuno, non solamente della sua disposizione, ma anche delle sue qualità che non si potevano credere adulazioni, perchè il merito suo era appieno conosciuto dalla repubblica cristiana „.

Riportiamo qui due epigrammi scritti in suo onore (1). Il primo è di Girolamo Borgio Vescovo di Massa:

Nomen Alexander magnum Farnesius altas
Qui coeli claudit nunc, reseratque fores
Inclyto tum rutilo iuvenis sibi iure galero
Cessit, ut ipse fores aemulus acer Avi.
Nomen Avi referens, virtutes principe dignas
Assequere, in terris sic alter Deus eris.

L'altro del P. Francesco Benci:

Tu regum magnorum animos curasque gerebas
Quorum etiam in rebus vincere quaeris opes.
Dicite vos Cimini colles, fontesque lacusque
Sylvaque ab invito vivere iussa solo: (2)
Dic sedes vicina Urbi, domus hospita rerum
Deliciae Domini divitiaeque sui (3).
Sed vos cur taceam, magni de nomine Jesu
Vos Capitulinis proxima templa iugis? (4)
Vos maiora vocem terris, an aemula coelo?
Aut formam inspicimus, vel magis artis opus?

(1) Altri se ne possono leggere presso il Giaconio, vol. III, pag. 562 e nel Palazzi, *Fasti Cardinalitii*, pag. 219.

(2) Allude alla Villa di Caprarola.

(3) Al palazzo Farnese.

(4) Alla Chiesa del Gesù.

LE LETTERE

Le lettere del Card. Alessandro Farnese, raccolte in parte all'Archivio di Stato di Parma, e nell'Archivio privato di Casa Politi-Zambeccari, le possiamo suddividere in due gruppi:

I. Lettere famigliari al padre, fratello e nipote, duchi di Parma ecc.

II. Lettere giudiziali e amministrative al ministro residente a Castro capoluogo dell'altro Ducato della Famiglia Farnese.

I. Lettere famigliari.

Le prime tre sono indirizzate al Padre suo, Pier Luigi, Duca di Parma. Piacenza ecc. Il Papa Paolo III riunite tutte le proprietà allodiali ed i feudi che la sua famiglia possedeva, eresse il Ducato di Castro e la Contea di Ronciglione, in perpetuo feudo primogeniale a favore di Pier Luigi, esprimendosi nella Apost. Bolla *Vices licet immeriti* del 13 ottobre 1537: *Ad instar aliarum civitatum et terrarum ducatus, titulo, dignitate et honore fulgentium perpetuo erigimus.* Più tardi (1544) fu dallo stesso S. Pontefice investito del Ducato di Parma e Piacenza, città che appartenevano al dominio della S. Sede e che furono cambiate con Nepi e Camerino di Casa Farnese, che si cedettero alla Chiesa. Pier Luigi morì vittima di una congiura a Piacenza il 10 settembre 1547 (Cfr. R. Massignan, *Il primo Duca di Parma e Piacenza e la Congiura del 1547*. Parma, presso la R. Deputazione di Storia Patria, 1907).

Nella *prima* lettera il Card. Alessandro parla dei matrimonii tra Mad. Margherita e il Principe di Spagna e tra la Principessa di Navarra ed il Principe di Savoia, esponendo i varii patti e condizioni dei parentadi.

Nella *seconda* accenna al matrimonio del Duca di Pescara con Vittoria Farnese figlia di Pier Luigi e sorella di

Alessandro, matrimonio che però non avvenne. La famiglia Pescara era originaria dal Piemonte, passata a Napoli al tempo di Carlo d'Angiò. Si crede che prendesse il nome dalla Signoria di Pescara. (Cfr. CANDIDA GONZAGA, *Memorie di famiglie nobili*). Dà poi anche relazione degli affari di Inghilterra, Germania e Sassonia.

Nella *terza* propone a nome di Paolo III il matrimonio della stessa sua sorella Vittoria col Duca d'Urbino, Guiduvaldo della Rovere; matrimonio che si effettuò poi il 1 giugno 1547. In quell'occasione Annibal Caro amicissimo e Segretario di Casa Farnese, scrisse una poesia e ne diè annunzio alla Duchessa con lettera gratulatoria da Piacenza in data 20 luglio 1547 (Vedi *Racc. lett. famigl.* di A. CARO, n. 161).

La *quarta* al fratello Ottavio. Figlio di Pier Luigi ebbe il Ducato di Castro quando il padre fu investito di quello di Parma e Piacenza. Alla morte del genitore, dopo molti stenti e per l'intromissione del Card. Alessandro potè riottenere Parma e poi Piacenza. Sposò Margherita d'Austria figlia di Carlo V e vedova di Alessandro de' Medici. Morì il 18 settembre 1586. In questa lettera si fa parola del matrimonio di una figlia di Francesco S. Saverino Marchese di Colorno presso Parma, vassallo del Duca, col fratello del Card. di Carpi.

La *quinta* al nipote Alessandro figlio di Ottavio. Fu costui un valoroso guerriero; ebbe parte alla battaglia di Lepanto e nel Governo delle Fiandre. Sposò Maria di Portogallo figlia dell'Infante Odoardo, e successe poi al padre Ottavio nei dominii di famiglia. Morì il 3 dicembre 1592. A Lui ed al fratello suo Ranuccio furono collocate due statue equestri di bronzo nella piazza di Piacenza.

In questa lettera lo zio Cardinale richiama l'attenzione del nipote sulle isole di Ponza, Zanone, Palmarola e Ventotene, davanti al golfo di Gaeta, sulle quali vantavano diritti i Farnesi, perchè minacciate dal Vicerè di Napoli.

N. B. Gli originali mss. si trovano all'Archivio di Stato di Parma. Incarto dei Farnesi.

I.

Illustrissimo et Eccellentissimo
Signor Padre osservandissimo

Per lettere di Monsignor Verallo et Caserta delli 17 et 18 del passato s'intende che dopo la partita del Almiraglio et compagni dalla Corte Cesarea, che fu più tosto con mala satisfattione delle parti che altrimenti, vi era ritornato Frate Gabriello Gusman, il quale fu mezo a trattare la Pace dell'Anno passato, et havendo riportato risposta di Francia ad alcune querele, che al partire delli Ministri et suo insieme gli furono fatte da Sua Maestà Cesarea, ed da Monsignor di Granvela con grave risentimento, ha proposto di novo tre partiti di concordia. Il Primo, che facendosi il casamento tra Madama Margarita et il Principe di Spagna, seli dia in dote Milano, et si cederà in Francia liberamente non solo a Milano, ma ancora ad ogni pretensione che potessero havere in Napoli et altrove in Italia, et per la restitutione del Duca di Savoia, dandosi la Principessa di Navarra al Principe di Savoia, seli restituirà la Savoia et la Brescia, ritenendosi il Piemonte per ricompensa del quale daranno il Ducato di Borbon pure che esso Principe, et il Duca suo padre cedano il Piemonte liberamente, et di più che faranno cedere a benefitio della corona di Spagna dal Re di Navarra tutto quello che sua Maestà tiene del suo con alcuna compensa conveniente in altro loco. Il secondo che si faccino li Parentadi sopradetti con le dette conditioni, eccettuata la cessione di Navarra, et il particolare di Piemonte, il quale resti così sospeso per tre o 4 anni. Nel qual tempo sia rimesso in loro Maestà il vedere di trovare via etiam con intervento del Duca di Savoia di povere qualche fine amichevole, et in questo mezo il Re supplirà di entrata equivalente il detto Principe et a suo Padre.

Il terzo, che si posponghino tutte le altre cose, et stante

l'amicitia, et bona intentione delle Maestà loro al continuare in pace, si faccia di presente il casamento del Principe di Spagna, et Madama Margarita, senza parlare di altro, che di dote secundaria in qual modo che Sua Maestà Cesarea ha costumato di fare con Portogallo, et con altri, et che Sua Maestà Christianissima ci attenderà volentieri, et darà il doppio di quello haverà havuto da altri et al resto si potrà attendere con più tempo, et commodità, et con maggiore confidentia.

La risposta di Sua Maestà Cesarea è stata in somma. che senza lassare il Re il Piemonte con il resto è tempo perduto a parlarne, perchè non vuole lassare occasione a nova guerra, etc. et con questo ne ha rimandato il predetto Frate, et fattoli intendere per mezzo del Duca d'Alva, che non accadeva, che ritornasse più alla Corte, per trattare di queste pratiche se non portava tale risolutione, et che bisognava, che lo facesse ben presto non volendo Sua Maestà Cesarea perdere tempo in attendere a chi le proponeva partiti larghissimi a commodo suo, volendo inferire di Inghilterra et così il Frate senza conclusione, o speranza alcuna se ne è ritornato in Francia, dove dice però che ci è tanto gelosia di Inghilterra, che non sarà gran fatto, che si condescenda ancora a qual cosa di più, sebene confirma, che il Re sta molto ostinato in voler tenere il Piemonte per se et seguane ciò che ne possa seguire in ogni caso.

Quanto alla resolutione, che Vostra Eccellentia aspetta da Nostro Signore sopra le cose di Vittoria etc. non le posso per hora dire altro eccetto che Sua Santità sta aspettando la risposta di Marguina etc. per chiarirsi se è da sperare conclusione alcuna con bona gratia di Sua Maestà col Principe di Savoia, il quale partito quando infatti non habbia luogo, Sua Santità inclina al Duca vecchio, poichè Vittoria pare che si satisfacci più tosto di questo che di alcuno altro. con tutto che sia sproportionato secondo che Vostra Eccellentia scrive, et io non ho mancato di dirglielo più d'una volta.

Nè mi ocorrendo altro per questa, a Vostra Eccellentia

quanto più posso humilmente mi raccomando. Da Roma, alli VII di gennaro del 46.

Obediente figliolo
Il Card. Farnese

[a tergo] All'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Padre osservandissimo il Signor Duca di Piacenza etc.

II.

Illustrissimo et Eccellentissimo
Signor Padre osservandissimo

Con la lettera di Vostra Eccellentia delli XI si hebbe l'altra sopre le cose delle galere etc. intorno a che essendosi presentito qualche motivo da altra banda si era di già dato ordine opportuno a quel che è stato giudicato espediente. Tutta volta la diligentia usata da Vostra Eccellentia in mandare tale avviso è stata laudata da Nostro Signore et quanto al tenere secreto l'auctore, Vostra Eccellentia non ha da dubitare che si risappia se non quanto piacerà a lei: che servirà per risposta della predetta sua, ringratiandola appresso di quel resto che si contiene in essa. Circa che, et massime del particolare suo de Romagnese et de modi che sono tenuti verso di lei da Vicini, conoscendola prudente et circumspetta per se stessa, non saprei che me le dire, salvo che in quella provisione che si possi per hora aspettare di qua, non si è mancato di scriverne largamente di ordine di Sua Santità a Monsignor Verallo, come lo vedrà per la copia delle risposte che l'Imbasciatore li manda con questo spaccio insieme con la resulutione presa con Monsignor Reverendissimo Sfondrato, a chi Sua Santità ha rimesso particolarmente questo negocio.

Quanto al parentado del Marchese di Pescara, esssendosi quasi che escluso per la risposta data da Sua Santità al Moccia di non passare 30 mila scudi di dote hora par che si sia rattaccato la pratica, essendo stato mandato a questi giorni Marcello Paloni dal Duca di Amalphi per questo effetto,

quale è tornato con resolutione che la sig.ra Marchesa si contenta di rimettere ogni cosa liberamente in petto di Sua Beatitudine. Tuttavia sentendosi che la Duchessa d'Urbino era ricaduta, et stava molto grave, Sua Santità è andata ritenuta alla conclusione, stando in dubio se pur seguisse il caso della Duchessa, qual de questi doi partiti fusse da preferire. Piacerà dunque a Vostra Eccellentia di scriverne liberamente il parer suo et sopratutto essortare Sua Santità alla speditione.

Per lettere de 8 di questo di Monsignor Dandino, da Parigi, s'è intesa la morte del Re d'Inghitterra, che fu all'ultimo del mese passato, per la quale Sua Santità disegna di fare ogni opera per la reduttione di quel Regno, et così hieri in Concistoro fu risoluto di mandare tre legati, uno all'Imperatore, l'altro al Re Cristianissimo ed il terzo in Scotia perchè sia tanto più vicino a fare qualche buono effetto. Così piaccia a Nostro Signore Dio di prosperare il desiderio di Sua Beatitudine.

Le cose di Germania par che vadino tutta via più prosperando per sua Maestà et che da Argentina venivano homini con salvo condotto per renderla a gratia di Sua Maestà. Di Sassonia, dicono che 'l Duca già privato haveva lassata la obsidione di Lipsia con molto danno delle sue genti et che Langravio non teneva altro presidio che di 700 cavalli, per gire alla busca et alla strada, al modo di Germania. Li nostri fanti et cavalli si erano licentiati et venivano via col Signor Giovan Battista Savello et col Signor Alessandro Vitelli. Ma il Duca non partiva anchora per alcuni giorni havendo cosi mostrato di desiderare Sua Maestà, che....... (1) ho da dire all'Eccellentia Vostra alla quale humilmente bacio la mano. Di Roma a XIX di Febraro MDXLVII.

Di Vostra Eccellentia Obediente figliuolo
il Card. Farnese.

[a tergo] All'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore Padre osservandissimo il Signor Duca di Piacenza et Parma etc.

(1) Manca una parola perchè il foglio è lacerato.

III.

Illustrissimo et Eccellentissimo
Signor Padre osservandissimo

Essendo successo il caso della Duchessa d'Urbino, come Vostra Eccellentia dovrà havere inteso, Sua Santità è andata rattenuta in concludere il matrimonio del Marchese di Pescara, et essi usata diligentia per diverse vie, acciò penetri alle orecchie del Duca ch'egli richieda Sua Santità del parentado della Signora Vittoria. Et perchè tra gli altri Monsignor Illustrissimo di Mantua come zio è bonissimo istrumento da poterne venire a qualche conclusione quando vi venghi bene, è parso a Sua Santità ch'io come da me ne parli qui con li Agenti di Sua Signoria Reverendissima, et ne scriva a lei si come ho fatto questa sera, et similmente al Signor Duca di Ferrara, per essere anco egli parente molto stretto, il quale officio è stato giudicato da Sua Santità opportuno non solo per incaparrare Sua Eccellentia, ma anco per divertirla quando vi disegnasse per la figliola, che altre volte ha tentato di maritarla in Polonia. Piaceria a Sua Beatitudine che anco Vostra Eccellentia mostrasse di havere a cuore detto parentado più de tutti gli altri che si hanno per le mani, et che in conformità del officio che ho fatto io come di sopra scrivesse o mandasse persona a posta così all'uno come all'altro di detti Signori, et in questo caso Sua Santità giudica che Monsignor Reverendissimo di Mantua sia per venirvi di bone gambe havendo il Signor Don Ferrante la mira al Marchese di Pescara, come Vostra Eccellentia sa, et dandosele speranza che con questo mezzo si potria trovare qualche espediente di accomodare le cose di Barletta.

Con tutto questo non si è esclusa la pratica del Marchese di Pescara ma si tiene viva acciocchè non riuscendo questa di Urbino si possa concludere con lui, massime ve-

nendo così liberamente la Signora Marchesa come scrissi ultimamente a Vostra Eccellentia ch'ella haveva fatto di rimettere la dote et ogni altra cosa in petto di Sua Beatitudine.

Delle cose di Romagnese, dovendo a questa hora Vostra Eccellentia havere inteso per lettere del Imbasciatore suo quanto fu risoluto già con Monsignor Reverendissimo Sfondrato, non ho che aggiungere di più con questa mia, che servirà anco per risposta della lettera di Vostra Eccellentia de XVI.

Questi Ministri Imperiali con tutta la mala satisfattione che hanno mostrato a questi giorni della revocatione delle genti nostre di Germania, et che Sua Santità non habbia voluto continuare la lega, vanno hora raddolcendo le cose quanto possano per placare Sua Santità che sia per avviso et in fin di questa. Di Roma, a XXIII di Febraro 1547.

Di Vostra Eccellentia

Obediente figliuolo
Il Card. FARNESE.

[in calce] S. Duca Padre.

[a tergo] Al Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Padre osservandissimo Il Signor Duca di Piacenza et Parma.

IV.

Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Fratello

Il Sig.r Card. di Carpi sentendo essere maritata la prima figlia del Sig.r Giov. Fr.co S. Severino, desideraria col mezzo del favor vostro potere havere la seconda per un suo fratello, il quale viene ad essere unico et conseguentemente herede di tutto quello che tiene il Sig.or Leonello suo padre, et si può dire anchora di quello che può lasciare dopo se il medesimo Card.le. Io desidererei hora d'intendere l'animo vostro intorno a ciò liberamente et senza niun rispetto, imperochè quando vi tornasse meglio altro partito che haveste già disimpegnato,

si procureria di quetar questo, il quale però a me pare che abbia in se tante buone conditioni, che non volendo uscire dal paese non si possa sperare di migliorarlo gran fatto quanto alla parte del detto Sig.or Fran.co et anchora quanto alla vostra, havendo Colorno a restare a questa figlia come mi vien detto, et havendo consideratione che questa Casa si trovava tanto beneficata et honorata dalla vostra che per ogni sot[til] ragione et di Dio et del mondo non se ne dee poter aspettare alla giornata altroche gratitudine et sodisfattione. Ma in ogni caso vorrei haver risposta et presto et di qualità che possa sodisfare a chi l'aspetta, se non in altra, almeno in questa parte, che porti seco fede dell'officio fatto da me sopra ciò. Et con questo fine priego il Sig.or Dio che vi conservi.

Di Roma a IX di Febb. 1564.

Amor.mo fratello
Il Card. Farnese

p. s. di mano del Cardinale:

Io desidero che questo Sig.or tanto nostro amico resti servito in questo negotio tanto giusto et honesto.

[a tergo] All'Ill.mo et Ecc.mo Sig.or Fratello oss.mo il Signor Duca di Parma et Piacenza etc.

V.

Ser.mo Sig.r Nipote

Mi è venuta gratissima la lettera di V. A. di 19 del passato, et mi sono rallegrato del suo benessere, che Dio la conservi con salute et le doni continua prosperità. Ho visto quel tanto che mi ha scritto così delle cose domestiche come delle publiche. La Casa nostra come lei sa, si truova investita già da molti anni (sin dal tempo di mio padre) dell'Abb.a di Mola, quale è in persona mia delle isole di Ponza, Zanone, Palmarola et Ventotiene, et sempre si sono possedute paci-

ficamente, et in questi ultimi anni si sono appaltate a certi mercanti, i quali per difendersi dagli Turchi et Corsari, che facevano nido li et andavano ad acquare in Ponza, hanno restaurata una torre, che vi era, et fatti alcuni altri ripari di muraglia alla riva del mare, et alcune case basse per li lavoratori dell'isola, et hanno dato principio ad un negotio et trafico, che in pochi anni riuscirà di molto utile alla Casa. Da un anno in qua et più è venuto in pensiero alli ministri di S. M.tà in Napoli di volerci levare quella torre, et difese fatte sotto pretesto che S. M.tà habbia il dominio diretto di quelle isole, pretendono che siano dentro il Regno di Napoli, et che perciò a lui tocca di guardare le fortezze come soprano Sig.re. Il che da noi non si nega, quando fosse vero, che le isole fossero dentro nel Regno di Napoli, ma si pretende che siano dentro lo Stato Eccl.co per il meno Ponza, quale sta di riscontro il Montecircello, et stando la cosa in questi termini, da Napoli sono stato più volte avvisato dal Sugnica, che il Vicerè minacciava di mandare le galere di Napoli per mettere in essecuttione la sua pretensione, cioè di levare quella torre, o farla guardare da Spagnoli; et è vero che andò un capitano Spagnolo con sei o sette soldati a Ponza con autorità del Vicerè per farsi consegnare detta torre, et il Castellano messovi da noi non gliela volle consegnare, et ne diede avviso quà, et se ne fece parola con Papa Gregorio, ma essendo appresso successo sede vacante, non si fece altro, come anco non si è fatto con N. S.re presente, se non che S. S. fece scrivere al Vicerè, che, essendosi inteso che le galere di Napoli erano andate per l'effetto sopra detto a Ponza, non volesse procedere più oltre, poichè si pretendeva queste isole essere nello Stato Eccl.co, et il Vicerè rispose che le galere non erano andate per quell'effetto, et la cosa restò così. Hora di nuovo si è risvegliato questo negotio et havendone fatto parlare l'Amb.re qui il Conte di Olivares, io mi son risoluto di non impedirmene, ma lasciar fare al Sig.r Duca nostro, et a V. A. per levare ogni ombra, che potessero questi ministri haver di me che io fossi per mettere alle mani il Papa et il Re per conto di

giurisditione, et ho fatto sapere al Conte che me ne starò da parte. Di che havendo ultimamente dato conto al Sig.r Duca m'è parso far il medesimo con V. A. et metterlo in consideratione di farne in Spagna quell'offitio che le parerà a proposito, acciochè di quà non dipingano la cosa a S. M.tà a modo loro et diversamente da quello che è, et non facciano venire qualche ordine stravagante, che poi fosse difficile a revocare. Perciochè ò sia del Papa ò del Re il dominio netto et soprano di queste Isole a noi non fa pregiudicio, poichè non ci si leva il dominio utile, et se sarà giudicato che sia del Re, S. M.tà concede tante altre Isole et torri da guardare a Sigg.ri particolari, che nell'istesso modo potrà lasciare queste Isole alla Casa nostra, la quale da S. M.tà dipende. Questo è negotio da non negligere, percioche andando inanzi come si spera, potrà importare un migliaia di scudi d'entrata alla Casa nostra, poichè col tempo si crede si affittarà a più migliaia di scudi l'anno.

Prego Dio che la guidi et prosperi sempre al suo maggior servitio et gloria come io desidero.

Di Roma li 19 di maggio 1586.

Di V. A. Amoros.mo Zio

Il Card. Farnese.

[a tergo] Al Ser.mo Sig.r Nipote il S. Principe di Parma et Piacenza.

II. Lettere giudiziali od amministrative

Sono indirizzate al Sig.or Giulio Toccoli, Uditore Generale dello Stato di Castro. Il Toccoli apparteneva ad antichissima ed illustre famiglia parmigiana. Il primo di cui si trovi menzione è un certo Paganino de Toccolis. Così in una carta del 1323. (Cfr. Arch. Cap. di Parma sec. XIV, n. XXV). L'ultimo dei Toccoli, Ferdinando, aveva sposato Marietta Casati, la quale, morto il marito († 1824) senza figli, passò in seconde nozze col C.te G. B. Politi. L'unico rampollo, la

C.ssa Marianna, si unì poi in matrimonio col march.se Camillo Zambeccari († 1865). Così tutte le carte della famiglia Toccoli, passate in Casa Politi, finirono nell'Archivio Zambeccari. La C.ssa Marianna moriva senza prole a Bologna nel 1906.

Quanto alla carica esercitata dal Toccoli, di Uditore di Stato, in un mss. della Bibl. Parm. segnato col n. 487 troviamo: " L'Uditore era giudice ordinario di tutte le cause civili e criminali della Città e dello Stato, quando non fossero di tal qualità ed importanza da divenire di lor natura consigliarie, oggetto cioè del Consiglio di Stato. E così era giudice dei Feudi in quelle cause che per la mistura dei cittadini spettavano al tribunale del Principe ".

Delle lettere la prima fu scritta per tutelare l'autorità giuridica del Vescovo di Montefiscone nel suo Distretto e riprovare l'Uditore per aver esorbitato nelle sue funzioni.

Le altre di vario genere, quantunque non abbiano molta importanza, abbiamo voluto qui pubblicarle come saggio del tatto pratico e della prudenza del Card. Alessandro.

N. B. Gli originali mss. si conservano con molti altri nell'Archivio Zambeccari, presso il Collegio S. Benedetto in Parma.

I.

Mag.co N.ro Amat.mo

Il Vescovo di Montefiascone ci ha scritto dolendosi molto che voi habbiate fatto carcerare, et dar corda ai dì passati ad un huomo delle Grotti in pregiuditio della sua giurid.ne per aver voluto far esseguire un monitorio d'ordine del suo Vicario per una causa di usura introdotta innanzi ad esso Vicario, contra un Mattheo dalle Grotti. Ci meravigliamo, che di questo fatto non habbiate dato conto qua, essendo della qualità che è, et non sappiamo escusare, che non siate corso in fare tale essecutione, non havendo considerato il pericolo, in che foste incorso di tirarvi una scomunica adosso,

come il Vesc.° poteva fulminarla, et l'haveria fulminata contro di voi, se non havesse havuto riguardo di non far cosa, che potesse dispiacerci, come lui ci ha scritto. Però ci pare di dirvi, che in simili casi dobbiate andar destro, et sebene la mente del S.or Duca et nostra è che non si lascia usurpare, ne pregiudicare punto alla giurid.ne nostra temporale vogliamo però che sia conservato et favorita la giurid.ne eccl.ca, et che li Vescovi et ministri suoi nelle cose ragionevoli et giuste siano favoriti et aiutati, et possano liberamente esercitare l'off.° loro. Nell'avvenire occorrendo casi dubii pigliarete tempo di avvisarne qua, et di aspettare l'ordine che vi sarà dato, che così non potrete errare, nè mettere noi in certe necessità, che non sono punto a proposito. Et non sarà che bene anco in occasioni simili avvisarne i Vescovi et intendersi bene con loro, et caminare seco con buona intelligentia. In oltre havendo il medesimo Vescovo fatto querela che un altro da Gradoli si tiene carcerato d'ordine vostro per haver introdotto nel Tribunale Ecc.co una causa civile contra un prete, et un suo fratello pur da Gradoli, lo farete subito rilasciare liberamente, et nell'uno et nell'altro caso procurarete di dare ogni honesta satisfattione al Vesc.° predetto, a fin che resti chiaro, che da voi non si ha havuto intentione di violare la giurid.ne sua, ma di conservare la nostra. Et state sano.

Di Roma lì 14 di giugno, 1583.

V.ro Il Card. FARNESE.

[a tergo] Al Mag.co N.ro Amatiss.mo ns. Giulio Toccolo Aud.re dello Stato di Castro etc. Castro.

II.

Mag.co N.ro Amat.mo

Poichè havemo inteso che è stato ritenuto prigione in Castro Annibale Catalani da Nepi senza alcuna causa per sola sospitione, che fosse andato là per qualche effetto, il che

è vano. Però non mancherete di farlo rilassar subito alla ricevuta della presente, et fargli restituire le robbe et denari, che gli sono stati levati, che tale è nostra volontà.

Di Roma li 23 Aprile 1583.

Poscritta. Non vi curate di metter prigione così facilmente ogni sorta di persone; et quelli che non sono dello Stato, o non delinquono nello Stato lasciateli andare.

V.ro Il Card. FARNESE.

[a tergo, come sopra].

III.

Mag.co N.ro Amat.mo

Siamo informati che Totto di Capodimonte non ha colpa, nè dolo alcuno nell'homicidio, che fu fatto li giorni passati nella persona di Andrea di Fiorentino.

Però vogliamo che non gli diate molestia. Ma d'altra banda sapendo che la moglie di detto Totto chiamata Beatrice, ci ha tenute le mani, procedete contro di lei ai debiti termini della giustizia. State sano.

Di Caprarola li 19 di Settembre 1583.

V.ro Il Card. FARNESE.

[a tergo, come sopra].

IV.

Magnif.co N.ro Amat.mo

Havemo visto quel che ci havete scritto, et la lettera del Sig.or Duca, che ci havete mandata; et dipoi habbiamo inteso l'huomo della Communità di Valentano sopra il negotio della strada nuova che vorrebbe fare il S.or Mario Farnese, ch'è di maggior importanza che non pare. Pero vi diciamo che dobbiate andar destro in questo negotio dandone aviso al S.or Duca, et informandolo bene del pregiuditio che ne

seguirebbe a Valentanesi, et frattando soprassedete di fare altro finchè haverete ordine più risoluto et state sano.

Di Roma lì 18 di Gennaio 1584.

È un pocho che questi nostri parenti sono intorno a questa strada, et li nostri non l'hanno voluta fare per il pregiuditio che ne segue ai Valentanesi.

V.ro Il Card. FARNESE.

[a tergo, come sopra].

V.

Mag.co N.ro Amat.mo

Habbiamo visto quanto ci scrivete intorno alla diligentia fatta insieme col Giraldi, che le Terre et i luoghi dello Stato stiano ben provisti di pane, et s'è è vero che siano accomodati et d'avantaggio come s'intende per dette vostre lettere, si contentiamo che per servitio del Sig.re Duca et di quelli che hanno comprato grani nello Stato si vadi concedendo qualche estrattazione avertendo prima, che le Terre et luoghi dello Stato siano provisti per che se talvolta mancasse havressimo causa di dolersi, et di voi et del Giraldi. Et Dio vi guardi. Di Roma lì 17 di Aprile 1586.

Desideramo che si serbino ducento some di grano per Viterbo.

V.ro Il Card. FARNESE.

[a tergo, come sopra].

Parma, 6 giugno 1908.

DANTE MUNERATI.

DONI E CAMBI

ricevuti dalla Deputazione Parmense di Storia Patria

nell'anno accademico 1907-1908

Annales de Bretagne. — Tome XXII.

N. 3. — *Closmadeuc* (*de*). La Vénus de Quinipily — *Canal S.* La Bretagne au début du gouvernement personnel de Louis XIV — *Le Roux P.* Les chansons bretonnes de la collection Penguern (suite) — *Lot F.* Mélanges d'histoire bretonne: V. Le schisme breton du IXe siècle (suite) — *Letaconnoux I.* Le régime de la corvée en Bretagne au XVIIIe siècle (suite) — *Sée H.* Les classes rurales en Bretagne au XVIe siècle á la Révolution (suite) — Comptes rendus — Chronique d'histoire et de littérature de la Bretagne — Bibliographie bretonne.

N. 4. — *Robinard F.* Ètude sur le patois de Gosné — *Vacher A.* La Basse Bretagne d'aprés un livre récent — *Closmadeuc* (*de*). La Vénus de Quinipily (suite) — *Sée H.* Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle à la Révolution (suite) — *Mollat G.* Ètudes et documents sur l'histoire de Bretagne (suite) — *Lot F.* Mélanges d'histoire bretonne: VI. Les diverses rédactions de la vie de Saint-Malo (suite) — Comptes rendus — Chronique de la Faculté — Rennes, Plihon et Hommay, 1907.

Archiginnasio (L') — Bullettino della Biblioteca Comunale di Bologna — Anno III.

N. 1-2 — *Sorbelli A.* Notizie intorno ad Antonio Montanari e ai manoscritti di lui che si conservano nella Biblioteca Comunale deil'Archiginnasio — *Sighinolfi L.* Due lettere autografe di Aristotele Fioravanti architetto bolognese del secolo XV. — In Biblioteca.

N. 3-4 — *Rocchi G.* Per onorare G. B. Gandino e Alfonso Corradi — *Dallolio A.* I ritratti dei Papi in S. Michele in Bosco — *Sorbelli A.* Indice degli Incunabuli della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio — *Bongiovanni A.* Le rare o poco note edizioni ebraiche dei secoli XV e XVI esistenti nella Biblioteca dell'Archiginnasio — *Sorbelli A.* Intorno all'origine delle Biblioteche ambulanti — Relazione della VIII Riunione della Società Bibliografica italiana — In Biblioteca — Bologna, Azzoguidi, 1908.

Archivio Emiliano del Risorgimento Nazionale — Anno I, 1907, Fasc. N. 4 — *Casini T.* Garibaldi nell'Emilia Modena, Ferraguti, 1907.

Archivio Storico Italiano. — Serie V, Anno 1908.

Dispensa 1ª — *Chiappelli L.* Dante in rapporto alle fonti del diritto ed alla letteratura giuridica del suo tempo — *Piccolomini P.* Corrispondenza tra la Corte di Roma e l'Inquisitore di Malta durante la guerra di Candia (1645-69) — Aneddoti e Varietà — Rassegna Bibliografica.

Dispensa 2ª — *Gaudenzi A.* Sulla duplice redazione del documento italiano nel medio evo. Risposta a critiche recenti — Aneddoti e Varietà — Rassegna Bibliografica.

Dispensa 3ª — *Luiso F. P.* Su le traccie di un usuraio fiorentino del secolo XIII — *Degli Azzi G.* La dimora di Carlo, figliuolo di Re Roberto, a Firenze (1326-27) — *Mondani G.* La teoria coloniale del Fanno — Aneddoti e Varietà — Rassegna Bibliografica Firenze, Vieusseux, 1908.

Archivio Storico per la città e comuni del circondario di Lodi. — Anno XXVII (1908) — *Pizzagalli A.* Alcune lettere inedite dell'Abate Luigi Anelli — *Agnelli G.* Monasteri Lodigiani (cont.) — *Boni G.* La Rocca di Maccastorna — *Malvezzi L.* Del dipingere all'Encausto degli antichi e dei moderni e segnatamente del metodo Luigi Maineri di Lodi — *Agnelli G.* Lodi bassa. A S. Colombano — Lodi, Quirico e Camagni, 1908.

Archivio Storico Lombardo. — Serie quarta. Anno XXXV. Fasc. XVII — *Levi E.* Un rimatore senese alla

corte dei Visconti, Messer Domenico da Monticchiello — *Luzio A.* Isabella d'Este e Francesco Gonzaga, promessi sposi — *Salvioni C.* Lettere di Carlo Porta a Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano Cattaneo e ad altri: e di vari amici al Porta — Varietà — Bibliografia — Appunti e notizie.

Fasc. XVIII — *Biscaro G.* Gli appelli ai giudici imperiali dalle sentenze dei consoli di giustizia di Milano sotto Federico I ed Enrico VI — *Probo E.* La Cavalleria nei " Promessi Sposi " e il duello di Lodovico — *Filippini E.* Giuseppe Piermarini a Mantova — *Gallavresi G.* Fonti sconosciute o poco note per la biografia diAlessandro Manzoni — Varietà — Bibliografia — Appuntie Notizie.

Fasc. XIX. — *Luzio A.* Isabella d'Este e il sacco di Roma (cont.) — *Mazzi A.* I " Milites Iustitie " del comune di Bergamo — *Filippini E.* Giuseppe Piermarini a Pavia — Varietà — Bibliografia — Appunti e notizie — Milano, Bocca, 1908.

Archivio Storico Messinese. — Anno IX. Fasc. I-II — *Strazzulla V.* La Sicilia e Messana, Reggio, Locri nelle due spedizioni Ateniesi — *Cosentino G.* I conti della Zecca di Messina — *Oliva G.* Sinan-Bassà (Scipione Cicala) celebre rinnegato del secolo XVI — Miscellanea — Notizie — Rassegna bibliografica — Palermo, D'Amico, 1908.

Archivio Storico per le Provincie Napoletane. — Anno XXXIII.

Fasc. I. — *Maresca B.* La missione del commendatore Alvaro Ruffo a Parigi negli anni 1797-1798 — Appunti tratti dall'Archivio di Stato in Napoli (continua) — *Nicolini F.* Lettere inedite di Bernardo Tanucci a Ferdinando Galiani (continua) — *Schipa M.* Contese sociali napoletane nel medio Evo (fine) — *Ceci G.* Spigolature d'archivio — I. Miale da Troia ed Ettore de Pazzis — *Ferorelli N.* Gli Ebrei nell'Italia meridionale dall'età Romana a Carlo Borbone (continua) — Rassegna bibliografica.

Fasc. II. — *Nicolini F.* Lettere inedite di Bernardo

Tanucci a Ferdinando Galiani (fine) — *Maresca B.* La missione del comm. Alvaro Ruffo a Parigi negli anni 1797-1798 — Appunti tratti dall'Archivio di Stato di Napoli (continua) — *Rambaud J.* Il processo del marchese Rodio (1806) — *Bassi D.* Altre lettere inedite del P. Antonio Piaggio e spigolature dalle sue " Memorie „ — *S.* Documenti sugli sponsali Austriaci di Ferdinando IV — Rassegna bibliografica.

Fasc. III — *Maresca B.* La missione del comm. Alvaro Ruffo a Parigi negli anni 1797-1798 (cont. e fine) — *Bevere R.* La Signoria di Firenze tenuta da Carlo figlio di Re Roberto negli anni 1326 e 1327 — *Solazar L.* Documenti del Santo Officio nella Biblioteca del Trinity College — *D.* Racconti di Storia Napoletana — *Schipa M.* Uno dei punti astrusi della Storia di Amato — Rassegna bibliografica — Napoli, Pierro e Figlio, 1908.

Archivio della R. Società Romana di Storia Patria. Vol. XXX, Fasc. III-IV — *Antonelli M.* La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo Avignonese — *Tomassetti G.* Della Campagna Romana (cont. e fine) — *Zippel G.* L'allume di Tolfa e il suo commercio (cont. e fine) — Varietà — Bibliografia — Notizie.

Vol. XXXI. Fasc. I-II — *Ozzola L.* L'arte alla corte di Alessandro VII — *Tomasetti G.* Una lettera inedita di Cola di Rienzo — *Trifone B.* Documenti Sublacensi — *Antonelli M.* La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo avignonese (cont.) — *Egidi P.* Libro di anniversari in volgare dell'ospedale del Salvatore — Varietà — Atti della Società — Bibliografia — Notizie — Roma, Forzani, 1908.

Archivio Storico Sardo. — Vol. IV. Fasc. 1-2. — *Costa E.* G. M. Angioi e l'assedio di Alghero — *Solmi A.* Sulla Storia della Sardegna nel Medio Evo — *Pintus S.* Vescovi di Fausania, Civita, Ampurias — *Arezio L.* La Sardegna e il trattato della quadruplice alleanza nelle Carte Fernesiane di Napoli — *Cogliani T.* L'espulsione dei Gesuiti dalla Sardegna — *Solmi A.* Un nuovo documento per la

storia di Guglielmo di Cagliari e dell'Arborea — *Taramelli A.* Note sull'architettura dei Nuraghi in Sardegna — Anedoti e notizie — Rassegna bibliografica — Cagliari, Montorsi, 1908.

Archivio Storico Siciliano. — Nuova serie. Fascicoli III e IV. — *Amico O. A.* Memorie storiche sopra Francesco Baronio Manfredi — Miscellanea — Rassegna bibliografica — Bullettino bibliografico — Palermo, Scuola tip. " Boccone del Povero „ 1908.

Archivio Storico per la Sicilia Orientale. — Anno V.

Fasc. I. — *Garufi C. A.* Un contratto agrario in Sicilia nel sec. XII per la fondazione del casale di Mesepe presso Paternò — *Lizio-Bruno L.* Andrea Gallo e i suoi tempi — *Besta E.* Intorno alla formazione delle consuetudini di Messina — Miscellanea — Recensioni — Bollettino Bibliografico.

Fasc. II. — *Garufi C. A.* Il Tabulario di S. Maria di Valle Giosafat nel tempo normanno-svevo, e la data delle sue falsificazioni (cont.) — *Giuffrida V.* Sulla formazione delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia — Miscellanea — Recensioni — Bollettino Bibliografico — Catania, Giannotta, 1908.

Archivio Trentino. — Anno XXIII. Fasc. I-II. — *Predelli R.* Le memorie e le carte di Alessandro Vittoria — *Reigh D.* L'Urbario di Castel Selve e Levico — *Perini Q.* Falso monetario arso a Rovereto sotto il dominio veneto — *Segarizzi A.* Professori e Scolari trentini nello studio di Padova (cont.) — Recensioni — Miscellanea — Trento, Zippel, 1908.

Archivum Franciscanum Historicum. — Annus I.

Fasc. I. — *Golubovich H.* Series Provinciarum Ordinis FF. Minorum saec. XIII-XIV — *Robinson P.* Some Chronological Difficulties in the Life of St. Francis of Assisi — *Holzapfel H.* Entstehung des Portiuncula-Ablasses — *Oliger L.* De ultima mutatione Officii S. P. Francisci — *Bihl M.*

De Historia *Viae Crucis* — Documenta — Bibliographia — Miscellanea.

Fasc. II et III — *Domenichelli T.* La " Leggenda Versificata „ — *Kleinschmidt B.* Die Basilika San Francesco in Assisi, die Wiege der italienischen Malerei — *Repic H.* De B. Monaldo de Justinopoli (Capodistria) — *Milosevic I.* De Provincia Sclavoniae — *P. Duhem.* Sur un fragment, inconnu jusqu' ici, de l'*Opus Tertium* de Roger Bacon — *Pérez L.* Los Franciscanos en el Extremo Oriente — Documenta — Bibliographia — Miscellanea.

Fasc. IV. — *Rode B.* De antiquitate Provinciae Sclavoniae O. F. M. nunc Dalmatiae — *Béguet A.* Un Plan d'Histoire pour nos anciennes Provinces françaises — *Ghilardi F.* S. Vivaldo, Eremita del Terz'Ordine di S. Francesco — *Pérez L.* Los Franciscanos en el Extremo Oriente (cont.) — Documenta — Codicographia — Ad Claras Aquas prope Florentia, 1908.

Ateneo Veneto (L'). — Anno XXXI.

Vol. I. Fasc. I. — *Scapolo E.* Venezia e Albania. Saggio documentato delle relazioni Veneto-Albanesi nei secoli XIV-XV (continua) — *Bratti R.* " La moglie saggia „ dell'abate Chiari — *Nani Mocenigo M.* Venezia e la navigazione interna — *Malagola C.* I tesori dell'Archivio di Stato di Venezia. Conferenza — Commemorazioni — Rassegna Bibliografica.

Fasc. 2-3. — *La Commissione Direttrice.* Premessa — *Stivanello L. C.* Onoranze ad Alessandro Vittoria — *Conton L.* Cinquanta tombe di Antichi Adriesi — *Scapolo E.* Venezia e Albania (cont.) — *Lazzari A.* Carlo Goldoni in Romagna (cont.) — *Wiel T.* Due versioni poetiche dall'inglese — *Trevissoi A.* Al Campanile risorgente — *De Toni E.* Le lunarie.

Vol. II. Fasc. I. — *Apollonio F.* Conferenza Dantesca (Canto VII del Purgatorio) — *Frati L.* Il principe Filippo Hercolani Ambasciatore cesareo a Venezia — *Livingston A.* Una poesia di Gian Francesco Busenello in Inghilterra (1657-1667) — *De Toni E.* Notizie su Pietro Antonio Michiel

e sul suo Codice-erbario — *Lazzari A.* Carlo Goldóni in Romagna (cont. e fine) — *Andrich G. L.* Vescovi e Abbati — Note bibliografiche — Venezia, Ist. Ven. Arti Grafiche, 1908.

Atti della R. Accademia dei Lincei. — Anno CCCV. 1908 — Rendiconto dell'adunanza solenne del 7 giugno 1908 Roma, Salviucci, 1908.

Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto. — Anno Accademico CLVIII, 1908. Serie III. Vol. XIV.

Fasc. I. — Cronaca accademica — *Zandonati A.* Una treccia nera ed una barba bianca — *Bustico G.* Contributo alla biografia di Mattia Butturini — *Perini Q.* Famiglie nobili trentine. XIV. La famiglia Panzoldi di Sacco e Rovereto — Un testimonio oculare dell'uccisione di Pietro Busio Signore di Nomi (1525) — Bollettino bibliografico.

Fasc. II. — Cronaca accademica — *Bustico G.* Vittorio Alfieri e Antonio Marocchesi — *Leonardi P.* e *Miorandi M.* Sopra alcune modificazioni introdotte nel processo elettrolitico di O. Gasparini — *Perini Q.* Famiglie nobili trentine. XV. La famiglia Eccaro di Rovereto — I Rosmini e lo Stoffella — *Moro G.* Intorno al Canto Storico di Giovanni Prati, Amedeo VI di Savoia — *Postinger C. T.* I manoscritti di Clementino Vennetti — Bollettino bibliografico trentino — Rovereto, Grandi, 1908.

Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia patria. — Vol. XXIII.

Fasc. I e II. — *Direzione.* Senato Rettori (cont.) — *Direzione.* Dispacci del Podestà e Capitano di Capodistria al Serenissimo Principe — *Venturini D.* Il Casato dei marchesi Gravisi (cont.) — *Schiavuzzi B.* Agro di Pola. Notizie archeologiche.

Fasc. III e IV. — *Direzione.* Senato Rettori (fine) — *Venturini D.* Il Casato dei marchesi Gravisi (fine) — *Benussi B.* Spigolature polesane — Parenzo, Coana, 1908.

Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie delle Marche. — Nuova Serie. Vol. IV.

Fasc. III. — *Feliciangeli B.*, *Romani R.* Di alcune chiese rurali della diocesi di Camerino — *Spadolini E.* Lettere inedite di Francesco Lancellotti (cont.) — Bollettino bibliografico.

Fasc. IV. — *Zdekauer L.* Sull'ordinamento degli Archivi — *Feliciangeli B.* Sul passaggio di Luigi I d'Angiò e di Amedeo VI di Savoia attraverso la Marca e l'Umbria (note di corografia storica) — Bollettino bibliografico — Ancona, 1907.

Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie modenesi. — Serie VI. Vol. I. — Continuazione ed aggiunte alla Bibliografia Modenese di Girolamo Tiraboschi — Modena, Vincenzi, 1908.

Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna. — Terza serie.

Vol. XXV. Fasc. IV-VI — *Longhi M.* Niccolò Piccinino in Bologna (fine) — *Zattoni G.* Bolle pontificie inedite dell'Archivio Arcivescovile di Ravenna — *Frati L.* L'inventario dei beni di Giovanni I Bentivoglio — *Sighinolfi L.* Il possesso di Cento e della Pieve e la Legazione di Cesare Cremonino a Clemente VIII in Ferrara — *Bacchi della Lega A.* Franceschini nella Chiesa della " Santa „ in Bologna — *Ducati P.* Una stele etrusca nel Museo civico bolognese — *Amaducci P.* Cenni topografici su Ravenna antica.

Vol. XXVI, Fasc. I-III. — *Comelli G. B.* Dei confini naturali e politici della Romagna — *Bacchi della Lega A.* Marco Antonio Franceschini nella Galleria Davia-Bargellini — *Ducati P.* Osservazioni archeologiche sulla permanenza degli Etruschi in Felsina nel secolo IV — *Frati L.* Di alcune opere sconosciute di Gabriele Poeti, Benedetto Morandi e Zaccaria Righetti — *Zoli A.* L'estimo di Ravenna nel 1372 — *Massaroli I.* La cronica della famiglia Scannabecchi — Bologna, 1908.

Benassi Umberto. — Catalogo della esposizione di Cartografia Parmigiana e Piacentina in occasione del primo Congresso della Società Italiana per il progresso delle Scienze. Parma, settembre, 1907.

— Storia di Parma da Pier Luigi Farnese e Vittorio Emanuele II (1545-1860) — Parma, Battei, 1907-08.

Bibliografo (Il). — Rassegna mensile del pensiero moderno — Anno VI, fasc. VII-XII — Manduria-Lecce, Cataldo Ippolito, 1907.

Biblioteca della R. Accademia dei Lincei. — Sezione Accademica — Elenco bibliografico delle Accademie, Società, Istituti scientifici, Direzioni di periodici, ecc. corrispondenti con la Reale Accademia dei Lincei, e indici delle loro pubblicazioni pervenute all'Accademia sino a dicembre 1907 — Roma, Salviucci, 1908.

Boletin de la Real Academia de la Historia. — Tomo LII. Cuaderno I — *José Ramón Mélida*. Hallazgo arqueológico en tierra de Coria — *El Conde de Cedillo*. Une forteresse ibérique à Osuna — Carta puebla de la villa de Illescas — *Fidel Fita*. El Concilio nacional de Palencia en 1321 — Variedades — Noticias.

Cuaderno II — *A. Rodríguez Villa*. Jeromin. Estudios históricos sobre el siglo XVI, por el P. Luis Coloma, de la Compañia de Jesús — *Rodolfo del Castillo*. Recuerdos de un viaje à Egipto — *Juan Pérez de Guzmán*. Colección de tratados y convenios internacionales — *M. Roso de Luna*. Protohistoria extremēna — *Juan Pérez de Guzmán*. Bibliografia zaragozana del siglo XV — Variedades — Noticias.

Cuaderno III — *Fidel Fita*. Nuevas lapidas romanas de Sagunto y Valencia — *Jesús Reymóndez del Campo*. Correspondencia epistolar del P. Andrés Marcos Burriel, existente en la Biblioteca Real de Bruselas — Noticias.

Cuaderno IV — *Jesús Reymóndez del Campo*. Correspondencia epistolar del P. Andrés Marcos Burriel, existente en la Biblioteca Real de Bruselas (conclusion) — *Fidel Fita*.

Fragmentos de la correspondencia epistolar del P. Andres Burriel, existentes en el Museo Británico — *Antonio Vives.* La Puerta de Santa Margarita de la muralla de Palma de Mallorca — *A. Rodriguez Villa.* La fin du régime espagnol aux Pays Bas, par F. van Kalken — *El Marqués de Monsalud.* Las torres del Salvador y San Martin, y techumbre de la Catedral de Teruel — *Eduard Harlé.* Les grottes d'Aïtz-Bitarte, ou Landarbaso, à Renteria près de Saint-Sebastien — *Bienvenido Oliver.* Ordenamientos de la ciudad de Jaca de 1238 — Documentos oficiales — Noticias.

Cuaderno V — *Emilio Çroquez y Cabezas.* Memorias inéditas del Alférez de fragata D. Manuel Esquivel y Castañeda — *Fidel Fita.* Noticia de la California, obra anonima del P. Andrés Marcos Burriel — *Julián Suárez Inclan.* Proyecto de una frontera franco-española — *José Ramón Mélida.* La ermita de San Baudelio en término de Casillas de Berlanga — *Eduardo de Hinojosa.* La iglesia y el castillo de Caspe — *Francisco Naval.* Ara legionaria de Júpiter Vengador — *Fidel Fita.* Las puertas del Sueño — *A. Rodríguez Villa.* El Teniente general D. Pablo Morillo, primer Conde de Cartagena y Marqués de la Puerta — Noticias.

Cuaderno VI — *Diego Jiménez de Cisneros.* Foro romano de Cartagena — *Francisco Codera.* El sitio de Almeria — *Fidel Fita.* Inscripciones romanas y griegas de Cartagena etc. — *Francisco Barado.* El sitio de Balez, por D. Saturnino Martin Cerezo — Variedades — Noticias.

Tomo LIII. Cuadernos I-III — *Ricardo Beltrán Rózpide.* Lecciones y lecturas de Geografia especial de España — *El Marqués de Monsalud.* Epigrafia romana y visigótica de Extremadura y Andalucia — *Fidel Fita.* Nuevas inscripciones de Cabra, Mairena del Alcor é Itàlica — *Narciso Diaz de Escovar.* Don Minguel Bolea Sintas, Correspondiente de la Academia en Màlaga — *H. P. Cazac.* Le philosophe Francisco Sànchez le Sceptique (1550-1623) et les maisons galiciennes de Castro — Variedades — Noticias Madrid.

Cuaderno IV — *Fidel Fita.* Nos inscripciones cristianas de Ampurias — *M. de J. Guisado.* D. Joachín Maria de Tòxar — *El Marqués de Monsalud.* Real Maestranza de Caballeria de Zaragoza — *Antonio Vives.* Lote de monedas àrabes — *Fidel Fita,* Inscripciones romanas y visigóticas de Tarifa, Ronda y Moron de la Frontera — Noticias — Madrid, Fortanet, 1908.

Bollettino del Museo Civico di Bassano. — Anno V. N. 1 e 2 — *Gerola Cena Ernesta.* Il Ponte Visconteo presso Bassano — *Muñoz A.* Un libro d'ore miniato del nostro Museo — *Tua P. M.* Regesto degli Archivi Bassanesi — *Gerola G.* Un nuovo libro su l'arte dei Bassani — *Vaccari G.* La scienza nella Poesia di Giuseppe Barbieri — Bibliografia — Notizie del Museo — Bassano, Pozzato, 1908.

Bollettino della civica Biblioteca di Bergamo. — Anno I, N. 1 e 2 — *Caversazzi C.* Avvertenza. — *Mazzi A.* Ambrogio Calepino. Alcuni appunti biobibliografici. Il contratto per la prima edizione del " Dictionarium „ — *Caversazzi C.* A proposito di un ritratto di Lorenzo Mascheroni attribuito ad Andrea Appiani — *Mazzi A.* Il canonico Camillo Agliardi ed i suoi manoscritti — *Caversazzi C.* Per la verità — *Locatelli G.* Per la ristampa delle " Osservazioni sulla morale Cattolica „ di Alessandro Manzoni — Appunti e Notizie.

Anno II. N. 1 e 2 — *Mazzi A.* Il canonico Camillo Agliardi ed i suoi manoscritti — *Caversazzi C.* Ancora di un ritratto del Mascheroni attribuito all'Appiani — *Mazzi A.* Il giuramento di Pontida — Nota genealogica sui Barsizza — Lettere inedite di Gaetano Donizetti e di Antonio Bazzini — *Capasso C.* La mozione Nazzari e Bergamo alla vigilia della rivoluzione del marzo 1848 — *Mazzi A.* La podesteria di Ricuperato Rivola all'apoca della venuta di Enrico VII a Milano — Una lettera inedita di Gio: Torti — Un'armatura probabilmente bergamasca del secolo XVI.

N. 3 — *Mazzi A.* Le mura di Bergamo — *Locatelli*

Milesi G. Una mazziniana bergamasca — Una lettera di Benedetto XIV — *Locatelli G.* I Serassi celebri costruttori di organi in Bergamo — Appunti e Notizie — Cronaca — Bergamo, Istituto Arti Grafiche, 1908.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze — Firenze, Bemporad, 1908.

Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria. — Vol. XIII. Anno XIII.

Fasc. II e III — *Cuturi T.* Di alcuni statuti delle corporazioni delle arti nel Comune di Gubbio — *Pardi G.* Dal Comune alla Signoria in Orvieto — *Sordini G.* La pretesa descrizione del Palazzo ducale di Spoleto, scoperta e pubblicata dal Mabillon — *Fumi L.* La Rôcca di Montefalco e i pareri tecnici per la sua costruzione (1324) — *Filippini E.* L'Accademia dei " Rinvigoriti „ di Foligno e l'ottava edizione del " Quadrireggio „ — *Sordini G.* Di un grossolano errore topografico nella storia umbra dell'alto medioevo — *Cenci P.* Le relazioni fra Gubbio e Perugia nel periodo comunale — *Fumi L.* Spigolature dall'archivio della basilica di S. Francesco di Assisi — Varietà — Notizie dei Monumenti dell'Umbria — Recensione bibliografica — Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1908.

Bollettino della Società Pavese di Storia Patria. — Anno VIII.

Fasc. III. — *Capasso C.* La signoria viscontea e la lotta politico-religiosa con il papato nella prima metà del secolo XIV — *Macchioro V.* Ceramica sardo-fenicia nel Museo Civico di Pavia — *Natali G.* Saggio d'un " Abecedario artistico pavese „ — Recensione — Bollettino Bibliografico — Appunti — Notizie Varie — Pavia, Fusi 1908.

Bollettino Storico Piacentino. — Anno III.

Fasc. I — *Levi E.* Lancillotto Anguissola poeta e cavaliere del trecento — *Picco F.* Come visse e come morì il duca Pier Luigi Farnese secondo le conclusioni critiche del suo più recente biografo — *S. I.* Giordaniana — *Tononi G.*

Una iscrizione intorno a Piacenza della prima metà del secolo XVI — *Cerri L.* La triste ventura di un fabbricante di archibugi in Piacenza nel secolo XVI — Appendice al Dizionario Biografico Piacentino dell'avv. cav. Luigi Mensi — Note e comunicazioni — Bibliografia — Cronaca.

Fasc. II — *Fermi S.* Un romanziere piacentino del settecento: Vincenzo Antonio Formaleoni — *Peri S.* Ippolito Pindemonte e il salotto di Isotta Pindemonte Landi a Piacenza — *Levi E.* Lancillotto Anguissola cavaliere e poeta del trecento — *Viator.* I dintorni di Salsomaggiore e la loro Guida più recente — Note e Comunicazioni — Bibliografia — Cronaca.

Fasc. III — *S. F.* Un rimatore senese vicario dei Visconti in Piacenza: Messer Domenico da Monticchiello — *Cerri L.* A proposito di Alessio Tramello — *Corna A.* Nove capitoli aggiunti ai Fioretti di S. Francesco (da un ms. della Landiana di Piacenza) — *X.* Piacenza e l'Agro vogherese — *L. C.* Bernardino Pollinari: ricordi biografici con lettere inedite di B. Pollinari, M. E. Rezzi, L. Scarabelli — Appendice al Dizionario Biografico Piacentino del cav. avv. Luigi Mensi — Note e Comunicazioni — Cronaca.

Fasc. IV — *Cerri C.* La cittadella viscontea — *X.* Castelli e chiese nel Vogherese — *Cavanesi D.* Un capitolo inedito di Pietro Salvatico — *Professione A.* Per la storia del cardinale G. Alberoni e della sua opera di ministro: nuovi documenti — Note e Comunicazioni — Bibliografia — Cronaca — Piacenza, Del Maino, 1608.

Boselli Antonio M. — La letteratura italiana nella prima metà del secolo XVI — Malta, Tipografia Nazionale, 1907.

— Una nuova redazione del *Trespassement Nostre Dame* — Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1907.

Buergel Goodwin H. — Konungs Annàll " Annales Islandorum Regii „ — Uppsala, Lundström, 1908.

Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. — Classe de Philologie, d'Histoire et de Phi-

losophie — N. I-IV, 1908 — ***Heinrich W.*** La psychologie des sentiments — ***Rubczynski W.*** Les idées phylosophiques de Sébastien Petricius (Petrycy) de Pilzno — ***Kutzzeba St.*** Cataloque des registres et manuscrits conservés aux Archives nationales de Cracovie.

N. V, 1908. — *Boratyński L.* Contribution à l'histoire des premières relations commerciales de Gdańsk (Dantzig) avec l'Italie, et en particulier avec Venise — ***Dembiński Br.*** Szujski et sa synthèse historique — Cracovie, Imprimerie de l'Université, 1908.

Bullettino Storico Pistojese. — Anno X.

Fasc. I — *Chiappelli A.* Medici e Chirurghi in Pistoia nel Medio Evo — Con documenti (Contributo alla storia professionale della medicina) — Varietà — Recensioni — Cronaca.

Fasc. II-III — *Chiappelli C.* L'adornamento d'una casa patrizia pistoiese del sec. XVII — *De Geronimo G. D.* Questioni Ciniane — Varietà — Recensioni — Pistoia, tipolitografia Sinibuldiana, 1908.

Bullettino Senese di Storia Patria. — Anno XV. Fasc. I — *Schneider F.* Studi Volterrani — I. La vertenza di Montevaso del 1150 — *Solmi E.* La fuga di Bernardino Ochino secondo i documenti dell'Archivio Gonzaga di Mantova — Varietà — Archivi — Siena, tip. Sordomuti, 1908.

Capasso Gaetano. — N. Tommaseo e il Collegio Lalatta di Parma — Roma, tip. dell'Unione Cooperativa, 1908.

Clerici Graziano Paolo. — Episodi della vita di Pietro Giordani — Parma, Battei, 1907.

Coggiola Giulio. — Sulla nuova integrale pubblicazione della “ Storia del Mogol „ del veneziano Nicolò Manucci — Venezia, Officine grafiche C. Ferrari, 1908.

Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1907 — *Cacciamani G. B.* Studî sull'Anfiteatro morenico Sebino — *Bonizzardi T.* A quali successi approdino le cure idroterapiche tanto nel campo medico quanto nel chirurgico —

Ugolini U. Sesto elenco di piante nuove o rare per il Bresciano — Secondo contributo alla florula arboricola della Lombardia e del Veneto — *Quadri G.* Di un matematico poeta (ing. Giuseppe Da Como) — *Binetti L.* Sulla professione della donna in Italia — *Salomon W.* L'origine degli scisti sericitici in Valle Camonica — Meteorologia — Annotazioni — Brescia, Apollonio 1907.

Corna Andrea (P.) — Storia ed Arte in S. Maria di Campagna (Piacenza) — Bergamo, Istituto d'Arti grafiche, 1908.

Costa Emilio. — La Pretura di Verre — Contributo allo studio giuridico delle verrine — Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 1907.

Fea Pietro. — Una Storia veramente moderna — Pistoia, tip. Sinibuldiana, 1908.

Fermi Stefano. — Un Romanziere Ligure del secolo XVII (Carlo Lengueglia) — Genova, Tipografia della gioventù, 1908.

Fryklund Daniel. — Les changements de signification des expressions de *droite* et de *gauche* dans les langues romanes et spécialement en Français — Upsal, 1907.

Istituto Storico Italiano. — Fonti per la Storia d'Italia.

— Le opere di *Ferreto de Ferreti* Vicentino, a cura di *Carlo Cipolla* — Volume I.

— Necrologia e libri affini della Provincia Romana — a cura di *Pietro Egidi* — Vol I. — Necrologi della città di Roma — Roma, Forzani e C., 1908.

Jahresbericht der Königlichen Bibliothek zu Berlin für das Jahr 1907-1908 — Berlin, Hopfer, 1908.

Madonna Verona. — Anno II.

Fasc. I — *Muñoz A.* Un " Theatrum Sanitatis „ con miniature Veronesi del secolo XIV, nella biblioteca Casanatense — *Kristeller P.* Ueber eine Mantegna Zugeschriebene Zeichung des Museums zu Verona — *Massalongo C.* Osser-

vazioni fitologiche — *Da Lisca A.* e *Gerola G.* Scoperte archeologiche nella provincia di Verona durante l'anno 1907 *Simeoni L.* Il giornale del pittore veronese Paolo Farinati — Notiziario.

Fasc. II — *De Toni G.* Notizie intorno ad una polemica tra botanici nel 1817 — *Di Canossa L.* Studi e ricerche intorno al palazzo Canossa — *Cartolari E.* Sopra alcuni mostri dicefali craniosi che si trovano nel Museo civico di Verona — *Balladoro A.* Una collezione etnografica della Colonia Eritrea — *Simeoni L.* Il giornale del pittore veronese Paolo Farinati (cont.) — Notiziario.

Fasc. III — *Da Re G.* Il supposto ritratto di Fra Giocondo — *Cervellini G.* Il frontone di cofano nuziale del Museo Civico di Verona — *Pighi A.* Una ignota notizia sul pittore Saverio Dalla Rosa — *Fogolari G.* Un dipinto allegorico di Lorenzo Leombruno nel Museo di Verona — *Simeoni L.* Il giornale del pittore veronese Paolo Farinati (cont.) — Necrologia — Notiziario — Verona, Gurisatti, 1908.

Memorie Storiche Forogiuliesi. — Anno IV. Fasc. I — *Fabris G.* Il “ gioco amoroso „ caccia in rima del secolo XIV — *Battistella A.* La prima visita apostolica nel Patriarcato aquileiese dopo il Concilio di Trento (cont.) — Aneddoti — Rassegna bibliografica — Appunti e notizie — Cividale del Friuli, 1908.

Micheli Giuseppe. — Un Poemetto Latino sulle Corti di Monchio.

— L'Alta Valle del Taro al principio del secolo scorso — Parma, Zerbini, 1908.

Miscellanea di Storia Italiana. — Serie III. Tomo XII — *Oxilia U. G.* Migliore Cresci — Storia italiana — *Sopetto E.* Margherita di Savoia, marchesana di Monferrato dal 1295 al 1313 — *Bollea L. C.* Assedio di Bricherasio dato da Carlo Emanuele I (18 settembre-23 ottobre 1594) — Torino, Bocca, 1907.

Munerati Dante. — Cronotassi degli Abati benedettini del Monastero di San Giovanni Evangelista in Parma — Roma, Officina poligrafica italiana, 1908.

Mussini Cirillo p. c. — Memorie Storiche sui Cappuccini Emiliani (1525-1629) Vol. I. — Parma, Fiaccadori, 1908.

Nuovo Archivio Veneto. — Nuova Serie. Anno VIII. Tomo XV.

Parte I — *Besta E.* Nuove ricerche sul Chronicon Altinate — *Lazzarini V.* Documenti relativi alla pittura padovana del secolo XV, con illustrazione e note di *Andrea Moschetti* — *Rambaldi P. L.* Appunti Friulani per la Storia della guerra di Chioggia — *Foligno C.* Codici di materia veneta nelle biblioteche inglesi (cont. e fine) — *Battistella A.* La servitú di masnada in Friuli (cont. e fine) — Rassegna bibliografica — Appendici.

Parte II. — *Lazzarini V.* Documenti relativi alla pittura padovana del secolo XV, con illustrazioni e note di *Andrea Moschetti* (cont.) — *Segré A.* Carmi latini inediti del secolo XV intorno alla guerra di Ferrara del 1309 — *Castellani U.* Le iscrizioni del palazzo Comunale di Venzone — *Sant'Ambrogio D.* Donazione di San Stefano veronese al monastero Cluniacense ed a San Gabriele di Cremona — Rassegna bibliografica — Appendice — Venezia, Istituto veneto d'arti grafiche, 1908.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. — Serie V. Vol. XVII. Fasc. I-III — *Tocco.* Le prime due tribolazioni dell'ordine dei minori — *Pais.* A proposito della attendibilità dei fasti dell'antica Repubblica Romana — *Bortolucci.* Varianti del codice vallicelliano F. 47 alle novelle 137, 3, 77, 132, 133 di Giustiniano — *Lanciani.* Sulla scoperta di un monumento durante gli scavi per la fondazione del nuovo palazzo del Parlamento — *Pais.* Sulle relazioni dei Cartaginesi sulle coste dell'Etruria — *Helbig.* Uno scudo tondo omerico con una sola impugnatura — *Grenfell.* Les divinités et les animaux figurés sur les scarabées, sur les scaraboïdes, les plaques, les chaton et les amulettes — *Cardinali.* Note di terminologia epigrafica — *Vaglieri.* — A proposito degli scavi del Palatino — *Cesano.*

Il denarius e la usura nel tempo Costantiniano — *Cultrera.* Intorno all'accampamento cartaginese all'assedio di Gela del 405 a. Cr. e al corso del fiume omonimo — Notizie delle scoperte di antichità — Concorsi a premi — Presentazione di libri — Bullettino bibliografico — Roma, Tip. dell'Accademia, 1908.

Rivista di Storia Antica. — Nuova Serie.

Anno XI, Fasc. 3-4 — *Macchioro V.* L'impero romano nell'età dei Severi — *Feliciani N.* L'anno dei quattro imperatori (Galba, Ottone, Vitellio, Vespasiano) — *Oberziner G.* Diarchia regia e consolare a Roma — *Dalmasso L.* Caligola al Reno — *Costa G.* Su alcuni monumenti di Traiano in Roma — *Colangelo L.* Oracolo di Dodona — *Tincani A.* Banche e banchieri nei papiri e nella ostraka greco-egizii dell'età romana — *Franzò P.* Per la ricostruzione dei libri perduti di T. Livio (cont.) — *Porzio G.* Corinto — *Vulić N.* Contributo alla Storia di Alessandro Magno — *Calderini A.* Dulopolis — *Montanari T.* Qual era la via d'Ercole nella età d'Annibale? — Bullettino bibliografico — Notizie — Padova, 1907.

Anno XII. Fasc. 1 e 2 — *Barbagallo C.* I prezzi del bestiame da macello, dei volatili e delle carni a minuto nell'antichità classica — *Grasso G.* L'itinerario di Ottaviano da Vibona a Tauromenio — *Montanari T.* Appunti Annibalici (cont.) — *Levi L.* Appunti Lucianei — *Costanzi V.* Ancora l'italicità di Rea Silvia — La catastrofe di Nabide — *Cordenons F.* A proposito delle impronte murali preellenistiche di Creta — *Strazzulla V.* Il processo di Libone Druso — *Kazarow G.* Dulopolis-Poneropolis — *Cessi C.* Epimetrum Cercideum — *Giuliano L.* Ippocrate di Gela — *La Sorsa S.* Cenni biografici su Tito Azio Labieno — *Franzò P.* Per la ricostruzione dei libri perduti di T. Livio — *Polizzi S.* L'epigrafe dell'antico teatro di Gubbio — Bullettino bibliografico — Notizie — Padova, 1908.

Rivista Storica Benedettina. — Anno III.

Fasc. IX (Dedicato a Santa Francesca Romana) — *Maréchause B.* Lo spirito di santa Francesca romana — *Rossi*

A. Gli affreschi di Tor de' Specchi relativi alla vita di Santa Francesca romana — *Lugano P.* Santa Francesca romana nella memoria dei contemporanei e dei posteri.

Fasc. X-XI — *Martini M.* Il diritto feudale e l'abate di Cava nel secolo XI — *Ciampelli P.* Camaldoli capo dell'Ordine Benedettino camaldolese (con documenti ed illustrazioni, cont. v. fasc. VII) — *Lugano P.* Le tarsie di fra Giovanni da Verona alla Comera della Segnatura nel Palazzo Vaticano — *Kuefstein M. P.* Reliquie e tradizioni domestiche intorno a Santa Francesca Romana. Relazione dell'invenzione del dente — *Vismara S.* L'abate Luigi Tosti nella corrispondenza col senatore Gabrio Casati. Montecassino e la questione romana — *Munerati D.* Cronotassi degli abati Benedettini del monastero di San Giovanni Evangelista in Parma (cont. e fine) — ** Santa Francesca Romana e le Feste centenarie dell'Ordine di Monte Oliveto — *Lugano P.* I testimoni interrogati nel processo del 1451 per la canonizzazione di Santa Francesca Romana — *Mercuro C.* Sulla leggenda medioevale di S. Guglielmo da Vercelli (note storico-critiche) — *Martini M.* L'abate don Silvano De Stefano, O. S. B., Ordinario della Badia di Cava (1835-1908) — *Carreri F. C.* Origine e fine di un possedimento degli abati di San Paolo di Laventhal in Friuli — Il II.° centenario della morte di Don Giovanni Mabillon (1632-1707-1907) — *Kieffer Ph.* Saint Just de Suse — Letteratura — Cronaca dell'Ordine — Cronaca letteraria.

Fasc. XII — *Schiappacasse G.* e *Ferretto A.* L'Abbazia di Santo Stefano in Genova — *Khieffer Ph.* Saint Just de Suse (cont.) — *Savio F.* San Giusto da Beauvais e non San Giusto d'Oulx — *Lugano* P. Il passaggio fra gli eremiti camaldolesi di Montecorno intorno al 1600 — *Ciampelli P.* Don Ambrogio Soldani Abate Camaldolese, naturalista e micrografo (1808-1908) *Cipolla C.* Attorno alle antiche Biblioteche di Bobbio — *Ercolani M.* L'Abbate Don Cesario Ciaramella, generale dei monaci Vallambrosani (1843-1908) *Cavagna Sangiuliani A.* L'Abbazia di Morimondo: La Storia. — *Palmieri G.* Le lettere di Ludovico Antonio Muratori ai

Monaci benedettini — Letteratura — Cronaca dell'Ordine — Cronaca letteraria — Roma, 1908.

Società Siciliana per la Storia Patria in Palermo — *Chiaramonte S.* Commemorazione del Vice Presidente B.ne Raffaele Starabba — Palermo, Scuola tip. “ Boccone del Povero „, 1907.

— *Coppola A.* Della vita e delle opere del prof. Arch. Giuseppe Patricolo (Commemorazione) — Palermo, Virzì, 1908.

Staaff Erik. — Ètude sur l'ancien dialecte léonais d'après des chartes du XIII siècle — Uppsala, Almqvist et Wiksell, 1908.

Syxtus (P. O. C. R.) — Notiones Archaeologiae Christianae disciplinis theologicis coordinatae. Vol. I — Romae, Forzani et Soc. 1908.

Verga Ettore. — L'Archivio della Fabbrica del Duomo di Milano, riordinato e descritto dal D.r E. Verga — Milano, Allegretti, 1908.

INDICE DEL VOL. VIII

